

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

339° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 8 LUGLIO 1998

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	3
2 ^a - Giustizia	»	20
3 ^a - Affari esteri	»	26
4 ^a - Difesa	»	32
6 ^a - Finanze e tesoro	»	40
7 ^a - Istruzione	»	50
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	64
10 ^a - Industria	»	67
11 ^a - Lavoro	»	72
12 ^a - Igiene e sanità	»	95
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	114

Commissione speciale

Materia d'infanzia	<i>Pag.</i>	118
--------------------------	-------------	-----

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i>	121
-------------------------------	-------------	-----

Organismi bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i>	131
RAI-TV	»	135
Terrorismo in Italia	»	138
Sul ciclo dei rifiuti	»	140
Anagrafe tributaria	»	180

Sottocommissioni permanenti

2 ^a - <i>Giustizia - Pareri</i>	<i>Pag.</i>	183
5 ^a - <i>Bilancio - Pareri</i>	»	184
11 ^a - <i>Lavoro - Pareri</i>	»	187

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i>	188
---------------------------	-------------	-----

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 8 LUGLIO 1998

282^a Seduta*Presidenza del Presidente*
VILLONE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Bettinelli e per la pubblica istruzione Rocchi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA RELAZIONE ALL'ASSEMBLEA PER I DISEGNI DI LEGGE N. 1388-BIS E N. 1369, IN MATERIA DI ELEZIONI NEGLI ENTI LOCALI (A007, 000, C01^a, 0106^o)

Il presidente VILLONE ricorda che i disegni di legge in titolo sono stati inseriti nel calendario dei lavori dell'Assemblea per la settimana successiva; il termine per gli emendamenti è fissato alle ore 18 di domani, Giovedì 9 luglio.

La Commissione, quindi, conferisce allo stesso Presidente, in qualità di relatore all'Assemblea, il mandato a richiedere l'autorizzazione a svolgere una relazione orale per la discussione dei disegni di legge in titolo.

IN SEDE CONSULTIVA

(3398) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 maggio 1998, n. 158, recante misure urgenti per l'autotrasporto, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il relatore PARDINI ricorda il protocollo di intesa tra il Ministero dei trasporti e le associazioni di categoria e passa quindi ad illustrare il contenuto del provvedimento, rilevando una certa incongruenza nella formulazione dell'articolo 1, comma 2. Propone, infine, di esprimere un parere favorevole.

Senza discussione, è accolta la proposta del relatore.

(3405) Conversione in legge del decreto-legge 3 luglio 1998, n. 211, recante disposizioni urgenti per la validità dell'anno scolastico e per gli esami nella scuola italiana di Asmara

(Parere alla 7^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il relatore PINGGERA rammenta lo stato di tensione bellica che ha determinato l'adozione del provvedimento di urgenza, da ritenere senz'altro giustificato alla stregua dell'articolo 77 della Costituzione.

Il presidente VILLONE considera singolare la necessità di norme legislative allo scopo, indubbiamente condivisibile, perseguito dal decreto-legge.

La Commissione, quindi, conviene nel formulare un parere favorevole.

IN SEDE REFERENTE

(2934) Disposizioni in materia di giustizia amministrativa

(2912) BESOSTRI ed altri. – Disposizione di attuazione della direttiva 89/665/CEE e degli articoli 1 e 2 della direttiva 92/13/CEE, in materia di ricorsi relativi ad appalti

(3179) LO CURZIO ed altri. – Nuove norme sul processo amministrativo

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 30 giugno 1998, con la trattazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del disegno di legge n. 2934, già illustrati.

Il relatore PELLEGRINO invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 3.1 e 3.15, di contenuto identico. Quanto all'emendamento 3.9, considera utile l'integrazione dell'ultima parte di esso nell'emendamento 3.3, da lui presentato. Si dichiara contrario all'emendamento 3.19 e invita la proponente a ritirare l'emendamento 3.6, da ritenere sostanzialmente assorbito nel 3.4. Esprime un parere favorevole sul 3.18 e un parere contrario sul 3.24. Si dichiara favorevole, quindi, all'emendamento 3.23 e anche al 3.7, mentre per il 3.20 invita i proponenti a ritirare l'emendamento, da considerare sostanzialmente compreso nel 3.23. Sugli emendamenti 3.5, 3.11, 3.8, 3.21 e 3.25, egli esprime un parere contrario, condividendo la scelta di concentrare la pronuncia sulle spese in sede di decisione cautelare, per l'evidente effetto deflattivo verso le istanze cautelari pretestuose. Si dichiara contrario, quindi, anche all'emendamento 3.22 mentre esprime parere favorevole al 3.12. Sull'emendamento 3.17 manifesta un avviso contrario osservando che il commissario *ad acta* è sostanzialmente una *longa manus* del giudice. Si dichiara contrario anche agli emendamenti 3.13 e 3.2 per le stesse ragioni addotte riguardo agli emendamenti 3.5 ed altri, relativi al terzo e al quarto capoverso del

comma 1. Quanto all'emendamento 3.10, ritiene preferibile il 3.23 e invita pertanto il proponente a ritirarlo. Sul 3.26 considera opportuna una valutazione congiunta agli emendamenti 6.10 e 6.8 e giudica con favore la proposta contenuta nell'emendamento in esame, che può contribuire alla definizione di una disciplina coerente ed efficace della perenzione.

Il sottosegretario BETTINELLI, a nome del Governo condivide i pareri espressi dal relatore sugli emendamenti all'articolo 3.

Il senatore BESOSTRI interviene sull'emendamento 3.15, da lui proposto: egli considera opportuno valutare in una sede diversa il secondo e il terzo capoverso dello stesso emendamento, relativi alla definizione in forma abbreviata del giudizio. Rinuncia invece alla prima parte dell'emendamento, che intanto viene complessivamente ritirato.

Sull'emendamento 3.1, di contenuto identico al precedente, il senatore ROTELLI sollecita una motivazione più esplicita, da parte del relatore, sulle ragioni di preferenza manifestate per la soluzione contenuta nell'emendamento 3.3.

Il relatore PELLEGRINO precisa che gli emendamenti in questione sono sostanzialmente coincidenti, ma il 3.3 appare più appropriato nella formulazione tecnica.

Il senatore ROTELLI si risolve a ritirare l'emendamento 3.1, nei limiti già indicati dal senatore Besostri.

Il relatore PELLEGRINO, quindi, riformula l'emendamento 3.3 aggiungendovi la seconda parte del 3.9.

Nella nuova formulazione, l'emendamento viene quindi accolto.

L'emendamento 3.19, posto in votazione, non risulta accolto.

La senatrice DENTAMARO ritira l'emendamento 3.6.

Con successive, distinte votazioni, sono accolti gli emendamenti 3.4 e 3.18.

Il senatore BESOSTRI ritira la prima parte dell'emendamento 3.9, non inclusa nel nuovo testo del 3.3.

L'emendamento 3.24 è ritirato dai proponenti.

Sono quindi approvati, con distinte votazioni, gli emendamenti 3.23 e 3.7.

La senatrice PASQUALI ritira l'emendamento 3.20.

Quanto agli emendamenti 3.5 e alle altre proposte concernenti la pronuncia sulle spese di giudizio, il senatore BESOSTRI sostiene che vi sarebbero casi di iniquità per decisioni di merito opposte a quelle assunte in sede cautelare. Secondo il sottosegretario BETTINELLI, in tali casi può provvedere lo stesso giudice. La senatrice DENTAMARO considera iniquo il trattamento diverso per i casi di accoglimento o rigetto dell'istanza cautelare: a suo avviso, è opportuno introdurre un meccanismo automatico, tenendo conto che l'effetto deflattivo si ottiene comunque una volta chiarito che la decisione sulle spese sarà assunta in sede cautelare. D'altra parte, sarebbe opportuno orientare la formulazione del testo, nel terzo capoverso del comma 1, verso una soluzione intermedia, affidandosi alla discrezionalità del giudice, ma escludendo comunque la limitazione al solo caso del rigetto. Il senatore PINGGERA osserva che la distanza di tempo tra la decisione cautelare e quella di merito induce a ritenere preferibile la concentrazione nella fase cautelare della pronuncia sulle spese, sia in caso di rigetto sia in caso di accoglimento, per assicurare quell'effetto deflattivo già più volte evocato. Occorre comunque tener conto espressamente del caso di decisione di merito difforme da quella assunta in sede cautelare. Il senatore MARCHETTI considera opportuno affermare nel testo normativo che la decisione sulle spese assunta in fase cautelare ha natura provvisoria. Il relatore PELLEGRINO si dice propenso ad accogliere il suggerimento della senatrice Dentamaro, adottando, nel terzo capoverso del comma 1, la formula: «il giudice può provvedere»; osserva, infatti, che se il ricorso è evidentemente infondato esso sarà immediatamente rigettato e la decisione sulle spese sarà coerente e contestuale. Anche in caso di ricorso evidentemente fondato vi sarà un analogo effetto quanto alle spese, mentre in caso di carenza del danno ma di ragione nel merito, il giudice deciderà anche sulle spese proprio nella fase di merito, in analogia a quanto avviene nel rito civile, ove peraltro la fase di convalida della misura cautelare è ben più distinta dal giudizio di merito rispetto al processo amministrativo. Il senatore BESOSTRI osserva che tale ultima circostanza rende meno plausibile l'argomentazione del relatore: l'emendamento 3.11, d'altra parte, avrebbe proprio l'effetto di frustrare le istanze cautelari pretestuose, mantenendo una corretta distinzione rispetto alla decisione di merito.

Il relatore PELLEGRINO, quindi, presenta l'emendamento 3.100, che viene accolto dalla Commissione.

Dopo una richiesta di chiarimento da parte del senatore PASTORE sull'emendamento 3.25 (che considera il caso di accoglimento dell'istanza cautelare) e a seguito delle successive risposte del RELATORE e del PRESIDENTE, vengono ritirati dai rispettivi proponenti gli emendamenti 3.11, 3.8, 3.21 e 3.25. L'emendamento 3.5 è dichiarato decaduto in assenza del proponente.

Posto in votazione, è respinto l'emendamento 3.22.

La Commissione, quindi, accoglie il 3.12.

L'emendamento 3.17 è respinto dalla Commissione.

Gli emendamenti 3.13, 3.2 e 3.10 sono quindi ritirati.

Il senatore LUBRANO DI RICCO riformula l'emendamento 3.6 quale proposta di comma aggiuntivo all'articolo 6.

La Commissione approva l'articolo 3 nel testo risultante dalle modifiche accolte.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 4.

Il relatore PELLEGRINO esprimere parere favorevole sul 4.5. Quanto agli emendamenti 4.12 e 4.6, egli si rimette alla valutazioni del Governo, pur affermando la necessità di non estendere indiscriminatamente l'applicazione dei riti speciali. Si dichiara favorevole, quindi, all'emendamento 4.7.

Interviene quindi la senatrice DENTAMARO, osservando che l'emendamento 4.6 è parimenti giustificato dalla sostanziale equivalenza delle situazioni che vi sono considerate con quelle proprie degli appalti di opere.

Il relatore PELLEGRINO osserva che anche altri emendamenti, come ad esempio il 4.17, si giustificano in ragione della peculiarità della materia ma conferma la sua obiezione di principio ad estendere eccessivamente il ricorso ai riti speciali. Sull'emendamento 4.10, egli si rimette alla valutazione del Governo mentre conferma il suo parere negativo sul 4.17.

Il senatore BESOSTRI, quindi, precisa che l'emendamento 4.10 introduce una materia nuova nell'ambito dei riti speciali, mentre il 4.12 assume il principio che non vi è differenza, ai fini processuali, tra le opere realizzate direttamente e quelle realizzate dall'aggiudicatario: d'altra parte, tale equiparazione è già prevista dalla normativa comunitaria. Secondo il presidente VILLONE, è preferibile accantonare la valutazione degli emendamenti relativi alla possibile estensione dei riti speciali.

Il relatore PELLEGRINO sostiene che l'ampliamento dei riti speciali inibisce la tutela cautelare nelle rispettive materie e di per sé rende più difficile la realizzazione di decisioni di merito immediate. A suo avviso, vi sono indubbiamente materie ulteriori, rispetto a quelle già considerate, che giustificano in astratto il ricorso al rito speciale. Tuttavia egli resta persuaso che l'inflazione del rito speciale ne limiterebbe notevolmente l'efficacia.

Il senatore SCHIFANI obietta che l'emendamento 4.17, da lui proposto, prevede l'applicazione del rito speciale in una materia in cui non

è affatto configurabile la tutela cautelare, trattandosi di provvedimenti di diniego espressi. Egli considera opportuna la proposta di accantonamento avanzata dal Presidente comprende gli argomenti adottati dal relatore ma invita a ricercare la configurazione di criteri direttivi per ricorrere o meno al rito speciale.

Il relatore PELLEGRINO, quindi, si pronuncia in senso negativo sull'emendamento 4.13, salvo che il proponente rinunci a riferirsi anche al deposito del ricorso. Il senatore BESOSTRI osserva che l'esclusione del deposito del ricorso dalla riduzione dei termini si potrebbe giustificare quanto meno per le notifiche a mezzo postale; tuttavia riformula l'emendamento, omettendone il riferimento al deposito (4.13 nuovo testo).

Il relatore PELLEGRINO esprime parere contrario sugli emendamenti 4.14 e 4.18, mentre sul 4.8 si rimette alla Commissione. Si dichiara contrario al 4.15 e agli emendamenti 4.9 e 4.19. Dichiaratosi favorevole al 4.16, invita il proponente a ritirare il 4.11, che può ritenersi compreso sostanzialmente nel 4.3, da lui presentato. Esprime parere contrario sull'emendamento 4.4. Quanto al 4.20, si tratta indubbiamente, a suo avviso, di un problema molto attuale, che tuttavia non viene collocato correttamente dalla proposta emendativa: in parte, infatti, la questione appare risolta dalla necessità di qualificare il danno ingiusto, valutando in generale se nella giurisdizione esclusiva debba essere affermato il principio della risarcibilità, anche oltre i casi previsti dal decreto legislativo n. 80 del 1998. Il presidente VILLONE osserva che l'emendamento solleva una questione molto complessa, che non potrebbe essere risolta in modo parziale e affrettato. Secondo il senatore BESOSTRI è opportuno accantonare l'esame dell'emendamento. Il senatore LUBRANO DI RICCO ricorda che la Corte di Cassazione ha già affermato il principio della risarcibilità del danno derivante dalla lesione dell'interesse legittimo. Secondo il presidente VILLONE si potrebbe ritenere preferibile rimettere la questione all'evoluzione della giurisprudenza. Il relatore PELLEGRINO ricorda la formulazione dell'articolo 35, comma 1 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e osserva che spesso la risarcibilità del danno deriva dall'impossibilità in concreto della reintegrazione in forma specifica: tuttavia a suo avviso l'articolo 35 è già in grado di comprendere il caso del danno derivante dalla lesione dell'interesse legittimo e si pone pertanto il problema di valutare se estendere o meno tale possibilità oltre i limiti dello stesso decreto legislativo.

Il sottosegretario BETTINELLI si associa alle valutazioni rese dal relatore sugli emendamenti all'articolo 4.

Si procede alle votazioni.

Accolto l'emendamento 4.5, sono accantonati il 4.12 e il 4.6.

È quindi approvato l'emendamento 4.1, mentre vengono accantonati il 4.7, il 4.10 e il 4.17.

L'emendamento 4.13 (nuovo testo) è approvato dalla Commissione.

Il senatore BESOSTRI ritira l'emendamento 4.14 ma invita il relatore e la Commissione a considerare le molteplici connessioni, già presenti nella legislazione vigente, tra il processo amministrativo e il processo civile.

È quindi accolto l'emendamento 4.2.

La Commissione respinge l'emendamento 4.18.

La senatrice DENTAMARO si dichiara propensa a riformulare l'emendamento 4.8, limitandolo alla soppressione dell'inciso: «in luogo del provvedimento cautelare» (4.8 nuovo testo). Sulla nuova formulazione dell'emendamento, il RELATORE esprime un parere favorevole e il sottosegretario BETTINELLI si rimette alla Commissione. L'emendamento viene quindi accolto.

Sono ritirati dai rispettivi proponenti gli emendamenti 4.15, 4.9 e 4.19.

L'emendamento 4.16 è accolto dalla Commissione.

Il senatore BESOSTRI ritira l'emendamento 4.11.

La Commissione approva l'emendamento 4.3.

L'emendamento 4.4 è dichiarato decaduto per l'assenza del proponente.

L'emendamento 4.20 viene accantonato.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti di approvazione e rilascio di pareri da parte dei Ministeri vigilanti sulle delibere assunte dagli organi collegiali degli enti pubblici non economici (n. 272)

(Parere al Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59: favorevole)
(R139, b00, C01^a, 0018^o)

Riferisce il senatore PARDINI, secondo il quale con lo schema di regolamento si provvede ad uniformare le procedure di approvazione dei pareri, da parte dei Ministeri vigilanti, relativi alle delibere assunte dagli organi collegiali degli enti pubblici non economici in materia di bilanci e di programmazione dell'impiego dei fondi disponibili. Tale regolamento fornisce attuazione all'articolo 20, comma 8, della legge n. 59 del

1997. All'articolo 2 sono stabilite norme sulle procedure medesime: le delibere devono essere trasmesse al Ministero vigilante e al Ministero del tesoro e diventano esecutive se entro il termine di 60 giorni non vengono formulate osservazioni in merito alla loro regolarità. All'articolo 3 si dispone la trasmissione ai Ministeri del lavoro e del tesoro delle delibere riguardanti i piani annuali di impiego dei fondi disponibili; tali delibere diventano esecutive se non vengono formulate osservazioni sulla loro regolarità. Conclude proponendo di esprimere un parere favorevole.

Senza discussione, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2934**Art. 3.**

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il settimo comma dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 è sostituito dai seguenti:

«Se il ricorrente, allegando danni gravi ed irreparabili dall'esecuzione del provvedimento impugnato ovvero dal diniego di atti richiesti o dal comportamento inerte dell'amministrazione, chiede l'emanazione di misure cautelari, il tribunale amministrativo si pronuncia con ordinanza in camera di consiglio con motivazione che, oltre ai danni illustrati, manifesti le ragioni in fatto e diritto che, ad un primo esame, inducano a ritenere che il ricorso possa essere rispettivamente accolto o respinto nel merito. In entrambi i casi può essere disposta la prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione.

In sede di decisione della domanda cautelare il tribunale, accertata la completezza del contraddittorio, può definire il giudizio nel merito ai sensi dell'articolo 26, ove la causa sia matura per la decisione e non presenti profili di particolare difficoltà in fatto e in diritto. In tal caso il Tribunale, previo avviso alle parti, le invita alla immediata discussione del merito ovvero assegna termine per il deposito di memorie, rinviando a successiva camera di consiglio.

La successiva sentenza che definisce il merito può essere redatta in forma abbreviata».

3.1

ROTELLI, PASTORE

3.15 (Identico all'em. 3.1)

BESOSTRI

Al comma 1, primo capoverso, sostituire il primo periodo con il seguente: «Se il ricorrente, allegando un pregiudizio imminente e irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato, ovvero dal comportamento inerte dell'amministrazione, durante il tempo necessario a giungere ad una decisione sul ricorso, chiede l'emanazione di misure cautelari, che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, il tribunale amministrativo regionale si pronuncia sull'istanza con ordinanza emessa in camera di consiglio».

3.3

IL RELATORE

Al comma 1, primo capoverso, sostituire il primo periodo con il seguente: «Se il ricorrente, allegando un pregiudizio imminente e irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato, ovvero dal comportamento inerte dell'amministrazione, durante il tempo necessario a giungere ad una decisione sul ricorso, chiede l'emanazione di misure cautelari, che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, il tribunale amministrativo regionale si pronuncia sull'istanza con ordinanza emessa in camera di consiglio. Nel caso che dall'esecuzione dell'atto derivino effetti irreversibili il giudice amministrativo può altresì disporre la prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione cui subordinare la concessione o il diniego della misura cautelare».

3.3 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 1, primo capoverso, sopprimere il secondo periodo.

3.19

MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 1, primo capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'ordinanza è motivata con riguardo alla valutazione dei danni allegati e alla sommaria delibazione delle questioni di diritto rilevanti».

3.6

DENTAMARO

Al comma 1, primo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: «dei danni allegati», con le seguenti: «del pregiudizio allegato», nonché la parola: «certezza» con la seguente: «probabilità».

3.4

IL RELATORE

Al comma 1, primo capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: «primo», con la seguente: «sommario».

3.18

BESOSTRI

Al comma 1, primo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: «una ragionevole certezza del buon esito del ricorso», con le seguenti: «ritenere che il ricorso abbia ragionevoli probabilità di essere accolto. Nel caso che dall'esecuzione dell'atto derivino effetti irreversibili il giudice amministrativo può altresì disporre la prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione cui subordinare la concessione o il diniego della misura cautelare».

3.9

BESOSTRI

Al comma 1, primo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: «certezza sul buon esito», con le seguenti: «preliminare giudizio positivo sulla fondatezza».

3.24

SCHIFANI, PASTORE

Al comma 1, dopo il primo capoverso, inserire il seguente: «Prima della trattazione della domanda cautelare, in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, il ricorrente può, contestualmente alla domanda cautelare o con separata istanza notificata alle controparti, chiedere al presidente del tribunale amministrativo regionale, o della sezione cui il ricorso è assegnato, di disporre misure cautelari provvisorie. Il presidente provvede con decreto motivato, anche in assenza di contraddittorio. Il decreto è efficace sino alla pronuncia del collegio, cui l'istanza cautelare è sottoposta nella prima camera di consiglio utile. Le predette disposizioni si applicano anche dinanzi al Consiglio di Stato, in caso di appello contro un'ordinanza cautelare e in caso di domanda di sospensione della sentenza appellata».

3.23

SCHIFANI, PASTORE

Al comma 1, secondo capoverso, dopo la parola: «contraddittorio», inserire le seguenti: «e dell'istruttoria»; dopo la parola: «presupposti», inserire le seguenti: «sentite sul punto le parti costituite».

3.7

DENTAMARO

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «In caso di estrema gravità ed urgenza, misure cautelari possono essere adottate dal presidente su istanza di parte. Nell'udienza immediatamente successiva il tribunale amministrativo regionale provvede collegialmente sull'istanza cautelare».

3.20

MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 1, sostituire il terzo capoverso con il seguente: «Con l'ordinanza che rigetta la domanda cautelare o l'appello contro un'ordinanza cautelare ovvero li dichiara inammissibili o irricevibili, il giudice può provvedere in via provvisoria sulle spese del procedimento cautelare a norma dell'ultimo comma dell'articolo 26».

3.100

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire il terzo capoverso, con il seguente: «La tasazione del soccombente è rimessa anche nella fase cautelare alla statuzione definitiva. In caso di accoglimento dell'istanza, la pubblica amministrazione provvede anche alle spese della parentesi cautelare».

3.5

GASPERINI

Al comma 1, sostituire il terzo capoverso con il seguente: «Le spese della fase cautelare vengono liquidate in occasione della sentenza di merito, nella quale si terrà conto dell'incidenza e dell'esito dell'istanza cautelare nell'economia di tutto il giudizio».

3.11

BESOSTRI

Al comma 1, terzo capoverso, sostituire le parole da: «rigetta», a: «irricevibili», con le seguenti: «decide sulla domanda cautelare o sull'appello contro un'ordinanza cautelare».

3.8

DENTAMARO

Al comma 1, quarto capoverso, sostituire le parole: «della richiesta cautelare» con le seguenti: «o di rigetto dell'istanza cautelare».

3.21

MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 1, quarto capoverso, dopo la parola: «cautelare», inserire le seguenti: «provvede sulle spese del procedimento cautelare a norma dell'ultimo comma dell'articolo 26 e».

3.25

SCHIFANI, PASTORE

Al comma 1, sopprimere il sesto capoverso.

3.22

MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 1, sesto capoverso, nel primo periodo, dopo le parole: «con istanza motivata» inserire le seguenti: «e notificata alle altre parti».

3.12

BESOSTRI

Al comma 1, sesto capoverso, nel secondo periodo, sostituire le parole: «il funzionario» con le seguenti: «l'ufficio».

3.17

MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 2, capoverso, sopprimere le parole: «ed eventualmente sulle relative spese».

3.13

BESOSTRI

3.2 (Identico all'em. 3.13)

ROTELLI, PASTORE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Qualora le esigenze cautelari non possano utilmente essere tutelate nei tempi necessari alla deliberazione in camera di consiglio il Presidente del TAR o il giudice relatore da lui designato su ricorso delle parti interessate può accordare, anche *inaudita altera parte*, misure interinali che perdono efficacia con la pronuncia sulla istanza cautelare; la camera di consiglio, per la trattazione dell'istanza cautelare deve essere fissata non oltre 10 giorni dalla data di emissione delle misure interinali di cui al precedente periodo».

3.10

BESOSTRI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. I ricorsi pendenti da oltre 10 anni sono dichiarati estinti se non se ne chiede la decisione con apposita istanza presentata entro 30 giorni.

Entrambi i termini decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Tali ricorsi, da fissare nel termine perentorio di 5 anni dalla data di deposito dell'istanza che ne chiede la trattazione, sono decisi dal giudice amministrativo, quale giudice unico, con sentenza succintamente motivata rispetto ai soli punti ritenuti decisivi, previo breve richiamo ai fatti di causa».

3.26

LUBRANO DI RICCO

Art. 4.

Al comma 1, primo capoverso, lettera a), dopo la parola: «progettazione», inserire la congiunzione: «e».

4.5

DENTAMARO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di appalti di opere pubbliche, nonché di occupazione e di espropriazione delle aree destinate alle predette opere, di appalti pubblici di forniture e di servizi compresi quelli nei settori *ex* esclusi: ».

4.12

BESOSTRI

Al comma 1, primo capoverso, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di appalti di forniture e servizi, ivi compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione di concorrenti;».

4.6

DENTAMARO

Al comma 1, primo capoverso, nella lettera d), sostituire le parole: «all'istruzione» con le seguenti: «alla costituzione».

4.1

IL RELATORE

Al comma 1, primo capoverso, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«*e-bis*) i provvedimenti di scioglimento di consigli regionali e degli enti locali e quelli connessi concernenti la formazione e il funzionamento degli organi».

4.7

DENTAMARO

Al comma 1, primo capoverso, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«*e-bis*) gli interventi di edilizia residenziale pubblica ivi compresi i provvedimenti di individuazione degli operatori e di assegnazione delle aree».

4.10

BESOSTRI

Al comma 1, primo capoverso, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«*e-bis*) i provvedimenti di diniego espresso in materia di licenze e autorizzazioni».

4.17

SCHIFANI, PASTORE

Al comma 1, sostituire il capoverso 2 con il seguente:

«2. I termini per l'esame dell'istanza cautelare e quelli per il giudizio di merito sono ridotti alla metà, salvo quelli per la proposizione del ricorso e per il suo deposito».

4.13

BESOSTRI

Al comma 1, sostituire il capoverso 2 con il seguente:

«2. I termini per l'esame dell'istanza cautelare e quelli per il giudizio di merito sono ridotti alla metà, salvo quelli per la proposizione del ricorso».

4.13 (Nuovo testo)

BESOSTRI

Al comma 1, sostituire il capoverso 3 con il seguente:

«3. Il presidente del tribunale amministrativo regionale chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare ovvero in caso di tribunali divisi in sezioni, il Presidente di sezione designa senza ritardo il giudice relatore, che verifica la completezza del contraddittorio e ne ordina l'integrazione; egli dispone, altresì, ogni attività istruttoria strettamente necessaria, previa emissione, occorrendo, di eventuali provvedimenti urgenti a norma dell'articolo 669-*quater* e seguenti del codice di procedura civile aventi efficacia fino alla data di pronuncia sull'istanza cautelare da parte del collegio. Ove la causa sia matura per la decisione di merito il giudice istruttore rinvia con ordinanza la relativa trattazione a successiva camera di consiglio, decorso il termine di trenta giorni dal deposito di essa. I termini per il deposito di documenti e di memorie sono quelli stabiliti dall'articolo 23, ridotti alla metà. Nel caso il giudice relatore, espletata l'attività di cui al quarto comma dell'articolo 21 rinvii l'esame dell'istanza cautelare a camera di consiglio immediatamente successiva, l'accoglimento di essa, che sia disposta in primo grado ovvero in appello, comporta l'obbligo di fissazione della camera di consiglio per la discussione del merito entro il successivo termine di giorni quarantacinque, rispettivamente decorrenti dalla data di deposito dell'ordinanza di accoglimento in primo grado o da quella di ricezione dell'eventuale ordinanza emessa in appello».

4.14

BESOSTRI

Al comma 1, capoverso 3, premettere le seguenti parole: «Salva l'applicazione dell'articolo 26, ultimo comma».

4.2

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il tribunale amministrativo regionale ove accolga l'istanza cautelare, contestualmente accerta la completezza del contraddittorio ovvero ne dispone la integrazione e fissa la data di discussione del merito del ricorso alla prima udienza utile garantendo un termine non inferiore a trenta giorni per la difesa».

4.18

SCHIFANI, PASTORE

Al comma 1, capoverso 3, nel primo periodo, sostituire le parole: «che il ricorso evidenzi l'illegittimità dell'atto impugnato», con le seguenti: «la non manifesta infondatezza del ricorso»; nel medesimo periodo, sostituire le parole: «in luogo del provvedimento cautelare», con le seguenti: «emette il provvedimento cautelare e».

4.8

DENTAMARO

Al comma 1, capoverso 3, nel primo periodo sopprimere le seguenti parole: «in luogo del provvedimento cautelare».

4.8 (Nuovo testo)

DENTAMARO

Al comma 1, sopprimere i capoversi 4 e 5.

4.15

BESOSTRI

Al comma 1, sopprimere il capoverso 5.

4.9

DENTAMARO

4.19 (Identico all'em. 4.9)

SCHIFANI, PASTORE

Al comma 1, capoverso 5, sostituire la parola: «primo» con la seguente: «sommario».

4.16

BESOSTRI

Al comma 1, capoverso 5, sostituire le parole: «una ragionevole certezza sul buon esito del ricorso», con le seguenti: «ritenere che il ricorso abbia ragionevoli probabilità di essere accolto».

4.11

BESOSTRI

Al comma 1, capoverso 5, sostituire la parola: «certezza» con la seguente: «probabilità».

4.3

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso 5, sostituire le parole: «il tribunale amministrativo» con le altre: «il Presidente del tribunale amministrativo».

4.4

GASPERINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, si interpreta nel senso che il danno risarcibile è anche quello derivante dalla lesione dell'interesse legittimo».

4.20

LUBRANO DI RICCO

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 8 LUGLIO 1998

313ª Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

CIRAMI

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,20.

*SULLE RECENTI DICHIARAZIONI DI ALCUNI MAGISTRATI
(A007, 000, C02ª, 0091º)*

Il senatore Antonino CARUSO informa la Commissione che, nel corso di una trasmissione radiofonica diffusa in mattinata, alla quale hanno partecipato i procuratori Caselli e Boemi, quest'ultimo ha dichiarato che da parte del Governo dell'Ulivo ci si sarebbe attesi una maggiore attenzione per le questioni attinenti alla giustizia e, in particolare, alla lotta contro la mafia. Da tale dichiarazione si dovrebbe dedurre, con ragionamento *a contrario*, che da un governo di opposto schieramento politico ci si sarebbe attesi un normale atteggiamento di disattenzione nei confronti delle predette questioni. Di fronte ad una simile presa di posizione ritiene indispensabile che il Governo e in particolar modo il Ministro di Grazia e giustizia facciano conoscere le loro valutazioni circa la legittimità e l'opportunità delle dichiarazioni rese dall'alto magistrato.

Il sottosegretario AYALA, fatta salva ogni competenza in materia propria del Ministro, osserva che dichiarazioni di tenore analogo a quelle riferite dal senatore Antonino CARUSO sono state rese su un quotidiano a diffusione nazionale in data odierna anche dal Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati.

Il presidente CIRAMI osserva come la materia potrà eventualmente essere approfondita mediante apposite iniziative in sede di sindacato ispettivo.

IN SEDE REFERENTE

(2207) Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia

(1927) VEGAS ed altri. – Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia

(1976) LISI. – Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia

(2843) CIRAMI ed altri. – Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 2 luglio.

Si procedere nell'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 12.

Interviene il senatore FASSONE il quale rileva preliminarmente come il vigente codice di procedura penale abbia recepito, in materia di prove, una impostazione di tipo epistemologico basata sull'argomentazione giudiziale, cioè sulla possibilità di inferire un particolare da altro particolare attraverso l'applicazione di metodologie a carattere universale. In questo contesto, il termine «prova» è adoperato dal codice in combinazione con altri termini, in relazione ai diversi passaggi del procedimento probatorio: fonte di prova, mezzo di prova, elemento di prova e risultato della prova.

Per quanto attiene, più specificamente, al «risultato» della prova, il codice impiega espressamente tale terminologia nel comma 1 dell'articolo 192, laddove si dispone che il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione «dei risultati acquisiti e dei criteri adottati». Da tale disposizione si può arguire che il procedimento di valutazione probatoria si chiude con l'applicazione da parte del giudice di un «criterio» all'elemento (o agli elementi) di prova, cioè ai contenuti acquisiti attraverso i mezzi di prova. Il comma 1 dell'articolo 192 si atteggia, pertanto, come una sorta di regola generale, disponendo che gli elementi di prova costituiscono prova dei fatti da essi rappresentati, non di per sé stessi, ma soltanto se il giudice valutandoli alla stregua dei criteri da lui adottati, li ritiene determinanti a tal fine.

Rispetto alla regola generale dell'articolo 192, comma 1, il sistema delle prove legali costituisce un'eccezione, in quanto introduce un'identità tra elemento e risultato di prova, omettendo il passaggio intermedio della valutazione giudiziale. L'unico caso di prova legale positiva previsto dall'ordinamento è il giuramento decisorio nel processo civile, mentre non sono previste ipotesi di prove legali negative. In luogo di queste ultime il codice di procedura penale ricorre piuttosto ad altre tecniche di esclusione, come quelle che incidono, più a monte, sull'utilizzabilità di determinati materiali probatori.

Il comma 3 dell'articolo 192 del codice di procedura penale – prosegue il relatore – disponendo che le dichiarazioni rese dal coimputato

del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso siano valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità introduce soltanto apparentemente una prova legale. Con esso, infatti, il legislatore ha inteso limitare i criteri utilizzabili dal giudice ai fini della valutazione probatoria, nel senso che le dichiarazioni del coimputato non possono di per sè sole fondare il convincimento di quest'ultimo. Del resto, il legislatore è libero di stabilire che taluni soggetti, a causa della loro condizione, non siano pienamente affidabili e tale orientamento è confermato dalla giurisprudenza costituzionale (ad esempio in materia di efficacia della testimonianza delle persone offese), che ancora la scelta del legislatore a criteri di ragionevolezza.

Ciò premesso, osserva che alcuni emendamenti aggiuntivi all'articolo 12 del provvedimento all'esame propongono modifiche al citato articolo 192 del codice di procedura penale, nel senso di sottrarre il valore di prova alle dichiarazioni del coimputato o dell'imputato in un procedimento connesso anche se le stesse siano corroborate dalle dichiarazioni di altri coimputati del medesimo reato o imputati in procedimenti connessi. Tale risultato non è condivisibile, in quanto si tradurrebbe nella introduzione della presunzione *iuris et de iure* di non idoneità della ulteriore dichiarazione a produrre il risultato di prova. A tale riguardo, ricorda che la stessa Corte costituzionale ha ritenuto legittima la previsione di presunzioni *iuris et de iure* soltanto se ancorate a criteri di ragionevolezza e da questo punto di vista va evidenziato che il canone che gli emendamenti in discussione vorrebbero introdurre pare contraddetto dalla stessa esperienza pratica, la quale dimostra che – fatta salva l'ipotesi di un preventivo accordo – la probabilità che due soggetti, che rendano nel processo penale dichiarazioni di contenuto analogo, dichiarino il falso è inversamente proporzionale alla analiticità del racconto: più analitico è il racconto, minore è la probabilità della menzogna.

In conclusione, le argomentazioni, di taglio essenzialmente giuridico, testè svolte dovrebbero indurre, anche al di là di considerazioni politiche, ad escludere interventi sul comma 3 dell'articolo 192 del codice di procedura penale ed a ricorrere a soluzioni di tipo diverso, ad esempio, rafforzando i meccanismi di controllo diretti ad evitare la concertazione delle dichiarazioni e rendendo più severi i criteri probatori per la concessione delle misure cautelari.

A seguito di una richiesta del presidente CIRAMI, il senatore FASSONE chiarisce infine che le dichiarazioni dei pentiti costituiscono un «elemento» di prova e non una «fonte».

Ha, quindi, la parola il relatore FOLLIERI il quale osserva come, nell'attuale impostazione codicistica, una dichiarazione proveniente dai soggetti indicati nei commi 3 e 4 del citato articolo 192 sommata ad un riscontro possa condurre ad un risultato probatorio positivo. Si chiede, tuttavia, anche alla luce delle argomentazioni svolte dal senatore FASSONE, come il predetto riscontro possa essere a sua volta rappresentato da un'altra dichiarazione della medesima specie di quella che dovrebbe essere riscontrata e confermata nella sua attendibilità.

A tal riguardo interviene il senatore BERTONI, il quale osserva come, fatta salva l'ipotesi dell'accordo preventivo, la concordanza tra due o più dichiarazioni sia indice della loro tendenziale attendibilità.

Il senatore GRECO, pur manifestando il proprio apprezzamento per le argomentazioni giuridiche svolte dal senatore Fassone, non ne condivide tuttavia le conclusioni, e cioè l'opposizione alla possibilità di intervenire legislativamente sul vigente articolo 192 del codice di procedura penale, già manifestata, peraltro, anche dal senatore Russo nel corso di una precedente seduta. Rileva, per contro, che in sede di discussione del disegno di legge di riforma dell'articolo 513 del codice di procedura penale, poi divenuto la legge n. 267 del 1997, il gruppo parlamentare di Forza Italia convenne sull'opportunità di accantonare le questioni relative alla modifica dell'articolo 192 al fine di consentire una più rapida approvazione del predetto disegno di legge, anche a causa di interferenze esterne intese ad impedire tale risultato.

L'articolo 192, del resto, è in contrasto con i principi affermati nella Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950, in quanto consente di fondare la condanna di imputati sulle dichiarazioni di soggetti sui quali non grava l'obbligo giuridico di dichiarare il vero. Gli emendamenti all'esame sono intesi, pertanto, ad eliminare tale inconveniente, perfezionando la riforma dell'articolo 513 e modificando l'articolo 192 in senso maggiormente garantistico. Si vuole, in sostanza, evitare che la verità processuale sia soltanto quella raccontata dai pentiti, i quali da un lato sono inclini a subire le pressioni esterne provenienti dagli ambienti malavitosi ai quali hanno appartenuto e dall'altro tendono ad allinearsi alle dichiarazioni di altri pentiti la cui attendibilità sia stata già affermata con sentenza.

L'articolo 348 del previgente codice di procedura penale vietava, a pena di nullità, l'assunzione della testimonianza degli imputati del medesimo reato o di un reato connesso, ma la giurisprudenza tendeva ad eludere tale regola facendo ricorso al principio del libero convincimento del giudice. Il codice del 1988, nel tentativo di recepire orientamenti giurisprudenziali oscillanti e contraddittori, ha adottato una formula mal riuscita, che tende a conferire valore di prova alle dichiarazioni del correo, pur in presenza del rischio che quest'ultimo sia portatore di interessi propri o comunque suscettibili di compromettere la veridicità delle sue affermazioni. Occorre, pertanto, introdurre regole che, limitando in tale ambito il ricorso al libero convincimento giudiziale, affermino un principio di stretta legalità e che facciano sì che le predette dichiarazioni siano valutate come meri elementi indiziari, non idonei a fondare da soli o in concorso con altre dichiarazioni dello stesso genere il convincimento del giudice, ma soltanto se corroborati da altri riscontri esterni.

In merito all'emendamento 12.0.4, l'oratore sottolinea l'opportunità di prevedere esplicitamente una sanzione sul piano processuale per l'ipotesi in cui risulti violato il divieto di assumere la difesa di più collaboratori di giustizia che riferiscano sugli stessi fatti o su fatti connessi. Peraltro prospetta una riformulazione dell'emendamento in questione

volta in primo luogo a inserirne il disposto come un comma aggiuntivo all'articolo 106 del codice di procedura penale e inoltre a sostituire la sanzione della nullità con quella dell'inutilizzabilità che appare più coerente con le problematiche di carattere specificamente probatorio.

Il senatore CENTARO condivide le considerazioni svolte dal senatore Greco, evidenziando innanzitutto, con riferimento all'emendamento 12.0.4, l'importanza di prevedere la sanzione dell'inutilizzabilità degli atti compiuti qualora risulti violato il divieto che tale proposta emendativa intende introdurre.

Per quanto riguarda poi le proposte di modifica relative all'articolo 192 del codice di procedura penale, l'oratore rileva che già l'attuale testo del comma 3 di tale articolo implica che le dichiarazioni rese dai coimputati del medesimo reato o dalle persone imputate in un procedimento connesso o di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dell'articolo 371, comma 2 lettera b) dello stesso codice non possono essere considerate di per sè sufficienti ai fini della prova dei fatti in esse affermati. Come ha evidenziato il senatore Fassone, non si tratta propriamente di un meccanismo di prova legale quanto piuttosto di una previsione normativa che limita i criteri alla stregua dei quali è possibile procedere alla valutazione degli elementi di prova costituiti dalle dichiarazioni in questione. Gli emendamenti riferiti all'articolo 192 sono volti, come è noto, a modificare tale disposizione prevedendo che, diversamente da quanto avviene oggi, le dichiarazioni rese dai soggetti indicati dai commi 3 e 4 dell'articolo non possano essere confermate nella loro attendibilità da dichiarazioni dello stesso genere. Si tratta in sostanza di affermare il principio che qualcosa che è di per sè inaffidabile non può divenire affidabile in quanto valutato congiuntamente con qualcosa che è ugualmente inaffidabile. D'altra parte, va sottolineato come la fondatezza e la veridicità delle dichiarazioni qui considerate possa essere compromessa non solo nell'ipotesi di accordo tra i dichiaranti, ma anche nel caso in cui questi rendano dichiarazioni *de relato* aventi magari un'origine comune sulla cui attendibilità può non essere possibile effettuare alcuna verifica. Prosegue sottolineando l'esigenza di assicurare le maggiori garanzie che gli emendamenti relativi all'articolo 192 intendono introdurre sul piano probatorio non solo nella fase del dibattimento, ma anche specificamente in sede di adozione delle misure cautelari, soprattutto in considerazione del fatto che queste ultime incidono in maniera significativa sui diritti fondamentali dei cittadini. Rileva in conclusione che l'obiettivo perseguito con i suddetti emendamenti non è quello di ostacolare l'azione di alcuni pubblici ministeri o di favorire determinati imputati, ma piuttosto quello di assicurare un sistema processuale che risulti effettivamente ispirato ai principi dello Stato di diritto e che tuteli pienamente ciascun cittadino.

Il presidente CIRAMI rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2207

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. È vietata l'assunzione della difesa di più collaboratori di giustizia che riferiscano sugli stessi fatti o su fatti connessi, pena la nullità degli atti compiuti».

12.0.4

CENTARO, GRECO, PERA, SCOPELLITI, CIRAMI

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCOLEDÌ 8 LUGLIO 1998

144^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

BOCO

indi del Presidente

MIGONE

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Serri.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(3280) Ratifica ed esecuzione del Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari, con protocollo e annessi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 settembre 1996

(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore ANDREOTTI, il quale pone in risalto l'obiettivo di eccezionale importanza politica del CTBT (*Comprehensive Test Ban Treaty*): tutti i paesi firmatari, tra cui figurano anche le potenze nucleari, accettano la messa al bando totale di ogni tipo di test nucleare. Ciò rappresenta un progresso incommensurabile rispetto alla precedente situazione: il Trattato di messa al bando parziale (PTBT) del 1963 limitava il divieto alle sole esplosioni nucleari nello spazio, nell'atmosfera e negli ambienti sottomarini, mentre il Trattato di non proliferazione del 1968 addirittura prevedeva una formale eccezione per i cinque paesi ufficialmente dotati di armi nucleari e, per di più, non era stato sottoscritto da India, Pakistan e Israele.

Il Trattato in esame è stato invece sottoscritto anche dai paesi detentori di armi nucleari ed è stato già ratificato dai più importanti paesi europei. Questo è di per sè un importante risultato e costituisce anche

una condizione per poter rilanciare il processo di disarmo nucleare in un clima di maggior fiducia.

Rispondendo poi ad una domanda della senatrice Squarcialupi, il relatore Andreotti precisa che paesi come l'India e il Pakistan hanno potuto effettuare recenti *tests*, pur avendo sottoscritto il Trattato, poichè esso non comporta obblighi di natura giuridica finchè non entrerà in vigore sul piano internazionale.

Il senatore TABLADINI, pur riconoscendo il significato morale del Trattato in esame, rileva che esso potrà entrare in vigore soltanto quando i paesi che l'hanno sottoscritto decideranno di ratificarlo, sentendosi già appagati dai *tests* nucleari già compiuti. Desta poi preoccupazione la diffusione delle tecnologie nucleari anche in paesi caratterizzati da regimi non democratici, come l'Iran e l'Iraq, nonché la Libia.

Quanto poi a Israele, che nega di essere una potenza nucleare ma in realtà dispone di un cospicuo arsenale di armi atomiche, c'è da chiedersi in quali territori abbia potuto effettuare i *tests* necessari allo sviluppo di tali armamenti: tutto fa credere che abbia ottenuto l'essenziale collaborazione degli Stati Uniti. Bisognerebbe pertanto integrare le disposizioni del Trattato, al fine di impedirne l'aggiramento mediante la collaborazione tra diversi Stati.

In conclusione invita il Governo a esercitare la massima pressione morale e politica sugli Stati intenzionati a sviluppare un arsenale nucleare, spiegando loro che ciò non comporterebbe in definitiva alcun vantaggio pratico.

Il presidente BOCO ritiene che l'accordo in esame superi una grave ingiustizia derivante dal Trattato di non proliferazione, che di fatto sanciva solennemente la disuguaglianza tra le potenze nucleari – che acquisivano il diritto di proseguire i propri *tests* – e tutti gli altri Stati firmatari, che si impegnavano a non detenere armi e a non fare esperimenti. Non c'è da meravigliarsi se in tale situazione alcuni Stati non appartenenti al *club* nucleare abbiano rifiutato di firmare il Trattato di non proliferazione e abbiano cercato di diventare a loro volta potenze nucleari. Per tali ragioni si dichiara decisamente favorevole alla ratifica del Trattato.

Il sottosegretario SERRI dichiara di condividere la relazione del senatore Andreotti, osservando peraltro che tra il CTBT e la ripresa dei negoziati sul disarmo vi è un rapporto dialettico: anche la volontà di ratificare il Trattato e di consentirne l'entrata in vigore può dipendere dalle prospettive del processo di disarmo. Rileva inoltre che i governi considerano le armi di distruzione di massa nel loro insieme. Pertanto può accadere che alcuni Stati islamici non aderiscano alla Convenzione sulla messa al bando delle armi chimiche finchè non sarà dissipato il sospetto che Israele detenga un arsenale nucleare.

Il relatore ANDREOTTI sottolinea che il CTBT, pur con i limiti evidenziati nei precedenti interventi, costituisce comunque un passo in avanti nella direzione di un generale disarmo nucleare. Fa poi presente che il Trattato impone agli Stati la costituzione di un'autorità nazionale, responsabile della sua attuazione nel loro ordinamento. Poichè il testo del disegno di legge in esame non indica quale sia l'autorità nazionale in Italia, preannunzia la presentazione di un emendamento in Assemblea e invita il Governo a collaborare alla sua formulazione.

Il sottosegretario SERRI assicura al relatore la più ampia collaborazione degli uffici ministeriali.

Il presidente BOCO dà atto al relatore della sua dichiarazione e avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli della 1^a, della 5^a e della 13^a Commissione, nonché il parere favorevole con osservazioni della 4^a Commissione.

La Commissione all'unanimità dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea a favore dell'approvazione del disegno di legge.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007, 000, C03^a, 0022^o)

Il presidente MIGONE, rispondendo a una domanda in proposito del senatore Tabladini, avverte che il seguito della discussione del disegno di legge n. 3119 avverrà nella seduta di domani, anche in considerazione dell'assenza del relatore nella seduta odierna.

Il senatore TABLADINI fa presente che non potrà partecipare alla seduta di domani e, avendo personalmente approfondito il contenuto del disegno di legge n. 3119, su cui il Gruppo della Lega Nord ha avanzato le più ampie riserve, chiede che sia discusso nella prossima settimana.

I senatori BOCO e ANDREOTTI si dichiarano favorevoli a tali richieste il sottosegretario SERRI comunica che il Governo non si oppone, in quanto sembra ormai impossibile che tale disegno di legge possa concludere l'*iter* parlamentare prima della pausa estiva.

Il presidente MIGONE ringrazia il rappresentante del Governo per il suo *fair play* e si scusa perchè l'*iter* del disegno di legge si è interrotto da alcune sedute, a causa del cospicuo numero di argomenti inseriti all'ordine del giorno. Invita poi il Sottosegretario a prendere contatto con il senatore Tabladini, per poter rispondere nella prossima seduta a tutti i rilievi e ai quesiti formulati.

Il senatore CORRAO invita il Governo a integrare la documentazione già trasmessa sul disegno di legge n. 3119, eventualmente anche trasmettendo capitolati d'appalto che siano stati già predisposti per il restauro o per l'edificazione delle nuove sedi all'estero. Ritiene poi opportuno che sia chiesto il parere dell'Istituto centrale per il restauro sui progetti più impegnativi – e più onerosi – riguardanti la ristrutturazione e il restauro dei palazzi storici che ospitano ambasciate d'Italia.

Il presidente MIGONE dà atto al senatore Corrao di questa sua ulteriore richiesta e avverte che il disegno di legge n. 3119 sarà posto all'ordine del giorno della seduta di mercoledì 15 luglio.

IN SEDE REFERENTE

(3278) *Ratifica ed esecuzione dello scambio di note costituente un accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America per consentire lo svolgimento di attività lavorativa ai familiari a carico del personale in servizio presso le rispettive Rappresentanze diplomatiche e consolari e le Organizzazioni internazionali, aventi sede nei due Paesi, effettuato a Roma il 9 giugno 1997*

(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore LAURICELLA, il quale sottolinea che lo scopo dell'accordo in esame è di consentire, sulla base della reciprocità, lo svolgimento dell'attività lavorativa ai congiunti del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari dell'Italia e degli Stati Uniti situate nel territorio dell'altra parte contraente; inoltre l'accordo si applicherà anche ai familiari a carico dei dipendenti in servizio nelle rappresentanze permanenti presso le organizzazioni internazionali che hanno sede nei due Stati.

Per familiari a carico si intendono i coniugi e i figli non sposati di età compresa tra i 18 e i 21 anni; tale limite è però elevato a 23 anni quando il figlio frequenta un corso di studi di livello universitario. È poi previsto che l'autorizzazione al lavoro non possa essere rilasciata qualora l'impiego richiesto sia riservato per legge ai cittadini dello Stato ricevente; l'autorizzazione stessa può essere inoltre negata per coloro che abbiano commesso violazioni alle leggi dello Stato ricevente oppure per motivi inerenti alla sicurezza nazionale.

Il sottosegretario SERRI auspica una rapida approvazione del disegno di legge.

Il presidente MIGONE avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli della 1^a e della 5^a Commissione.

La Commissione dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea a favore dell'approvazione del disegno di legge.

(166) *RUSSO SPENA ed altri.* – *Norme in materia di cooperazione allo sviluppo*

(402) *PREIONI.* – *Abrogazione di norme che consentono la partecipazione di magistrati e di personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia alle attività disposte dalla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri*

(1141) *MANTICA ed altri.* – *Istituzione di una Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza in tema di cooperazione allo sviluppo*

(1667) *RUSSO SPENA ed altri.* – *Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo*

(1900) *BOCO ed altri.* – *Istituzione di una Commissione parlamentare permanente per l'indirizzo e il controllo della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo*

(2205) *BEDIN ed altri.* – *Disciplina del volontariato internazionale*

(2281) *PROVERA e SPERONI.* – *Nuova normativa per la cooperazione nei Paesi in via di sviluppo*

(2453) *SALVI ed altri.* – *Riforme della politica di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo*

(2494) *BOCO ed altri.* – *Riforma della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo*

(2781) *ELIA ed altri.* – *Nuova disciplina della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo*

(2989) *Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 luglio scorso.

Il presidente MIGONE ricorda che nella scorsa seduta si è conclusa la discussione generale e ha preso la parola il rappresentante del Governo. Invita quindi il relatore ad intervenire in sede di replica.

Il relatore BOCO in primo luogo dà atto ai senatori intervenuti nella discussione generale e al sottosegretario Serri di aver affrontato i disegni di legge in esame con spirito costruttivo, dimostrando che, pur con differenti valutazioni su alcune specifiche questioni, il Parlamento è pronto per una seria riforma della cooperazione. Il dibattito svoltosi nelle ultime tre settimane ha dunque già ottenuto un importante risultato politico: è stato battuto lo scetticismo di quanti sostenevano, fino a pochi mesi fa, che sarebbe stato meglio limitarsi a ritoccare appena la legge in vigore, non ritenendo possibile una buona riforma dell'aiuto allo sviluppo.

Per quel che concerne l'assetto istituzionale, afferma di essere stato convinto dall'intervento del presidente Migone circa la possibilità di attribuire a un Sottosegretario la responsabilità politica dell'attività di cooperazione. Propone poi di istituire un comitato permanente di vigilanza

e di indirizzo, costituito dai parlamentari appartenenti alle due Commissioni esteri. Vi è poi un generale consenso circa l'inopportunità di disciplinare in questa sede la partecipazione del Ministero della difesa a interventi umanitari e di emergenza, non certo perchè si voglia escludere tale eventualità, ma poichè si tratta di questioni che vanno affrontate caso per caso, soprattutto in connessione alla partecipazione a missioni di pace all'estero.

Altri argomenti che dovranno essere affrontati nell'elaborazione del testo unificato sono certamente la disciplina del volontariato internazionale, strettamente connesso all'attività di cooperazione, e le politiche di genere, che tanta importanza hanno nei paesi in via di sviluppo. Quanto poi alle questioni lessicali, che a suo avviso rivestono un'importanza sostanziale, è forse maturo il tempo per parlare anche in un testo di legge di partenariato, anzichè di aiuto pubblico allo sviluppo.

Il relatore esprime poi talune perplessità sui rapporti tra Ministero degli affari esteri e Agenzia, così come sono stati definiti dal sottosegretario Serri, poichè avverte la preoccupazione che l'Agenzia stessa nasca con compiti generici e indefiniti. Vi sono poi approcci diversi, all'interno della stessa Commissione, sul problema dei rapporti tra cooperazione allo sviluppo e politica economica estera; anche a tale riguardo auspica comunque che tutte le parti politiche siano in grado di liberarsi dai vecchi schemi.

In conclusione auspica che il Comitato ristretto, nelle prossime tre settimane, possa affrontare e risolvere i problemi tecnici tuttora aperti, avvalendosi della straordinaria opportunità rappresentata da una così ampia volontà politica favorevole a una rapida e incisiva riforma della cooperazione.

Il presidente MIGONE ringrazia il relatore e auspica che l'ottimo lavoro fin qui compiuto prosegua nei lavori del Comitato ristretto, che dovrà procedere alla redazione di un testo unificato. Avverte che sono stati designati dai rispettivi Gruppi a far parte del Comitato i senatori Bedin, Biasco, Boco, de Zulueta, d'Urso, Folloni, Pianetta, Provera, Servello, Russo Spina e Vertone Grimaldi. I senatori Bedin e Folloni sono stati altresì designati a sostituire rispettivamente i senatori Fanfani e Porcari per l'intero *iter* dei disegni di legge in titolo, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del Regolamento.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato ad altra seduta.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente MIGONE avverte che la seduta prevista per domani, giovedì 9 luglio, alle ore 15, non avrà più luogo.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle ore 16,30.

DIFESA (4^a)

MERCLEDÌ 8 LUGLIO 1998

117^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GUALTIERI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Brutti.**La seduta inizia alle ore 15,15.***SULLA VISITA DI UNA DELEGAZIONE DELLA COMMISSIONE ALLO STATO
MAGGIORE DELLA MARINA**(A007, 000, C04^a, 0076°)

Il senatore AGOSTINI, prendendo la parola nella qualità di Capo delegazione, dà conto della visita ieri effettuata dai senatori Forcieri, Fumagalli Carulli, Gubert, Loreto, Robol, Manca, Palombo e da lui allo Stato Maggiore della Marina. A questo proposito esprime stima e apprezzamento per l'Ammiraglio di Squadra Navale Umberto Guarnieri, Capo di Stato Maggiore della Marina che ha presenziato alla visita, fornendo ai commissari utili informazioni sull'attività e sui problemi della Marina militare, quali ad esempio l'esigenza di un programma di ricapitalizzazione della flotta, che tenga conto della necessità di ammodernamento dell'attuale linea operativa e della possibilità di acquisizione di nuove unità e mezzi in relazione al naturale termine della vita operativa delle navi.

Il senatore MANCA si associa alle parole del senatore Agostini, sottolineando in particolare il sensibile incremento di impegni operativi connesso alla presenza in forze NATO, UEO e Multinazionali, e ciò in particolare dall'inizio dell'ultimo decennio.

Il senatore PALOMBO rileva che il Capo di Stato Maggiore, ha prospettato, tra i tanti problemi, quelli del personale della Marina Militare ed in particolare quelli legati allo svolgimento di ore straordinarie di lavoro: si tratta di problema ormai ineludibile, quello della correzione degli effetti negativi dell'istituto dello straordinario che mal si adatta ad

una organizzazione militare e che diventa una variabile ingestibile quando si applica alle esigenze navali: l'esperienza dimostra che i Comandanti delle navi possono trovarsi non di rado nella paradossale condizione di dover rinunciare nel corso dell'anno ad una consistente aliquota del proprio equipaggio per consentire il cosiddetto «recupero compensativo» (rispetto alla corresponsione in denaro).

Il senatore GUBERT fa presente che nel corso della visita è stata evidenziata una carenza di coordinamento tra la Marina Militare e le Forze di Polizia competenti sulle acque territoriali che rende più difficile l'opera di controllo dei flussi di clandestini.

La senatrice FUMAGALLI CARULLI condivide quanto espresso dal Presidente Agostini sulla visita allo Stato Maggiore della Marina. Il Capo di Stato Maggiore della Marina ha elencato i problemi ricordati dai colleghi ai quali la Commissione dovrebbe dare risposte in termini di modifiche legislative (o regolamentari).

Il Presidente GUALTIERI ricorda di aver ricevuto in visita di cortesia il 17 giugno scorso il neo-Capo di Stato Maggiore della Marina e di aver discusso lungamente con lui dei problemi della Marina Militare chiedendogli anche memorie scritte per sottoporre le questioni più urgenti all'attenzione della Commissione. Fa presente che il testo delle dichiarazioni rese dall'Ammiraglio Guarnieri durante la visita di ieri allo Stato maggiore saranno a disposizione dei commissari in Segreteria. Rende noto, altresì, che domani, giovedì 9 luglio riceverà, parimenti in visita di cortesia, il neo segretario del Consiglio supremo di difesa, ammiraglio Mariani.

SULLE VISITE DELLA COMMISSIONE DA EFFETTUARE FUORI SEDE
(A007, 000, C04^a, 0076°)

Il senatore AGOSTINI propone la visita di una delegazione della Commissione alla Scuola di Guerra di Civitavecchia.

Il presidente GUALTIERI ricorda che nella seduta del 17 giugno fu deliberata la visita alle tre unità del decimo Gruppo navale costiero che controllano lo stretto di Tiran nell'ambito della missione Multinazionale in Sinai (MFO) e, al contempo, la visita al contingente italiano presente nella città di Hebron (Palestina) con funzioni di osservatore per il consolidamento della pace nella regione Medio-orientale. Propone al riguardo di effettuare la partenza da Roma il giorno 10 settembre.

Conviene unanime su entrambe le proposte la Commissione.

Al chè il PRESIDENTE invita ciascun Gruppo a designare un rappresentante per la missione in Medio-orientale e di darne notizia alla Segreteria.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE(A007, 000, C04^a, 0077^o)

Il Presidente GUALTIERI rende noto che il senatore Russo Spenna ha chiesto con missiva del 2 luglio di riprendere l'Indagine conoscitiva sul comportamento dei contingenti italiani Ibis 1 e Ibis 2 in Somalia. Egli fa presente di aver già richiesto al Ministro della Difesa un intervento in Commissione per conoscere le valutazioni del Governo in merito alla seconda relazione della Commissione d'inchiesta presieduta dal professor Ettore Gallo. Il Ministro della Difesa non ha ancora corrisposto alla richiesta, che comunque sarà reiterata dalla Presidenza. Qualora il Ministro non rispondesse alle sue sollecitazioni egli comunque intende riprendere l'Indagine conoscitiva per consentire alla Commissione Difesa una valutazione della seconda relazione Gallo e, in genere, sulla condotta dei contingenti.

Al senatore AGOSTINI che propone di ascoltare il Presidente Gallo, il Presidente GUALTIERI risponde che il professor Ettore Gallo è già stato ascoltato dalla Commissione Difesa.

Il senatore PELLICINI sollecita anche a nome dell'opposizione la presenza del Ministro della Difesa in Commissione per trattare una vicenda così delicata quale il comportamento dei contingenti italiani in Somalia.

Il senatore MANFREDI ritiene altresì che occorrerebbe chiedere al Governo di riferire sulla situazione nel Kosovo. Chiede inoltre di sapere quando si prevede di riprendere l'esame dei disegni di legge sul riordino dell'arma dei carabinieri e sul coordinamento sulle forze di polizia. Chiede infine se si intende dar corso ai disegni di legge istitutivi della guardia costiera.

Il presidente GUALTIERI fa presente che per quanto concerne la situazione in Kosovo si sta profilando la possibilità di una seduta congiunta delle Commissioni Esteri e Difesa per ascoltare le comunicazioni del governo in materia.

Quanto al riordino dell'arma dei carabinieri dà notizia che il governo ha avviato una approfondita riflessione al suo interno.

Riguardo infine ai disegni di legge sulla guardia costiera rileva che il Ministro Napolitano con una delle sue direttive ha regolato tutte le attività di polizia del mare affidandole alla Guardia di finanza.

Il senatore MANFREDI osserva a quest'ultimo proposito che l'attività del governo non può in nessun caso impedire al Parlamento di svolgere la funzione legislativa.

Il senatore PALOMBO, a proposito dei provvedimenti sul riordino dei Carabinieri e sul coordinamento delle forze di polizia, esprime sod-

disfazione perchè il governo ha avviato una seria verifica al suo interno ma ritiene che occorrerebbe accelerare almeno l'esame della parte relativa all'assetto ordinamentale (specie all'avanzamento) dei Carabinieri e della Guardia di finanza che attendono la loro parificazione all'ordinamento attualmente in vigore per le Forze armate.

Il senatore MANCA chiede, da ultimo, che i lavori della Commissione siano organizzati in modo da conoscere con maggiore tempestività i provvedimenti che saranno posti all'ordine del giorno della Commissione.

Il presidente GUALTIERI fornisce assicurazioni al riguardo.

IN SEDE DELIBERANTE

(3388) Disposizioni urgenti in materia di partecipazione militare italiana a missioni internazionali

(Discussione e rinvio)

Riferisce il senatore FORCIERI, dando preliminarmente conto del parere favorevole espresso dalle commissioni Affari costituzionali ed Esteri e del parere non ostativo della commissione Bilancio. Il provvedimento in titolo persegue l'indiscutibile esigenza di ottemperare ad impegni internazionali assunti dallo Stato italiano con riferimento alla partecipazione ad operazioni per il mantenimento della pace e dell'ordine pubblico in aree investite da una tendenziale instabilità. Il testo in esame mira a dare attuazione alla risoluzione 1174 del Consiglio di sicurezza dell'ONU (15 giugno 1998) volta a dare prosecuzione nella Bosnia-Erzegovina alla missione di pace dello SFOR e, al contempo, alla deliberazione del Consiglio permanente dell'UEO (2 maggio 1997) che aveva istituito il MAPE ossia un organismo con compiti di riorganizzazione, consulenza, assistenza ed addestramento delle Forze di polizia in Albania. Il medesimo provvedimento governativo, altresì, intende prorogare il mandato della Forza multinazionale (alla quale l'Italia partecipa assieme alla Danimarca, Norvegia, Svezia, Svizzera e Turchia) per instaurare un clima di serenità tra Palestinesi ed Israeliani in quel di Hebron. Al contempo si sottopone all'attenzione del Parlamento la partecipazione di un contingente dell'Arma dei carabinieri alla MSU, ossia ad una unità specializzata per un impiego in zona di operazioni nella *ex*-Jugoslavia, prive di opere di urbanizzazioni primaria e secondaria e ciò sotto la guida un colonnello dell'Arma.

Con riferimento al testo articolato egli fa presente che all'articolo 1 si proroga la presenza di un contingente militare nella *ex*-Jugoslavia al 26 dicembre 1998, come pure alla medesima data (articolo 2) si autorizza la partecipazione del detto contingente dell'Arma alla missione MSU. L'articolo 3 proroga al 26 dicembre 1998 la partecipazione del contingente di 31 unità al Gruppo di osservatori temporanei ad Hebron e l'articolo 4 parimenti proroga alla medesima data la permanenza del contingente dell'Arma nell'ambito della Forza di polizia internazionale a

Brcko; del pari è autorizzata (articolo 5) la partecipazione di personale dell'Arma, in qualità di addestratori, alla missione MAPE in Albania per la riorganizzazione delle Forze di polizia. La problematica della sicurezza pubblica è ritenuta dal Gruppo di contatto (del quale fa parte l'Italia) fattore cruciale sia a Brcko che nell'ambito dei territori coinvolti dallo SFOR. Allo scopo di migliorare la capacità delle autorità locali del mantenimento dell'ordine pubblico, di favorire il rientro dei rifugiati e delle persone disperse, è stata decisa la creazione della MSU, i cui compiti previsti sono ascrivibili al mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, con possibilità di effettuare anche limitate azioni investigative. Con l'articolo 6 viene riprodotta una disposizione già utilizzata in occasione del primo provvedimento relativo alla Bosnia-Erzegovina (già IFOR): per quanto attiene ai territori della *ex*-Jugoslavia la norma, a differenza di quanto avvenne per l'Albania, non era stata mai utilizzata, comunque è stata inserita nel disegno di legge allo scopo di predisporre uno strumento normativo che consenta legittimamente di poter provvedere alle eventuali cessioni di beni e servizi a favore di altri Paesi della NATO che partecipano alla missione. L'articolo 7 disciplina la copertura assicurativa del personale in parallelo ai parametri adottati nelle precedenti missioni. Con l'articolo 8 sono definite le clausole finanziarie correlate alle suddette missioni internazionali. Conclude preannunciando la presentazione di un emendamento (8.0.1), volto a salvaguardare gli effetti scaturenti dalla possibile non conversione del decreto-legge n. 200 del 30 giugno 1998 vertente sul medesimo argomento. Auspica una sollecita approvazione del provvedimento in titolo.

Si apre la discussione generale.

Il senatore MANCA sottolinea che ancora una volta la Commissione Difesa è chiamata a pronunciarsi su un provvedimento che vede protagoniste le Forze armate italiane in terra straniera, coinvolte in un nobile impegno, quello di contribuire alla pacificazione di popoli fra loro in forte contrasto. Ancora una volta, quindi, il Parlamento può verificare la natura più intima dei nostri uomini in armi, veri e genuini operatori di pace. Ribadisce che bisogna osservare gli uomini con le stellette senza prevenzione e notando la loro indole più vera, ben lontana da certe immagini stereotipate, frutto di erronee propagande populistiche e demagogiche, caratterizzate non di rado da malafede. Sottolinea l'esigenza di notare come le Forze armate italiane operino con continuità e con alto spirito di abnegazione in varie parti del mondo e pertanto l'opinione pubblica deve essere sensibilizzata sulla contraddizione che vi è tra la realtà dell'impegno e la erroneità di certa immagine corrente che minimizza la portata benefica dell'opera delle Forze armate. Una buona parte della responsabilità di questa situazione è da addebitare al Governo ed egli auspica che esso sia in grado di fare qualcosa per presentare le Forze armate alla comunità nazionale nella luce che ad esse compete.

Con riferimento al merito del disegno di legge egli dichiara di non aver particolari osservazioni da fare, anche perchè esso riprende problematiche già affrontate in un recente passato. Ribadisce la crescita di im-

magine che emerge in favore dell'Arma dei carabinieri, alla quale deve andare l'apprezzamento profondo di tutta la comunità nazionale.

Il senatore GUBERT si dichiara tendenzialmente favorevole al provvedimento in titolo, anche se preferirebbe il ricorso ad uno strumento legislativo meno occasionale – ad esempio una legge quadro – e a forme di stanziamento temporalmente anticipate. Chiede di sapere come mai il Governo abbia fissato il termine *ad quem* di tali missioni al 26 dicembre e non ad una data anteriore – che permetterebbe ai soldati di trascorrere in famiglia la festività del Natale – ovvero al 31 dicembre, data oggettivamente più chiara.

Il senatore PALOMBO, ringraziato il relatore per l'accurata esposizione, che denota una conoscenza appropriata dei problemi *de quibus*, manifesta la sua profonda ammirazione per la quantità e la qualità dell'impegno dell'Arma e dichiara al contempo di aderire in pieno con quanto affermato dal senatore Gubert circa l'esigenza di costruire un quadro normativo preciso per coprire giuridicamente e finanziariamente le missioni di pace all'estero che nel corso degli anni si stanno rivelando vieppiù frequenti.

Il senatore AGOSTINI condivide lo spirito e la lettera del provvedimento e dichiara di dissentire in più di una parte da quanto dichiarato dal senatore Manca.

Dichiarata chiusa la discussione generale, replica il sottosegretario BRUTTI condividendo l'auspicio del relatore per una approvazione in tempi rapidi ed invita a notare l'unità di ispirazione e di intenti che sottende l'intero testo articolato e precisamente il ricorso a missioni di pace ancorate al voto degli organismi internazionali ai quali partecipa lo Stato italiano.

Il PRESIDENTE propone come termine per gli emendamenti le ore 18 di venerdì 10 luglio.

Convieni unanime la Commissione.

La discussione del provvedimento è pertanto rinviata.

IN SEDE REFERENTE

(3387) Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1998, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di partecipazione militare italiana a missioni internazionali

(Esame e rinvio)

Il senatore PELLICINI reclama la presenza del Ministro della Difesa, pur al contempo garantendo una fattiva collaborazione da parte dell'opposizione nell'esame del provvedimento di proroga delle missioni militari italiane all'estero.

Il relatore FORCIERI in sede di illustrazione del provvedimento si richiama a quanto da lui dichiarato in sede deliberante nei confronti del disegno di legge n. 3388, con l'eccezione dell'emendamento presentato a quel provvedimento che invece non è riproposto per il disegno di legge in titolo.

Si apre la discussione generale.

I senatori MANCA, GUBERT, PALOMBO e AGOSTINI si richiamano a quanto da essi dichiarato in sede deliberante nei confronti del disegno di legge n. 3388. Analoga dichiarazione in sede replica è resa dal sottosegretario BRUTTI.

Similmente a quanto ipotizzato per il disegno di legge n. 3388, il presidente GUALTIERI propone come termine per eventuali emendamenti le ore 18 di venerdì 10 luglio.

Conviene unanime la Commissione.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3388**Articolo 8.**

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 giugno 1998, n.200 nell'ambito delle missioni di cui agli articoli 4 e 5.

2. L'efficacia delle disposizioni della presente legge decorre dal 30 giugno 1998.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*».

8.0.1

IL RELATORE

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCLEDÌ 8 LUGLIO 1998

159^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

ANGIUS

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Vigevani e per il tesoro Pinza.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE REFERENTE

(3158) Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, approvato dalla Camera dei deputati

(2588) PIERONI ed altri. – Norme per il riordino della disciplina civilistica e fiscale delle fondazioni bancarie e per la regolamentazione della finanza etica

(863) DEBENEDETTI – Privatizzazione delle banche controllate da fondazioni/associazioni

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 1° luglio scorso.

Intervenendo in discussione generale, il senatore PEDRIZZI ricorda che l'obiettivo dichiarato dal Governo nel presentare il disegno di legge delega era quello di dare alle fondazioni bancarie, «enti conferenti» secondo la terminologia del testo, e alle società bancarie «enti conferitari», una fisionomia pienamente autonoma sia dal punto di vista sostanziale che da quello formale. La considerazione di maggiore rilievo politico consiste nella individuazione della disarmonia tra gli indirizzi programmatici così enunciati e gli strumenti utilizzati, in considerazione del fatto che le norme recate dal disegno di legge, sembrano contraddire tale regime di autonomia. Non vi è dubbio che il sistema bancario italiano richieda con urgenza una radicale ristrutturazione in vista di una maggiore competitività sui mercati finanziari europei e internazionali. E, tut-

tavia, il disegno di legge introduce alcune disposizioni che vanno nella direzione opposta agli obiettivi prefissati, con il risultato di svuotare di contenuto l'obiettivo di rendere autonome le fondazioni bancarie. Di fatto, tale autocensura rischia di essere annullata in vigore di vincoli incompatibili con il carattere di «personalità di diritto privato, con piena autonomia statutaria e gestionale» che pure dovrebbe essere la conseguenza dell'adeguamento degli statuti delle fondazioni alle disposizioni dettate dai decreti legislativi.

Una prima considerazione di merito riguarda l'indirizzo omogeneizzante della disciplina della legge delega, laddove le fondazioni rappresentano una realtà diversificata, composta tra enti che hanno avuto origini, storia e fini ben distinti. D'altro canto, proprio l'origine associativa di alcune fondazioni ne determina, già adesso, il carattere di ente privato, con il corollario che anche il patrimonio da esso accumulato ha tale natura. Il carattere quindi «riformatore» dell'intervento governativo va sottoposto a serrata critica, se si riflette sul fatto che con l'esercizio della delega, paradossalmente, si determinano una serie di vincoli normativi sulla attività di enti che, per il loro carattere privato, dovrebbero essere guidati solo dalle norme statutariamente definite.

Dopo aver passato in rassegna la legislazione vigente in tema di dismissione e privatizzazioni delle società bancarie, a partire dalla legge n. 218 del 1990, l'oratore indica quelli che, a suo giudizio, sono i veri obiettivi del provvedimento: da una lato, proseguire un processo di concentrazione delle aziende bancarie che porti progressivamente le banche minori sotto il controllo di quelle di maggiori dimensioni, a loro volta detenute della mano pubblica; dall'altro, sottoporre, tramite il Tesoro o l'istituenda Autorità sulle fondazioni, al controllo pubblico le fondazioni stesse.

A giudizio dei senatori di Alleanza nazionale, il disegno di legge delega avrebbe dovuto essere strutturato in maniera diversa, in modo tale non solo da incentivare la dismissione delle partecipazioni di controllo – obiettivo certamente condivisibile in linea di massima – ma anche e soprattutto da incentivare la capitalizzazione delle società bancarie attraverso la sottoscrizione di nuove azioni da parte di soggetti terzi, in modo tale da favorire la riduzione delle partecipazioni di controllo detenute dalle fondazioni, senza con ciò obbligare queste ultime a dismettere in misura rilevante, con rischio di minusvalenze, le partecipazioni possedute. L'analisi del provvedimento sembra invece giustificare i dubbi sul perseguimento da parte del Governo di ulteriori obiettivi, ben presenti ma mai dichiarati, relativamente al controllo dei cospicui patrimoni delle fondazioni bancarie, sia attraverso l'istituenda Autorità, sia con la definizione di vincoli sui settori di destinazione degli utili. In questa fase, infatti, appare verosimile immaginare che, una volta reciso il legame antico tra le fondazioni e i loro promotori, in tempi che saranno giudicati più adatti, un ulteriore intervento governativo possa definire le modalità di quello che potrebbe essere definito un vero e proprio esproprio.

Il relatore analizza quindi le considerazioni critiche, ampiamente condivisibili, emerse anche nel corso delle audizioni e che investono, in prima istanza, la natura giuridica e l'autonomia statutaria degli enti con-

ferenti, la destinazione delle risorse delle fondazioni, l'organizzazione delle stesse, le partecipazioni di controllo e il limite minimo di reddito da destinare ai fini statutari. L'obiettivo di trasformare le fondazioni in persone giuridiche private è pienamente condiviso dalla sua parte politica, ma, d'altra parte, il testo del disegno di legge va modificato proprio per preservare e realizzare concretamente tale regime giuridico. È opportuno pertanto escludere dalla disciplina gli enti conferenti costituiti su base associativa. Tale scelta deriva dalla considerazione che non è possibile prevedere una disciplina unitaria per enti che hanno natura giuridica diversa. Le maggiori perplessità derivano dal fatto che il principio dell'autonomia privata degli enti conferenti risulta più volte derogato dai criteri e principi direttivi della delega, in particolare dalle disposizioni che limitano rigidamente i settori verso i quali devolvere gli utili di bilancio, quelle che prevedono l'utilizzazione obbligatoria per legge di tali utili in settori specifici, quelle che attribuiscono una funzione di controllo non solo di legittimità, ma anche di merito, alla istituita Autorità sulla gestione patrimoniale delle fondazioni. Da queste considerazioni discende la proposta di prevedere per le fondazioni bancarie l'esercizio di imprese direttamente strumentali ai fini statutari non «esclusivamente», bensì «prevalentemente» nei settori indicati alla lettera d), del comma 1, dell'articolo 2. È opportuno infatti salvaguardare un margine di discrezionalità nella operatività delle fondazioni e nella gestione dei loro patrimoni, pur prevedendo un controllo da esercitarsi attraverso l'obbligo della contabilità separata. L'intento di limitare l'attività degli enti nei settori indicati nel testo fa trasparire un atteggiamento dirigistico che testimonia anche di una scarsa lungimiranza in relazione ai possibili mutamenti degli scenari economici e sociali nei quali opereranno in futuro le fondazioni.

Va tenuto conto, altresì, che i rappresentanti delle Fondazioni audite hanno sollecitato il Parlamento ad evitare di disciplinare in maniera rigida sia la struttura che la composizione degli organi conferenti, auspicando la salvaguardia dell'autonoma determinazione degli enti.

Per quanto riguarda le partecipazioni di controllo, in merito alla quale si prevede che le partecipazioni possano riguardare solo enti e società che abbiano come oggetto esclusivo l'esercizio di imprese nei settori indicati nella lettera d) dell'articolo 2, ritiene preferibile permettere alle fondazioni di conservare le partecipazioni non riconducibili alle previsioni di cui alla citata lettera d) o, in subordine, prevedere un adeguato termine per l'adeguamento alla nuova disciplina. A questo proposito, occorre ricordare il monito del Governatore della Banca d'Italia in ordine alla necessità di non porre gli enti conferenti nella condizione di dover forzosamente alienare le partecipazioni di controllo.

Per quanto riguarda invece il limite minimo di reddito da destinare ai fini statutari, va registrata la generale contrarietà degli enti conferenti, in considerazione del fatto che tale limite appare lesivo dell'autonomia gestionale degli stessi, nonché in generale il rischio di dismissioni forzose con il rischio di minusvalenze. Ulteriori perplessità riguardano la perdita della natura non commerciale delle fondazioni in caso di possesso di immobili non strumentali, in considerazione del fatto che l'investi-

mento immobiliare risulta una forma di diversificazione degli investimenti per la preservazione dell'integrità patrimoniale. La stessa obiezione della eventuale lesione della autonomia statutaria sollevano, inoltre, le disposizioni relative alla «economicità della gestione» delle fondazioni e, soprattutto, al regime dei controlli attribuiti ad un'autorità ovvero al Ministro del tesoro.

Per quanto riguarda invece le agevolazioni fiscali per favorire il processo di ristrutturazione del sistema bancario, la sua parte politica sottolinea l'esigenza che la riforma prevista non deve essere occasione per attribuire vantaggi e agevolazioni ingiustificate al settore bancario, ma vanno condivise pienamente le misure fiscali che abbiano l'obiettivo di rendere neutrali le operazioni di ristrutturazione delle aziende bancarie. Da questo punto di vista, la sollecitazione a modificare il regime della cosiddetta «IVA infragruppo» può essere considerata, appunto, un intervento di neutralizzazione fiscale di operazioni riorganizzative delle aziende bancarie.

L'oratore conclude, ribadendo un giudizio di sostanziale apprezzamento per le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati all'originario disegno di legge; afferma altresì la volontà di modificare, migliorandolo, il testo in esame in uno spirito di collaborazione tra tutte le forze politiche.

Interviene quindi il senatore COSTA, a giudizio del quale il provvedimento si iscrive in un indirizzo di politica economica che intende far leva sulle ingenti risorse in capo alle fondazioni rivenienti dalle eventuali dismissioni delle partecipazioni nelle aziende bancarie. Dopo aver espresso perplessità circa l'adozione dello strumento della delega, che rappresenta l'ennesima sottrazione al Parlamento delle proprie prerogative legislative, si sofferma sul carattere vincolistico della normativa in esame.

Esprime infatti dubbi sull'effettivo processo di riorganizzazione e ristrutturazione del sistema bancario, affidato unicamente alla disciplina legislativa. Auspica pertanto che, diversamente da quanto avvenuto in passato con la progressiva «settentrionalizzazione» del sistema bancario meridionale, il Governo vigili affinché l'esercizio della delega non determini una nuova appropriazione da parte della mano pubblica di risorse appartenenti alle comunità che le hanno progressivamente accumulate nel corso del tempo.

Interviene quindi il senatore D'ALÌ, il quale sottolinea l'esigenza di perseguire l'obiettivo di completare il processo di privatizzazione del settore bancario, atteso il fatto che attualmente le aziende di maggiore rilevanza sono ancora sotto il controllo politico. Dall'analisi delle disposizioni in esame emerge, invece, la dicotomia tra gli strumenti definiti per realizzare il processo di privatizzazione e l'obiettivo, seppure non dichiarato, di tenere fermi i punti di controllo della mano pubblica sul settore bancario.

Il completamento in tempi rapidi del processo di dismissione delle società bancarie può essere realizzato ritornando allo spirito originario

della «legge Amato», superando ed abbandonando la incerta e non univoca legislazione emanata successivamente alla legge n. 218 del 1990. Assegnando tempi e modalità certi di dismissione delle aziende bancarie, da un lato si dà certezza ai mercati finanziari, dall'altro si sgombra il campo dai dubbi sulla reale volontà delle forze politiche di realizzare tale processo di dismissione. A suo giudizio, il disegno di legge delega dovrebbe costituire l'occasione per definire, prima di tutto, gli scopi e le finalità di tale disciplina: recuperare le originarie motivazioni di carattere solidaristico ed assistenziale delle fondazioni, assicurare – anche per il futuro – il sostegno economico alle iniziative di piccole dimensioni di ambito locale, contribuire allo sviluppo economico dei territori nei quali operano le fondazioni. L'elemento della «territorializzazione» del raggio di azione delle fondazioni costituisce un punto di particolare rilievo in un momento in cui i processi di fusione tra le aziende bancarie hanno determinato un indirizzo di natura totalmente opposta.

Ribadita quindi la sottolineatura degli scopi della disciplina sulle fondazioni bancarie – completa privatizzazione e recupero del carattere territoriale della loro azione – l'oratore si sofferma sugli strumenti per realizzare tali obiettivi. Per quanto riguarda il regime dei controlli, non vi è dubbio che solo il controllo attribuito agli enti locali può realizzare pienamente l'obiettivo della territorializzazione.

Per quanto riguarda invece le partecipazioni di controllo, è essenziale favorire la drastica diminuzione delle partecipazioni bancarie detenute dalle fondazioni, affidando tale processo ai meccanismi regolatori del mercato. Per quanto riguarda invece la gestione del patrimonio, egli sottolinea la necessità che la gestione risulti ottimale rispetto agli scopi definiti. In generale, ribadisce che il futuro delle fondazioni non può che essere quello di enti che operano concretamente e con efficacia nel sostegno delle attività economiche nelle realtà territorialmente definite.

Dopo aver dichiarato di sostenere un orientamento consapevolmente personale, sottolinea la necessità di adeguare coerentemente la disciplina della delega agli obiettivi dianzi illustrati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,40.

160ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ANGIUS

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Vigevani e per il tesoro Pinza.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(3158) Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, approvato dalla Camera dei deputati

(2588) PIERONI ed altri. - Norme per il riordino della disciplina civilistica e fiscale delle fondazioni bancarie e per la regolamentazione della finanza etica

(863) DEBENEDETTI. - Privatizzazione delle banche controllate da fondazioni/associazioni

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Interviene il senatore VENTUCCI, a giudizio del quale gli obiettivi del disegno di legge appaiono certamente condivisibili e in particolare, risulta apprezzabile la previsione della natura giuridica delle Fondazioni, definite indiscutibilmente quali enti di carattere privatistico. Il giudizio dei senatori di Forza Italia non è certamente definitivo, stante la necessità di migliorare il testo soprattutto in relazione alle finalità delle fondazioni, alla loro organizzazione, alla vigilanza e controllo, e in merito al principio della delega per quanto concerne la parte tributaria e fiscale.

Per quanto attiene alle finalità, secondo le previsioni dei punti b), e), e d), dell'articolo 2, appare fuorviante il criterio della «equità» riferito alle operazioni di dismissione. Per quanto riguarda invece il settore di intervento delle fondazioni sembra preferibile non limitare, come fa il testo del disegno di legge, l'ambito di operatività alla ricerca scientifica, all'istruzione, all'arte, alla conservazione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, alla sanità e alle categorie sociali deboli, che potranno comunque costituire l'ambito di prevalente attività delle fondazioni stesse. Del resto, appare opportuno coordinare la previsione di riservare una parte del reddito delle fondazioni alle erogazioni «previste da specifiche norme di legge», con la limitazione di anzi citata alla lettera d) dello stesso articolo 2.

Queste proposte di modifica si inseriscono in un ampliamento delle funzioni delle fondazioni per realizzare un progetto di sostegno all'economia locale che vede protagonisti proprio tali enti, soprattutto per quanto riguarda la formazione della piccola imprenditoria, ovvero la ricerca scientifica applicata. Per questi motivi la sua parte politica non condivide l'orientamento di assegnare alle fondazioni unicamente il compito di intervenire nel settore della solidarietà sociale, soprattutto per il timore che tale orientamento risponda più a logiche di strumentalizzazioni politiche.

Un ulteriore elemento di perplessità riguarda gli organi di governo delle fondazioni, considerato che la previsione di «distinti organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo» sembra sostanzialmente inutile per quelle associazioni che nei loro statuti prevedono già l'esistenza

dell'organo di indirizzo quale l'assemblea; in questo ambito, sembrano sufficienti le vigenti norme del codice civile. Per quanto riguarda invece il regime dei controlli, non vi è dubbio che l'Autorità preposta dovrà esercitare una vigilanza di legittimità, verificando la rispondenza dell'attività delle fondazioni ai fini istituzionali, tralasciando quindi di entrare nel merito della gestione dei patrimoni.

In generale, va valutato con attenzione, quanto dichiarato dal Ministro del Tesoro e cioè che l'evoluzione delle Fondazioni nella direzione del «terzo settore» può conferire loro il diritto morale di disporre di patrimoni anche ingenti accumulati nel corso dei secoli: si tratta di un obiettivo non condivisibile se strumentale alla sottrazione della gestione dei patrimoni a coloro che li hanno realizzati. L'oratore ritiene che tali patrimoni debbono continuare ad essere gestiti da chi li ha accumulati nei secoli.

Il punto politicamente più rilevante risulta essere la ricerca di un ampio consenso tra tutte le forze politiche, tenuto conto che il disegno di legge delega si caratterizza quale ultimo tassello di quella che è stata definita la «costituzione finanziaria» edificata all'inizio degli anni '90 con le leggi sul settore creditizio e finanziario. In questo spirito, l'avvio della discussione generale sembra confortare l'impegno di quanti si adoperano alla realizzazione di un accordo che tenga sì conto dell'approfondito dibattito svoltosi alla Camera dei deputati, ma che non abbandoni l'indirizzo fondamentale di garantire la più ampia autonomia gestionale alle fondazioni. Tale indirizzo, peraltro, si iscrive nella politica di difesa del risparmio, quale vera materia prima a disposizione dell'economia del Paese; così come appare funzionale ad evitare il rischio che questa risorsa primaria sia fatta propria da banche straniere.

Nel supplemento di relazione del Presidente Angius, di cui non può non apprezzarsi la sintesi oggettiva sulle audizioni effettuate, si avverte un politico timore sulla possibilità emendativa del testo approvato dalla Camera dei deputati, definito quale punto di equilibrio difficilmente superabile.

Conclude, ritenendo possibile un accordo tra le forze politiche, a condizione di poter migliorare il testo approvato dalla Camera dei deputati, tenendo tuttavia ben fermi gli interessi delle comunità locali.

Interviene quindi il senatore DEBENEDETTI, il quale rileva che il dibattito fin qui svoltosi sul problema complessivo delle dismissioni delle partecipazioni delle aziende bancarie da parte degli enti conferenti, è stato caratterizzato dalla polarità contrapposta dei concetti di banca e di fondazione: si tratta di una polarità che nasce e si sviluppa in seguito ad un processo, avviato con la legge n. 218 del 1990, e che ha visto contrapposti il concetto di pubblico e di privato, dopo che era stata, d'altra parte, accettata la natura squisitamente privatistica dell'attività di raccolta e impiego del risparmio. Tale considerazione emerge anche dall'analisi degli interventi di quanti si sono occupati di questo settore che hanno affrontato alternativamente il problema «dal lato delle banche», ovvero «dal lato delle Fondazioni». Si tratta di una riflessione di carattere valutativo che tiene conto di una ambiguità intrinseca, ma che può essere

superata se si focalizza l'interesse pubblico sotteso a tale questione: è interesse pubblico garantire un sistema bancario efficiente nel quale operino società per azioni contendibili ed aperte al mercato; è interesse pubblico, altresì, fornire beni pubblici per i quali l'organizzazione statale non ha né le risorse né le conoscenze adeguate per erogarli ai diretti interessati. La consapevolezza di tale duplice interesse pubblico conduce alla marginalizzazione di temi inutilmente al centro del dibattito, quale quello sulla natura pubblica o privata delle Fondazioni. I sostenitori della natura privata di tali enti dovrebbero coerentemente reagire alle previsioni normative, denunciandone il carattere incostituzionale. D'altro canto, coloro che ammoniscono sui rischi di svendita del patrimonio delle banche sembrano non tenere conto del positivo andamento dei corsi dei titoli azionari che hanno fin qui ampiamente recuperato il deprezzamento degli anni scorsi.

Altro falso problema è il quesito di chi controlla le Fondazioni, attesa la polverizzazione della proprietà soprattutto per quanto riguarda gli enti a carattere associativo.

Passando ad affrontare i fronti di maggiore problematicità del disegno di legge delega, l'oratore ritiene ormai inutile insistere sulla necessità di dismettere le partecipazioni delle aziende bancarie in capo alle Fondazioni in tempi certi e rapidi: attualmente i processi innescati dalla logica di mercato hanno superato ampiamente gli scopi fissati dalla «legge Amato» e il panorama è caratterizzato da una realtà molto diversa da quella di otto anni fa.

Anche il problema dell'utilizzazione delle risorse rivenienti dalle dismissioni può essere affrontato con logiche contrapposte, ma ambedue sostenibili: si tratta di definire se l'interesse reale delle Fondazioni è quello di utilizzare solo i redditi derivanti dai patrimoni, ovvero di intaccare il patrimonio stesso.

Ciò che invece deve essere assolutamente evitato nella disciplina del futuro assetto delle Fondazioni è la facoltà di questi enti di poter controllare, anche in maniera indiretta, ovvero con la partecipazione in maniera significativa al capitale, altre società per azioni quotate. Si tratta infatti di una prospettiva che intende privilegiare l'azione di supplenza delle Fondazioni in assenza di investitori istituzionali. Bene ha fatto la Consob a mettere in guardia sui rischi di opacità dell'azione delle Fondazioni in questo campo, chiarendo che non giova al mercato che ci siano soggetti che operino al di sotto della frontiera rischio-rendimento. Lo strumento in grado di evitare tale prospettiva è quello di obbligare le Fondazioni a servirsi di investitori istituzionali nella gestione del proprio ingente patrimonio.

In merito alla gestione del patrimonio rinveniente dalle dismissioni, si tratta di scegliere tra due prospettive: la conservazione del valore reale del patrimonio assicurato con lo strumento del gestore istituzionale, al controllo del quale è sufficiente lo strumento della verifica dei risultati di bilancio; oppure l'utilizzazione a fini statutarî anche di una parte del patrimonio, che implica però un controllo stringente sull'impiego delle quote di reddito o del patrimonio, affinché siano effettivamente perseguiti i fini statutarî. Potrebbe essere comunque compatibile con il dise-

gno di legge delega un calibrato temperamento delle due prospettive. Ritiene quindi che il compromesso di alto profilo politico, che possa impegnare la maggioranza dei Gruppi politici, debba realizzarsi soprattutto per scongiurare la prospettiva nefasta di un utilizzo poco trasparente e discrezionale delle risorse pubbliche delle Fondazioni. Si tratta di un principio che non può non essere condiviso da chi sostiene i principi del liberismo economico, ma che trova, al contempo, robuste radici anche nel patrimonio politico della sinistra laica.

Interviene il senatore GRILLO, il quale sottolinea in premessa l'esigenza di ancorare il disegno di legge delega al coerente processo di riscrittura della «costituzione finanziaria» italiana, avviata nella X^a Legislatura con una serie di importanti leggi che investirono il settore bancario, gli intermediari finanziari, gli investitori istituzionali, le autorità di controllo. Quella che può ben essere definita quindi la «costituzione finanziaria» si fondava in particolare sulla scissione tra le aziende bancarie, da trasformare in società per azioni, e i cosiddetti enti conferenti; ulteriore cardine di tale ordinamento era costituito dall'introduzione del modello della banca universale, quale modello aziendale di superamento del previgente sistema fondato sulla specializzazione dell'attività di credito. Sull'orizzonte di tale disegno incombeva il timore che l'avvio di tale processo potesse essere interrotto dalla politica aggressiva delle banche straniere: attualmente si può con soddisfazione sostenere che tale rischio è stato scongiurato. Non va neanche sottaciuto che il settore bancario sta affrontando un rilevante problema di esuberi del personale, ha in parte superato il problema delle sofferenze «incagliate» e che comunque opera in un contesto nel quale il ruolo, a volte fortemente condizionante della banca centrale, appare ancora indiscusso.

La finalità principale del disegno di legge in titolo è quella di definire la natura e gli scopi delle Fondazioni, colmando un vuoto della legislazione previgente. Ulteriore obiettivo è quello di completare un processo di privatizzazione che, non bisogna dimenticare, aveva avuto già con la cosiddetta «direttiva Dini» un momento essenziale per la creazione di un quadro normativo che rendesse conveniente per le Fondazioni avviare tale procedura.

Egli ritiene essenziale affrontare tale obiettivo senza dirigismi vincolistici, ma con la consapevolezza dei mutamenti profondi verificatisi nel mondo delle Fondazioni. D'altro canto, il problema delle Fondazioni ex bancarie va affrontato nel quadro di un radicale mutamento della politica economica e finanziaria italiana avviata sotto l'egida dei patti siglati con il Trattato di Maastricht, che impongono una modifica complessiva del sistema di allocazione delle risorse pubbliche a sostegno dello stato sociale.

In questa logica, gli orientamenti espressi alla Camera dei deputati dal Polo per le Libertà hanno espresso la contrarietà all'invadenza dell'autorità di controllo rispetto all'autonomia degli enti conferenti: da questo punto di vista, il testo all'esame del Senato appare di gran lunga preferibile. Occorre però chiarire quali sono i margini di modificabilità di tale testo, in una logica di ricerca del più ampio consenso tra le forze

politiche, atteso il valore strategico del disegno di legge. L'oratore richiama quindi le questioni che a suo giudizio, andranno ulteriormente approfondite.

Per quanto riguarda le finalità verso cui orientare l'attività delle Fondazioni, è emersa la netta contrapposizione tra quanti sostengono l'indirizzo delle Fondazioni quali strumenti privilegiati per il sostegno del cosiddetto «terzo settore» e coloro che, invece, insistono per privilegiare la vocazione territoriale delle Fondazioni a tutto beneficio delle iniziative economiche di carattere locale. Il secondo punto di vista appare di gran lunga più aderente alle linee di sviluppo del tessuto economico e sociale del Paese, nonchè agli indirizzi di decentramento e dislocazione della funzione di governo in periferia, ormai irreversibilmente avviati. Ne consegue pertanto che la gestione del patrimonio delle Fondazioni deve rispondere a logiche di flessibilità e di autonoma scelta delle Fondazioni stesse, abbandonando peraltro l'illusione di conferire acriticamente le ingenti risorse accumulate nelle Fondazioni a soggetti investitori il cui operato sarebbe di difficile controllo e certamente poco trasparente. Risulta invece quanto meno in linea con la vocazione di sostegno all'azienda Paese, un impegno delle Fondazioni nel capitale sociale, per esempio, delle grandi aziende erogatrici di servizi pubblici. Conclude, sottolineando l'opportunità di calibrare meglio gli organismi di controllo rispetto agli obiettivi di rendere effettivamente autonome le scelte delle Fondazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 8 LUGLIO 1998

216^a Seduta*Presidenza del Presidente*

OSSICINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni culturali e ambientali La Volpe e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni e Tognon.

La seduta inizia alle ore 15,40.

SUI LAVORI DEL COMITATO RISTRETTO PER LA RIFORMA DELLE ACCADEMIE E DEI CONSERVATORI

(A007, 000, C07^a, 0081^o)

Il senatore LOMBARDI SATRIANI, relatore sui disegni di legge nn. 2881 ed abbinati, di riforma delle accademie e dei conservatori, comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, testè riunitosi, ha preso atto della sua intenzione di convocare il Comitato ristretto incaricato dell'esame dei suddetti provvedimenti martedì prossimo alle ore 14 allo scopo di ultimare la stesura del testo da sottoporre alla Commissione in sede plenaria ed ha conseguentemente deliberato di porre i provvedimenti stessi all'ordine del giorno della Commissione per la settimana prossima: in tal modo, sempre nell'auspicio che il Comitato ristretto abbia proficuamente concluso i propri lavori, sarà possibile iniziare l'esame in sede plenaria già a partire da mercoledì prossimo, 15 luglio.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto interministeriale sulla determinazione della consistenza numerica del personale del comparto scuola alla data del 31 dicembre 1999 (n. 277)

(R139, b00, C07^a, 0032°)

Schema di decreto ministeriale recante disposizioni sulla riorganizzazione della rete scolastica e formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado (n. 282)

(R139, b00, C07^a, 0033°)

Schema di decreto ministeriale recante disposizioni sulla determinazione degli organici del personale direttivo, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario (n. 283)

(R139, b00, C07^a, 0034°)

Schema di decreto ministeriale recante criteri di ripartizione e assegnazione dei posti per attività di sostegno agli alunni in situazione di *handicap*, nonché sperimentazione di modelli efficaci di integrazione (n. 284)

(R139, b00, C07^a, 0035°)

(Pareri al Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449: seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti separati. Pareri favorevoli con osservazioni sugli schemi nn. 277 e 284. Pareri favorevoli condizionati sugli schemi nn. 282 e 283)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore RESCAGLIO illustra i seguenti schemi di parere:

«La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, lo schema di decreto interministeriale sulla determinazione della consistenza numerica del personale del comparto scuola alla data del 31 dicembre 1999 (n. 277),

premesso che tale schema è integrato da altri tre schemi di decreto ministeriale (recanti rispettivamente disposizioni sulla riorganizzazione della rete scolastica e sulla formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado, disposizioni sulla determinazione degli organici del personale direttivo, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché la revisione delle modalità di calcolo delle dotazioni provinciali di sostegno per l'integrazione degli alunni in situazione di *handicap* e dei criteri di assegnazione degli insegnanti di sostegno ai diversi istituti scolastici) i quali – presentati contestualmente al Parlamento ed esaminati congiuntamente dalla Commissione – completano il «progetto» nel suo insieme;

premesso altresì che i suddetti schemi di decreto potrebbero essere unificati in un unico *corpus* che faccia emergere, con immediatezza, l'essenza dei problemi, senza inutili ripetizioni o sviluppi privi di adeguati contenuti, specificando a tal fine la «sintesi illustrativa», nelle sue dimensioni reali, e qualificando i contenuti che si riferiscono, in particolare, agli organici del personale scolastico e alla formazione delle classi, compresa la presenza degli insegnanti di sostegno accanto ad alunni handicappati, secondo una esigenza di metodo, per un lavoro più

qualificato e meno dispersivo, in una materia che, quasi sempre, assume toni ripetitivi;

considerato che le previsioni contenute nelle tabelle annesse al decreto si fondano prioritariamente sul reimpiego qualificato del personale in sovrannumero, senza incidere in misura rilevante sugli organici del personale docente che, nel complesso, restano sostanzialmente invariati e, anzi, sono incrementati di 3.600 posti;

preso atto della sottoscrizione dell'accordo tra il Ministero della pubblica istruzione e le organizzazioni sindacali della scuola, sulle modalità di utilizzazione del suddetto personale su posti disponibili per altri insegnamenti, in base ai titoli di studio e/o professionali posseduti, con l'attribuzione del maggior trattamento economico eventualmente spettante;

considerato, inoltre, che, per effetto del consolidamento in organico dei posti di sostegno all'integrazione degli alunni in situazione di *handicap*, e del reimpiego di personale in esubero, si raggiunge una maggiore stabilità del corpo docente, funzionale all'autonomia organizzativa, didattica e di progettazione formativa delle singole istituzioni scolastiche;

ritenuto che corrisponda alle finalità sopraindicate anche la disposizione contenuta nell'articolo 2 del decreto in esame che prevede una revisione dei criteri per la costituzione delle cattedre negli istituti e scuole di istruzione secondarie;

rilevato che gli obiettivi finanziari previsti dalla stessa legge n. 449 del 1997 sono prevalentemente raggiunti, con la riduzione delle supplenze, in numero, peraltro, inferiore alle prevedibili disponibilità in organico per assunzioni in ruolo nei prossimi tre anni,

esprime parere favorevole, invitando il Governo ad emanare il decreto prima che i provveditorati agli studi abbiano già concluso le operazioni di revisione degli organici, affinché il «prescritto» parere delle Commissioni parlamentari non risulti privo di significato ed aiuti effettivamente ad evidenziare le priorità, nell'ambito di una valutazione complessiva».

«La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, lo schema di decreto ministeriale recante disposizioni sulla riorganizzazione della rete scolastica e formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado (n. 282),

premesso che tale schema integra (congiuntamente ad altri due schemi di decreto ministeriale recanti rispettivamente disposizioni sulla determinazione degli organici del personale direttivo, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché la revisione delle modalità di calcolo delle dotazioni provinciali di sostegno per l'integrazione degli alunni in situazione di *handicap* e dei criteri di assegnazione degli insegnanti di sostegno ai diversi istituti scolastici) lo schema di decreto interministeriale concernente la determinazione del numero dei dipendenti del comparto scuola alla data del 31 dicembre 1999, completando il «progetto» nel suo insieme;

premessò altresì che i suddetti schemi di decreto potrebbero essere unificati in un unico *corpus* che faccia emergere, con immediatezza, l'essenza dei problemi, senza inutili ripetizioni o sviluppi privi di adeguati contenuti, specificando a tal fine la «sintesi illustrativa», nelle sue dimensioni reali, e qualificando i contenuti che si riferiscono, in particolare, agli organici del personale scolastico e alla formazione delle classi, compresa la presenza degli insegnanti di sostegno accanto ad alunni handicappati, secondo una esigenza di metodo, per un lavoro più qualificato e meno dispersivo, in una materia che, quasi sempre, assume toni ripetitivi;

considerato che le disposizioni in materia di riorganizzazione della rete scolastica sono essenzialmente finalizzate al conseguimento degli obiettivi fissati con il decreto interministeriale 15 marzo 1997, n. 176, emesso in attuazione della legge 28 dicembre 1996, n. 662;

considerato, inoltre, che le disposizioni sulla formazione delle classi, pur tenendo conto del vincolo costituito dall'organico complessivo prestabilito per ciascuna provincia, consentono:

a) l'ulteriore diffusione della scuola materna statale, nella prospettiva dell'estensione graduale della possibilità di frequenza a tutti i bambini dai tre ai cinque anni;

b) la riduzione del numero massimo di alunni per classe, a partire dalla scuola elementare e media;

c) la possibilità di costituire le classi frequentate da allievi in situazione di *handicap* con un numero di iscritti inferiore a quello previsto in via generale;

d) il funzionamento di scuole, con alunni in numero inferiore a quello minimo stabilito, nelle piccole isole, nei comuni montani, in zone a rischio di devianza minorile, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche e in presenza di alunni con difficoltà di apprendimento o di scolarizzazione;

rilevato che nelle tabelle allegate al decreto in esame, relative alla previsione del numero degli alunni e delle classi per il triennio 1998-2000, è confermata la tendenza all'incremento della media di alunni per classe, in misura, peraltro, contenuta;

ritenuto che la tendenza soprarilevata possa essere seguita a condizione che non sia compressa la possibilità di mantenere gli insediamenti scolastici nelle zone disagiate, con riguardo anche alle aree colpite dalle recenti calamità naturali, e di garantire, in presenza di alunni con *handicap*, la costituzione di classi con dimensioni adeguate alle condizioni soggettive e alle esigenze formative degli allievi frequentanti,

esprime, alle condizioni sopraindicate, parere favorevole, invitando il Governo a non concedere deroghe al numero massimo di 25 alunni per classi, proprio per rendere più realistico il lavoro culturale e per valorizzare al massimo la dignità del docente, che rimane il momento più autentico dell'intero discorso scolastico».

«La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, lo schema di decreto recante di-

sposizioni sulla determinazione degli organici del personale direttivo, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario (n. 283),

premesso che tale schema integra (congiuntamente ad altri due schemi di decreto ministeriale recanti rispettivamente disposizioni sulla riorganizzazione della rete scolastica e sulla formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la revisione delle modalità di calcolo delle dotazioni provinciali di sostegno per l'integrazione degli alunni in situazione di *handicap* e dei criteri di assegnazione degli insegnanti di sostegno ai diversi istituti scolastici) lo schema di decreto interministeriale concernente la determinazione del numero dei dipendenti del comparto scuola alla data del 31 dicembre 1999, completando il «progetto» nel suo insieme;

premesso altresì che i suddetti schemi di decreto potrebbero essere unificati in un unico *corpus* che faccia emergere, con immediatezza, l'essenza dei problemi, senza inutili ripetizioni o sviluppi privi di adeguati contenuti, specificando a tal fine la «sintesi illustrativa», nelle sue dimensioni reali, e qualificando i contenuti che si riferiscono, in particolare, agli organici del personale scolastico e alla formazione delle classi, compresa la presenza degli insegnanti di sostegno accanto ad alunni handicappati, secondo una esigenza di metodo, per un lavoro più qualificato e meno dispersivo, in una materia che, quasi sempre, assume toni ripetitivi;

considerato che l'organico complessivo di personale docente (esclusi i posti di sostegno per l'integrazione degli alunni in situazione di *handicap*) è di entità sufficiente ad assicurare il funzionamento delle classi previste, tenuto conto anche della possibilità di compensazioni tra i diversi gradi di scuole, e tra circoscrizioni provinciali, in relazione alle effettive esigenze accertate e alle relative variazioni, in aumento o in diminuzione, rispetto alle previsioni;

ritenuto che l'organico previsto dallo schema di decreto in esame consente, a partire dalla scuola elementare e materna, il graduale consolidamento di organici funzionali di istituto adeguati allo svolgimento delle attività didattiche curricolari e, anche, all'attuazione di iniziative rispondenti alle esigenze emergenti dal contesto operativo specifico di ciascuna istituzione scolastica;

rilevato che l'attuazione degli organici funzionali negli istituti e scuole di istruzione secondaria deve avvenire in correlazione alla revisione dei criteri di determinazione delle cattedre e delle orme regolamentari previste dall'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sull'autonomia organizzativa, didattica, di ricerca e progettazione formativa e sul dimensionamento delle istituzioni scolastiche;

preso atto dell'impegno, contenuto nell'articolo 14 dello stesso schema di decreto, alla revisione in tempi brevi dei criteri di determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, in conformità al comma 4 dell'articolo 40 della legge n. 449 soprarichiamata, esprime parere favorevole, con le seguenti condizioni:

a) che le cattedre-orario esterne, costituite su tre scuole, siano confermate, se occupate da titolari, con un numero qualsiasi di ore nelle singole scuole, per raggiungere il numero di 18 ore;

b) che si individui positivamente un raccordo con le norme recate dal recente decreto legislativo recante disposizioni sul dimensionamento ottimale delle scuole, per un cammino di «unità», nell'esclusivo interesse della scuola;

c) che si arrivi, nel tempo, a predisporre assetti organizzativi stabili, con il coinvolgimento diretto degli enti locali, sempre più chiamati ad operare, responsabilmente, per il migliore funzionamento delle scuole del territorio;

d) che i piccoli comuni non si sentano costantemente penalizzati, sia per quanto riguarda le riduzioni di classi e scuole, che per la necessità di far fronte ad oneri sempre più pesanti di trasporto: a tale riguardo, si auspica un accorpamento all'insegna di un «servizio culturale» migliore e più costruttivo».

«La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, lo schema di decreto recante criteri di ripartizione e assegnazione dei posti per attività di sostegno agli alunni in situazione di *handicap*, nonché sperimentazione di modelli efficaci di integrazione (n. 284),

premesso che tale schema integra (congiuntamente ad altri due schemi di decreto ministeriale recanti rispettivamente disposizioni sulla riorganizzazione della rete scolastica e sulla formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché disposizioni sulla determinazione degli organici del personale direttivo, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario) lo schema di decreto interministeriale concernente la determinazione del numero dei dipendenti del comparto scuola alla data del 31 dicembre 1999, completando il «progetto» nel suo insieme;

premesso altresì che i suddetti schemi di decreto potrebbero essere unificati in un unico *corpus* che faccia emergere, con immediatezza, l'essenza dei problemi, senza inutili ripetizioni o sviluppi privi di adeguati contenuti, specificando a tal fine la «sintesi illustrativa», nelle sue dimensioni reali, e qualificando i contenuti che si riferiscono, in particolare, agli organici del personale scolastico e alla formazione delle classi, compresa la presenza degli insegnanti di sostegno accanto ad alunni handicappati, secondo una esigenza di metodo, per un lavoro più qualificato e meno dispersivo, in una materia che, quasi sempre, assume toni ripetitivi;

considerato che le dotazioni provinciali di sostegno sono determinate dividendo per 138 il numero degli alunni complessivamente previsti nelle scuole statali di ogni ordine e grado, assicurando il consolidamento dei posti di sostegno esistenti nell'anno scolastico 1997-1998, fino all'80 per cento della loro consistenza complessiva, con il corrispondente incremento dei posti di sostegno in organico da 35.095 a 48.458;

considerato, inoltre, che, nelle province in cui, nell'anno scolastico corrente, i posti di sostegno istituiti sono in numero inferiore all'80 per cento dei posti risultanti dal procedimento di calcolo sopraindicato, è comunque garantita l'acquisizione in organico dei due terzi dei posti calcolati a norma dell'articolo 40 della legge n. 449 del 1997;

ritenuto che i criteri previsti dallo schema di decreto per la ripartizione dei posti di sostegno tra i diversi gradi di scuola tendono ad assicurare, in misura soddisfacente, la continuità del rapporto educativo tra

insegnanti e alunni e la corrispondenza ai progetti educativi individuali prodotti dalle singole scuole;

riscontrata la novità delle soluzioni adottate, nella definizione dei criteri per la progettazione di modelli sperimentali di integrazione scolastica degli alunni, l'attribuzione di risorse professionali e finanziarie integrative e la valutazione e diffusione dei risultati, la fine di assicurare il successo formativo di alunni in particolari situazioni di *handicap*,

esprime parere favorevole, invitando il Governo:

a) a ridurre nel tempo il riferimento al numero 138, considerando la difficoltà e la specificità del lavoro di sostegno, che deve essere sempre più mirato e culturalmente motivato, al fine di assicurare un cammino di speranza ad alunni in difficoltà;

b) ad assicurare in tutti i modi continuità didattica all'alunno in situazione di *handicap*, nella logica di un lavoro finalizzato alla formazione della persona umana».

Il senatore BRIGNONE lamenta che, benchè riconosciute fondate dallo stesso sottosegretario Rocchi, non siano state tenute in adeguata considerazione le proprie osservazioni relative in particolare: alla difficoltà di applicazione delle tabelle sul territorio in caso di impossibilità di compensazioni a livello provinciale; alla già avviata rideterminazione degli organici da parte dei provveditori sulla base di una circolare ministeriale, che rende di fatto inutile l'espressione del parere parlamentare; alla mortificazione del ruolo degli enti locali nella definizione della rete scolastica; all'esigenza di una maggiore flessibilità nelle procedure di istituzione di nuove scuole.

Il relatore RESCAGLIO nega di aver trascurato tali considerazioni, avendole al contrario recepite in particolare con l'osservazione posta allo schema di decreto interministeriale n. 277 e con le condizioni di cui alle lettere c) e d) poste allo schema di decreto ministeriale n. 283.

Previa dichiarazione di astensione dei senatori ASCIUTTI, MARRI e BRIGNONE, rispettivamente a nome dei Gruppi Forza Italia, Alleanza Nazionale e Lega Nord – Per la Padania indipendente, sono infine poste separatamente ai voti ed accolte le proposte di parere del relatore Rescaglio.

IN SEDE DELIBERANTE

(2605) DE LUCA Athos ed altri: Trasformazione dell'Istituto di fisica in via Panisperna in Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche

(Discussione e approvazione con modificazioni)

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione aveva già concluso l'esame del provvedimento in sede referente, trasmettendolo all'Assemblea. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha tuttavia deliberato di rimettere l'esame del provvedimento alla Commissione in sede deliberante. Egli propone pertanto di dare per acquisite le fasi procedurali già svolte e di procedere direttamente alle votazioni assumendo come testo base quello già approvato in sede referente.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE informa poi che il relatore Lorenzi ha presentato l'emendamento 1.1, di modifica della copertura finanziaria sulla base della più recente normativa in materia di finanziamento degli enti di ricerca; detto emendamento, non comportando oneri, non necessita peraltro del parere della Commissione bilancio.

Su tale emendamento il sottosegretario TOGNON esprime parere favorevole.

Senza discussione, la Commissione approva quindi, con separate votazioni, l'emendamento 1.1, l'articolo 1 come modificato, nonché l'articolo 2, nel testo approvato in sede referente.

Per dichiarazione di voto favorevole sul disegno di legge nel suo complesso interviene il senatore Athos DE LUCA, il quale ringrazia la Commissione per la sensibilità dimostrata su un argomento di così grande interesse. Esprime tuttavia il proprio rammarico per il mancato esame del provvedimento da parte dell'Assemblea, che avrebbe assicurato un maggiore risalto esterno ed una maggiore pubblicità.

Il relatore LORENZI si associa a tali considerazioni, ricordando di aver egli stesso sollecitato l'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea, a conclusione dell'*iter* in sede referente da parte della Commissione. Il provvedimento riveste infatti un carattere così generale da meritare una valutazione approfondita da parte dell'intera Assemblea. Prende tuttavia atto della deliberazione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi e raccomanda l'approvazione del disegno di legge alla Commissione.

Anche il senatore ASCIUTTI dichiara il proprio voto favorevole, prendendo atto nel contempo con soddisfazione che sul provvedimento, istitutivo del Museo storico della fisica e del centro studi e ricerche «Enrico Fermi» con sede in Roma, sia stato relatore un esponente del Gruppo Lega Nord – Per la Padania indipendente.

Posto infine ai voti, il disegno di legge nel suo complesso risulta approvato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale n. 150811 recante variazioni compensative tra le unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali (n. 290)

(Parere al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 23, comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 453: favorevole)

(R139, b00, C07ª, 0037º)

Il presidente relatore OSSICINI illustra lo schema in titolo, ricordando che la legge di bilancio 1998 (n. 453 del 1997), profondamente

trasformata nella sua struttura dalla recente riforma delle norme sulla contabilità generale dello Stato, reca norme transitorie per agevolare il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento. In particolare, si prevede che, in limitati casi, possano essere effettuate – con decreto del Ministro del tesoro sottoposto all'esame delle competenti Commissioni parlamentari – variazioni compensative fra le unità previsionali di base di uno stesso Ministero. Ora, il Ministero per i beni culturali e ambientali ha segnalato che occorre aumentare di circa 8,6 miliardi lo stanziamento previsto per i turni del personale di musei ed aree archeologiche (risultati insufficienti alla luce dei dati 1997), coprendo i relativi oneri a carico degli stanziamenti previsti per i medesimi turni negli altri settori dell'Amministrazione (risultati invece eccedenti). Il Ministero del tesoro ha pertanto sottoposto al parere parlamentare il relativo decreto, sul quale egli propone l'espressione di un parere favorevole.

Senza discussione la Commissione approva.

Schema di decreto ministeriale concernente l'istituzione dell'Università di Varese-Como (n. 273)

(Parere al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995: favorevole con osservazioni)

(R139, b00, C07^a, 0031^o)

Riferisce alla Commissione il senatore MONTICONE, il quale rileva anzitutto che lo schema di decreto istitutivo dell'università degli studi dell'Insubria applica con coerenza il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995, che prevedeva l'istituzione di quattro università, tra le quali appunto quella con sede a Varese. Esso fa seguito peraltro alle conclusioni dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, formulate nel febbraio 1997 in merito al piano operativo presentato dalle università di Milano e di Pavia, nonché agli ulteriori passaggi preparatori previsti dalla normativa, in esito ai quali le università di Pavia e Milano hanno trasmesso al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il testo dell'accordo fra le università gemmanti: tenuto conto di tale accordo, il Ministro sottopone ora lo schema di decreto al parere parlamentare.

Al fine di valutare la portata del decreto stesso, prosegue il relatore, è dunque necessario tener presente da un lato le conclusioni dell'Osservatorio e dall'altro l'accordo intercorso fra le parti. Per quel che riguarda il documento dell'Osservatorio, emergono quattro punti di rilievo: innanzitutto, si constata che le sedi universitarie di Varese e di Como non potrebbero singolarmente giustificare un nuovo insediamento universitario; in conseguenza di ciò, viene suggerito il modello di una università bipolare «a rete» in cui le due sedi si integrino con pari dignità in un unico ateneo che assuma una denominazione non legata ad una particolare città; in terzo luogo, si richiedono chiare regole statutarie che impediscano il prevalere di una sede rispetto all'altra nella gestione e nella divisione delle risorse; infine, si auspica che gli enti locali man-

tengano il sostegno almeno nella misura attuale e che regioni ed enti locali rivedano la viabilità della zona. Quanto in particolare alla prefigurazione di una università «a rete», il relatore sottolinea che tale modello non è legato solo ad aspetti strumentali, ma anche ad una particolare configurazione culturale che a suo giudizio deve assolutamente essere mantenuta nel successivo sviluppo del nuovo ateneo.

Per quanto riguarda invece l'accordo di programma, esso segue molto da vicino le indicazioni dell'Osservatorio e indica dettagliatamente tutte le fasi della realizzazione della nuova università, compresi gli impegni degli enti locali. Nelle norme finali dell'accordo, ricorda il relatore, si fa un particolare riferimento al futuro consolidamento della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali nella sede di Como e si precisa che in questa stessa sede deve essere costituita la facoltà di giurisprudenza all'atto dell'istituzione dell'università dell'Insubria.

Nel sottolineare l'utilità e l'importanza del nuovo ateneo, tanto per un'adeguata offerta didattica-scientifica nella zona quanto per la sua funzione di cerniera culturale fra le diverse regioni e con la Svizzera italiana, il relatore si sofferma quindi nuovamente sull'importanza di adottare il modello «a rete», che evita una eccessiva frammentazione del sistema universitario e che consente un equilibrato apporto nella diversità delle aree disciplinari ad un unitario progetto formativo. Egli rileva peraltro alcune difficoltà di finanziamento e supporto, nonché una certa esiguità – almeno per il momento – di utenza studentesca: l'ateneo dell'Insubria dovrà pertanto a suo giudizio da una parte appoggiarsi alla mobilitazione di tutti gli enti locali e dall'altra acquisire credito didattico e scientifico in modo da costituire punto di attrazione non solo per gli studenti ma anche, e forse soprattutto, per i docenti, attualmente indotti ad allontanarsi verso più importanti e tradizionali centri universitari. A questi fini, occorre un equilibrato e solido appoggio di entrambe le sedi di Varese e di Como, così da incoraggiare una effettiva integrazione in ogni stadio dello sviluppo delle diverse componenti culturali, sociali ed economiche della zona.

Il relatore propone conclusivamente che la Commissione esprima parere favorevole, raccomandando tuttavia che nel decreto siano sinteticamente ma esplicitamente richiamate le considerazioni conclusive dell'Osservatorio ai fini di una effettiva università a rete; siano parimenti tenuti maggiormente presenti gli impegni operativi dell'accordo di programma specie per quanto riguarda l'equilibrato sviluppo delle due sedi, l'autonomia gestionale e l'istituzione di nuove facoltà; sia rafforzata la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali nella sede di Como, con particolare riguardo al corsi e ai diplomi in scienze ambientali; sia chiarito il contenuto dell'articolo 12 circa la cadenza cronologica e le modalità della valutazione dei risultati conseguiti.

Si apre il dibattito.

Il senatore BRIGNONE apprezza la relazione introduttiva del senatore Monticone soprattutto laddove sottolinea che il nuovo ateneo deve basarsi su un equilibrato e solido appoggio di entrambe le sedi di Varese

se e Como. D'altronde, esso nasce proprio dalla espressa rinuncia di entrambe le sedi ad essere autonome. Ritiene peraltro in contrasto con tali presupposti la terza osservazione suggerita dal relatore, con la quale si intende rafforzare espressamente una facoltà della sede di Como, invadendo così spazi che dovrebbero essere lasciati all'autonomia universitaria.

A tali considerazioni si associa il senatore LORENZI, a giudizio del quale la terza osservazione del relatore è eccessivamente specifica, oltre che contraddittoria rispetto all'impianto complessivo del parere, giustamente volto a sottolineare l'esigenza di un equilibrato rafforzamento di entrambe le sedi.

Anche secondo il senatore PERUZZOTTI la terza osservazione del relatore potrebbe creare problemi in sede locale. A tale riguardo, egli ricorda che l'accordo di programma siglato dagli enti interessati prevede espressamente uno sviluppo equilibrato di tutte e due le sedi: non vi è pertanto alcun pericolo di sudditanza della sede di Como, che dovrà peraltro sviluppare nella propria autonomia la capacità di rappresentare un valido polo di attrazione per la domanda universitaria. Chiede pertanto al relatore di sopprimere dal testo del parere il richiamo specifico alla sede di Como, pena il rischio di una invasione della sfera di autonomia universitaria.

Concluso il dibattito, replica il sottosegretario GUERZONI, il quale ricorda anzitutto che per le esigenze di una migliore viabilità della zona, richiamate dal relatore, sono previsti specifici stanziamenti nel disegno di legge che consente l'utilizzazione dei fondi previsti dalla legge finanziaria 1988 per il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, già approvato dal Senato ed attualmente all'esame della Camera dei deputati (atto Senato n. 3117, ora atto Camera n. 4789).

Manifesta poi la piena disponibilità del Governo ad accogliere tutte le osservazioni avanzate dal relatore. Per quanto riguarda in particolare le critiche rivolte alla terza osservazione, ricorda che l'articolo 5 dell'accordo di programma, sottoscritto da tutti gli enti interessati e facente parte integrante del decreto istitutivo del nuovo ateneo, prevede proprio il rafforzamento della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali di Como; qualora tale punto fosse ripreso nel parere parlamentare, esso non si porrebbe pertanto affatto in contrasto con le deliberazioni assunte in sede locale. Dal momento che la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è presente in entrambe le sedi, fa infine presente l'inopportunità di espungere dal testo del parere il solo riferimento alla sede di Como, pena l'insorgere di inevitabili equivoci.

Il relatore MONTICONE nega fermamente qualunque intento volto a comprimere l'autonomia universitaria. Manifesta comunque disponibilità a modificare il punto in questione.

Riprende brevemente la parola il sottosegretario GUERZONI per specificare che se il rafforzamento della facoltà di scienze matematiche

di Como sarà inserito nel parere che la Commissione si accinge ad esprimere, ciò consentirà di accelerare l'attivazione dei corsi e diplomi in scienze ambientali; in caso contrario, l'attivazione dei corsi stessi – che comunque avverrà sulla base dell'articolo 5 del summenzionato accordo di programma – subirà inevitabili ritardi.

Il senatore LORENZI insiste per espungere dal testo del parere la terza osservazione.

Anche il senatore MARRI si esprime in tal senso, ritenendo inopportuno favorire la sede di Como nei confronti di quella di Varese. Dichiarò peraltro che, qualora tale osservazione fosse soppressa, la valutazione del Gruppo Alleanza Nazionale sullo schema di parere presentato dal relatore sarebbe favorevole.

Il senatore BISCARDI chiede invece al relatore di mantenere l'osservazione in questione, dal momento che essa ricalca una specifica disposizione dell'accordo di programma.

A tale richiesta si associa il senatore TONIOLLI, che paventa il rischio di ritardi nell'attivazione dei corsi in scienze ambientali.

Il senatore BRIGNONE teme invece che il Parlamento determini una accelerazione nell'attivazione dei suddetti corsi senza conoscere adeguatamente la specificità delle due realtà universitarie. Chiede quindi al relatore di sopprimere l'osservazione in questione.

In esito a tale dibattito, il relatore MONTICONE dichiara di mantenere immutato il testo del parere dianzi illustrato, ricordando che, in circostanze precedenti, la Commissione ha espresso il proprio parere sull'istituzione di altre università sulla base di una documentazione analoga a quella disponibile per l'università di Varese-Como.

Dopo dichiarazioni di voto favorevole dei senatori LORENZI e TONIOLLI, a nome rispettivamente dei Gruppi Lega Nord – Per la Padania indipendente e Forza Italia, nonché di astensione del senatore MARRI a nome del Gruppo Alleanza Nazionale, la Commissione approvò a maggioranza lo schema di parere predisposto dal relatore.

IN SEDE DELIBERANTE

(3167) *Istituzione del Centro per lo sviluppo delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonché modifiche alla normativa sui beni culturali*

(Rinvio del seguito della discussione)

Il relatore MASULLO, preso atto della impossibilità di procedere nella seduta odierna – come previsto – alla discussione generale sul provvedimento in titolo, stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, chiede al presidente Ossicini che essa possa essere

comunque svolta con sollecitudine, vista l'importanza che il provvedimento riveste.

Il PRESIDENTE fornisce assicurazioni in tal senso.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2605**Art. 1.**

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Per il funzionamento del museo il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica eroga appositi contributi a valere sul capitolo 2110 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per il 1998 e sul Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, istituito dall'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, a partire dal 1999, i quali sono rispettivamente incrementati a tal fine di lire 500 milioni per il 1998 e di lire 2 miliardi annue a decorrere dal 1999».

1.1

LORENZI, *relatore*

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 8 LUGLIO 1998

188ª seduta*Presidenza del Presidente*
SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole Borroni.

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE DELIBERANTE

(3358) Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 1 luglio scorso.

Il PRESIDENTE informa preliminarmente che si è testè conclusa l'audizione, in Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi – con gli organismi di rappresentanza degli operatori di settore (Federcoopescas, Lega Pesca e A.I.C.P- nella quale è stato possibile approfondire alcuni aspetti del disegno di legge sottoposto all'esame della Commissione e in ordine al quale si è sviluppato un dibattito di notevole rilievo al fine anche di valutare la portata delle modifiche che potranno eventualmente essere prese in considerazione sul testo.

Ricorda quindi che è in corso la discussione generale.

Il senatore CUSIMANO preannuncia sin d'ora l'intenzione di non consentire la prosecuzione della discussione del disegno di legge in titolo in sede deliberante, di cui non può essere condivisa l'impostazione, che, ad esclusione di quanto sostanzialmente previsto all'articolo 8, è improntata ad un approccio meramente sanzionatorio: si sofferma ad esempio su quelle disposizioni che prevedono sanzioni estremamente gravi per comportamenti che sono attualmente posti in essere, per esempio dai battelli tunisini (che bloccano, nel canale di Sicilia, imbarcazioni nazionali). Fa quindi osservare che occorre constatare con rammarico

come la omologa Commissione dell'altro ramo del Parlamento, mentre ha approvato in deliberante il provvedimento in titolo, è invece estremamente restia a concedere la sede legislativa per provvedimenti di grande rilievo, quali quelli approvati in materia di norme per la commercializzazione dell'olio di oliva e per la riforma dei consorzi agrari, che sono provvedimenti di grande interesse per il mondo dei produttori e degli operatori del settore.

Nel ribadire quindi la volontà di formalizzare la richiesta di trasferimento di sede, invita ad una riflessione sulle questioni sollevate.

Il presidente SCIVOLETTO, con riferimento alle osservazioni da ultimo sollevate dal senatore Cusimano, esprime pieno consenso sul rilievo critico circa l'atteggiamento che emerge dalla programmazione dei lavori della omologa Commissione della Camera dei deputati e constata con rammarico che i provvedimenti citati in materia di olio di oliva e di consorzi agrari non hanno trovato percorsi ugualmente celeri presso l'altro ramo del Parlamento. Nell'esprimere amarezza per tali scelte procedurali, auspica che, attraverso uno sforzo comune, almeno il provvedimento in materia di olio (che offre soluzioni alla richiesta provenuta dal mondo degli olivicoltori di normative che tutelino il prodotto italiano e assicurino la trasparenza per il consumatore) possa essere approvato prima della sospensione dei lavori.

Quanto alla prima questione sollevata dal senatore Cusimano, prende atto della preannunciata volontà di richiedere che il disegno di legge in titolo non proceda il suo *iter* in sede deliberante, precisando che tale richiesta va formalizzata, ai sensi dell'articolo 35, comma 2 del Regolamento, da un decimo dei componenti del Senato o un quinto dei componenti della Commissione.

Il senatore GERMANÀ, prendendo la parola in relazione a quanto testè dichiarato dal senatore Cusimano, dà atto preliminarmente al Presidente di avere sempre condotto i lavori della Commissione in modo estremamente corretto. Nel preannunciare che potrà comunque chiedere di essere assegnato ad altra Commissione parlamentare, informa che si assocerà alla richiesta, preannunciata dal senatore Cusimano, volta a non consentire la prosecuzione dell'*iter* in sede deliberante per il disegno di legge in titolo, che contiene molte disposizioni (quali quelle in materia di nomina di agenti giurati per la vigilanza) sulle quali esprime profondo dissenso ritenendo più consona la formulazione vigente. Fa quindi riferimento al contenuto della legge n. 164 del 21 maggio 1998, recante: «Misure in materia di pesca e di acquacoltura», il cui articolo 3 recava uno stanziamento di soli 50 miliardi per l'anno 1998 per il fermo biologico. Fa al riguardo rilevare come sia estremamente grave che – rispetto alla discussione avvenuta in sede deliberante al Senato (nella quale, in particolare nella seduta del 12 maggio, aveva stigmatizzato l'insufficienza dello stanziamento previsto per fronteggiare anche le esigenze della Sicilia e della Sardegna) – il Governo abbia poi recentemente emanato un decreto ministeriale in materia di fermo biologico in cui non ha rispettato il tenore di quanto discusso in Parlamento a tale riguardo.

In seguito ad una richiesta di chiarimenti da parte del presidente SCIVOLETTO, il senatore GERMANÀ precisa che la disposizione cui ha testè fatto riferimento è l'articolo 3 della citata legge n. 164 e ricorda che, come risulta anche dal resoconto stenografico della seduta del 12 maggio (che ha testè ricevuto) è esplicito il riferimento all'esigenza di estendere il fermo anche alle regioni, citate laddove il decreto ministeriale del MIPA, all'articolo 1, prevede invece che l'attuazione delle misure sociali di accompagnamento nei compartimenti marittimi della Sicilia e della Sardegna è disciplinata dalle rispettive legislazioni regionali e la relativa spesa è a carico dei rispettivi bilanci.

Dopo che il presidente SCIVOLETTO ha fatto rilevare che l'articolo 3 citato, al comma 2, rinvia ad un successivo decreto del Ministro per le politiche agricole la definizione delle modalità tecniche di attuazione del fermo di cui all'articolo citato, ha la parola il senatore BARRILE, il quale fa osservare che l'articolo 1 del decreto ministeriale del 16 giugno, come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 luglio, fa riferimento solo alla circostanza che le interruzioni tecniche della pesca, per le navi iscritte nei compartimenti marittimi delle regioni a statuto speciale Sicilia e Sardegna, è disciplinata dalle rispettive legislazioni regionali, mentre non vi è riferimento alle risorse di bilancio, come affermato dal senatore Germanà. Ritiene comunque che tale impostazione sia coerente con gli ambiti di competenza attribuiti alle regioni speciali.

Il senatore PIATTI nel prendere atto del preannunciato intento di alcuni Gruppi di non consentire la prosecuzione dell'*iter* in sede deliberante, invita comunque ad una ulteriore riflessione, valutando anche quanto emerso nel corso dell'audizione informale sul disegno di legge in titolo, tenutasi in Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in cui si è anche prefigurata l'ipotesi di non circoscrivere la portata normativa del testo solo ai profili sanzionatori.

Il senatore GERMANÀ, prendendo la parola per un'ulteriore precisazione, fa rilevare che il decreto ministeriale da lui citato è diverso da quello del 16 giugno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 luglio 1998 relativo alle modalità di attuazione delle interruzioni tecniche della pesca per l'anno 1998, citato dal senatore Barrile e precisa che il decreto (il cui comma 2 dell'articolo 1 reca il testo da lui precedentemente citato) riguarda invece la connessa questione delle misure sociali di accompagnamento in dipendenza delle interruzioni tecniche dell'attività di pesca disposte con il decreto ministeriale del 16 giugno.

Il PRESIDENTE fa comunque osservare che il decreto sulle misure sociali è stato comunque adottato sentiti gli Organismi competenti di settore. Tenuto conto dell'imminente inizio dell'Assemblea rinvia il seguito della discussione.

La seduta termina alle ore 16,30.

INDUSTRIA (10ª)

MERCOLEDÌ 8 LUGLIO 1998

171ª Seduta*Presidenza del Presidente*

CAPONI

*Interviene il ministro del commercio con l'estero FANTOZZI.**La seduta inizia alle ore 15,40.**PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito dell'indagine conoscitiva sulle imprese multinazionali con sede in Italia: audizione del Ministro del commercio con l'estero**

(R048, 000, C10ª, 0005°)

Si riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 2 luglio.

Il presidente CAPONI, nel dare il benvenuto al Ministro del commercio con l'estero, illustra brevemente gli scopi dell'indagine, che si sta ormai avviando alla conclusione.

Il ministro FANTOZZI, dopo essersi soffermato sugli aspetti più recenti del processo di internazionalizzazione dell'industria italiana in atto, che vede una consistente espansione degli investimenti all'estero soprattutto ad opera delle piccole e medie imprese, fornisce dati dettagliati sugli investimenti diretti esteri in Italia nell'ultimo biennio, che delineano un quadro contrassegnato da luci ed ombre.

Descrive, quindi, l'articolazione territoriale e settoriale degli investimenti effettuati in Italia da parte di imprese straniere e fornisce informazioni sulla ripartizione dei medesimi per Paesi di provenienza.

Passa, quindi, a considerare le azioni poste in atto da alcuni Paesi europei per promuovere l'attrazione degli investimenti e si sofferma, in particolare, sul tipo di attività svolta dalle apposite agenzie operanti in tali paesi, riconducibili, sostanzialmente, alla promozione, all'assistenza e al coordinamento. L'attività promozionale è volta principalmente a costruire e promuovere l'«immagine paese»: per questo scopo, quindi –

secondo il Ministro – è molto utile il collegamento con le missioni economiche governative o con quelle di carattere culturale; essa è inoltre rivolta alla documentazione e all'informazione degli investitori stranieri sulle procedure per la localizzazione degli stabilimenti, sugli incentivi disponibili a livello nazionale e locale, sul sistema fiscale e salariale. L'attività di consulenza è diretta a fornire un supporto all'investitore, sia nella raccolta dei dati necessari per la realizzazione del *business plan*, sia nell'implementazione delle fasi successive alla decisione di investimento: ottenimento dei permessi e delle autorizzazioni e procedure amministrative in genere. Tale attività richiama, pertanto, l'opportunità di un'azione di coordinamento fra l'agenzia nazionale e le diverse agenzie regionali, cui fa capo il compito di apprestare l'area attrezzata e di seguire le procedure autorizzatorie. Ad esse compete di fornire dettagliate informazioni sulle caratteristiche dei siti disponibili, inserendole possibilmente in banche dati facilmente consultabili e costantemente aggiornate. L'importanza delle agenzie a livello locale in Italia appare basilare anche per le caratteristiche del sistema produttivo italiano, imperniato sui distretti; un modello – quello del distretto – particolarmente gradito agli investitori stranieri.

Il Ministro si sofferma, quindi, sugli elementi strutturali di attrazione dell'economia italiana e sugli aspetti di criticità per l'attrazione degli investimenti esteri che essa presenta. Passa, poi, a considerare i processi di semplificazione degli adempimenti burocratici relativi all'insediamento e all'ampliamento di attività industriali messe in atto dai recenti «decreti Bassanini» e si sofferma, infine, dettagliatamente, su quanto si sta realizzando a partire dalla recente riforma dell'ICE, per promuovere gli investimenti esteri in Italia. Al riguardo, è stato avviato il progetto «Investimenti esteri in Italia», in collaborazione con la Itainvest. Tale progetto prevede il cofinanziamento delle retribuzioni erogate al personale assunto presso quattro uffici ICE all'estero, che si situano precisamente a Berlino, New York, Parigi e Tokio, nonché il coinvolgimento – senza, però, prevedere l'assunzione di personale specifico – degli uffici di Los Angeles, Londra e Dusseldorf, come sedi interessate all'attività di promozione congiunta ICE-Itainvest. Il progetto, del costo di 600 milioni di lire, prevede l'avvio di contatti con potenziali investitori e intermediari, l'organizzazione di iniziative promozionali e la realizzazione di una serie di attività sia in Italia che all'estero. Esso si articola in tre fasi: la prima è costituita dall'analisi della domanda imprenditoriale estera, mentre la seconda – consistente nell'analisi dell'offerta territoriale italiana – sarà compito delle società di promozione e delle entità locali che dovranno predisporre i pacchetti localizzativi da promuovere all'estero attraverso gli sportelli ICE. La terza fase prevede la presentazione dell'offerta italiana ed il *matching* della stessa con la domanda individuata nei vari paesi. I *front-office* all'estero hanno il compito principale di svolgere attività di promozione e di ricerca dell'investitore, attraverso le pubbliche relazioni, la presenza sui *media* e nei siti *Internet*, la partecipazione a fiere ad elevata rappresentatività settoriale, l'organizzazione di seminari e convegni rivolti ai canali indiretti, costituiti da banche, società di consulenza, società finanziarie e fondi pensionistici, con l'ottica

di fornire un'assistenza il più possibile personalizzata con interventi mirati che portino all'organizzazione di incontri tra i titolari dei pacchetti localizzativi e i principali investitori.

La prevista confluenza di Itainvest nell'Agenzia sviluppo Italia ha per il momento rallentato l'operatività dell'intesa tra tale società e l'ICE. Per questo motivo la prima fase sarà avviata direttamente e autonomamente dall'ICE, in attesa di collegarsi con la nuova agenzia per il Sud in via di formazione.

Avviandosi alla conclusione, il Ministro sottolinea come l'ICE sia pronta a fare la sua parte, ma come, per promuovere il territorio italiano all'estero, appaia indispensabile realizzare e mettere in rete una mappatura delle aree industriali, corredata dall'indicazione dei servizi in esse disponibili, della tempistica per l'ottenimento di licenze e autorizzazioni e di quant'altro è necessario e propedeutico alle scelte di investimenti. Nel lamentare la frammentazione delle competenze che tuttora esiste sia fra le diverse amministrazioni centrali, sia fra queste e gli ambiti regionali e locali e che è di ostacolo alla realizzazione del progetto, sottolinea la necessità e l'urgenza dell'individuazione di un livello decisionale unitario.

Seguono domande dei senatori.

Il senatore MUNGARI, dopo essersi richiamato all'esperienza francese, di cui la Commissione ha potuto acquisire più diretta conoscenza, anche attraverso un sopralluogo presso la DATAR e la DII a Parigi, chiede al Ministro quali siano – a suo modo di vedere – le ragioni del calo del flusso degli investimenti esteri in Italia determinatosi nel 1997 rispetto all'anno precedente.

Il senatore TURINI, a partire dai dati relativi alla scarsa attrattività dell'Italia per gli investitori stranieri, chiede se il Ministro non ritenga che lo sforzo richiesto al nostro Paese per l'adeguamento ai parametri del trattato di Maastricht abbia fatto dimenticare il problema prioritario dello stimolo alla produttività e all'occupazione per il conseguimento di quel clima di certezze imprenditoriali che, solo, è capace di promuovere l'attrazione degli investimenti.

Il senatore Athos DE LUCA chiede quali iniziative si possano adottare e il Ministero per il commercio con l'estero stia adottando per la tutela del marchio *made in Italy*.

Il senatore MACONI chiede, a sua volta, se siano state adottate iniziative, o se ne possano prevedere per il prossimo futuro, per contrastare il fenomeno del *dumping* sociale.

Il senatore CAZZARO solleva preoccupazioni circa l'adeguatezza degli uffici ICE all'estero allo svolgimento dei compiti di promozione degli investimenti, che richiederebbero anche personale specializzato e motivato. Dopo aver affermato che – a suo modo di vedere - la prima

attività di promozione da svolgere è quella di far conoscere la struttura e le funzioni dell'ICE e dei suoi uffici all'estero, chiede che tipo di coordinamento si stia realizzando fra le iniziative locali e il medesimo Istituto.

Il senatore TRAVAGLIA, nel ricordare l'affermazione del Ministro, secondo cui l'ICE sarebbe pronto e disponibile a svolgere l'attività di promozione all'estero, ma manca ancora la conoscenza del «prodotto» da offrire, ne deduce che occorre dedicare il massimo impegno alla realizzazione di una indispensabile «mappatura» delle aree industriali disponibili. Quanto all'operatività degli uffici ICE all'estero, egli ritiene che sia necessario predisporre misure di stimolo e di motivazione del personale, anche attraverso sistemi di valutazione dei risultati raggiunti.

Risponde agli intervenuti il ministro FANTOZZI, svolgendo, innanzitutto, in relazione ai più recenti flussi di investimenti esteri, alcune considerazioni sugli investitori giapponesi, per i quali i conflitti sociali degli anni '70 e '80 hanno rappresentato un decisivo elemento di dissuasione e che si sono, invece, sentiti evidentemente rassicurati dal mutato clima attuale. Quanto ai sacrifici di tipo fiscale che sono stati necessari per adeguarsi ai parametri del Trattato di Maastricht, seppure essi possano avere creato un ambiente meno appetibile, egli non crede, però, che possano considerarsi decisivi. L'investitore estero, in realtà, più che l'aspetto fiscale, sembra privilegiare quelli della certezza, dell'affidabilità e della stabilità del sistema paese.

Sulla questione della tutela del marchio *made in Italy*, il Ministro informa che si sta organizzando, presso il Ministero del commercio con l'estero, un apposito gruppo di lavoro, col compito di esaminarne tutti gli aspetti: dal livello giudiziario, a quello legislativo, a quello della comunicazione e dell'informazione. Sottolinea, comunque, al riguardo l'importanza di una presenza autorevole sui tavoli internazionali, mentre è di ostacolo alla realizzazione di un progetto incisivo il problema della sovrapposizione delle competenze fra le diverse amministrazioni che, anche in questo campo, si evidenzia. Il tema del *dumping* sociale, poi, presenta delle notevoli difficoltà, anche per l'ipocrisia di alcuni paesi. L'Organizzazione mondiale del commercio ha fatto poco al riguardo, demandando la trattazione del problema all'Organizzazione internazionale del lavoro. Quanto a livello nazionale, in sede di erogazione dei contributi pubblici all'internazionalizzazione delle imprese, si cerca di tenere conto del comportamento sociale delle medesime. Soluzioni concrete al problema, comunque, possono essere trovate solo a livello multilaterale o bilaterale.

Le preoccupazioni manifestate circa l'adeguatezza degli uffici ICE all'estero nella loro attuale strutturazione appaiono fondate: in effetti occorrerebbe trovare la strada per l'immissione di almeno 50 giovani, pur nell'attuale situazione di blocco delle assunzioni. Anche per l'istituzione di controlli di efficienza del personale si sta concretamente operando; la rete estera dell'ICE si sta complessivamente rafforzando, anche se permane la preoccupazione per la scarsità di risorse finanziarie. L'Istituto

ha avviato una campagna promozionale della sua immagine all'estero ed è pronta a realizzare la nuova missione, non appena disporrà dei dati relativi ai pacchetti localizzativi. Quanto alla sinergia da realizzarsi fra iniziative locali e ICE, il Ministro ricorda che si sta lavorando agli sportelli multifunzionali che dovrebbero rappresentare anche un momento di coordinamento fra i diversi livelli territoriali.

L'importanza di una rapida realizzazione della mappatura dei siti industriali è presente al Governo: egli ritiene che il Ministero del tesoro e del bilancio si stia organizzando al riguardo, mentre anche l'Itainvest era partita in tale direzione. Con la realizzazione della nuova Agenzia per il Sud si determinerà probabilmente un incrocio fra il livello nazionale e quello del Mezzogiorno. È possibile che il livello nazionale faccia capo a Itainvest e le aree del Mezzogiorno alla Agenzia sviluppo Italia; la decisione compete comunque al Consiglio dei Ministri o al CIPE.

Il presidente CAPONI ringrazia, quindi, il ministro Fantozzi per la disponibilità mostrata e per le informazioni fornite.

Il seguito dell'indagine è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,45.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCLEDÌ 8 LUGLIO 1998

251ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA

Intervengono il dottor Francesco RIPA DI MEANA ed il dottor Augusto QUERCIA, rispettivamente direttore generale e dirigente del Servizio prevenzione e igiene nei luoghi di lavoro dell'Azienda sanitaria locale di Viterbo.

La seduta inizia alle ore 8,40.

PROCEDURE INFORMATIVE**Indagine conoscitiva sulla situazione della Centrale dell'Enel di Montalto di Castro: audizione del Direttore generale dell'Azienda sanitaria locale di Viterbo**

(R048, 000, C11ª, 0004º)

Il PRESIDENTE, dopo aver svolto alcune considerazioni introdotte sugli scopi dell'indagine chiede, con riferimento alla relazione sulla situazione nel cantiere Enel di Montalto di Castro trasmessa dalla ASL di Viterbo alla Commissione lo scorso 20 maggio, quale sia stato l'esito degli accertamenti effettuati a seguito delle segnalazioni inoltrate dalle organizzazioni sindacali sulla presenza di rischi derivanti dalla concomitante presenza nelle stesse aree di una pluralità di ditte.

Domanda inoltre quali siano le conclusioni degli accertamenti sanitari preannunciati nella stessa relazione in ordine alle ripercussioni per la salute dei lavoratori dell'utilizzazione nel cantiere di fibre minerali artificiali per le operazioni di coibentazione.

Chiede infine se l'incremento del numero degli infortuni registrato nel 1997 rispetto all'anno precedente possa essere attribuito a una minore attenzione delle ditte appaltatrici dei lavori alle prescrizioni sulla sicurezza, data l'ormai prossima chiusura dei cantieri.

Il dottor QUERCIA rileva preliminarmente che i dati relativi ai controlli dell'ASL di Viterbo sulla sicurezza del lavoro nell'area della

centrale di Montalto di Castro nel corso degli anni presentano un importante elemento di discontinuità.

Infatti, fino al 1994 l'Unità sanitaria locale di Viterbo disponeva di un proprio presidio continuo nel cantiere, mediante il quale era in grado di promuovere la regolarizzazione contestuale delle situazioni suscettibili di esporre i lavoratori a rischio. Successivamente, in conformità alle direttive comunitarie e alla stregua delle innovazioni intervenute nell'organizzazione del Servizio sanitario nazionale, tale presidio è venuto meno, e l'Azienda-Unità sanitaria locale ha iniziato ad operare in prevalenza dietro impulso proveniente dalle segnalazioni o denunce dei vari soggetti interessati, salva la possibilità di effettuare indagini a più ampio spettro quando vi fosse la necessità di un impegno più sistematico.

Passa quindi ad illustrare i principali indicatori statistici relativi all'attività di vigilanza posta in essere nel cantiere Enel dall'ASL, rilevando come il numero delle prescrizioni relative a notizie di reato comunicate al pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, sia stato pari a 15 tanto nel 1996 che nel 1997, mentre per l'anno in corso il numero delle notizie di reato è già salito a 22.

Le indagini per infortuni sul lavoro nel cantiere sono state invece 348 nel 1997, delle quali 12 hanno comportato accertamenti approfonditi, conclusi con trasmissione di rapporto alla magistratura, mentre 336 sono state espletate con modalità sommarie.

Sul totale di 348 infortuni verificatisi nel 1997, 295 hanno comportato una prognosi inferiore a 10 giorni; non vi sono stati infortuni con prognosi superiore a 40 giorni.

Quanto alla tipologia degli infortuni, l'evenienza più ricorrente – che si è registrata in 142 dei 348 casi infortunistici del 1997 – è quella nella quale il lavoratore è colpito da oggetti, mentre soltanto 6 sono stati i casi di caduta dall'alto o in profondità, dato abbastanza significativo considerata la diffusione delle impalcature nel cantiere.

Per quanto riguarda i rischi derivanti dalla compresenza nelle stesse aree di lavoratori dipendenti da più imprese appaltatrici impegnate in attività diverse, fa presente che il grado di coordinamento riscontrato è abbastanza soddisfacente, come emerge anche dall'assenza di violazioni accertate relativamente all'articolo 7 del decreto legislativo n. 626 del 1994. Risulta inoltre che settimanalmente vengono effettuate riunioni con le imprese appaltatrici per illustrare le attività da svolgere, le modalità operative dei macchinari da utilizzare e le caratteristiche delle aree interessate dagli interventi, in modo tale da limitare il rischio di interferenze negative fra gli addetti alle varie imprese.

Tale meccanismo non sembra peraltro al momento idoneo a garantire il ricorso a tutti gli accorgimenti che sarebbero necessari per far fronte a fattori di rischio non ancora adeguatamente conosciuti. È questo il caso delle attività di coibentazione, nelle quali sono impiegate fibre minerali artificiali in sostituzione dell'amianto.

Al riguardo, rileva come vi sia fra gli stessi lavoratori l'erroneo convincimento della sostanziale innocuità dei nuovi materiali, laddove invece i pur limitati dati epidemiologici disponibili evidenziano un forte

aumento dei casi di dermatite fra coloro che vengono a contatto con le fibre minerali artificiali; vi sono inoltre elementi per ritenere che nel lungo periodo l'esposizione al materiale possa favorire l'insorgenza di altre patologie.

L'ASL di Viterbo ha inoltre promosso, in collaborazione con altri istituti, uno studio per la verifica nel tempo dell'incidenza di malattie professionali fra gli addetti alle lavorazioni in questione.

Sebbene al momento non si registrino denunce relative a malattie professionali fra i lavoratori del cantiere Enel correlate all'esposizione alle fibre minerali artificiali, appare opportuno sensibilizzare i lavoratori sulla necessità di attenersi alle precauzioni d'uso, mentre la direzione dovrebbe essere indotta ad impiegare soltanto ove effettivamente indispensabile materiali come le fibre ceramiche e la lana di roccia, avvalendosi il più possibile della meno nociva fibra di vetro.

Per quanto riguarda il quesito formulato dal presidente Smuraglia circa le ragioni dell'incremento degli infortuni registratosi nel 1997 rispetto al 1996, osserva come si possa ipotizzare che un certo ruolo abbia giocato la volontà delle imprese appaltatrici di rispettare i termini di consegna, accelerando eccessivamente le lavorazioni in ritardo sui tempi previsti.

Il PRESIDENTE domanda se le prescrizioni ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 758 del 1994 siano state indirizzate ai responsabili dell'Enel o alle imprese appaltatrici. Domanda inoltre per quando sia prevista la conclusione dei lavori in corso nel cantiere Enel.

Il dottor RIPA DI MEANA fa presente che le prescrizioni sono state rivolte unicamente alle ditte appaltatrici, dal momento che tutti i lavori in esecuzione nell'ambito del cantiere Enel sono stati affidati a imprese esterne.

Il dottor QUERCIA fa presente che i lavori sono ormai stati ultimati per tre dei quattro previsti gruppi policombustibili; nel terzo gruppo vi è peraltro una quota di personale ancora operante, valutabile nel 5-10 per cento della forza lavoro precedentemente utilizzata. Nel quarto gruppo, infine, lo stato di avanzamento dei lavori è ormai valutabile nell'80-90 per cento del totale.

Il senatore PELELLA chiede ragguagli sulla situazione esistente nella provincia di Viterbo per quanto riguarda il rischio da amianto. Domanda inoltre se sia ipotizzabile la presenza di materiali contenenti amianto nella centrale di Montalto di Castro, anche in considerazione del fatto che i lavori sono iniziati prima dell'entrata in vigore della legge n. 257 del 1992.

Il dottor QUERCIA dichiara di poter escludere che vi sia nella centrale la presenza di componenti in amianto, rilevando come, nell'allestimento di una centrale termoelettrica, la coibentazione viene di regola ef-

fettuata soltanto alla fine dei lavori. Nel caso della centrale di Montalto di Castro, si tratta di un intervento realizzato dopo l'entrata in vigore della legge n. 257 del 1992.

Per quanto riguarda la situazione più generale della provincia di Viterbo, ricorda come l'Osservatorio epidemiologico della regione Lazio abbia in corso la rilevazione dei casi di mesotelioma pleurico. Fa poi presente che, da uno studio realizzato nel 1994 dall'Istituto superiore di sanità, non sembrano emergere elementi nel senso di un'esposizione dei lavoratori all'amianto nella stessa provincia.

Il senatore MULAS domanda quali iniziative siano state assunte per informare i lavoratori sui rischi inerenti all'esposizione alle fibre minerali artificiali.

Il dottor QUERCIA fa presente che è già stata programmata una riunione con il comitato di cantiere per la definizione delle iniziative necessarie per abbattere il rischio al quale si è testè riferito il senatore Mulas, dalla delimitazione delle aree nelle quali si effettuano lavori di coibentazione all'interdizione del passaggio nelle aree stesse di lavoratori addetti ad altre attività.

Per quanto riguarda le patologie dermatologiche, l'ASL di Viterbo ha messo a punto una coorte di lavoratori esposti alle fibre artificiali minerali, con relativo gruppo di controllo, anche al fine di individuare l'effettiva incidenza delle dermatiti e la distanza di sicurezza da ritenersi idonea.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi e li congeda, dichiarando conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,20.

252ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
SMURAGLIA

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento recante disposizioni in materia di formazione professionale (n. 287)

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi degli articoli 17, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196; e 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con condizioni e osservazioni)

(R139, b00, C11ª, 0022º)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore MANZI osserva che da tempo si è evidenziata l'esigenza di pervenire ad un profondo riassetto del sistema della formazione professionale, per rispondere alla domanda di nuova professionalità proveniente dalle imprese e per colmare numerose lacune e ritardi, soprattutto nel settore della formazione dei giovani mirata ad agevolare l'ingresso sul mercato del lavoro e della formazione superiore e continua.

Lo schema di regolamento in titolo presenta molti punti da chiarire e desta non poche perplessità, alcune di esse sottolineate anche dal relatore, nella cui esposizione sono efficacemente poste in luce carenze che richiedono soluzioni concrete. In particolare, gli articoli 2 e 12 risultano insufficienti nella loro formulazione, per quanto attiene all'esigenza di una più stretta integrazione tra formazione professionale e sistema scolastico, come ha già rilevato il senatore Tapparo. Le altre carenze dello schema di regolamento all'esame della Commissione derivano dalla discutibile impostazione dell'articolo 17 della legge n. 196 del 1997: come già il gruppo di Rifondazione comunista ebbe modo di evidenziare a suo tempo, tale articolo si rifà ad una concezione della formazione professionale come fattore di incentivazione della flessibilità del lavoro, e non come componente delle politiche di sviluppo elaborate nell'ambito della programmazione regionale. Inoltre, a fronte di un chiaro orientamento del Governo a favore del decentramento di funzioni e competenze alle Regioni, lo schema di regolamento sembra ispirato, contraddittoriamente con tale indirizzo, all'intento di ricondurre al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la gestione di attività e risorse dedicate alla formazione professionale, senza neanche prevedere, per la formazione svolta dalle pubbliche amministrazioni, il parere delle Regioni. In altri termini, con lo schema di regolamento in titolo viene consentito alle amministrazioni statali di attivare proprie iniziative formative al di fuori della programmazione regionale. Al contrario, secondo la sua parte politica, nessuna iniziativa di formazione e orientamento professionale dovrebbe essere realizzata al di fuori della programmazione regionale, che costituisce il quadro di riferimento necessario per ricondurre nell'ambito di un sistema coerente iniziative ed attività che non possono procedere in modo disorganico ed episodico. Sotto questo profilo, desta perplessità la previsione del comma 3 dell'articolo 2, di istituire una commissione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esame istruttorio e il supporto alla formulazione delle proposte in materia di formazione professionale di cui all'articolo 141 del decreto legislativo n. 112 del 1998: non è infatti chiaro quali siano le attività sulle quali la commissione è chiamata ad esprimersi. All'articolo 10, non viene individuato con chiarezza il soggetto pubblico titolare del potere di accreditamento, mentre tra i criteri indicati al comma 4 dello stesso articolo 10, l'insistenza sulle capacità logistiche e strutturali rischia di tradursi in un privilegio verso strutture pesanti e burocratiche, e di non assicurare pertanto l'innovazione, anche organizzativa, del settore. Altrettanto discutibile è il contenuto dell'articolo 13, nella parte in cui si prevede l'istituzione di un fondo di diritto privato per la

formazione continua, caratterizzato da una struttura centralistica e gestito dalle organizzazioni sindacali e datoriali al di fuori di qualsiasi raccordo con la programmazione regionale.

In conclusione, il senatore Manzi rileva che la complessità delle problematiche trattate nello schema di regolamento all'esame avrebbe reso utile l'acquisizione dell'avviso del rappresentante del Governo.

Replica agli intervenuti il relatore TAPPARO, il quale osserva che dal dibattito sono emersi numerosi spunti, gran parte dei quali sono recepiti all'interno dello schema di parere che egli si accinge ad illustrare. In particolare, per quanto attiene alle osservazioni del senatore Battafarano, egli condivide il rilievo sull'esigenza di includere, tra i requisiti previsti per ottenere l'accreditamento delle strutture formative, l'applicazione al personale docente, amministrativo e tecnico del contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, e sembra anche opportuno aggiungere che l'eventuale ricorso a rapporti di lavoro parasubordinato dovrà svolgersi nell'ambito della normativa in corso di definizione al Parlamento. È altresì condivisibile l'esigenza di assicurare adeguate risorse finanziarie alla formazione continua, poichè essa costituisce un elemento essenziale per assicurare la ricollocazione di lavoratori temporaneamente espulsi dai processi produttivi o impegnati nell'ambito dei lavori socialmente utili. Per quel che riguarda invece la proposta di prevedere, per il cofinanziamento delle iniziative ammesse al contributo del Fondo sociale europeo, un'anticipazione da parte del Ministero del tesoro, occorre precisare che è già delineato un meccanismo di erogazione delle risorse con scadenze temporali stringenti, che dovrebbe assicurare il superamento delle difficoltà vissute negli anni passati dalle strutture impegnate in attività formative, senza il ricorso all'istituto dell'anticipazione.

Il senatore Mulas, nel suo intervento, ha riconosciuto la giustezza di alcuni indirizzi di fondo contenuti nello schema di regolamento all'esame, richiamando l'attenzione sulla situazione dei formatori, la cui posizione è resa indubbiamente più difficile dai processi di ristrutturazione dei centri di formazione professionale che dovranno essere posti in essere. L'esigenza, sottolineata dal senatore Mulas, di assicurare una costante attività di aggiornamento e riqualificazione, dovrebbe essere però superata dalla diffusione della formazione in alternanza scuola-lavoro e da una impostazione delle attività formative più mirata al raccordo con il sistema produttivo, diversamente dal passato, quando la formazione professionale si era strutturata secondo moduli tendenti a riprodurre il modello del corso scolastico.

Il senatore Manzi - prosegue il relatore - ha evidenziato con forza l'estraneità di alcune attività formative previste dal provvedimento all'esame con la peraltro scarsa programmazione regionale che viene posta in essere attualmente. È indubbiamente grave, ad esempio, che le università considerino le Regioni semplicemente come soggetti erogatori di fondi ed operino al di fuori di qualsiasi quadro programmatico. All'interno del medesimo quadro dovrà anche essere ricondotta l'attività svolta dalla fondazione istituita all'articolo 13

che, evidentemente, non può costituire un elemento organizzativo del sistema della formazione professionale isolato da tutti gli altri.

Il relatore, dopo aver osservato che sarebbe stato utile conoscere anche l'avviso del Governo sulle osservazioni emerse dal dibattito, dà quindi lettura del seguente schema di parere:

«La Commissione, esaminato lo schema di regolamento diretto a modificare importanti aspetti del sistema della formazione professionale e a semplificare le procedure amministrative,

visto l'articolo 17, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196, concernente il riordino della formazione professionale;

vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

tutto ciò premesso e considerato, udita la relazione, ascoltata la discussione generale, visto lo schema di parere proposto dal relatore, esprime parere favorevole, subordinatamente all'accoglimento dei punti c, d, e, ed h e con le osservazioni di cui ai punti a, b, f, g, i, j, seguenti:

a) il provvedimento in esame, in particolare negli articoli 2 e 12, pone in modo insufficiente la necessità, riconosciuta, di accrescere e meglio funzionalizzare l'integrazione tra il sistema della formazione professionale e quello scolastico e universitario;

b) al comma 3 dell'articolo 2 non chiarisce le ragioni della operatività e il ruolo affidato al Centro europeo dell'educazione nella Commissione consultiva presso il Ministero del lavoro per l'esame istruttorio e per il supporto alla formulazione delle proposte in materia e di formazione professionale;

c) va indicato con chiarezza che tutta l'operatività in materia di formazione professionale e orientamento professionale svolta a livello universitario e di scuola superiore deve inquadrarsi nell'ambito della programmazione regionale della formazione professionale, vista l'attribuzione alle regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e considerata la specificazione fatta dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977;

d) all'articolo 10 nelle nuove modalità per l'accreditamento a svolgere attività di formazione professionale da parte di soggetti pubblici e privati va previsto esplicitamente che tali soggetti debbano applicare, per il personale tecnico, amministrativo e docente, il contratto collettivo nazionale del lavoro di riferimento e che l'eventuale utilizzo di personale nella forma di rapporto di lavoro parasubordinato sia inquadrato nell'ambito della normativa in corso di definizione in Parlamento;

e) andrebbe accelerato il raggiungimento dell'utilizzo completo della quota dello 0,30 per cento per il finanziamento del Fondo per la formazione continua, altrimenti appaiono insufficienti le risorse necessarie per gli interventi previsti di formazione professionale continua;

f) per il completamento del quadro di riforma della formazione professionale appare necessario attuare in tempi adeguati agli obiettivi di crescita della funzionalità e dell'efficacia della formazione professionale la previsione contenuta negli articoli 141 (definizione), 142 (com-

petenze dello Stato), 143 (conferimento alle regioni), 144 (trasferimento alle regioni) e 145 (modalità di trasferimento di beni, risorse e personale);

g) per quanto riguarda ancora l'articolo 2, l'esclusivo ruolo di autorità rappresentante del Ministero del lavoro con l'Unione Europea, in particolare per l'utilizzo del F.S.E., va precisato che tale ruolo non esclude la possibilità per le regioni di poter attivare rapporti diretti, informative e conoscitivi, con le specifiche funzioni dell'U.E. connesse con la formazione professionale;

h) il rapporto tra formazione professionale e Università va chiarito, oltre nel senso del rapporto con la programmazione regionale in materia come indicato al punto c), che deve essere rivolto alla massimizzazione della formazione professionale post-laurea con particolare divieto a finanziarie attività proprie dell'università (quali, ad esempio, i diplomi universitari);

i) dovrebbe più chiaramente e dettagliatamente specificarsi che la formazione continua (con il ruolo della Fondazione e del Fondo, da costituire, di cui agli articoli 13 e 14) deve armonizzarsi con la formazione in alternanza scuola-lavoro nelle sue diverse articolazioni e strumenti e il tutto rafforzarsi, non come modulo separato e predefinito, con la programmazione regionale in materia di formazione professionale;

j) andrebbe precisato agli articoli 15 e 16 che nell'istituendo «libretto formativo del cittadino» sono contenuti i crediti formativi acquisiti visto nell'intreccio organico tra filiera formativa scolastica, universitaria e professionale».

Posto ai voti, è quindi approvato il parere predisposto dal relatore.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione degli stabilimenti del gruppo ILVA di Taranto e Novi Ligure: seguito e conclusione dell'esame dello schema di documento conclusivo

(R048, 000, C11ª, 0003°)

Riprende l'esame del documento conclusivo sospeso nella seduta del 1° luglio.

Il senatore PELELLA dichiara di aderire in modo pieno e convinto allo schema di documento conclusivo predisposto dal relatore Montagnino, nel quale sono indicati puntualmente gli aspetti più controversi e rilevanti della vicenda oggetto della procedura informativa in titolo, in modo coerente con le motivazioni politiche ed istituzionali che sono state alla base della decisione di svolgere un'indagine conoscitiva.

Per esaminare la realtà di una grande azienda, da alcuni anni passata dalla proprietà pubblica a quella privata, occorre in primo luogo abbandonare qualsiasi approccio elettorale o campanilistico e considerare come prevalente la necessità che le logiche proprie della direzione

d'impresa, volte ad enfatizzare la dimensione competitiva e produttiva dell'azienda, non entrino in contrasto con l'obbligo di osservare le norme di legge – specialmente in materia di sicurezza del lavoro – e gli accordi sindacali. Lo schema di documento predisposto dal senatore Montagnino evidenzia questo aspetto in modo equilibrato ed imparziale, rappresentando con chiarezza una situazione di grande difficoltà rispetto alla quale l'iniziativa assunta dalla Commissione lavoro e previdenza sociale del Senato assume un valore emblematico sotto il profilo istituzionale. Infatti, non vi è dubbio che qualsiasi privatizzazione può determinare l'insorgere di problemi sul piano dell'andamento delle relazioni industriali; nel documento sono state poste in evidenza insufficienze e incertezze dell'azione sindacale, soprattutto per quel che riguarda lo stabilimento ILVA di Taranto e, tuttavia, rispetto a questo problema, va prioritariamente segnalata una tendenza, in particolare nella piccola e media impresa, a delegittimare le organizzazioni sindacali e a cancellarne il ruolo, specialmente nella dimensione aziendale, per ritornare ad una contrattazione non più collettiva ma individuale del rapporto di lavoro che costituisce un vero e proprio imbarbarimento dei rapporti tra i dipendenti e una proprietà che rivendica il proprio ruolo di comando emarginando chi non accetta di rinegoziare e rimodulare nella dimensione individuale quanto è stato già stabilito negli accordi collettivi di lavoro. Da questa impostazione autoritaria derivano, per lo specifico della situazione dell'ILVA, varie conseguenze: tra di esse, la vicenda della palazzina LAF, con tutto il suo significato di un tentativo volto a mortificare la personalità stessa dei lavoratori. Di una certa teoria e pratica della direzione aziendale costituiscono testimonianza anche le valutazioni preoccupate della Direzione provinciale del lavoro di Taranto e di altri soggetti pubblici che, per il futuro, è auspicabile che trovino nell'iniziativa del Parlamento un motivo di maggiore attenzione e di stimolo per rendere più incisive le attività di controllo e vigilanza.

Il Parlamento – prosegue il senatore Pelella – deve tentare di correre, per quanto di sua competenza, al ripristino di un clima di normalità dell'azienda, dimostrando ai vertici di essa che l'impostazione autoritaria finalizzata alla individualizzazione del rapporto di lavoro è controproducente anche dal punto di vista degli interessi della parte datoriale. È altresì auspicabile che l'indagine conoscitiva che si avvia alla conclusione induca le autorità pubbliche locali ad operare per determinare un miglioramento del rapporto tra il gruppo Riva e la città di Taranto.

Il relatore MONTAGNINO dà quindi brevemente conto della nuova stesura dello schema di documento conclusivo che sottopone all'attenzione della Commissione, precisando che essa ricalca, nell'impostazione, il testo già presentato nella seduta del 1 luglio, al quale sono state apportate alcune modifiche di carattere formale, in accoglimento di alcune indicazioni emerse dal dibattito.

Il senatore CURTO chiede al relatore Montagnino di chiarire se nella parte del documento in cui si evoca «la responsabilità del rappre-

sentante del Governo a Taranto e l'azione della Magistratura» al fine di garantire il rispetto delle regole, delle leggi, e della dignità dei lavoratori, si intenda chiamare in causa una specifica responsabilità della Magistratura nella vicenda dello stabilimento ILVA di Taranto.

Il relatore MONTAGNINO rileva di aver usato l'espressione «responsabilità» per indicare l'esigenza che ciascun organo dello Stato ponga in essere le iniziative che ritiene più opportune, nell'ambito della propria sfera di competenza. D'altra parte, non è certamente ignota al senatore Curto una recentissima pronuncia del pretore di Taranto sulla vicenda della palazzina LAF che pone indubbiamente qualche problema.

Il PRESIDENTE fa presente che in sede di indagine conoscitiva è esclusa la possibilità di procedere ad imputazioni di responsabilità e sottolinea che, ferma restando la possibilità di procedere a valutazioni anche critiche dei comportamenti degli organi dello Stato, non sembra opportuno parlare di responsabilità della Magistratura nel senso di sindacare il merito di specifici provvedimenti giurisdizionali.

Poichè il senatore Zanoletti ha chiesto di anticipare la sua dichiarazione di voto, in quanto dovrà allontanarsi per prendere parte alla Conferenza dei Presidenti dei gruppi parlamentari, il cui inizio è imminente, gli dà la parola.

Il senatore ZANOLETTI, richiamandosi ai contenuti dell'intervento da lui svolto nella seduta del 1 luglio, annuncia l'astensione della sua parte politica sullo schema di documento predisposto dal relatore Montagnino.

Replica quindi agli intervenuti il relatore MONTAGNINO il quale, con riferimento alle osservazioni da ultimo svolte dal Presidente, rileva che, a suo avviso, un'azione più incisiva della Magistratura rispetto alla situazione creatasi all'interno dello stabilimento ILVA di Taranto, avrebbe consentito di ridurre la conflittualità e di fornire maggiore certezza ai diritti dei lavoratori. Non si tratta di interferire con il ruolo della Magistratura o di sindacarne l'operato, ma soltanto di richiamare tutti i soggetti pubblici ad un puntuale adempimento delle proprie funzioni. Comunque, ove si ritenga che il passo citato dal senatore Curto e richiamato dal Presidente sia suscettibile di dare adito ad equivoci, egli si dichiara disponibile a prendere in considerazione una eventuale ipotesi di riformulazione.

Per quanto attiene ad altri aspetti, il relatore Montagnino rinvia al testo dello schema di documento da lui predisposto, sottolineando che in esso ha cercato di evitare qualsiasi reticenza per fornire risposte adeguate ed imparziali ai quesiti posti dallo svolgimento dell'indagine conoscitiva.

Un particolare ringraziamento egli deve inoltre agli oratori che si sono espressi in dissenso sulla sua proposta, per le stimolanti indicazioni fornite: in particolare, per quanto attiene all'intervento del senatore

Manfroi, non ritiene condivisibile l'osservazione di una ostilità ambientale della città di Taranto nei confronti di un imprenditore proveniente dal Nord Italia. Lo stesso senatore Manfroi, se da un lato ha stigmatizzato l'esistenza di un pregiudizio contrario all'attuale dirigenza dell'ILVA, dall'altro si è espresso nei confronti della vicenda della palazzina LAF in termini ancora più critici di quelli utilizzati nel documento, con espressioni che, peraltro, il senatore Montagnino dichiara di condividere. Nel suo intervento, il senatore Curto si è dichiarato insoddisfatto, più dell'indagine conoscitiva nel suo complesso che dello schema di documento proposto. In effetti, anche se l'indagine conoscitiva si è svolta secondo finalità diverse da quelle indicate nel Documento XXII n. 44, del quale lo stesso senatore Curto è primo firmatario, essa ha però consentito di individuare le responsabilità, verificare le violazioni di norme di legge e di accordi contrattuali e di appurare la realtà del clima instaurato nello stabilimento ILVA di Taranto. È invece estraneo all'oggetto dell'indagine l'accertamento di eventuali responsabilità dei sindacati, ventilate dal senatore Manfroi, il quale ha parlato di intermediazione illegale di manodopera. Ci sono indubbiamente delle carenze da parte dei sindacati, chiaramente testimoniate dall'assenza di una forza contrattuale adeguata all'interno di una grande azienda, con centinaia di dipendenti. Tuttavia, su tale aspetto prevale l'esigenza di richiamare l'attenzione sul comportamento di un imprenditore che si ritiene svincolato dalle regole ed esercita i propri poteri in modo assolutamente arbitrario.

Il PRESIDENTE propone di riformulare la parte del documento relativa alle responsabilità degli organi pubblici: in particolare egli propone di riformulare i seguenti periodi:

«Su questa vicenda non basta soltanto l'indignazione: occorrono interventi e strumenti che inducano l'azienda a rimuovere una situazione assolutamente incivile».

«In questo ambito è da richiamare la responsabilità del rappresentante del Governo a Taranto e l'azione della Magistratura che deve garantire il rispetto delle regole, delle leggi e della dignità dei lavoratori», sostituendoli con i seguenti:

«Su questa vicenda non basta soltanto l'indignazione: occorrono tempestivi interventi ed efficaci strumenti che inducano l'azienda a rimuovere una situazione assolutamente incivile».

«Nell'ambito delle rispettive competenze spetterà al rappresentante del Governo a Taranto e all'azione della Magistratura locale di garantire il rispetto delle regole, delle leggi e della dignità dei lavoratori».

Il relatore MONTAGNINO aderisce alla proposta del Presidente, suggerendo di aggiungere, dopo le parole «al rappresentante del Governo a Taranto» le altre: «, agli altri organi periferici della pubblica amministrazione».

Dopo che il PRESIDENTE ha dichiarato di condividere la proposta del relatore, lo stesso riformula conseguentemente la relativa parte dello schema di documento conclusivo.

Interviene quindi per dichiarazione di voto il senatore CURTO, il quale in primo luogo sottolinea di non nutrire alcuna prevenzione nei confronti del gruppo Riva e delle organizzazioni sindacali, osservando però che permane da parte delle dirigenze dell'ILVA una visione spregiudicata dell'esercizio dei poteri dell'imprenditore, della quale anche il relatore Montagnino dovrebbe essere consapevole. Rispetto a tale realtà, l'indagine conoscitiva non aggiunge alcun elemento di novità a quanto era già ampiamente noto e il documento conclusivo proposto dal relatore, anche se non è reticente, potrebbe però diventarlo, dato che nel corso dell'indagine si è ommesso di operare verifiche per mettere a confronto in modo puntuale tesi diverse e dichiarazioni differenti. Va inoltre rilevato che la marcia indietro del relatore per quanto attiene alle critiche alla Magistratura e agli organi amministrativi locali, e in particolare al prefetto di Taranto, risulta incomprensibile e, precedentemente, lo stesso relatore ha fornito una interpretazione molto poco convincente, se non contraddittoria, di quanto risulta scritto nello schema di documento conclusivo in particolare circa le responsabilità della Magistratura, nei confronti della quale è evidente l'intento di alcune parti politiche di conservare un rapporto non conflittuale.

La volontà di non procedere fino in fondo nell'accertamento della realtà dello stabilimento tarantino emerge anche per la mancanza di una riflessione approfondita sulle cause della attuale debolezza del sindacato. A questo proposito, va detto che se le osservazioni del senatore Pelella circa la necessità di non individualizzare rapporti collettivi sono condivisibili, non deve però sfuggire che i legami tra il sindacato e i lavoratori dello stabilimento siderurgico sono da tempo fortemente logorati. La chiarezza su questo aspetto, del tutto carente nello schema di documento conclusivo, può costituire un elemento decisivo per migliorare l'andamento delle relazioni industriali all'interno dell'ILVA e far sì che il sindacato torni ad essere una realtà forte e non ricattabile.

Nell'annunciare il voto di astensione del gruppo di Alleanza Nazionale, il senatore Curto ricorda che fra i gruppi politici si era convenuto di esprimersi in via definitiva, successivamente alla conclusione dell'indagine conoscitiva e alla luce dei suoi risultati, sulla proposta di dare vita ad una Commissione d'inchiesta parlamentare sullo stabilimento ILVA di Taranto, come previsto dal documento di cui egli è primo firmatario. Nell'esprimere una valutazione favorevole all'avvio di una inchiesta parlamentare, auspica che l'impegno a suo tempo assunto dai gruppi politici venga puntualmente osservato.

Il PRESIDENTE fa presente al senatore Curto che nell'attuale fase dell'indagine conoscitiva la Commissione può adottare deliberazioni solo in merito alla approvazione del documento conclusivo. Ogni decisione riguardante la istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta potrà essere adottata in sede di esame del

documento XXII, n. 44, che verrà nuovamente iscritto all'ordine del giorno quanto prima.

Dopo che il senatore CURTO ha ringraziato il Presidente per il chiarimento fornitogli, la Commissione approva il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla situazione degli stabilimenti ILVA di Taranto e Novi Ligure, nel testo predisposto dal senatore Montagnino come modificato nel corso della discussione.

La seduta termina alle ore 16,30.

**Nuovo testo dello
Schema di Documento conclusivo
dell'Indagine conoscitiva sulla situazione
degli stabilimenti del gruppo ILVA
di Taranto e Novi Ligure**

(Estensore: Sen. Antonio Montagnino)

Il 24 marzo 1998 la Commissione lavoro del Senato, con l'assenso di tutti i Gruppi, ha deliberato di procedere ad un'indagine conoscitiva sulla situazione degli stabilimenti ILVA di Taranto e Novi Ligure.

Tale indagine, autorizzata dal Presidente del Senato il 26 marzo 1998, ha avuto origine dall'esame del Documento XXII, n. 44 - primo firmatario il senatore Curto - avente per oggetto la proposta di istituire una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla situazione dello stabilimento ILVA di Taranto.

La scelta dell'indagine conoscitiva è derivata dall'esigenza di utilizzare uno strumento immediatamente attivabile, per consentire di acquisire, sollecitamente, elementi utili a chiarire la complessa situazione degli stabilimenti del gruppo ILVA di Taranto e Novi Ligure, in coerenza con le competenze della Commissione lavoro e previdenza sociale, anche al fine di approfondire la proposta d'inchiesta parlamentare.

L'indagine conoscitiva aveva, in sintesi, l'obiettivo di verificare la situazione delle relazioni sindacali negli stabilimenti ILVA e di accertare l'osservanza delle norme contrattuali e delle disposizioni di legge in materia di lavoro, con particolare riferimento alla sicurezza e all'igiene negli ambienti di lavoro.

In due mesi di attività, la Commissione ha dedicato sei sedute alle audizioni (sono stati ascoltati i sindacati e le R.S.U., il Presidente e i dirigenti del gruppo ILVA, il Presidente dell'Associazione Industriali di Taranto, il direttore dello stabilimento ILVA di Novi Ligure, le Direzioni provinciali del lavoro di Taranto e Alessandria, il direttore dell'INAIL e il direttore generale dell'ASL di Taranto, il commissario dell'Azienda USL 22 di Novi Ligure); ha, inoltre, effettuato un sopralluogo a Taranto, con visita allo stabilimento ed audizioni dei rappresentanti dei lavoratori e dell'Azienda, di una delegazione di lavoratori del Comitato Nuova SIET/ILVA e RSU/SLAI COBAS e di una delegazione dei lavoratori «Palazzina LAF».

Le audizioni, il sopralluogo e la documentazione acquisita hanno consentito alla Commissione di accertare le situazioni di fatto più rilevanti e di formulare considerazioni e valutazioni adeguate e rispondenti agli obiettivi dell'indagine conoscitiva.

Le situazioni degli stabilimenti di Taranto e di Novi Ligure presentano indubbiamente analogie su alcuni aspetti, in particolare per quanto

riguarda le relazioni sindacali, e diversità, invece, per le altre questioni oggetto dell'indagine.

Le risultanze del lavoro della Commissione sono riassunte nel presente documento che individua gli aspetti che meritano maggiore attenzione e soluzioni adeguate.

1. STABILIMENTO ILVA DI TARANTO

a) *Relazioni sindacali*

Tra sindacato e proprietà, che pure hanno affrontato positivamente, dopo la privatizzazione, un rilevante processo di ristrutturazione aziendale, c'è un conflitto plateale, anomalo, abnorme. Le relazioni sindacali sono profondamente compromesse: esse, anzi, praticamente non esistono. C'è totale incomunicabilità, contrassegnata da un'eccezionale tensione, da denunce e dal frequente ricorso alla magistratura. Sicuramente, da parte del gruppo Riva, c'è un uso disinvolto se non distorto delle proprie prerogative e la mancanza di rispetto per il ruolo della rappresentanza sindacale, considerata alla stregua di un fastidioso incomodo o un ostacolo per ogni prospettiva di maggiore produttività.

Probabilmente, il sindacato subisce il contraccolpo dello scarto eccessivo tra la disponibilità al dialogo del precedente interlocutore a partecipazione pubblica e l'intransigenza della nuova proprietà privata (con la quale, peraltro, aveva mantenuto un atteggiamento costruttivo nelle fasi di riorganizzazione) e manifesta una seria difficoltà a far valere le proprie ragioni.

Le accuse dei sindacati sui comportamenti delle proprietà tendenti allo svuotamento delle relazioni industriali ed alla delegittimazione degli organismi sindacali e le denunce dell'intendimento aziendale di pervenire ad una totale individualizzazione del rapporto tra proprietà e lavoratori, eliminando la mediazione sindacale, come pure il clima pesante di intimidazione e le pressioni psicologiche sui lavoratori, trovano riscontro in azioni concrete e visibili, non smentite peraltro dall'Azienda, semmai giustificate o meglio legittimate dai «superiori» interessi aziendali.

La sostituzione del personale assente perchè in sciopero con impiegati non è per l'Azienda un attacco ad un diritto costituzionalmente garantito, ma un'esigenza a garanzia degli impianti, così come legittimi e giustificati – sempre secondo l'Azienda – sono le sanzioni disciplinari ed i provvedimenti di licenziamento adottati a seguito dello sciopero del 13 gennaio 1998, come normale, anzi giustificato da presunti «problemi fisici dei lavoratori», è lo spostamento di personale alle pulizie civili (contenuto «a circa 50-60 persone», come precisa la proprietà), peraltro pressochè sempre avvenuto con un ipotetico «consenso» dei lavoratori interessati.

La denunciata sistematica inosservanza degli accordi stipulati per la salvaguardia dei livelli occupazionali è fortemente contestata dall'Azienda, che circoscrive il caso soltanto a poche unità di lavoratori comunemente e significativamente indicati come «indesiderati».

La mancata discussione sul piano industriale, poi, è per l'Azienda colpa del sindacato che sarebbe indisponibile agli incontri.

Il presidente del gruppo sostiene che in tre anni molto è stato realizzato per recuperare una situazione assai critica derivante dalla precedente gestione.

Con fierezza giustificata, il signor Riva proclama che la situazione adesso è stata invertita, che gli impianti sono in piena attività ed il gruppo, attualmente in espansione, dà lavoro e produce utili.

Si deve certamente convenire sulla circostanza che il gruppo abbia dovuto seguire logiche proprie dell'imprenditoria privata: quello che non è accettabile è che tali logiche possano sconfinare nell'esercizio arbitrario del potere e nella compressione dei diritti dei lavoratori.

Il fatto che in altri stabilimenti siderurgici privatizzati ci possa essere una situazione più distesa delle relazioni industriali è, per il signor Riva, un dato sul quale occorre non fermarsi poichè è necessario invece, valutare anche il livello di utilizzazione degli impianti da parte della nuova proprietà, la capacità di crescita e la ricaduta sul piano dell'occupazione. Per questo aspetto la situazione dell'ILVA, potrebbe rilevarsi, sostiene il datore di lavoro, molto istruttiva.

Ed infatti lo è. Come lo è il riconosciuto orientamento di proporre l'assegnazione di dipendenti inquadrati come impiegati a mansioni rientranti nella qualifica di operaio. Tale assegnazione, ove accettata, precisa il datore di lavoro, non comporta la perdita della qualifica e del trattamento economico d'impiegato, che vengono mantenute.

Hanno accettato tale assegnazione, certamente con una «volontarietà», conseguente a specifiche pressioni, circa 200 lavoratori.

La proprietà, che denuncia attacchi e pregiudiziali ostilità, richiama come prova dell'assoluta disponibilità al dialogo con il sindacato, l'accordo sui diritti sindacali del gennaio 1996, che avrebbe garantito idonei spazi d'attività sindacale oltre il livello di tutela presente dal Contratto collettivo nazionale del lavoro e l'accordo integrativo del febbraio 1997, con l'accettazione integrale della piattaforma economica sindacale, «contribuendo così a mantenere e portare le retribuzioni del personale dell'ILVA di Taranto a livelli che non hanno praticamente uguali in tutto il Sud d'Italia e in larga parte dell'intero Paese».

La Direzione provinciale del lavoro di Taranto sostiene che «le relazioni sindacali non si svolgono secondo le regole che garantiscono le parti sociali su un piano di pari dignità e garanzie legali» e che «i rapporti tra datore di lavoro e rappresentanti dei lavoratori sono stati caratterizzati da una continua conflittualità che, molto probabilmente, è acuita dall'intento della società di orientare il proprio potere gestionale senza eccessivi controlli o ingerenze nelle decisioni che riguardano le scelte sull'organizzazione delle attività produttive, scelte che coinvolgono la tutela e la sicurezza dei lavoratori».

La stessa direzione del lavoro denuncia l'uso di strumenti di «persuasione» non propriamente legittimi e l'utilizzo di «armi» convincenti che possono incidere sullo stato di tranquillità individuale dei lavoratori nel caso non volessero adeguarsi al «consiglio» loro rivolto.

L'esempio plateale di una situazione assolutamente inaccettabile perchè lesiva dei diritti e della dignità dei lavoratori, è comunque offerto dal caso della «Palazzina LAF», cioè di quell'edificio dove sono

«ospitati» i 60 dipendenti in «posizione da definire», come vengono eufemisticamente indicati dalla parte datoriale.

Si tratta di personale tecnico, d'impiegati, di programmatori e di altre professionalità che non si sono piegati alle pretese aziendali e sono stati confinati, come ha potuto accertare la Commissione, in una palazzina, con in dotazione soltanto una scrivania e condannati alla più assoluta inattività per la «scelta» del datore di lavoro di non procedere al licenziamento: una scelta che «riflette» paradossalmente la volontà dell'Azienda di conservare per quanto possibile – così sostiene – un «clima costruttivo nelle relazioni sindacali».

L'assegnazione dei lavoratori alla «Palazzina LAF» è motivata dall'azienda dall'esubero di personale con la qualifica di impiegati e tale allocazione viene considerata temporanea, in attesa di una loro ricollocazione nel processo produttivo.

In effetti, nel «reparto-confino» sono «assegnati», alcuni da circa 18 mesi, gli impiegati che non hanno voluto subire l'assegnazione a mansioni di operai o che hanno rifiutato regimi di orari di lavoro non previsti dal contratto o che non hanno accettato il «consiglio» di ritirare l'adesione al Sindacato o di evitare «conflitti» con l'Azienda.

In questa situazione il giudizio più severo è espresso dalla Direzione provinciale del lavoro di Taranto che ha anche inviato un'informativa alla Procura della Repubblica ed alla Pretura circondariale: «se poi la minaccia ! scrive il direttore – arriva a privare il lavoratore della sua capacità lavorativa, impedendogli di fornire le sue prestazioni lavorative contrattualmente dovute, allontanandolo dal suo posto di lavoro, relegandolo in un locale privo di collegamento telefonico o di acqua potabile, allora la minaccia di dequalificarlo o di licenziarlo si aggrava, in quanto mette a rischio la sua salute psico-fisica e mortifica la sua dignità d'uomo»: la Commissione condivide totalmente la valutazione della Direzione provinciale del lavoro di Taranto, e denuncia l'inaudito comportamento aziendale che umilia i lavoratori. Estromettere i dipendenti da ogni attività lavorativa, imporre ad essi l'inerzia forzata e continuata, l'isolamento dal resto delle maestranze e l'estraneità dai processi produttivi, comportano un grave pregiudizio per la salute psicofisica dei lavoratori e per la loro stessa dignità.

Tali azioni non possono essere ritenute soltanto «una scelta assolutamente opinabile», come la definisce il Pretore del lavoro di Taranto nel decreto del 30 giugno 1998, con il quale rigetta il ricorso *ex* articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, proposto dalle organizzazioni sindacali e tendente, tra l'altro, al riconoscimento del comportamento antisindacale per la vicenda dei lavoratori della «Palazzina LAF».

Il Pretore riconosce, per fortuna, che l'opinabilità della scelta datoriale emerge in primo luogo sul piano dei rapporti di lavoro individuale, posto che una prolungata inoperosità può essere posta a fondamento «(...) di controversie volte alla tutela della dignità professionale di ciascun lavoratore, alla garanzia di idonee condizioni lavorative e, in definitiva, al diritto stesso all'effettivo esercizio di mansioni proprie della qualifica posseduta» e che «(...) tali indubitabili problematiche possono riflettere la loro rilevanza anche sul piano delle relazioni industriali,

avuto riguardo alla ovvia esigenza di parte sindacale di porre, sul tavolo delle trattative, (anche) la questione in esame e, eventualmente, di far valere su tale punto la propria forza *latu sensu* contrattuale».

Per i lavoratori «in posizione da definire», il datore di lavoro dichiara di garantire il trattamento economico, secondo le qualifiche d'appartenenza, anche se viola i loro diritti e la loro dignità.

È chiaro che tutto ciò è potuto accadere perchè evidentemente ci sono state autorità pubbliche che non hanno saputo (o potuto) garantire la legalità e che non hanno tentato, in una realtà produttiva così importante, efficaci mediazioni per ripristinare corrette relazioni sindacali.

b) Osservanza delle disposizioni di legge in materia di lavoro, della normativa sulla sicurezza e sull'amianto

Sono state rilevate irregolarità relative a prestazioni di lavoro straordinario eccedente i limiti legali e avente carattere non meramente saltuario, in violazione del 1 comma dell'articolo 5-bis del Regio decreto-legge n. 692 del 1923 e della legge 30 ottobre 1955, n. 1079. Sono emerse, soprattutto, inadempienze da parte dell'Azienda, per quanto riguarda il versamento della contribuzione aggiuntiva non sempre effettuato. È stato verificato che il lavoro straordinario denunciato ai fini contributivi è soltanto una parte di quello richiesto e fatto eseguire al personale. L'altra parte viene considerata mero superamento dell'orario normale di lavoro per causa di forza maggiore. Su tale materia, è stata data notizia di un'indagine da parte dell'INPS, per contributi aggiuntivi non versati, per sgravi contributivi e fiscalizzazioni degli oneri sociali non dovuti, pari a diversi miliardi di lire.

Dai riscontri effettuati dalla Direzione provinciale del lavoro su cento contratti di formazione-lavoro, sono stati rilevati, in alcuni, elementi per ritenerli nulli. Gli accertamenti dovranno essere estesi agli altri contratti.

Sono state rilevate assunzioni con contratto di formazione-lavoro a tempo determinato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, per fruire delle previste agevolazioni.

Mentre l'azienda nega l'utilizzo dei giovani assunti con contratto di formazione lavoro in attività sproporzionate al loro bagaglio professionale, è dichiarata l'impossibilità dell'espletamento di controlli efficaci sul fenomeno dell'uso della «paga globale» da parte delle ditte appaltatrici. La Direzione provinciale del lavoro di Taranto conferma la possibilità di esistenza di evasioni contributive correlate a tale sistema.

Per quanto attiene alla sicurezza ed all'igiene del lavoro, occorre tener presente che la produzione siderurgica è caratterizzata da un alto margine di rischio e che tale situazione risulta aggravata dalla vetustà degli impianti.

Sul problema dell'amianto, dalle stesse dichiarazioni del responsabile per la sicurezza e l'ambiente del gruppo Riva, ingegner Nocca, risulta come gli interventi di bonifica vengano effettuati soltanto caso per caso, e come sia esclusa la realizzazione di un progetto di risanamento generale, che preveda un piano articolato di rimozione e smaltimento

dell'amianto dagli impianti, la definizione dei costi, dei tempi e delle modalità. Le bonifiche sono, attualmente, affidate quasi integralmente alle ditte esterne, spesso scelte essenzialmente in base a criteri di economicità. Da ciò emerge una evidente sottovalutazione del rischio amianto, mentre potrebbero risultare anche profili di inadempienza rispetto alle prescrizioni di cui alla legge n. 257 del 1992. C'è da sottolineare che mentre per i reparti TNA sono stati presentati diversi piani di lavoro per la rimozione dell'amianto dai pulpiti, non sono stati ancora presentati piani per la bonifica dei forni. Occorre che si accerti se tali forni, attualmente in esercizio, contengano ancora amianto, o se nel corso di interventi di manutenzione l'amianto sia stato rimosso, peraltro senza la presentazione di un piano di rimozione e con procedure non conformi a quelle previste. Negli anni 1994/97 sono stati rilevati 26 casi di asbestosi e 11 casi di mesoteliomi, che sono malattie professionali da amianto.

L'accertamento effettuato dal Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale di Taranto/1 ha messo in rilievo, tra l'altro, la notevole dimensione del problema dell'amianto all'interno dello stabilimento ILVA, con una distribuzione di esso in molti reparti ed una notevole molteplicità dei materiali presenti.

Lo stesso Dipartimento di prevenzione ha rilevato l'insoddisfacente conoscenza sulla collocazione e pericolosità dell'amianto nello stabilimento di Taranto e la mancanza di una «convincente garanzia» che non si verificano tuttora situazioni di lavorazioni in assenza delle necessarie precauzioni.

Più in generale, dai rilievi formulati dal Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale Taranto/1 emerge come, nel solo 1997, siano stati redatti ben 80 verbali, 50 prescrizioni e 50 informative all'autorità giudiziaria relative a violazioni di norme sulla sicurezza del lavoro. Non appaiono rassicuranti le dichiarazioni dell'Azienda circa l'ammontare degli investimenti per la manutenzione, che sembrano comunque inadeguati rispetto alle condizioni di rischio degli impianti e delle installazioni, nè il convincimento della proprietà che il numero delle contestazioni non sia elevato, considerate le dimensioni dello stabilimento e l'assiduità delle attività ispettive, contrassegnate dalla presenza media giornaliera di quattro ispettori, la cui azione di rilievi e controllo ad ampio raggio non è certo facilitata dal gruppo ILVA.

Un altro elemento di persistente pericolosità è rappresentato dalla presenza di numerosi trasformatori contenenti apirolio; al riguardo, vi sono numerose segnalazioni di insorgenza di malattie professionali correlate a tale sostanza. Su tale questione, sono emersi dubbi circa l'osservanza delle prescrizioni di legge da parte dell'azienda, anche se questa rileva che è in corso un programma di rapida sostituzione dei trasformatori. Viene inoltre annunciato un piano per la desolforazione delle emissioni, che comporterebbe un investimento pari a circa 90 miliardi; da parte delle organizzazioni sindacali peraltro si rileva come si tratterebbe in sostanza di finanziamenti ormai da tre anni periodicamente riproposti, e sistematicamente rinviati.

Ha formato poi oggetto di contestazione il rifiuto frapposto dall'azienda al rilascio di copia del documento di valutazione dei rischi. Di fatto, questa, si dichiara disponibile unicamente a consentire la consultazione del Documento da parte dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza presso gli uffici dell'amministrazione.

In tal modo, pur rispettando formalmente il dettato del decreto legislativo n. 626 del 1994, l'azienda sembra pregiudicare, di fatto, la possibilità di un effettivo esame del Documento da parte dei RLS, trattandosi di un testo di circa 1.000 pagine.

In verità l'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, prescrive che il documento di valutazione dei rischi deve essere custodito presso l'azienda ovvero l'unità produttiva, mentre l'articolo 19, comma 5, stabilisce che il rappresentante per la sicurezza ha accesso, per l'espletamento della sua funzione, al documento di valutazione dei rischi, nonchè al registro degli infortuni sul lavoro.

Considerato però che lo stesso articolo 19, al comma 1, lettera e), sancisce che il rappresentante della sicurezza riceve «le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi ed alle misure di prevenzione relative», emerge comunque un'inadempienza del datore di lavoro, che è giustificata non da motivi di «riservatezza» aziendale sul documento ma, certamente, dalla «pesante» situazione delle relazioni sindacali.

Dall'esame dell'audizione e della documentazione fornita dall'ASL di Taranto emerge che le violazioni alle norme che sono state rilevate riguardano, soprattutto, la mancata manutenzione di impianti e macchinari, le mancate verifiche degli impianti di sollevamento, la mancanza di collegamenti a terra di parti meccaniche, l'esistenza di interventi effettuati da un solo lavoratore, con grave rischio personale dello stesso, la mancanza di protezione di organi in movimento, la mancanza di adeguata segnaletica di sicurezza e le situazioni ambientali con pericolo di esposizione dei lavoratori a fenomeni d'elettrocuzione.

È stata rilevata la circostanza che gli infortuni più gravi colpiscono prevalentemente il personale delle ditte appaltatrici mentre, a fronte di una diminuzione degli infortuni - 623 nel 1997, di cui 2 mortali, rispetto ai 948 del 1996 - risulta istituito, presso l'infermeria dell'ILVA, un registro infortuni «informale», nel quale sono riportati i nominativi dei lavoratori infortunati e, a discrezione del medico di turno, l'indicazione della diagnosi e della prognosi. Dopo la medicazione, in molti casi, i lavoratori interessati dagli infortuni risultano rinviati ai rispettivi reparti per la ripresa immediata dell'attività lavorativa.

La Direzione provinciale del lavoro di Taranto sta verificando se la differenza tra i dati sugli infortuni denunciati dall'INAIL, e quelli, molto più numerosi, risultanti nel registro suddetto, comporti violazione dell'articolo 5 dello Statuto dei lavoratori.

2. STABILIMENTO ILVA DI NOVI LIGURE

Anche a Novi Ligure l'attività dell'ILVA del ragioniere Riva si svolge in un contesto di relazioni sindacali fortemente deteriorate, con-

trassegnate da accordi sindacali disattesi (in particolare, per l'assunzione dei dipendenti *ex* SECO) e da circa 200 ore di sciopero effettuate dai lavoratori nel 1996.

È contestato il continuo ricorso al lavoro straordinario, con una consistente eccedenza dei limiti di legge ed in presenza di una politica di riduzione degli organici, incoraggiata con incentivi *ad personam*. Gli attuali 700 lavoratori rappresentano il numero minimo richiesto per assicurare la continuità della produzione senza compromettere la funzionalità degli impianti.

È sottolineato il comportamento ostruzionistico dell'Azienda nei confronti dei lavoratori che avevano richiesto il trasferimento presso lo stabilimento di Genova ed è denunciata la mancata fruizione di ferie per complessivi circa 30 mila giorni e la violazione della normativa sui riposi settimanali.

A Novi Ligure non mancano esempi di pressioni e di discriminazioni nei confronti dei lavoratori: il ricatto del collocamento in cassa integrazione guadagni non è esplicito, ma non per questo meno efficace; il premio di risultato è motivo di discriminazione. C'è anche il caso di 6 lavoratori portatori di *handicap*, assunti ai sensi della legge n. 482 del 1968, i cui contratti a termine, stipulati in un solo anno, non sono stati rinnovati.

Sul piano del rispetto della normativa sulla sicurezza, le problematiche sono meno rilevanti rispetto allo stabilimento di Taranto.

Si rilevano, comunque, carenze nella manutenzione, mancata informazione sui dati infortunistici, il ridimensionamento della vigilanza antincendi e la situazione del pronto soccorso, che è stato praticamente smantellato.

È stato infine accertato che un'azienda operante all'interno dello stabilimento di Novi Ligure aveva espletato la sua attività in contrasto con il divieto di intermediazione di mano d'opera, ed in particolare con l'articolo 1 della legge n. 1369 del 1960. Dell'esito del relativo procedimento penale non si hanno ancora notizie.

CONCLUSIONI

Per le ragioni esposte, la Commissione stigmatizza le «patologie» nell'ambito delle relazioni sindacali evidenziate nel documento conclusivo;

denuncia, con forza, l'intollerabile esistenza di un «reparto confino» in cui sono praticamente «segregati» sessanta lavoratori;

censura le violazioni della normativa sullo straordinario e l'approssimativa osservanza delle norme sulla sicurezza, ed anzi la notevole inosservanza di esse;

manifesta forti preoccupazioni per i rischi ambientali all'interno dello stabilimento e nei quartieri vicini ed evidenzia l'esigenza di un'adeguata programmazione della manutenzione degli impianti al fine di prevenire gli incidenti sul lavoro;

sollecita interventi adeguati per il rispetto degli accordi, in particolare per quanto riguarda i livelli occupazionali e l'assunzione dei lavoratori delle ditte appaltatrici.

Per tali problematiche occorrono risposte concrete e interventi sanzionatori efficaci, per evitare il rischio che il rispetto delle norme e le garanzie per i diritti e la dignità dei lavoratori diventino mere eventualità, subordinate ad una logica aziendale che ritiene ogni azione legittimata dall'interesse alla realizzazione di obiettivi di crescita economica e di produttività.

In particolare per l'anomala vicenda della «Palazzina LAF», la Commissione ritiene non credibili le giustificazioni addotte dalla proprietà circa le difficoltà di ricollocazione degli impiegati che l'Azienda dichiara in esubero. È evidente, invece, l'intento punitivo ed intimidatorio in relazione ad una mancanza di disponibilità, ad una sorta di «resistenza» dei lavoratori «segregati» nella famigerata palazzina, ad accettare abusi dell'azienda e alla loro propensione ad avere un atteggiamento «conflittuale».

Il costo non esiguo della «operazione confino» posta in essere, pervicacemente, dall'Azienda, in termini di erogazione di stipendi senza controprestazione, fa ben comprendere l'importanza che la proprietà annette alla sua scelta, in funzione del mantenimento della «disciplina aziendale».

Su questa vicenda non basta soltanto l'indignazione: occorrono interventi e strumenti che inducano l'Azienda a rimuovere una situazione assolutamente incivile.

In questo ambito è da richiamare la responsabilità del rappresentante del Governo a Taranto e l'azione della Magistratura che deve garantire il rispetto delle regole, delle leggi e della dignità dei lavoratori.

La Commissione ritiene che l'attivazione di corrette e normali relazioni sindacali riguardano certamente la volontà e la disponibilità delle parti, oltre che il rispetto delle regole, ma la lesione dei diritti dei lavoratori e l'inosservanza di norme di legge sono elementi che richiamano le responsabilità istituzionali, ai vari livelli.

Per queste ragioni al Ministero dell'industria è demandata la verifica urgente e puntuale degli accordi concernenti le garanzie per i livelli occupazionali e per l'assunzione dei lavoratori delle ex consociate ILVA.

È necessaria, altresì, una verifica sulla regolarità della posizione dell'Azienda rispetto alla legge n. 488 del 1992, atteso che l'erogazione dei finanziamenti previsti da tale normativa presuppone un incremento occupazionale che dev'essere accertato, anche in considerazione delle continue denunce di esuberi da parte della proprietà.

Per quanto riguarda le violazioni delle disposizioni di legge in materia di lavoro, ed in particolare delle normative sulla sicurezza e sull'amianto, occorrono controlli più stringenti ed un'attività sanzionatoria più adeguata, per evitare il protrarsi delle violazioni e la sensazione di impunità che sembra pervadere la proprietà.

Per queste ragioni si rileva l'esigenza che i Ministri competenti – quello della sanità e quello del lavoro e della previdenza sociale) sostengano l'azione degli organi periferici dell'Amministrazione statale per superare quelle situazioni emerse nel corso dell'indagine che presentano aspetti particolarmente preoccupanti.

Sarebbe opportuno, in tale prospettiva, l'invio di una *task-force* di funzionari dell'Amministrazione centrale che, con la collaborazione degli uffici locali, promuova una forte azione di verifica, che riguardi anche le imprese appaltatrici, sicuramente necessaria per l'emblematicità che riveste la situazione dell'ILVA.

La Commissione, nell'auspicare che le problematiche rilevate trovino concreta soluzione e che vengano ripristinate normali relazioni industriali tra Azienda e Sindacati, decide di trasmettere il presente documento a tutti gli auditi ed a tutti gli organi competenti.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCLEDÌ 8 LUGLIO 1998

168^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

CARELLA

*Interviene il Ministro della sanità Bindi.**La seduta inizia alle ore 8,40.***MATERIE DI COMPETENZA**

Segnalazione trasmessa, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dal Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, relativa a possibili distorsioni della concorrenza derivanti da profili attuativi e normativi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421

(Esame e rinvio)

(R050, 001, C12^a, 0001^o)

Riferisce alla Commissione il senatore PAPINI, il quale fa presente come le osservazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato prendano le mosse da alcune segnalazioni riguardanti una presunta limitazione dell'accesso al mercato delle prestazioni sanitarie offerte in regime di Servizio sanitario nazionale, derivante dalle politiche sanitarie poste in essere dalle regioni nell'attuare la riforma sanitaria, la mancata o insufficiente attuazione del principio di libera scelta introdotto dal decreto legislativo n. 502 del 1992 e la coincidenza in capo alle aziende sanitarie locali della duplice funzione di soggetto acquirente e pagatore delle prestazioni sanitarie per conto dei soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale e di soggetto erogatore delle stesse prestazioni sanitarie.

Per quanto riguarda, in primo luogo, la questione dell'eventuale distorsione delle regole del mercato rappresentate dall'insufficiente attuazione del principio di libera scelta, il senatore Papini osserva come nello stesso documento del Garante sia posta in rilievo la circostanza che il principio della libera scelta e l'obiettivo del contenimento dei costi del

sistema non sono collegati da un rapporto di causa ed effetto, ma anzi devono essere oggetto di un contemperamento.

Occorre infatti considerare che l'effetto di efficienza e di allocazione ottimale delle risorse che discende di norma dalla concorrenza non può dispiegarsi in un mercato, come quello delle prestazioni sanitarie, che può essere eventualmente sensibile ai soli effetti della domanda, dal momento che dal lato dell'offerta vi è una rigidità prodotta dal vincolo di spesa e dalla predeterminazione delle tariffe.

Nell'illustrare le problematiche attuative della riforma sanitaria introdotta dal decreto legislativo n. 502 del 1992, infatti, il Garante individua due diversi modelli di attuazione – paradigmatici di quelli adottati dalle varie regioni – rispettivamente nel sistema della regione Lombardia, basato sulla libera erogazione delle prestazioni sanitarie da parte dei soggetti accreditati, e in quello della regione Veneto, basato sulla programmazione delle prestazioni sanitarie, che, se il secondo – implicando che la regione ricorra unicamente in via residuale agli erogatori privati determina di necessità una riduzione dei soggetti privati con i quali la regione stessa effettivamente contratta – il primo ha determinato un incremento incontrollato della spesa sanitaria.

Anche dal punto di vista della coincidenza in capo allo stesso soggetto, l'azienda sanitaria locale, delle funzioni di produttore ed erogatore di prestazioni e servizi e di acquirente degli stessi da un sistema di soggetti esterni accreditati e remunerati su base tariffaria, la stessa Autorità garante riconosce che, in relazione al compito essenziale dell'azienda di soddisfare i bisogni di salute della comunità locale garantendo livelli uniformi di assistenza, non vi è di per sé una violazione dei meccanismi concorrenziali, dal momento che se la scelta economica di realizzare direttamente una determinata prestazione sanitaria viene effettuata dalla singola azienda sulla base dei costi di produzione effettivamente sostenuti, la coincidenza del soggetto erogatore e di quello remuneratore potrebbe determinare un processo di allocazione ottimale delle risorse.

La distorsione della concorrenza rilevata dal Garante si fonderebbe quindi non sulla coincidenza delle funzioni in sé, ma sugli effetti che tale coincidenza può determinare in presenza di criteri non corretti di remunerazione delle prestazioni. Proprio qui però il rilievo del Garante non appare condivisibile, dal momento che egli afferma che le aziende sanitarie locali siano remunerate sulla base di un *budget* predeterminato tenendo conto delle tariffe previste per le prestazioni effettuate nell'anno precedente, laddove, come è noto, l'attuale sistema di finanziamento delle aziende sanitarie locali è basato sul criterio della quota capitaria.

Il relatore conclude osservando come elementi di maggiore concorrenzialità in un mercato come quello sanitario – che peraltro conserva specificità che non vengono meno a seguito dell'adozione di un'organizzazione di tipo aziendalistico – possano essere certamente conseguiti, in particolare per quanto riguarda l'allargamento della platea dei soggetti erogatori, attraverso intervento di lungo periodo, dal momento che non bisogna trascurare l'obiettivo vincolo rappresentato dall'attuale configurazione del sistema sanitario per quanto riguarda la distribuzione delle risorse e del personale, che appartengono prevalentemente al settore

pubblico e la cui sottoutilizzazione comporterebbe gravi costi per il sistema.

Si apre la discussione.

Il senatore TOMASSINI ritiene che il relatore abbia dato una lettura parziale e non condivisibile del documento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Occorre infatti considerare che, in primo luogo, il documento individua correttamente nel decreto legislativo n. 502 del 1992 uno strumento normativo diretto a superare il modello strettamente pubblicistico dell'unità sanitaria locale come struttura operativa dei comuni per instaurare un sistema basato sulla concorrenza tra strutture pubbliche e strutture private, ciò a favore dell'avvio di un circolo virtuoso di contenimento della spesa e delle prestazioni e di riconoscimento del diritto dei cittadini alla libera scelta dell'erogatore delle prestazioni sanitarie.

In particolare il decreto legislativo n. 502, secondo quanto rileva il Garante, distingue il momento dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie, che ha una funzione pura e semplice di tutela degli utenti e si fonda sul possesso dei requisiti strutturali tecnologici e organizzativi minimi, mentre non comporta il diritto a erogare prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale, da quello dell'accreditamento che, volto a selezionare sulla base di requisiti professionali e tecnologici i soggetti abilitati a erogare prestazioni in regime di Servizio sanitario nazionale, superava il regime del convenzionamento previsto dalla legge n. 833 del 1978, che era fondato sul criterio di complementarità dell'offerta degli operatori privati rispetto all'offerta pubblica.

Le rilevate limitazioni all'accesso al mercato delle prestazioni sanitarie e alla libera scelta dell'utente, pertanto – rese possibili dall'esteso ambito di discrezionalità riconosciuto alle amministrazioni regionali dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 – hanno quindi determinato la sostanziale disapplicazione della legge e, come osserva il Garante, rischiano di essere aggravate dal modello di accreditamento configurato dal criterio di delega ff) di cui al comma 1 dell'articolo 2 del disegno di legge n. 3299.

Quanto alle critiche, rilevate dal relatore – concernenti i due modelli paradigmatici di attuazione della riforma sanitaria, identificati dall'Autorità garante nella regione Lombardia e nella regione Veneto – va osservato che mentre le violazioni del diritto di libera scelta e la riduzione dell'accesso al mercato delle prestazioni sanitarie, violazioni conseguenti all'adozione del sistema programmatico tipico della regione Veneto, si configurano come una conseguenza necessaria del modello stesso, il mancato conseguimento in Lombardia dell'obiettivo di contenimento della spesa consegue dall'impossibilità per la regione stessa, sulla base della normativa vigente, di fruire degli effetti di ottimizzazione dei costi che sarebbero conseguenti ad un sistema realmente concorrenziale e liberato da limitazioni quali quelle dei «tetti» predeterminati per le singole strutture.

Allo stesso modo, non possono essere accolte le osservazioni del relatore dirette a sminuire la portata della segnalazione del Garante circa le distorsioni alla concorrenza derivanti dall'identificazione in capo all'azienda sanitaria locale del ruolo di erogatore e di acquirente delle prestazioni, essendo di comune esperienza la difficoltà, rilevata dal Garante, di valutare l'effettiva maggiore economicità della prestazione erogata dall'azienda sanitaria rispetto a quella che potrebbero erogare altre strutture a parità di *standard* di qualità.

Nel soffermarsi sui rimedi indicati dall'Autorità garante per superare le suddette distorsioni della concorrenza – distinzione tra funzioni di programmazione, prestazioni e pagamento, introduzione di criteri equi oggettivi e trasparenti negli accreditamenti, determinazione di meccanismi di abbattimento delle remunerazioni – il senatore Tomassini sottolinea come tali rimedi vadano in direzione esattamente opposta a quella della delega legislativa recata dal disegno di legge n. 3299 e ritiene che sarebbe corretto valutare l'opportunità di un ritiro del disegno di legge stesso da parte del Governo e dell'avvio di un confronto parlamentare costruttivo e sereno per definire strumenti idonei a perseguire l'efficacia, l'efficienza e la giustizia del sistema sanitario.

Il senatore CAMPUS osserva in primo luogo che il documento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sembra in qualche misura viziato da una sorta di ingenuità dei presupposti.

Il Garante cioè nel formulare una serie di rilievi senz'altro perfettamente condivisibili sulle distorsioni della concorrenza provocate dal sistema vigente e, ancor più, da quello delineato dal disegno di legge-delega n. 3299, sembra illudersi che vi sia oggi un mercato sanitario in Italia e non un sistema sanitario pubblico autoreferenziale che, piuttosto che avere al suo centro la soddisfazione dei bisogni del cittadino utente, sembra avere come scopo la perpetuazione del sistema stesso, elemento questo riconosciuto di fatto dallo stesso relatore quando ha affermato che le dimensioni del sistema sanitario pubblico rappresentano oggettivamente un limite ad una liberalizzazione effettiva del sistema sanitario.

In realtà il documento del Garante individua con precisione il punto di resistenza del sistema statalistico che era stato introdotto con la legge n. 833 del 1978 nella permanenza del carattere complementare della sanità privata rispetto alla sanità pubblica, la cui posizione di monopolio viene tutelata attraverso una forma di protezionismo che non entra nel merito della qualità delle prestazioni rese.

Il permanere di questo sistema, in realtà, ha determinato il fallimento anche di talune innovazioni che, in un contesto realmente concorrenziale, avrebbero potuto contribuire al miglioramento dell'efficienza del sistema. Si pensi ad esempio al sistema di remunerazione delle prestazioni basato sui raggruppamenti omogenei di diagnosi che, contrariamente alle aspettative, ha spesso indotto operatori sanitari pubblici o privati accreditati a privilegiare prestazioni maggiormente remunerative, laddove in un sistema di effettiva concorrenza e di non confusione tra soggetti acquirenti ed erogatori delle prestazioni, si sarebbe potuta deter-

minare una competizione basata sulla qualità delle prestazioni e sull'adozione, a parità di utilità per l'utente, delle prestazioni meno onerose per la collettività.

Permanendo questo quadro politico, conclude il senatore Campus, i rimedi indicati dall'Autorità garante, che pure appaiono totalmente condivisibili sul piano sistematico – si pensi in particolare all'adozione di criteri qualitativi per l'eventuale limitazione degli operatori offerenti a carico del Servizio sanitario nazionale – sono destinati a restare disattesi.

Il presidente CARELLA rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 9,30.

169^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CARELLA

Interviene il Ministro della sanità Bindi.

La seduta inizia alle ore 14,40.

MATERIE DI COMPETENZA

Segnalazione trasmessa, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dal Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, relativa a possibili distorsioni della concorrenza derivanti da profili attuativi e normativi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421

(Seguito e conclusione esame)

(R050, 001, C12^a, 0001^o)

Il presidente CARELLA ricorda che nella seduta precedente era iniziata la discussione.

Il senatore MARTELLI osserva che dalla discussione in corso, e in particolare dalle valutazioni che il Ministro svolgerà sulle segnalazioni del Garante, la Commissione potrà avere la conferma della volontà del Governo, da lui più volte denunciata, di demolire il modello organizzativo del Servizio sanitario nazionale basato sulla parità tra operatori sani-

tari pubblici e privati, sulla concorrenza e sulla libertà di scelta del cittadino che si era tentato di costruire con il decreto legislativo n. 502 del 1992 e con il decreto legislativo n. 517 del 1993 – peraltro mai realmente applicati – per ritornare al sistema burocratico centralista e statalista proprio della legge n. 833 del 1978.

Il documento del Garante denuncia con chiarezza il fatto che, in sede di attuazione, lo spirito del decreto legislativo n. 502 del 1992 è stato completamente disatteso in quanto si è mantenuto il vecchio criterio della complementarità, all'interno delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale, di quelle erogate dai privati rispetto a quelle fornite direttamente dalla struttura pubblica, in analogia a quanto avveniva con il vecchio sistema delle convenzioni.

In questo modo si è creata un'estrema e artificiosa limitazione degli erogatori privati chiamati a partecipare al servizio pubblico, individuati sulla base di criteri tutt'altro che corretti e trasparenti, mentre si è sottratto l'insieme delle strutture pubbliche – anche qui in palese violazione del decreto legislativo n. 502 per il quale l'obbligo di accreditamento vale allo stesso modo per le strutture private e per quelle pubbliche – a qualsiasi verifica, anche quando tali strutture avevano cominciato magari ad operare molti decenni prima.

Del resto se gli ospedali pubblici venissero oggi sottoposti ad una seria valutazione per gli accreditamenti, la quasi totalità di essi, specialmente nell'Italia Centro-Meridionale, risulterebbe – in maniera non dissimile da quanto è avvenuto per il Policlinico di Roma – del tutto inidonea.

Il senatore Martelli conclude osservando come la pervicace volontà del Governo e della maggioranza di perseguire su una strada che, lungi dal dare attuazione alla riforma del 1992, appare diretta a demolire anche quel poco che è stato finora realizzato, testimonia la permanenza, a dispetto di cambiamenti di nomi e di simboli, di un retaggio ideologico burocratico e collettivista.

Il senatore MANARA giudica in primo luogo fortemente sospetto il fatto che l'Autorità garante della sicurezza e del mercato abbia sentito il bisogno di pronunciarsi su problemi che sicuramente non sono sorti nelle ultime settimane, proprio dopo che un ramo del Parlamento ha approvato il disegno di legge delega in materia di riorganizzazione del Servizio sanitario nazionale. Si tratta evidentemente di un gioco delle parti, che non modifica però la sostanza di una classe politica del tutto incapace di riformare la sanità secondo criteri di reale efficacia ed efficienza, che dovrebbero essere gli unici criteri per valutare la validità di un sistema sanitario, senza alcuna pregiudiziale ideologica sul fatto che tali obiettivi siano perseguiti da una struttura privata o da una pubblica.

In ogni caso le osservazioni del Garante non stupiscono il Gruppo della Lega Nord, che già in sede di approvazione della legge delega n. 421 del 1991 aveva sottolineato come, nonostante qualche apprezzabile sforzo di razionalizzazione, la riforma del sistema sanitario nazionale ivi disegnato rimaneva ben lungi dal risolvere i problemi dell'assistenza

sanitaria, e come fosse inaccettabile il ricorso, per legiferare in questa materia, ad uno strumento come la delegazione legislativa, certamente poco rispettoso delle prerogative parlamentari e che oggi viene nuovamente utilizzato per attribuire una volta di più al Governo il potere di intervenire su un fondamentale diritto dei cittadini sottraendosi al controllo parlamentare.

Il senatore BRUNI, nel rilevare come molti dei rilievi dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato appaiano complessivamente condivisibili, sottolinea la necessità di promuovere una reale ed effettiva concorrenza tra operatori sanitari pubblici e privati al fine di valorizzare l'efficienza del sistema.

Tuttavia non si deve dimenticare che la sanità rappresenta un mercato del tutto particolare, avendo ad oggetto la tutela del diritto alla salute che deve essere comunque garantito indipendentemente dal reddito dei cittadini, ciò che non sempre accade in sistema di impianti totalmente privatistici.

Va quindi conseguito un giusto temperamento tra esigenze di efficienza economica ed esigenze di equità sociale.

A tale scopo è necessario che la concorrenza fra gli operatori pubblici e quelli privati si svolga in un quadro di chiarezza dei diritti e dei doveri; a tale proposito egli deplora il fatto che la Commissione igiene e sanità non abbia ancora voluto prendere in considerazione la materia della incompatibilità dei medici del Servizio sanitario nazionale, proponendosi di risolvere le situazioni ambigue e discutibili create dall'attuale normativa sull'attività libero-professionale nei medici pubblici dipendenti.

Il senatore DE ANNA, nel condividere le osservazioni del Garante, sottolinea come una maggiore apertura alla concorrenza potrebbe anche consentire il recupero di quelle risorse che attualmente rendono velleitaria la realizzazione del Piano sanitario nazionale, per il quale a suo parere occorrerebbe aumentare almeno a 120 mila miliardi la dotazione del fondo sanitario nazionale.

A titolo di esempio di come si potrebbe favorire un allargamento dell'offerta dei servizi sanitari, egli ritiene che si possa immaginare un sistema nel quale l'utente che decida - ferma restando la sua contribuzione al Fondo sanitario nazionale - di ricorrere a proprie spese ad una prestazione sanitaria erogata da un operatore privato, possa poi richiedere al Servizio sanitario nazionale un rimborso pari alla metà del corrispondente DRG.

La senatrice BERNASCONI ritiene che una valutazione puntuale delle osservazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato non possa prescindere dalla considerazione che il sistema sanitario non opera in un regime di mercato, in quanto il livello delle prestazioni non è determinato da un punto di equilibrio tra domanda ed offerta, ma dalla necessità, di cui si fa carico la collettività, di rispondere ai bisogni di salute di tutti i cittadini. Il decreto legislativo n. 502 del 1992, neanche

nella sua originaria formulazione, non ha mai messo in discussione questo principio.

Si pensi solamente al caso dei presidi di emergenza, la cui dislocazione deve rispondere unicamente al criterio di poter intervenire in tempo utile in una situazione di emergenza e non certo al criterio di avere un livello di domanda economicamente soddisfacente.

Certamente una corretta indicazione dei principi recati dai decreti legislativi n. 502 del 1992 e n. 517 del 1993 dovrebbe indurre a privilegiare quegli elementi di mercato che, attraverso un sistema corretto di accreditamenti e la promozione di una concorrenza di qualità inducano le aziende sanitarie - nell'ambito di un sistema di finanziamento che, va ricordato si basa sul criterio della quota capitaria - a perseguire la maggiore efficienza della spesa. Questo aspetto, peraltro, è sicuramente tenuto in considerazione dai principi di delega del disegno di legge n. 3299.

La senatrice Bernasconi osserva poi che la coerente applicazione dei rimedi proposti dal Garante della concorrenza e del mercato, lungi dal ridare efficienza al sistema, sembra idonea a produrre l'effetto opposto.

Si pensi solo al fatto che laddove si è favorito il massimo accesso degli operatori al mercato, indipendentemente dall'esercizio di una funzione di programmazione, la spesa sanitaria è esplosa, nè del resto possono essere sottaciuti gli effetti fortemente distorsivi sulla concorrenza che avrebbe un sistema come quello dell'abbattimento delle tariffe.

Il presidente CARELLA dichiara chiusa la discussione.

Dopo una breve replica del relatore, prende la parola il ministro BINDI che esprime in primo luogo forti riserve sull'opportunità dell'intervento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato nel corso di un procedimento legislativo. Si tratta del resto, ella osserva, di iniziative non nuove da parte dell'Autorità stessa che è di recente intervenuta per bloccare un accordo, sicuramente corretto e faticosamente contrattato, tra il Governo e le industrie farmaceutiche per il contenimento dei prezzi dei farmaci di fascia c).

Ciò premesso ella osserva che dal decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni e dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 si evince che la tutela del diritto di salute dei cittadini, ivi compreso il diritto della libera scelta alla cura, deve svolgersi nell'ambito del rispetto dei livelli di qualità delle strutture sanitarie e delle loro prestazioni e di una corretta valutazione dei bisogni sanitari, nonchè del rispetto delle risorse disponibili. In questo quadro la programmazione dei servizi, vale a dire la loro erogazione in modo coerente ed appropriato rispetto alle effettive condizioni di salute della popolazione rappresenta sicuramente il sistema preferibile che consente risultati di salute in rapporto alle risorse impiegate migliori rispetto a quelli garantiti dai sistemi mutualistico-assicurativi.

Il rischio connesso al sistema basato sulla libera erogazione delle prestazioni sanitarie, è quindi quello di impedire una effettiva valutazio-

ne della appropriatezza delle prestazioni erogate e, quindi, del rispetto degli interessi di salute dei cittadini.

È in tale quadro che devono essere valutate le osservazioni dell'Autorità garante.

In primo luogo quindi non è condivisibile che la libera scelta di per sé implicherebbe l'assoluta parità degli erogatori, giacché la riforma del 1992-1993 conserva, fino al collegato alla finanziaria del 1995, il criterio dell'integrazione del privato rispetto al pubblico accanto all'istituto dell'accreditamento.

Quanto alla attribuzione in capo all'azienda sanitaria locale della funzione di tutela della salute insieme a quella di erogazione della prestazione, questa è diretta a favorire l'accesso dei cittadini all'intero ventaglio delle prestazioni previste dai livelli di assistenza. La garanzia che, a parità di condizioni, l'azienda sanitaria locale scelga gli erogatori in maniera efficiente, privilegiando se necessario produttori esterni sulla base dei livelli di qualità e di costo delle prestazioni, è già assicurata dal principio, che dovrebbe essere rigorosamente rispettato da parte delle regioni, della combinazione tra il criterio del finanziamento dell'azienda sanitaria per quota capitaria con il rispetto del vincolo del pareggio del bilancio.

Quanto infine alla questione dell'accesso al mercato degli operatori, la stessa Autorità garante riconosce che quello della sanità è un mercato particolare – se di mercato si può parlare – rispetto al quale la garanzia per i cittadini è rappresentata da una valutazione corretta ed imparziale dell'idoneità degli operatori, valutazione che è compiuta, a norma del decreto legislativo n. 115 del 1998, dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali, incaricata di monitorare gli accreditamenti delle strutture sanitarie pubbliche.

Il ministro conclude soffermandosi sugli elementi di tutela dell'efficienza del sistema contenuti nel disegno di legge delega n. 3299, primo fra tutti l'applicazione della distinzione fra applicazione ed accreditamento.

Il senatore VEGAS propone che, in applicazione del comma 1 dell'articolo 50 del Regolamento, la Commissione presenti una relazione all'Assemblea, che dovrebbe esaminare le osservazioni del Garante prima di passare all'esame del disegno di legge delega n. 3299.

Concordano i senatori CAMPUS, RONCONI e MARTELLI.

Si dichiarano contrari il senatore DI ORIO, che ritiene sufficiente l'esame svolto dalla Commissione ed il senatore CÒ, il quale sottolinea come il documento sia stato trasmesso dalla Presidenza del Senato alla Commissione igiene e sanità., competente per materia, anche in relazione alla connessione al disegno di legge n. 3299 e che le valutazioni della Commissione, piuttosto che attraverso una relazione, saranno acquisite dall'Assemblea attraverso l'esame del testo proposto dalla Commissione stessa per il disegno di legge delega.

La proposta del senatore Vegas, posta ai voti, non è approvata.

IN SEDE REFERENTE

(3299) Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Riprende la trattazione degli emendamenti riferiti alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 2.

Il relatore PAPINI ed il ministro BINDI esprimono parere contrario sugli emendamenti 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.300 e 2.13.

Posti ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 2.9, 2.10, 2.11 (previa dichiarazione di voto favorevole del senatore MARTELLI), 2.12, 2.300 e 2.13 (dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore CAMPUS).

Il relatore PAPINI invita quindi il senatore Cò a ritirare l'emendamento 2.14 ed esprime parere contrario su tutti i restanti emendamenti riferiti alla lettera d). Il ministro BINDI si conforma al parere espresso dal relatore.

Il senatore CÒ ritira l'emendamento 2.14.

Posti ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 2.15, 2.20 (dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore MARTELLI) 2.21, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19 e 2.23 (dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore BRUNI).

Il ministro BINDI, a questo punto, dopo aver ricordato che la lettera d) è stata oggetto di un attento approfondimento presso l'altro ramo del Parlamento, che ha portato ad una stesura del testo concordata con le forze di opposizione, invita i presentatori a ritirare tutti gli emendamenti volti a sopprimerne, sia pure in parte, il contenuto e ciò al fine di meglio valutare, in Assemblea, se essi siano meritevoli di essere presi in considerazione.

Accogliendo l'invito del Ministro, i presentatori ritirano quindi gli emendamenti 2.22, 2.24, 2.25, 2.26 e 2.27, con riserva di ripresentarli in Assemblea.

Vengono poi respinti gli emendamenti 2.28 e 2.29. Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti alla lettera u).

Gli emendamenti 2.60, 2.134, 2.137, 2.138, 2.140, 2.141, 2.144, 2.145, 2.150 e 2.151 sono dati per illustrati.

Il senatore RONCONI illustra l'emendamento 2.135 ed il senatore DE ANNA dà conto dell'emendamento 2.136.

Il relatore PAPINI ritira l'emendamento 2.420 e illustra l'emendamento 2.600. Dà poi per illustrato l'emendamento 2.430.

La senatrice CASTELLANI fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 2.139.

Il senatore MARTELLI illustra l'emendamento 2.142 e fa proprio il 2.148.

Dopo che il senatore CÒ ha dato conto dell'emendamento 2.143, il senatore CAMPUS illustra l'emendamento 2.146 e fa propri gli emendamenti 2.147, 2.149 e 2.152.

Il relatore PAPINI invita i rispettivi presentatori a ritirare gli emendamenti 2.60, 2.134, 2.138 e 2.143, esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.135, 2.136, 2.137 e 2.145 mentre è contrario agli emendamenti 2.139, 2.140, 2.141, 2.142, 2.144 e 2.146.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

170^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
CARELLA

Interviene il Ministro della sanità Bindi.

La seduta inizia alle ore 20,40.

IN SEDE REFERENTE

(3299) Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

Il presidente CARELLA ricorda che nella seduta precedente erano stati illustrati gli emendamenti alla lettera u), e che il relatore aveva espresso il parere sugli emendamenti fino al n. 2.146.

Il relatore PAPINI esprime parere contrario sugli emendamenti 2.147, 2.148, 2.149, 2.150 e 2.151.

Invita altresì il senatore Martelli a ritirare l'emendamento 2.152 da lui fatto proprio.

Ritira infine l'emendamento 2.430, di contenuto analogo all'emendamento 2.410 presentato dal senatore Monteleone e riferito alla lettera t), riservandosi, secondo le indicazioni del ministro Bindi di ricercare per l'esame in Assemblea una formulazione comune.

Il parere del ministro Bindi è conforme a quello espresso dal relatore.

Poichè il senatore LAVAGNINI ritira l'emendamento 2.60, il presidente CARELLA pone ai voti l'emendamento 2.134 che non è accolto.

È invece accolto l'emendamento 2.135, di contenuto identico all'emendamento 2.136.

È altresì accolto l'emendamento 2.137.

L'emendamento 2.138 è ritirato.

L'emendamento 2.600, posto ai voti, è accolto.

Gli emendamenti 2.139 e 2.140, posti ai voti, non sono accolti.

Dopo prova e controprova, l'emendamento 2.141 è accolto.

L'emendamento 2.142 è assorbito, mentre l'emendamento 2.143 è ritirato.

L'emendamento 2.144, posto ai voti, non è accolto.

L'emendamento 2.145 risulta assorbito.

L'emendamento 2.146, identico agli emendamenti 2.147 e 2.148, posto ai voti, non è accolto.

Non sono altresì accolti gli emendamenti 2.149 e 2.150, quest'ultimo identico all'emendamento 2.151.

Accogliendo l'invito del relatore il senatore MARTELLI ritira l'emendamento 2.152.

Il Presidente avverte che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti alla lettera v).

Il senatore TOMASSINI illustra gli emendamenti 2.153 e 2.154 rilevando in particolare, per quanto riguarda il primo, l'opportunità di una formulazione più puntuale dell'obiettivo di coordinamento tra la ricerca pubblica e la ricerca industriale.

Il RELATORE si dichiara favorevole all'emendamento 2.153, purchè il proponente lo modifichi sostituendo alla parola «industriale» la parola «privata».

È invece contrario all'emendamento 2.154.

Concorda il MINISTRO.

Il senatore TOMASSINI modifica l'emendamento 2.153 secondo le indicazioni del relatore.

L'emendamento 2.153, posto ai voti, nel testo modificato, è accolto.

L'emendamento 2.154 non è accolto.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti alla lettera z).

Il senatore TOMASSINI illustra l'emendamento 2.155, rilevando che la pura e semplice qualificazione dei livelli di assistenza come uniformi ed essenziali tradisce una volontà di riduzione dei livelli stessi.

Egli illustra poi gli emendamenti 2.159, 2.161, 2.166, 2.167 e 2.168.

Il senatore CAMPUS illustra gli emendamenti 2.156 e 2.162 osservando in particolare, per quanto riguarda l'emendamento 2.156, che la posizione assunta dalla maggioranza su questa proposta – che chiede semplicemente di aggiungere l'aggettivo «adeguati» a quelli «uniformi» ed «essenziali» nella qualificazione dei livelli di assistenza, confermerà se vi sia da parte del Governo, come l'opposizione ha denunciato, la volontà di conseguire risparmi a scapito delle prestazioni offerte ai cittadini.

Il senatore MARTELLI illustra gli emendamenti 2.157, 2.163 e 2.165.

Il parere del RELATORE è contrario su tutti gli emendamenti illustrati.

Concorda il Governo.

Gli emendamenti 2.155, 2.156, 2.157, 2.158, 2.159 non sono accolti.

Dopo dichiarazione di voto del senatore CAMPUS, che deplora l'insensibilità della maggioranza verso un tema, la concertazione tra le parti sociali, che dovrebbe esserle caro, gli emendamenti 2.160, 2.161, quest'ultimo identico agli emendamenti 2.162, 2.163 e 2.164, nonché gli emendamenti 2.165, 2.166 e 2.167, posti ai voti, non sono accolti.

Il senatore TOMASSINI annuncia voto favorevole all'emendamento 2.168 che introduce un sistema opportunamente graduato di classificazione dei farmaci secondo l'importanza socio-sanitaria, incrociandolo con quello della tutela delle categorie socialmente e sanitariamente più deboli.

L'emendamento, posto ai voti, non è accolto.

Il senatore TOMASSINI chiede che gli emendamenti relativi alla lettera aa) e alla lettera bb) vengano accantonati in attesa del parere della Commissione bilancio.

Il presidente CARELLA ritiene che le lettere in questione non presentino quegli elementi problematici dal punto di vista finanziario che, in osservanza del metodo di lavoro concordato all'inizio dell'esame degli emendamenti, hanno condotto all'accantonamento delle lettere o), p), q) e r).

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti alla lettera aa).

Dopo interventi del senatore CAMPUS, favorevole alla proposta del senatore Tomassini e del senatore DI ORIO, favorevole a proseguire l'esame, la Commissione delibera di non accantonare l'esame degli emendamenti riferiti alle lettere aa) e bb).

Il senatore Campus illustra l'emendamento 2.169.

Il senatore TOMASSINI illustra gli emendamenti 2.170 e 2.175.

Il senatore MARTELLI illustra gli emendamenti 2.171 e 2.174.

Stante l'assenza del presentatore l'emendamento 2.172 è decaduto.

Il RELATORE illustra l'emendamento 2.173. Il relatore esprime parere favorevole sull'emendamento 2.169, mentre è contrario agli emendamenti 2.170, 2.171, 2.174, 2.175 e 2.176.

Il parere del Governo è conforme.

L'emendamento 2.169, posto ai voti, è accolto.

L'emendamento 2.170, identico all'emendamento 2.171, non è accolto.

Dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore TOMASSINI l'emendamento 2.173 è accolto.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 2.174, 2.175 e 2.176.

Il senatore MONTELEONE illustra l'emendamento 2.177.

Il senatore TOMASSINI illustra gli emendamenti 2.178, 2.180 e 2.181.

Il senatore CAMPUS illustra gli emendamenti 2.179 e 2.182.

Il parere del RELATORE è contrario a tutti gli emendamenti.

Il MINISTRO è contrario a tutti gli emendamenti tranne all'emendamento 2.182, il cui accoglimento è peraltro subordinato ad ulteriori approfondimenti. Pertanto ella chiede ai presentatori di ritirarlo, salvo ripresentarlo in Assemblea.

Il senatore CAMPUS accoglie l'invito del Ministro.

Intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 2.177, il senatore MONTELEONE denuncia la contraddittorietà dell'atteggiamento della maggioranza che, dopo aver accolto l'emendamento del senatore Lavagnini alla lettera l) – cui anch'egli aveva aggiunto la sua firma – diretto a consentire ai comuni di assicurare livelli di assistenza aggiuntivi a quelli garantiti dalla programmazione regionale, vota ora contro l'emendamento 2.177 che ne rappresenta la logica conseguenza.

Il senatore LAVAGNINI, intervenendo per dichiarazione di voto contraria all'emendamento 2.177, osserva come esso non sia affatto coerente con il testo approvato alla lettera l), dal momento che limita il ruolo degli enti locali alla partecipazione alla Commissione paritetica che valuta le attività svolte.

Dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore TOMASSINI gli identici emendamenti 2.177 e 2.178, posti ai voti, non sono accolti.

Sono parimenti respinti gli emendamenti 2.179, 2.180 e 2.181.

Si passa agli emendamenti riferiti alla lettera cc).

Il senatore MARTELLI illustra l'emendamento 2.183, sottolineando l'incomprensibilità nel contesto della norma del termine «garanzie».

Il senatore CAMPUS rinuncia ad illustrare l'emendamento 2.184 che fa proprio.

Il senatore BRUNI illustra l'emendamento 2.185.

Il senatore TOMASSINI illustra l'emendamento 2.186.

Il senatore LAVAGNINI illustra l'emendamento 2.187.

Il relatore è contrario a tutti gli emendamenti ad eccezione del 2.187.

Il ministro BINDI si dichiara disponibile ad accogliere l'emendamento 2.184 fatto proprio dal senatore Campus purchè sia soppresso l'aggettivo «oggettivi», questo perchè la definizione dei criteri per l'autorizzazione delle strutture – che devono essere comunque dei criteri predeterminati e non certamente soggettivi – deve consentire comunque il mantenimento di un ambito di discrezionalità per l'amministrazione autorizzante.

Il ministro Bindi è poi contrario agli emendamenti 2.185 e 2.186, mentre invita il senatore Lavagnini a modificare l'emendamento 2.187 sostituendo la parola «prevedendo» con le altre «fino a prevedere», dal momento che l'applicazione di penalizzazioni economiche alle regioni inadempienti, danneggiando di fatto piuttosto i cittadini che gli amministratori responsabili, non può che costituire un rimedio estremo.

Il senatore CAMPUS, sulla base della precisazione del ministro, accetta la modifica proposta all'emendamento 2.184.

Il senatore MARTELLI ritira l'emendamento 2.183 e aggiunge la propria firma all'emendamento 2.184.

L'emendamento 2.184, posto ai voti nel testo modificato dal presentatore, è accolto.

Non sono invece accolti gli emendamenti 2.185 e 2.186.

Il senatore LAVAGNINI accoglie la richiesta del Ministro e modifica l'emendamento 2.187, inserendo altresì dopo le parole «delle regioni» le altre «e delle province autonome».

L'emendamento, posto ai voti, come modificato dal relatore, è accolto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007, 000, C12^a, 0045^o)

Il senatore MONTELEONE chiede al Presidente, in considerazione dell'ora tarda, di togliere la seduta e deplora il fatto che il Presidente abbia deciso le ultime due settimane di convocare un numero di sedute molto più elevato del normale senza il previo accordo con i Gruppi.

Egli propone quindi che sia convocato l'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentati dei Gruppi per valutare lo svolgimento dei lavori per la prossima settimana.

Dopo interventi dei senatori DI ORIO e TOMASSINI il presidente CARELLA rinvia il seguito dell'esame.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

(R029, 000, C12^a, 0002^o)

Il presidente Carella avverte che l'ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi è convocato per domani, giovedì 9 luglio, alle ore 13,30.

La seduta termina alle ore 22,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3299**Art. 2.**

Alla lettera u) sostituire le parole: «, posti aggiuntivi per gli» con le altre: «e degli».

2.600

IL RELATORE

Sostituire la lettera nn) con la seguente:

«nn) stabilire modalità e termini di riduzione dell'età pensionabile per il personale della dirigenza dell'area medica dipendente dal Servizio sanitario nazionale e, per quanto riguarda il personale universitario, della cessazione dell'attività assistenziale nel rispetto del proprio stato giuridico; prevedere altresì la cessazione dei rapporti convenzionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni».

2.650

IL RELATORE

Art. 4.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4...

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a ridefinire i rapporti tra servizio sanitario nazionale e università, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) rafforzare i processi di collaborazione tra università e servizio sanitario nazionale, anche mediante l'introduzione di nuovi modelli gestionali e funzionali integrati fra regione e università, che prevedano l'istituzione di aziende dotate di autonoma personalità giuridica;

b) assicurare, nel quadro della programmazione sanitaria nazionale e regionale, lo svolgimento delle attività assistenziali funzionali alle esigenze della didattica e della ricerca;

c) assicurare la coerenza fra l'attività assistenziale e le esigenze della formazione e della ricerca, anche mediante l'organizzazione dipartimentale e le idonee disposizioni in materia di trattamento del personale.

2. Si applica alla delega di cui al comma 1 il disposto dell'articolo 1, comma 2, della presente legge».

4.0.2

IL GOVERNO

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 8 LUGLIO 1998

215^a Seduta*Presidenza del Presidente*
GIOVANELLI*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Calzolaio.**La seduta inizia alle ore 15,20.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*
(A007, 000, C13^a, 0001^o)

Il presidente GIOVANELLI informa di avere preso preliminarmente dei contatti con il Presidente della Commissione agricoltura e produzione agroalimentare del Senato, al fine di valutare l'opportunità di prevedere lo svolgimento, congiuntamente a tale Commissione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, di audizioni di rappresentanti del Governo sulla questione degli incendi boschivi recentemente verificatisi e sui gravi danni inferti anche all'agricoltura, oltre che alle persone e ai beni. Tali audizioni sono, a suo avviso, estremamente utili ed opportune al fine di meglio chiarire gli ambiti di competenze, acclarare la situazione esistente ai fini della prevenzione di tali gravi fenomeni, e predisporre eventuali proposte di modifica al quadro legislativo vigente, al fine di perfezionare gli snodi operativi dell'attività di prevenzione e repressione degli incendi.

Sulla base di tale orientamento, preannuncia che prenderà gli opportuni contatti con il Presidente della Commissione agricoltura e produzione agroalimentare al fine di procedere, auspicabilmente fin dalla prossima settimana, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, alle audizioni (in primo luogo del Sottosegretario alla protezione civile Barberi e del Ministro Pinto), congiuntamente alla 9^a Commissione; stanti i profili della questione che coinvolgono anche le regioni, preannuncia che proporrà al presidente Scivoletto anche la convocazione degli Uffici di Presidenza congiunti delle due Commissioni, integrati dai rappresentanti dei Gruppi, al fine di svolgere audizioni informali di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle regioni.

La Commissione conviene.

Il senatore VELTRI propone che sia richiesto al Ministero dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento, di produrre il documento conclusivo della Commissione ministeriale presieduta dal professor De Marchi, che negli anni '50 affrontò la questione del Sarno.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

IN SEDE DELIBERANTE

(3048-B) Autorizzazione a definire in via stragiudiziale le controversie aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dallo Stato italiano per l'evento Haven e destinazione di somme a finalità ambientali, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

Il relatore CARCARINO illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al comma 1 dell'articolo 5 del testo licenziato dal Senato; invita la Commissione ad aderire ad esse licenziando celermente il testo.

Non essendovi interventi in discussione generale, il relatore CARCARINO interviene auspicando che il Governo contribuisca in futuro, con la sua condotta, alla celere conclusione dell'esame parlamentare dei suoi stessi disegni di legge: sottolinea infatti che la seconda lettura si è resa necessaria in ragione della soppressione, nell'altro ramo del Parlamento, di un emendamento presentato in Senato dal relatore con l'assenso del Governo, che invece non si è pronunciato conformemente nel corso dell'esame dinanzi alla V Commissione della Camera.

Replica il sottosegretario CALZOLAIO dichiarando che la condotta non uniforme del Governo dipendeva da un suo fraintendimento della portata sostitutiva, e non già aggiuntiva, dell'emendamento del relatore.

Non essendovi emendamenti, la Commissione conviene sull'articolo 5, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

La Commissione approva infine nel suo complesso il disegno di legge n. 3048-B, nel testo licenziato dalla Camera dei deputati.

IN SEDE REFERENTE

(3116) GIOVANELLI ed altri: Legge quadro in materia di contabilità ambientale

(3294) SPECCHIA ed altri: Norme in materia di contabilità ambientale nella Pubblica amministrazione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 23 giugno scorso.

Interviene nella discussione generale il senatore SPECCHIA, il quale precisa preliminarmente che la presentazione del disegno di legge n. 3294 vuole significare un contributo ulteriore del proprio Gruppo che continua a riconoscersi anche nel disegno di legge n. 3116. Dà quindi atto al presidente Giovanelli di aver avviato con il disegno di legge in materia di contabilità ambientale un'iniziativa di grande rilievo, che segna un avanzamento nella cultura ambientale del Paese. Nel ripercorrere quindi le tappe più significative che, a livello di conferenze internazionali hanno condotto all'affermazione e alla diffusione del concetto di sviluppo sostenibile, evidenzia come fossero ormai maturi i tempi per guardare con maggiore attenzione agli effetti della produzione e del consumo sulle risorse naturali e perseguire quindi con strategie politiche concrete la sostenibilità dello sviluppo. Con i disegni di legge in esame tali esigenze si affrontano fino a riconoscere la necessità di un sistema informativo sulle variazioni del patrimonio naturale, da mettere in relazione con la contabilità economica tradizionale. La complessità dell'obiettivo è tale da richiedere ai presentatori la massima disponibilità a migliorare i testi, qualora dal dibattito provengano indicazioni in tal senso. Per quanto riguarda la propria parte politica, preannuncia sin d'ora tale disponibilità, così come il consenso all'eventuale assunzione quale testo base del disegno di legge n. 3116.

Il senatore POLIDORO si dice anch'egli convinto dell'opportunità di un disegno di legge in materia di contabilità ambientale, che anche la sua parte politica ha sottoscritto. Gli obiettivi perseguiti sono certamente ambiziosi e, per alcuni versi, rivoluzionari. È perciò legittimo chiedersi se non sia il caso di avviare, contestualmente alla discussione dei disegni di legge, iniziative che possano in qualche modo prepararne l'attuazione, nel senso di far maturare in tutti gli interlocutori l'atteggiamento mentale necessario per elaborare in termini innovativi i documenti di contabilità. In particolare, l'esistenza di molti piccoli comuni che gestiscono estesi territori anche di grande valenza naturalistica con risorse umane e tecniche molto limitate suggerisce di affidare alle province il compito molto delicato di curare il raccordo dei comuni che non saranno in grado di creare singolarmente un sistema di contabilità ambientale, al fine di preparare idonee forme associative o cooperative. Da un altro punto di vista, è opportuno che i provvedimenti in esame si facciano carico di un ulteriore obiettivo, vale a dire l'esplicitazione dei costi legati alla globalizzazione delle economie, affinché le strategie politiche future, che saranno informate a nuovi modelli di produzione e di consumo, possano contribuire a far nascere anche nuovi modelli di cooperazione dello sviluppo, con ricadute positive sul piano ambientale ed anche sociale sia per i paesi industrializzati che per quelli emergenti o in via di sviluppo.

In considerazione dei concomitanti lavori dell'Assemblea, il presidente GIOVANELLI rinvia il seguito dell'esame congiunto.

*ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA DI DOMANI, GIOVEDÌ 9
LUGLIO E MODIFICAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO
(A007, 000, C13^a, 0033^o)*

Il presidente GIOVANELLI avverte che la seduta originariamente convocata per domani alle ore 15 è anticipata alle ore 8,30, limitatamente all'esame in sede referente dei disegni di legge nn. 3116 e 3294.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia

MERCOLEDÌ 8 LUGLIO 1998

22ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
DANIELE GALDI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la Pubblica Istruzione,
Soliani.*

La seduta inizia alle ore 13,40.

IN SEDE REFERENTE

(2967) SALVATO e CAPALDI. – *Compiti e funzioni dello psicologo per il sostegno alla formazione della personalità dei minori*

(2888) SCOPELLITI e PERA. – *Norme per la prevenzione degli abusi sessuali sui minori*

(1829) FLORINO ed altri. – *Istituzione di centri per la tutela dei minori presso i distretti scolastici*

(3345) DE LUCA Athos, CORTIANA e PETTINATO. – *Norme sull'istituzione del ruolo di psicologo consulente degli istituti scolastici*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2967, 2888, 1829, congiunzione con il disegno di legge n. 3345, e rinvio. Esame del disegno di legge n. 3345, congiunzione con i disegni di legge nn. 2967, 2888 e 1829 e rinvio)

Preliminarmente il presidente DANIELE GALDI dà lettura della lettera inviata dal Presidente del Senato in merito alle intese con la Camera dei deputati sui disegni di legge in titolo, con la quale si assegna priorità nel prosieguo dell'esame alla Commissione speciale in materia d'infanzia.

Riferisce, quindi, sul disegno di legge n. 3345 la senatrice DANIELE GALDI, sottolineando come il provvedimento si preoccupi di far fronte al disagio psicologico e sociale in età evolutiva attraverso interventi di prevenzione e promozione del benessere e della salute. A tal fine si configura una presenza dello psicologo all'interno delle istituzioni scolastiche con l'obiettivo di aumentare le occasioni di dialogo e di

comprensione con lo studente. Lo psicologo assume quindi figura di consulente a disposizione degli studenti e delle loro famiglie, nonché del personale docente e dei capi di istituto. Le modalità di intervento si articolano su tre fondamentali livelli, il primo dei quali propriamente istituzionale, attraverso un lavoro di consulenza ai capi di istituto e agli organi collegiali. Un altro livello riguarda l'attività di consulenza offerta ai genitori sulle tematiche inerenti le relazioni con i propri figli. Infine, c'è l'offerta di consultazione agli studenti che ne facciano richiesta. Lo psicologo potrebbe offrire in tal modo la propria competenza professionale anche a fini di prevenzione e promozione della salute. Nell'affidare la delega al Governo per una puntuale disciplina per l'attività di consulente di psicologia, si stabilisce che egli dovrà avviare una proficua collaborazione con le figure professionali eventualmente già presenti nelle strutture scolastiche. Il servizio di psicologia, configurato a carattere regionale, sarà finanziato con i fondi dedicati alla Pubblica Istruzione. Rileva infine che, se pure diversamente configurate, si registrano in Europa esperienze relative allo psicologo scolastico. Propone quindi di congiungere l'esame del disegno di legge n. 3345 con gli altri disegni di legge in titolo.

La Commissione concorda.

Interviene la senatrice SALVATO la quale, pur d'accordo sulla necessità di procedere a un esame congiunto dei vari disegni di legge, ne sottolinea tuttavia l'eterogeneità dell'ottica dalla quale si pongono. In particolare il disegno di legge da lei presentato si propone non soltanto di superare il disagio giovanile, quanto piuttosto di creare le condizioni favorevoli per permettere ai giovani studenti di stabilire forti relazioni interpersonali, in un armonico processo di crescita della propria personalità che ne superi le eventuali fragilità. Si vuole garantire in tal modo al fanciullo una crescita equilibrata, fornendo anche ai genitori strumenti suppletivi di cui oggi si avverte la mancanza. A questo fine varie possono essere le soluzioni adottate, anche allo scopo di intervenire per combattere un altro drammatico problema strettamente legato al disagio giovanile e rappresentato dall'evasione dell'obbligo scolastico. Ricorda le non poche positive esperienze che sono già maturate in Europa e nello stesso territorio nazionale, in particolare nelle regioni Umbria, Marche e Toscana. Occorre in particolare creare le condizioni perchè il dialogo genitori-scuola-studenti si arricchisca e si intensifichi. In particolare ritiene necessaria una riflessione sulle modalità relative all'elaborazione da parte dello psicologo di un profilo per ogni studente, previsto nel proprio disegno di legge. Altro motivo di approfondimento è rappresentato dalla scelta di inserire lo psicologo all'interno dell'istituto scolastico, come ella ritiene preferibile, oppure quale figura collegata con i presidi sanitari.

La senatrice BRUNO GANERI ritiene che i disegni di legge in titolo meritino un esame approfondito e tutt'altro che frettoloso, considerata l'estrema delicatezza della materia trattata. Non può negarsi infatti

che talora i problemi nascano proprio all'interno dell'istituzione scolastica, per una non corretta applicazione di dinamiche di gruppo che sono spesso all'origine di distorsioni nello sviluppo della personalità dello studente. È anch'ella a conoscenza di molte esperienze sul territorio nazionale sull'istituzione dello psicologo nelle scuole: alcune hanno già dato risultati positivi, altre sono ancora agli inizi: sarebbe opportuno seguirne l'evoluzione. Un altro elemento che desta forti preoccupazioni e che deve essere tenuto adeguatamente presente nell'ambito delle soluzioni che si andranno a individuare è quello della dispersione scolastica.

Dopo un breve intervento della senatrice SCOPELLITI che precisa che il disegno di legge di cui è firmataria non propone soluzioni limitate al contenimento del disagio giovanile, ma si sviluppa su un più ampio spettro di fenomeni, ha la parola il senatore FLORINO il quale fa presente che il disegno di legge di cui è primo firmatario, si muove sul terreno del disagio minorile che raggiunge livelli drammatici soprattutto nel Sud d'Italia. In queste regioni infatti si registrano i maggiori fenomeni di evasione scolastica ed è proprio in queste aree che l'assistente sociale può utilmente contribuire alla tutela del minore che vive sovente in situazione di crisi e disgregazione sociale nell'ambito di nuclei familiari spesso inadeguati. In particolare sottolinea la situazione assai più grave che si registra nell'ambito scolastico del Mezzogiorno d'Italia, rispetto alle aree del Nord, dovuta in particolare all'estrema fragilità del tessuto sociale. In questo contesto ritiene più opportuno fornire adeguati strumenti di sostegno per una più attenta assistenza familiare e solo successivamente tentare di intervenire attraverso l'istituzione di uno psicologo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,30.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 8 LUGLIO 1998

97^a Seduta

Presidenza del Presidente

BEDIN

La seduta inizia alle ore 8,35.

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento concernente attuazione della direttiva 95/18/CE, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie, e della direttiva 95/19/CE, riguardante la ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e la riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura (n. 286)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento. Osservazioni favorevoli all'8^a Commissione permanente)

(R144, 003, C08^a, 0003^o)

Il relatore MANZI riferisce sullo schema di regolamento in titolo, presentato in attuazione della legge n. 128 del 1998, «legge comunitaria 1995-1997», che recepisce le direttive 95/18/CE e 95/19/CE, concernenti, rispettivamente, le licenze delle imprese ferroviarie e la ripartizione delle capacità e l'utilizzo delle infrastrutture ferroviarie, nonchè reca norme di raccordo con lo schema di regolamento per l'attuazione della direttiva 91/440/CEE, sullo sviluppo delle ferrovie comunitarie, in corso di adozione. La direttiva 91/440/CEE, in particolare, è volta ad assicurare l'autonomia di gestione delle imprese di trasporto ferroviario separandola da quella delle infrastrutture introducendo l'obbligo di una contabilità distinta, garantendo l'accesso all'infrastruttura delle imprese ferroviarie degli altri Stati membri e prevedendo la facoltà di costituire imprese ferroviarie effettivamente separate rispetto alla gestione dell'infrastruttura. Le direttive del 1995 sviluppano il processo avviato con la direttiva del 1991 e la direttiva 95/18/CE subordina in particolare l'accesso all'infrastruttura ferroviaria al rilascio di una specifica licenza che presuppone, tra l'altro, la copertura dei rischi connessi al servizio mediante assicurazione o disposizioni equivalenti. La direttiva 95/19/CE sancisce la libertà di esercizio dei servizi di trasporto ferroviario, tenendo conto delle peculiarità del settore, disciplinando la ripartizione della

capacità di infrastruttura ferroviaria e la riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura.

Il relatore rileva altresì come l'Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia inviato una segnalazione al Senato, il 5 giugno 1998, osservando che lo schema di regolamento di attuazione della direttiva 91/440/CEE, in corso d'adozione, reca disposizioni in contrasto con la normativa nazionale e comunitaria sulla concorrenza. Secondo il garante, in particolare, il rispetto della normativa sulla concorrenza e l'attuazione delle direttive 91/440/CEE, 95/18/CE e 95/19/CE comporta necessariamente la separazione della gestione, e non solo della contabilità, dell'infrastruttura dai servizi di trasporto ferroviario. Al riguardo la separazione contabile costituisce una tappa intermedia nella prospettiva di una separazione effettiva - che potrebbe iniziare dai servizi di trasporto delle merci, i quali beneficiano in misura minore delle economie di scala derivanti dall'integrazione verticale e sono meno legati agli obblighi connessi all'esercizio di un servizio pubblico - e di una più efficace garanzia di accesso all'uso dell'infrastruttura.

Passando ad illustrare l'articolato dello schema di regolamento l'oratore rileva come l'articolo 1 ne precisi l'oggetto mentre l'articolo 2 reca la definizione di concetti quali la gestione dell'infrastruttura, le licenze ferroviarie, la ripartizione delle capacità e gli organi che vi sono preposti nonché l'interconnessione cadenzata. L'articolo 3 subordina l'utilizzo dell'infrastruttura al possesso di un'apposita licenza ed abroga talune disposizioni dell'articolo 8 del regolamento di attuazione della direttiva 91/440/CEE. Gli articoli 4, 5 e 6 disciplinano, rispettivamente, il rilascio delle licenze, i requisiti che devono possedere le imprese ferroviarie ed il termine di validità delle licenze stesse. L'articolo 7 regola i profili di sicurezza mentre gli articoli 8 e 9 attengono ai criteri di ripartizione ed alle procedure di assegnazione della capacità dell'infrastruttura ferroviaria. L'articolo 10 disciplina il diritto delle imprese ferroviarie e delle loro associazioni a ricorrere contro le determinazioni del gestore dell'infrastruttura e l'articolo 11, infine, reca disposizioni sul rispetto degli obblighi in materia di requisiti di sicurezza, sanità, tutela dei lavoratori e dei consumatori e applicazione degli accordi internazionali.

Ritenendo in definitiva che lo schema di regolamento sia conforme con la normativa comunitaria e con le indicazioni dell'Autorità garante della concorrenza, il relatore Manzi sottolinea tuttavia l'esigenza di raccomandare, nelle osservazioni espresse dalla Giunta, il rispetto delle suddette indicazioni del garante anche in relazione all'attuazione della direttiva 91/440/CEE, oggetto di un distinto schema di regolamento in corso di adozione, più volte richiamato dallo stesso provvedimento in titolo.

La Giunta, quindi, conferisce mandato al relatore a redigere delle osservazioni sullo schema di regolamento in titolo nei termini emersi.

SULLA RIUNIONE DI BRUXELLES DEI PRESIDENTI DEGLI ORGANISMI SPECIALIZZATI NEGLI AFFARI COMUNITARI
(A007, 000, C23^a, 0027^o)

Il presidente BEDIN informa la Giunta che, su iniziativa del Parlamento belga, lo scorso 6 luglio si è tenuta a Bruxelles una riunione

straordinaria dei presidenti degli organismi specializzati negli affari comunitari dei Parlamenti dell'Unione europea e della Commissione affari istituzionali del Parlamento europeo. Un dato politico significativo è che a tale riunione, che si è incentrata sulle riforme istituzionali necessarie nella prospettiva dell'allargamento – problematica oggetto di un'apposita dichiarazione di Belgio, Francia e Italia allegata al Trattato di Amsterdam – sono intervenuti rappresentanti di tutti i Parlamenti invitati. Nel corso della stessa riunione taluni partecipanti hanno invitato Belgio, Italia e Francia a formulare delle proposte specifiche sulle tre questioni oggetto della suddetta dichiarazione: revisione della composizione della Commissione europea e dei criteri di ponderazione del voto ed estensione del voto a maggioranza nel Consiglio. Il Parlamento europeo, invece, ha posto l'accento sull'esigenza di affrontare i temi più generali, quali la sussidiarietà, sollevati in occasione del recente Vertice di Cardiff. La Giunta avrà modo di approfondire ulteriormente le suddette problematiche in quanto il Parlamento belga ha preannunciato, in vista di ulteriori iniziative, l'invio di un resoconto della riunione a tutti i Parlamenti.

IN SEDE CONSULTIVA

(2093) ASCIUTTI ed altri. – Norme per la disciplina sul franchising

(Parere alla 10ª Commissione: esame e rinvio)

Il relatore MUNGARI rileva come il disegno di legge in titolo sia opportunamente volto a disciplinare la formula contrattuale del *franchising*, estremamente diffusa nel settore della distribuzione commerciale, in base alla quale il *franchisor* inserisce il *franchisee* nella propria catena distributiva. Con tale contratto l'affiliante si obbliga a prestare all'affiliato la propria assistenza e a consentirgli di utilizzare prodotti, segni distintivi, quali i marchi, *know-how* e altri servizi mentre all'affiliato spetta il pagamento di una *fee* di ingresso e di *royalties* nonchè l'obbligo di attenersi alle istruzioni dell'affiliante per alcuni aspetti dell'attività commerciale. L'oratore osserva altresì che in passato gli accordi stipulati tra affiliante ed affiliato, in assenza di una specifica disciplina, hanno creato una situazione di incertezza in merito all'eventuale configurazione di un rapporto di lavoro subordinato.

Soffermandosi sui profili di competenza della Giunta l'oratore rileva come agli accordi di *franchising* possa applicarsi la normativa comunitaria sulla concorrenza – materia disciplinata in Italia dalla legge n. 287 del 1990 – nonchè, in particolare, il regolamento (CEE) n. 4087/88 del 30 novembre 1988, il quale esclude per tali contratti l'applicazione dei divieti di accordi tra imprese restrittivi della concorrenza, di cui all'articolo 85 del Trattato sulla Comunità europea. Dal preambolo del suddetto regolamento si desume come la Commissione ritenga ammissibili gli accordi di *franchising* in quanto essi favoriscono la distribuzione, facilitano l'ingresso sul mercato delle piccole e medie imprese e non ostacolano la concorrenza migliorando le condizioni offerte ai consumatori.

Illustrando il disegno di legge il relatore Mungari osserva l'opportunità di introdurre delle disposizioni che definiscano il contratto di *franchising*, anche al fine di precisare se il disegno di legge si applichi o meno al *franchising* industriale, e rileva la non conformità dell'articolo 9 con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) del regolamento comunitario. L'articolo 9 del disegno di legge vieta infatti la concorrenza per almeno tre anni dalla cessazione del rapporto di *franchising* laddove il regolamento CEE prevede che la durata del divieto non possa eccedere un anno dalla fine del rapporto.

L'oratore osserva altresì l'opportunità di precisare, all'articolo 12, che la qualità di imprenditore indipendente dell'affiliato deve essere chiaramente indicata, in conformità con l'articolo 4, lettera c) del regolamento 4087/88. L'articolo 3, inoltre, contiene un opportuno riferimento al Codice deontologico europeo ma sarebbe opportuno inserirvi anche un richiamo al citato regolamento comunitario – che notoriamente ha carattere *self-executing* – anche al fine di disciplinare tutti gli aspetti non contemplati dal disegno di legge. Tale precisazione, peraltro, consentirebbe di risolvere talune altre osservazioni di dettaglio in relazione all'applicazione della normativa comunitaria. In relazione all'articolo 2, comma 2, che disciplina il caso in cui l'affiliante non sia titolare dei marchi, si porrebbe infine l'esigenza di precisare se si tratti di un accordo di *franchising* principale, così com'è definito dall'articolo 1, paragrafo 3, lettera c), del regolamento comunitario, in base al quale l'affiliante concede all'affiliato principale il diritto di stipulare accordi di *franchising* con affiliati terzi.

Il senatore MANZI, vista la complessità della materia, come si desume dall'articolata relazione del senatore Mungari, chiede di rinviare l'esame del provvedimento in titolo onde approfondirne i profili di rilievo comunitario.

Con il consenso del relatore MUNGARI la Giunta accoglie la richiesta del senatore Manzi.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

(1667) *RUSSO ed altri. – Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo*

(2205) *BEDIN ed altri. – Disciplina del volontariato internazionale*

(2281) *PROVERA e SPERONI. – Nuova normativa per la cooperazione nei Paesi in via di sviluppo*

(2494) *BOCO ed altri. – Riforma della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo*

(2781) *ELIA ed altri. – Nuova disciplina della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo*

(2989) *Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo*

(Parere alla 3^a Commissione: seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Il presidente relatore BEDIN illustra i disegni di legge in titolo, di cui è stato rinviato l'esame congiunto nella seduta del 1° luglio. Essi si

propongono tutti, seppur con un ventaglio di soluzioni abbastanza diversificato, un ripensamento radicale della cooperazione allo sviluppo italiana, allo scopo di recuperarne la piena efficacia, anche a seguito delle profonde trasformazioni dello scenario socioeconomico internazionale, e di garantire la massima trasparenza nell'individuazione, approvazione e gestione delle iniziative.

L'oratore sottolinea come l'impegno profuso in questi anni per la partecipazione dell'Italia alla fase costituente della moneta unica esiga ora un altrettanto notevole impegno per l'obiettivo di dimostrare che l'Europa dell'Euro non è una fortezza, sorta di club esclusivo. Discutere di cooperazione allo sviluppo oggi, alla vigilia dell'avvio formale della moneta unica europea, costituisce pertanto un preciso messaggio politico.

Rilevando che l'Italia deve tornare ad essere protagonista della politica di cooperazione con i paesi meno favoriti, facendone un impegno ed un'opportunità per tutta la comunità nazionale, il Presidente relatore afferma l'esigenza di far crescere la convinzione che il motore vero dello sviluppo è la pace e che l'economia può aiutare lo sviluppo ma non determinarlo. Si tratta dunque di collaborare perchè l'esperienza che l'Europa sta vivendo da quarant'anni possa diventare esperienza planetaria.

La legge dovrà interessarsi anche della collaborazione multilaterale, che assume particolare rilevanza sia in termini politici, quale strumento di pace in funzione dello sviluppo, sia dal punto di vista finanziario, visto che l'Italia destina alla cooperazione multilaterale ben 1.500 miliardi di lire annui, a fronte dei circa 500 miliardi gestiti bilateralmente. Al riguardo l'oratore sottolinea l'importanza di una funzione di indirizzo svolta dal Parlamento. Tale dimensione multilaterale appare determinante non solo per i paesi donatori ma anche come metodo di approccio con i paesi riceventi, con i quali vengono a crearsi rapporti di partenariato, basati sui contenuti prima che sugli strumenti. Il partenariato coinvolge direttamente i soggetti che ne sono parte sulla base di criteri analoghi a quelli che legano i paesi dell'Unione europea e sarebbe auspicabile che a tale principio potesse connotarsi la politica di cooperazione italiana dopo la riforma.

Illustrando la politica di cooperazione allo sviluppo perseguita dall'Unione europea il presidente relatore Bedin si sofferma in particolare sulla Convenzione di Lomè, con i paesi del gruppo Africa-Caribi-Pacifico (ACP), in relazione alla quale un recente documento della Commissione europea sottolinea l'esigenza di conseguire un nuovo dinamismo, basato in primo luogo su una valorizzazione del partenariato attraverso la ricerca di un impegno politico comune con i paesi donatori e su un inserimento più solido dello stesso all'interno dell'azione politica dell'Unione. La politica comunitaria andrà riorientata sugli obiettivi complementari di sviluppo economico e sociale duraturo, di riduzione della povertà e di integrazione di tali paesi nell'economia mondiale. La Commissione individua in particolare tre settori prioritari di sostegno, con riferimento ai fattori di crescita e alle politiche di competitività e occupazione, alle politiche sociali e culturali e all'integrazione regiona-

le, e tre orientamenti trasversali: rafforzamento della dimensione istituzionale e sostegno allo sviluppo delle potenzialità locali, riduzione delle disparità tra i sessi e preservazione dell'ambiente. Il documento della Commissione sottolinea altresì l'esigenza di passare da una cultura di tipo contrattualistico nei rapporti di cooperazione – improntati su criteri quasi automatici di attribuzione delle risorse finanziarie, che non hanno incoraggiato l'impegno effettivo dei partner ACP – ad un sistema che restituisca centralità alla programmazione e preveda l'attribuzione delle risorse in funzione non solo dei bisogni, ma anche dei meriti. Al riguardo l'oratore sottolinea come il suddetto documento possa offrire degli spunti di particolare interesse in relazione alla riforma della cooperazione italiana.

Sul documento della Commissione si è espresso peraltro anche il Parlamento europeo che ha posto fortemente l'accento sul tema del rafforzamento della democrazia e dei diritti umani. Per quanto riguarda più specificamente le modalità strategiche di gestione della cooperazione finanziaria e tecnica, il Parlamento ha chiesto che, conformemente alle raccomandazioni delle Nazioni Unite, gli Stati membri si impegnino prioritariamente per mettere a disposizione dell'aiuto pubblico allo sviluppo un contributo pari allo 0,7 per cento del loro prodotto interno lordo e si è pronunciato per un coinvolgimento più diretto delle organizzazioni non governative (ONG) e per un rafforzamento della cooperazione decentrata.

La connessione sempre più stretta tra la politica di cooperazione e lo sviluppo e il consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto nonché il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali è stata confermata dalla presentazione, da parte della Commissione, di una proposta di regolamento che, recependo una risoluzione del Parlamento europeo del 1994, offre una base giuridica a nuove linee di bilancio specificamente istituite per la promozione dei diritti umani e reca disposizioni volte a favorire la sana gestione, la trasparenza amministrativa e il coordinamento delle iniziative. È inoltre in corso avanzato di esame una proposta di regolamento relativo all'integrazione uomo-donna nella cooperazione allo sviluppo.

Il Presidente relatore rileva altresì il convinto sostegno dell'Unione europea alle iniziative di integrazione economica regionale dei paesi in via di sviluppo, oggetto nel 1995 di una specifica Comunicazione della Commissione, con particolare riferimento ai temi della riduzione delle barriere politiche alla circolazione di beni, servizi, capitali e persone, dell'eliminazione delle barriere agli scambi, tariffarie e non, dell'abolizione degli ostacoli agli investimenti di partner regionali e dell'agevolazione dei pagamenti. La stessa comunicazione sottolinea inoltre l'importanza dell'azione per lo sviluppo della formazione e della ricerca, per la promozione del settore privato e per il sostegno ai Governi impegnati in politiche di integrazione regionale.

Osservando come nessuno dei disegni di legge faccia riferimento a specifici atti comunitari in materia di cooperazione – con la parziale eccezione del disegno di legge n. 1667, che al comma 3 dell'articolo 1 richiama la necessità di ottemperare alla risoluzione del Parlamento euro-

peo n. A3-0373/93, in tema di riconoscimento del commercio equo e solidale come parte integrante di una cooperazione socialmente ed ecologicamente sostenibile fra Nord e Sud del mondo, e al comma 4 dell'articolo 8, per quanto attiene alle modalità delle attività di cooperazione, prevede che ogni intervento di cooperazione allo sviluppo venga sottoposto ad accertamento di compatibilità ambientale ai sensi della direttiva n. 337/85/CEE – l'oratore descrive invece la presenza di numerosi richiami all'esigenza di rispettare gli obiettivi e le priorità dell'Unione europea in materia di cooperazione e all'opportunità di prevedere forme di coordinamento tra gli interventi di cooperazione bilaterali e quelli comunitari. In diversi disegni di legge sono inoltre presenti dei riferimenti che attengono al ruolo delle ONG e ai temi del volontariato, richiamandosi alle modalità di accesso delle stesse ai contributi dell'Unione europea, i quali sono da prendere ad esempio in quanto condizionati solo dalla qualità delle iniziative proposte e dall'esistenza dei presupposti per una loro effettiva realizzazione.

L'oratore sottolinea altresì come la riforma della cooperazione allo sviluppo, oltre a valorizzare il principio del partenariato, debba sostenere l'impegno della società civile nella cooperazione internazionale, che in Italia costituisce una realtà estesa e valida che si esprime sia attraverso le ONG che attraverso la cooperazione decentralizzata. Al riguardo il Presidente relatore ricorda che sul tema della cooperazione decentralizzata è in via di approvazione una proposta di regolamento con la quale la Comunità si impegna a sostenere azioni e iniziative pilota di sviluppo sostenibile intraprese dagli operatori del settore allo scopo di promuovere uno sviluppo più partecipativo, che risponda alle esigenze e alle iniziative delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo.

In relazione alle ONG, alle organizzazioni *no-profit* e al volontariato l'oratore sottolinea come esse rappresentino risorse già in campo che meritano grande attenzione nella legge sulla cooperazione affinché – grazie al necessario riconoscimento normativo – possano esprimere tutte le loro potenzialità, diventando elementi portanti di una moderna concezione della cooperazione internazionale. Al riguardo è opportuno che il mantenimento delle idoneità delle ONG sia definito non solo in base alla provata costanza dei criteri, ma anche su parametri oggettivi inerenti l'efficienza operativa e lo spessore degli interventi. La qualifica di volontario internazionale dovrà essere assunta al momento della sottoscrizione del contratto tra volontario ed ONG, non spetta infatti giuridicamente ad altro organo attribuire tale qualifica, salvo eventualmente ratificarla. La normativa vigente relativa al personale operante nei progetti delle ONG – che include le leggi n. 49 del 1987, n. 288 del 1991, n. 212 del 1992 e n. 426 del 1996 – dovrà essere estesa al personale operante sui progetti cofinanziati attraverso la cooperazione decentrata ed anche su quelli finanziati con risorse proprie delle ONG riconosciuti utili dai governi centrali o locali dei paesi beneficiari. Tali orientamenti sono riconosciuti dalla stessa Unione europea, come si desume dalla prossima adozione con procedura di conciliazione di un regolamento relativo al cofinanziamento con le ONG di azioni in settori che interessano i paesi in via di sviluppo. In tale regolamento si prevede che unici presupposti

per beneficiare di tali cofinanziamenti siano la costituzione in organizzazioni autonome senza scopo di lucro in uno Stato membro, con risorse finanziarie di origine prevalentemente europea. Se pertanto si prevede che in sede di valutazione di ammissibilità si terrà conto anche della capacità di mobilitare la solidarietà effettiva dell'opinione pubblica europea, la capacità gestionale e la conoscenza del settore e del paese interessati, non è comunque previsto, dalla legislazione europea, nessun attestato preventivo di idoneità.

Soffermandosi sul tema del volontariato l'oratore sottolinea come cinque disegni di legge prevedano l'equiparazione tra l'attività di volontariato nel settore della cooperazione e il servizio civile. Tale orientamento corrisponde nella sostanza a quella che ha senza dubbio costituito una preoccupazione primaria delle istituzioni comunitarie. A tale proposito è prossima l'adozione di una proposta di decisione che stabilisce il programma di azione comunitaria «Servizio volontario europeo per i giovani» che, nel rispetto delle prerogative degli Stati membri – quindi mantenendo un ruolo complementare – si propone di intensificare la partecipazione dei giovani che risiedono in uno Stato membro ad attività transnazionali al servizio della collettività, nell'Unione e nei paesi terzi. Nel corso dell'*iter* di approvazione della suddetta proposta di decisione il Parlamento europeo ha peraltro sollevato la questione della complementarità tra il servizio europeo e i servizi civili nazionali, questione non considerata dalla Commissione non per preclusioni di ordine ideologico ma in quanto la compatibilità tra i due servizi appartiene alla competenza esclusiva degli Stati membri.

Per quanto concerne il tema del coordinamento e dell'armonizzazione della cooperazione bilaterale dell'Italia con quella svolta a livello comunitario, il presidente relatore Bedin ricorda inoltre che il Consiglio ha adottato, il 9 marzo 1998, degli orientamenti per rafforzare il coordinamento operativo tra la Comunità e gli Stati membri nel campo della cooperazione allo sviluppo, al termine di una riflessione le cui premesse erano state disegnate da una comunicazione della Commissione del 1995. Tra le modalità di detto coordinamento figurano, in particolare, le riunioni periodiche volte ad aggiornare i rispettivi programmi, a confrontare le priorità e a ridurre eventuali duplicazioni, lo scambio continuo di informazioni, la predisposizione di studi e analisi comuni, l'avviamento di programmi comuni a carattere settoriale e l'ottimizzazione dei meccanismi di coordinamento.

In tale quadro l'oratore riscontra infine l'assenza, finora, del Parlamento, il quale dovrebbe partecipare invece in modo più incisivo, con una funzione di indirizzo e di controllo dell'aiuto pubblico allo sviluppo, come evidenziato nella Commissione di merito dalla relazione del senatore Boco, nella prospettiva della costruzione di una politica estera europea di cui si sente la mancanza e l'urgenza. Una soluzione ampiamente condivisa anche dal Governo è quella di affidare ad una Commissione bicamerale la materia, che va seguita con continuità, tenendo conto che la maggior parte delle risorse pubbliche per la cooperazione passa attraverso l'Unione europea e quindi è destinata a sfuggire all'attenzione dei Parlamenti nazionali. Il Presidente relatore sottolinea pertanto

l'esigenza di non perdere l'occasione offerta dalla riforma della cooperazione allo sviluppo per porre il Parlamento in condizioni di verificare i risultati conseguiti dagli accordi di cooperazione che esso è chiamato a ratificare.

Il senatore VERTONE GRIMALDI esprime apprezzamento per la relazione e per le proposte che in essa vengono formulate e, rilevando l'importanza di un coordinamento tra la politica di cooperazione allo sviluppo e la politica estera, sottolinea l'opportunità di acquisire maggiori informazioni sull'attività di cooperazione svolta da un organismo di rilievo internazionale come la Chiesa cattolica, che attraverso il meccanismo dell'8 per mille riceve a questo scopo significativi contributi.

In relazione all'intervento del senatore Vertone Grimaldi il presidente relatore BEDIN preannuncia una nota di documentazione sull'attività di cooperazione svolta da organismi della Chiesa cattolica.

Il senatore BETTAMIO rileva come la filosofia che ha caratterizzato la politica di cooperazione dell'Italia e dei paesi europei da venti anni sia quella di accrescere il benessere dei paesi in via di sviluppo onde porre i loro mercati in condizione di assorbire le nostre esportazioni. Considerando la rilevanza della materia e le incertezze sull'effettiva distribuzione di taluni aiuti, come nel caso dell'Albania, l'oratore sottolinea l'opportunità dell'istituzione di una Commissione bicamerale di controllo, sul modello del Comitato su Schengen, che approfondisca gli elementi della cooperazione bilaterale e multilaterale verificando l'origine delle risorse destinate alla cooperazione, i loro destinatari e gli scopi per i quali esse vengono utilizzate.

Il presidente relatore BEDIN rileva come sull'obiettivo delineato dal senatore Bettamio emerga un ampio consenso, essendo già prevista l'istituzione di una Commissione di indirizzo e di controllo sia nei disegni di legge di iniziativa parlamentare che in quello del Governo.

Il senatore MANZI, rilevando come l'attività di cooperazione svolta dagli organismi cattolici si riveli talvolta più efficace di quella dello Stato, conviene con il senatore Vertone Grimaldi sull'esigenza di pervenire ad una visione di insieme sull'azione svolta, direttamente o indirettamente, con risorse italiane, nei confronti dei paesi in via di sviluppo. Al riguardo non si tratta di ricevere una mera informazione ma di realizzare delle forme di coordinamento anche al fine di rafforzare eventualmente l'incisività degli interventi.

Il presidente relatore BEDIN precisa che le ONG che si richiamano alla Chiesa cattolica sono delle entità italiane in quanto soggetti differenti dalle istituzioni della Città del Vaticano. Vi sono poi organismi missionari che, pur facendo riferimento alla Chiesa, non hanno lo statuto di organizzazioni non governative nè intendono avvalersi dei benefici previsti per queste ultime.

Su proposta del Presidente relatore il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(Doc. XIX, n. 3) Relazione sull'attività dell'Unione europea per l'anno 1997

(Rinvio dell'esame)

(R142, 003, C23^a, 0008^o)

Su proposta del relatore BETTAMIO la Giunta conviene di rinviare l'esame del documento in titolo alla prossima settimana.

La seduta termina alle ore 9,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MERCOLEDÌ 8 LUGLIO 1998

Presidenza del Presidente
Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 14.

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SU POSSIBILI FORME DI RACCORDO
ISTITUZIONALE CON LE REGIONI
(A008, 000, B40*, 0009*)*

Il Presidente Mario PEPE avverte che è pervenuta la seguente lettera, indirizzatagli in data 4 giugno 1998, da Giancarlo Morandi, Coordinatore della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea e dei Consigli delle regioni e delle province autonome:

«Onorevole Presidente,

a seguito dei colloqui intercorsi, con la presente desidero formalizzare la richiesta della Conferenza dei Presidenti dei Consigli Regionali di poter avere un'occasione istituzionale permanente di confronto con il Parlamento Nazionale, lasciando a Lei e ai componenti della Commissione che Ella presiede di individuare le modalità più idonee per una collaborazione continua e proficua.

Ci sembra logico che analogamente alla collaborazione esistente tra i livelli di Governo, che avviene all'interno della Conferenza Stato-Regioni, uguale collaborazione venga messa in atto tra gli organismi del Parlamento Nazionale e quelli delle Assemblee legislative regionali.

Analoga richiesta è stata inoltrata al Presidente del Parlamento Europeo, il quale ha stabilito, d'accordo con il Presidente della Commissione delle Politiche Regionali, che una rappresentanza delle Assemblee Legislative europee partecipi stabilmente ai lavori di detta Commissione con gli stessi diritti dei membri effettivi, naturalmente escluso quello di voto».

Il Presidente avverte inoltre che, in data 3 luglio scorso, è pervenuta da parte del Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni

e delle Province autonome, Vannino Chiti, la seguente lettera, indirizzata anche ai Presidenti delle Commissioni Affari Costituzionali di Camera e Senato e al Presidente della Commissione per la riforma amministrativa:

«Illustri Presidenti,

la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, nella riunione del 25 giugno scorso, ha espresso forti preoccupazioni in ordine al riaffacciarsi nelle diverse Amministrazioni dello Stato di tendenze centralistiche che rischiano di vanificare il processo di riforma amministrativa avviato con la legge n. 59/97 e con i decreti delegati.

Inoltre alcuni provvedimenti recentemente licenziati dai due rami del Parlamento risultano in netto contrasto con le disposizioni introdotte dalle leggi Bassanini (es. riforma legislazione nazionale del turismo).

In considerazione del fatto che le Regioni sono impegnate a legiferare nei diversi settori interessati dal processo di decentramento e che tali tendenze centralistiche interferiscono pesantemente con l'attività legislativa regionale, ostacolando nei fatti l'attuazione della legge 59, si ritiene necessario che si stabilisca un maggiore raccordo fra Parlamento, Governo, Regioni e Autonomie locali, come ho già avuto modo di sottolineare al Ministro Bassanini in occasione della Conferenza Unificata Stato-Regioni-Autonomie del 25 giugno scorso.

Tale esigenza risulta essere condivisa peraltro anche da alcuni autorevoli esponenti del Parlamento e del Governo che, come è apparso in recenti articoli di stampa, hanno proposto la costituzione di una «regia unica» per l'attuazione della riforma amministrativa.

La Conferenza dei Presidenti ritiene opportuno, pertanto, mettere in atto tutte le necessarie iniziative per il rilancio del federalismo amministrativo nella convinzione che vi debba essere una chiara assunzione di responsabilità di fronte all'opinione pubblica da parte di tutti i livelli istituzionali e, a tal fine, richiede un incontro alle SS.LL. con una delegazione della Conferenza stessa».

Il Presidente osserva che da tali lettere emerge l'esigenza delle istituzioni regionali di realizzare uno stabile raccordo con il Parlamento nazionale. A suo avviso, dovrebbe individuarsi una sede permanente di confronto, nell'ambito della quale la Commissione, anche con l'apporto di altre istanze parlamentari, potrebbe svolgere un ruolo di forte orientamento istituzionale al fine di garantire che sia mantenuto l'assetto delle competenze tra Stato ed autonomie territoriali raggiunto con la legge n. 59 del 1997 e i relativi decreti delegati di attuazione.

Il deputato Riccardo MIGLIORI condivide l'impostazione del Presidente volta a colmare quella sorta di «lacuna» istituzionale che si è venuta oggettivamente a creare nel rapporto tra Parlamento e regioni. Giudica necessario cogliere l'opportunità offerta – nel rispetto naturalmente dei ruoli definiti dalla Costituzione – anche per scongiurare il ri-

schio che le assemblee legislative siano in qualche modo emarginate in questa delicata fase di trasformazione ordinamentale.

Il senatore Luigi VIVIANI esprime apprezzamento per la proposta avanzata dal Presidente in relazione alle richieste provenienti dalle regioni. Infatti, l'attuazione delle deleghe previste dalla legge n. 59 ha comportato un consistente trasferimento di competenze, che esige una sorta di «ancoraggio» costituzionale. Giudica quindi positivamente la possibile creazione di una sede di confronto reale, che serva a produrre sinergie istituzionali e non mere rivendicazioni di competenze. In tale direzione, è opportuno a suo avviso attivare una fase sperimentale, che potrà poi sfociare anche in nuovi assetti legislativi.

Il senatore Guido DONDEYNAZ afferma di condividere l'idea di una sede di raccordo tra Parlamento e regioni, in modo da non determinare duplicazioni o sovrapposizioni con organismi già esistenti e con l'intento di valorizzare soprattutto il momento del confronto politico. Interviene quindi sull'ordine dei lavori per chiedere che in merito al disegno di legge n. 3194 – sul quale si è svolta, nel corso dell'Ufficio di presidenza appena tenutosi, un'audizione informale degli esponenti della Confartigianato – siano sentite anche le regioni.

Il senatore Armin PINGGERA è dell'avviso che la Commissione possa e debba assumere uno specifico ruolo per verificare la conformità della legislazione nazionale con il nuovo assetto di competenze tra Stato e regioni, in quanto si riscontrano in numerosi progetti di legge tentativi di «recupero» a favore dello Stato di competenze ormai conferite alle autonomie territoriali.

Il senatore Renzo GUBERT ritiene che la sede di confronto che si intende realizzare con le regioni debba raccordarsi anche con la Commissione per la riforma amministrativa. Peraltro, a suo avviso, una concezione autenticamente regionalista non dovrebbe prevedere «mediazioni» da parte di organismi di carattere collettivo. È piuttosto preferibile il confronto diretto sul territorio con le singole realtà regionali. In ogni caso, il raccordo dovrebbe essere ricercato soprattutto con le assemblee elettive regionali.

Il Presidente Mario PEPE sottolinea che l'esigenza di creare una sede di confronto con le regioni nasce da una proposta delle regioni stesse e non da una iniziativa personale. Concorda con il senatore Viviani sull'opportunità di avviare una fase sperimentale, per verificare la fattibilità del progetto. Rinvia quindi ad altra seduta il seguito della discussione, al termine della quale la Commissione potrà eventualmente deliberare un documento che meglio delinea il carattere e le finalità di tale sede di raccordo istituzionale.

(S. 3299) *Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*

(Parere alla 12^a Commissione del Senato) (Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 1° luglio scorso.

Il deputato Antonino MANGIACAVALLO, *Relatore*, nel riservarsi di formulare la proposta di parere dopo la discussione, preannuncia gli aspetti che a suo avviso dovranno formare oggetto del parere della Commissione in relazione alle sue specifiche competenze. In particolare, va sottolineato che le disposizioni della legge delega e della legge delegata devono essere formulate come norme di principio, al fine di rispettare l'ambito di competenza della legislazione regionale; inoltre, l'esercizio della delega deve avvenire nel rispetto delle competenze trasferite alle regioni con il decreto legislativo n. 112 del 1998.

Il senatore Guido DONDEYNAZ si sofferma sul problema delle regioni che hanno meccanismi di autofinanziamento del settore sanitario. Si tratta delle regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e Bolzano, per le quali il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione del servizio sanitario nazionale deve avvenire in coerenza con il suddetto meccanismo di autofinanziamento trovando una formulazione più appropriata di quella attualmente prevista dall'articolo 2, secondo comma, del disegno di legge in esame.

Il senatore Armin PINGGERA, nel ribadire quanto affermato dal collega Dondeynaz, osserva che per tali regioni e province autonome resta naturalmente ferma la necessità di raggiungere gli obiettivi indicati dalla legge-delega in misura non inferiore a quella prevista per le altre regioni, ma non si dovrebbe porre un obbligo di necessario adeguamento normativo proprio in considerazione della peculiarità del sistema di autofinanziamento proprio di tali regioni. Chiede quindi che sia inserita una specifica osservazione in tal senso.

Il senatore Salvatore LAURO sottolinea che anche in questo disegno di legge si è trascurato il grave problema delle isole minori, dove l'assistenza sanitaria presenta aspetti del tutto particolari, connessi al turismo stagionale. A suo avviso, anche le isole minori devono essere salvaguardate al pari delle grandi città.

Il Presidente Mario PEPE concorda con quanto evidenziato dal senatore Lauro in merito ai problemi dell'assistenza sanitaria nelle piccole isole, ma ricorda che tale esigenza deve trovare soluzione nell'ambito della programmazione regionale. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 8 LUGLIO 1998

Presidenza del Presidente
Francesco STORACE

Intervengono i responsabili dei sindacati CGIL, dottor Bruno Co-senz; FISTEL-CISL, dottor Daniele Mattaccini; UIL, dottor Flavio Tomei.

La seduta inizia alle ore 13,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033, 004, B60^a, 0074^o)

Il presidente Francesco STORACE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso. Avverte altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

SEGUITO DELL'ESAME DEL PIANO PER LA NUOVA RAITRE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 9, DELLA LEGGE 249/97, NONCHÈ DEI PIANI AZIENDALI COORDINATI, E DISCUSSIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 37, COMMA 4, DEL CONTRATTO DI SERVIZIO: AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DEI SINDACATI CGIL, CISL, UIL.
(R050, 001, B60^a, 0020^o)

Dopo il saluto del Presidente Francesco STORACE, intervengono i dottori Flavio TOMEI, Daniele MATTACCINI e Bruno COSENZ.

Dopo che il deputato Paolo RAFFAELLI ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori, precisando l'ambito delle considerazioni che in-

tende svolgere, il Presidente Francesco STORACE propone che il relativo dibattito incidentale si svolga al termine dell'audizione in corso: il deputato Paolo RAFFAELLI e la Commissione concordano.

Pongono quindi quesiti e svolgono considerazioni il deputato Paolo RAFFAELLI, il senatore Antonio FALOMI, relatore nella discussione in titolo, il Presidente Francesco STORACE, e il senatore Stefano SEMENZATO. Replicano, ripetutamente, il dottor Bruno COSENZ, il dottor Flavio TOMEI ed il dottor Daniele MATTACCINI.

Il Presidente Francesco STORACE dichiara quindi conclusa l'audizione in titolo.

(I dottori Tomei, Mattaccini e Cosenz si allontanano).

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007, 000, B60^a, 0039^o)

Il Presidente Francesco STORACE ricorda che il deputato Raffaelli aveva chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori, precisando preventivamente la portata delle sue considerazioni, e dispone che nella discussione incidentale possano intervenire un rappresentante per Gruppo, nonchè, eccezionalmente, gli altri parlamentari che dovessero chiederlo, ai sensi del combinato disposto degli articoli 41 e 45 del regolamento della Camera.

Il deputato Paolo RAFFAELLI si riferisce alle opinioni espresse dal Presidente della Commissione nel corso di un convegno che ha avuto luogo ieri, così come esse sono state riportate dagli organi di informazione, alcuni dei quali si sono riferiti ad un suo intendimento di richiedere all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di fermare il progetto per la Nuova Raitre. Su tale progetto la Commissione ha in corso una approfondita discussione, estesa anche al Piano per la divisionalizzazione dell'Azienda. La posizione del Presidente potrebbe far ritenere che nella Commissione esistano già posizioni politicamente predefinite, e questa evenienza renderebbe sostanzialmente inutile il dibattito in corso, e gli approfondimenti di merito che si stanno conducendo. Si domanda pertanto quale seguito debbano avere i lavori della Commissione.

Il Presidente Francesco STORACE, dando conto del tenore testuale di uno stralcio del proprio intervento nel convegno, assicura di aver fatto presente a quell'uditorio la circostanza che i lavori della Commissione non sono certo conclusi, e che le considerazioni che egli ha svolto devono intendersi pronunciate esclusivamente a titolo personale. Dopo essersi riferito ad alcune dichiarazioni rese, a sua volta, dal deputato Raffaelli, ricorda che il Presidente della RAI ha qualificato come provvisorio, in alcune notizie d'agenzia, il Piano presentato all'Autorità, og-

getto del parere della Commissione. Questo pone effettivamente un problema riferito ai tempi ed alle stesse caratteristiche del parere.

Il deputato Paolo RAFFAELLI dà atto della precisazione del Presidente di aver parlato a titolo personale, benchè poi tale posizione sia stata modificata nelle sintesi riportate dai giornali, e sottolinea come rimanga però immutato il problema del ruolo della Commissione nell'espressione del parere sul Piano. Si domanda conseguentemente quale seguito debbano avere i lavori.

Il deputato Mario LANDOLFI, dopo aver ritenuto che la carica istituzionale ricoperta dal Presidente della Commissione non può precludere la sua facoltà di manifestare a titolo personale il proprio pensiero, valuta problematica la prospettiva che la Commissione esprima un parere su un documento palesemente non definitivo, e auspica che nella sede dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi questo problema possa essere esaminato, per decidere, eventualmente, anche la sospensione del ciclo di audizioni in corso.

Il senatore Stefano SEMENZATO, nel ritenere utilmente posta la questione sollevata dal deputato Raffaelli, fa presente che, tuttavia, gli elementi di provvisorietà del documento sottoposto alla Commissione erano già stati evidenziati con chiarezza nella premessa del documento stesso. Si tratta, semmai, di avere la garanzia che le eventuali integrazioni del progetto, che dovessero sopravvenire successivamente al parere della Commissione su un documento di orientamento generale, non alterino tale orientamento.

Il deputato Paolo RICCIOTTI ritiene opportuno proseguire il ciclo di audizioni già deliberato, ma sottolinea come sia essenziale conoscere anche i dettagli del progetto varato dall'azienda. In particolare, è fondamentale conoscere esattamente i costi che il nuovo assetto comporterà, nonchè possibili ulteriori ripercussioni, come l'eventuale necessità di nuove assunzioni.

Il Presidente Francesco STORACE, riassumendo complessivamente il senso del dibattito, ritiene opportuno proseguire nel ciclo di audizioni già deliberato nella sede dell'Ufficio di presidenza, per valutare nella medesima sede, successivamente alla loro conclusione, quale debba essere il prosieguo dei lavori, e se la Commissione debba eventualmente considerare l'ipotesi di un differimento del parere stesso.

(La Commissione conviene).

Comunica quindi l'ordine del giorno della prossima seduta, già convocata per domani, giovedì 9 luglio, alle 13,30.

La seduta termina alle ore 15,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause
della mancata individuazione dei responsabili delle stragi

MERCOLEDÌ 8 LUGLIO 1998

37ª Seduta

Presidenza del Presidente
PELLEGRINO

La seduta inizia alle ore 19,35.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008, 000, B55ª, 0033º)

Il PRESIDENTE comunica che, dopo l'ultima seduta, sono pervenuti alcuni documenti, il cui elenco è in distribuzione, che la Commissione acquisisce formalmente agli atti dell'inchiesta.

Comunica altresì che il professor Stefano Silvestri ha provveduto a restituire, debitamente sottoscritto, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento interno, il resoconto stenografico della sua audizione svoltasi il 3 giugno 1998, dopo avervi apportato correzioni di carattere meramente formale.

Informa quindi che l'Ufficio di presidenza allargato, nella riunione di giovedì 2 luglio, ha adottato le seguenti decisioni in materia di programma dei lavori della Commissione.

Per quanto concerne il ciclo delle audizioni dei responsabili politico-istituzionali, è stata spedita all'onorevole Craxi una lettera per verificare nuovamente la disponibilità ad incontrare la Commissione.

In merito al caso Moro sono state deliberate le seguenti audizioni: avvocato De Gori, onorevole Giovine, dottor Frattasio, onorevole Gallo, dottor De Rosa, onorevole Misasi, onorevole Cazora, onorevole Rognoni, signor Franceschini, signor Pace.

Si è poi deliberato di verificare la disponibilità della signora Eleonora Moro ad incontrare la Commissione, anche in una sede diversa da quella ufficiale; si valuterà poi la possibilità di ascoltare altri membri della famiglia Moro.

Quanto infine al caso Ustica, l'Ufficio di presidenza ha deliberato che il Presidente solleciterà il coordinatore del Gruppo di lavoro, onore-

vole Grimaldi, ad imprimere un rinnovato impulso alle attività del gruppo stesso, che dovrà presentare alla Commissione un programma di lavoro. Il consulente dottor Salvatori dovrà esaminare il materiale giacente presso il dottor Priore relativo allo scenario internazionale esistente alla data del disastro aereo.

INCHIESTA SUGLI SVILUPPI DEL CASO MORO: AUDIZIONE DELL'AVVOCATO GIUSEPPE DE GORI
(A010, 000, B55^a, 0001^o)

(Viene introdotto l'avvocato Giuseppe De Gori).

La Commissione procede allo svolgimento dell'audizione dell'avvocato De Gori nell'ambito dell'inchiesta sugli sviluppi del caso Moro.

Dopo un breve intervento introduttivo del Presidente, l'avvocato DE GORI risponde ai quesiti formulati dal PRESIDENTE, dai senatori CASTELLI, MANCA e DE LUCA Athos e dal deputato FRAGALÀ.

(Nel corso dell'audizione ha luogo un breve passaggio in seduta segreta).

Il presidente PELLEGRINO, ringraziato l'avvocato De Gori, dichiara conclusa la sua audizione.

La seduta termina alle ore 21,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

MERCOLEDÌ 8 LUGLIO 1998

Presidenza del Presidente
Massimo SCALIA

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033, 004, B37^a, 0050^o)

Il Presidente Massimo SCALIA avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Audizione della dottoressa Franca Macchia, sostituto procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Matera, e del dottor Luigi De Magistris, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Catanzaro
(A010, 000, B37^a, 0001^o)

Il Presidente Massimo SCALIA ringrazia i due magistrati di essere intervenuti all'odierna seduta; la loro audizione congiunta è dovuta al fatto che indagano su reati a carico dei rappresentanti delle aziende del gruppo ENI. Si tratta, come è anche emerso nella seduta di ieri con l'audizione del dottor Bernabè, di smaltimenti illeciti di rifiuti pericolosi.

Potranno quindi essere valutati i comportamenti relativi alle prospezioni effettuate in Basilicata, nella Val d'Agri, nonché quelli relativi al sito calabrese di Pertusola Sud. In merito ad essi, esiste il sospetto che vi sia un interessamento specifico della criminalità organizzata, a causa dei notevoli guadagni che è possibile trarre da tali smaltimenti.

Il sostituto procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Matera, Franca MACCHIA, osserva innanzitutto che le indagini condotte dal suo ufficio riguardano cinque dirigenti e dipendenti della

divisione AGIP dell'ENI, con riferimento al rinvenimento di rifiuti di origine chimica in una cavità geologica profonda della Val d'Agri, da ritenere incompatibili con le attività di estrazione effettuate.

Ripercorre assai dettagliatamente le vicende giudiziarie connesse al rinvenimento dei rifiuti pericolosi, con citazione dei dati e dei soggetti coinvolti, osservando in particolare che negli anni passati non sono stati effettuati i dovuti controlli da parte degli organismi pubblici preposti.

Nella cavità in questione sono stati rinvenuti fenoli e mercurio provenienti dall'industria chimica: si può da ciò dedurre, con ogni probabilità, che tali rifiuti siano stati inseriti manualmente, non essendovi peraltro sul luogo un presidio in qualche modo continuato.

Il Presidente Massimo SCALIA chiede se le indagini siano state condotte dal Corpo forestale dello Stato o da altre forze di polizia; chiede anche di conoscere se l'AGIP abbia finora proposto modifiche alle procedure di gestione dei rifiuti finora seguite.

La dottoressa Franca MACCHIA risponde ampiamente, precisando che delle indagini si è occupato in particolare il Corpo forestale dello Stato e che in pratica soltanto due società sono incaricate dall'AGIP dello smaltimento dei rifiuti.

Ribadita l'inesistenza dei controlli in materia, fa rilevare che l'AGIP ha disposto un'attività di monitoraggio in tutte le aree a rischio, inoltrando altresì all'autorità giudiziaria le notizie relative a smaltimenti di rifiuti pericolosi effettuati in passato in zone attualmente ricadenti sotto la sua responsabilità gestionale.

Il Presidente Massimo SCALIA chiede di far pervenire alla Commissione l'elenco delle aree sottoposte al monitoraggio.

Il deputato Domenico IZZO chiede di conoscere le caratteristiche delle imprese appaltatrici dello smaltimento dei rifiuti pericolosi e se esse risultino coinvolte in attività illecite in materia.

Chiede anche di sapere se i rifiuti pericolosi rinvenuti nella cavità geologica di cui sopra siano compatibili con le attività chimiche svolte sullo stesso territorio.

In ordine agli scavi effettuati nel comune di Scanzano, nei pressi di Matera, per essere utilizzati come miniere di salgemma, esprime la preoccupazione che essi possano essere invece utilizzati per avviare uno smaltimento illecito di rifiuti.

La dottoressa Franca MACCHIA risponde analiticamente, osservando in particolare che le società delegate allo smaltimento fanno capo a soggetti indagati per comportamenti illeciti nel settore dei rifiuti.

Precisato che non è disponibile un elenco analitico delle aziende chimiche operanti sul territorio regionale, afferma che il sindaco di Scanzano Jonico è indagato presso la pretura di Matera per smaltimento illecito di rifiuti.

Il sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Catanzaro, Luigi DE MAGISTRIS, esprime innanzitutto l'apprezzamento della procura di Catanzaro per l'attenzione mostrata dalla Commissione nei riguardi degli organi preposti alle indagini nel settore dei rifiuti tossico-nocivi, auspicando che la collaborazione fra la magistratura ed il Parlamento si intensifichi in futuro.

Osserva che le indagini nel settore dei rifiuti si rivelano estremamente difficili, per la complessità della materia e per il notevole tempo richiesto dagli accertamenti; a ciò si aggiunge la cronica penuria dei magistrati addetti, che nel caso specifico hanno operato non sulla base di dichiarazioni, più o meno esatte, dei collaborati di giustizia, ma soltanto in base a precise analisi testimoniali, a riscontri obiettivi ed all'esame dei documenti contabili.

Per quanto riguarda l'indagine giudiziaria relativa a Pertusola Sud, in Calabria, ripercorre assai ampiamente l'*iter*, svolgendo altresì un'analisi particolareggiata delle risultanze processuali e citando i dati tecnici ed i soggetti coinvolti.

In relazione a tale indagine ed in generale riguardo a tutti i procedimenti che si occupano di reati contro l'ambiente, auspica un sollecito intervento legislativo perchè siano sanzionati adeguatamente i comportamenti illegali in materia.

Per quanto riguarda poi l'indagine giudiziaria connessa al trattamento dei rifiuti solidi urbani in Calabria, fa conoscere i luoghi scelti e le conseguenze negative verificatesi per la popolazione, che non ha tratto alcun beneficio concreto. Cita le vicende relative ai finanziamenti, con l'intervento degli enti locali e del Governo centrale, ed assicura la Commissione che fornirà fra breve l'elenco delle ditte coinvolte nelle indagini.

Il Presidente Massimo SCALIA chiede se, nelle indagini richiamate dal dottor De Magistris, siano emersi collegamenti con la criminalità organizzata.

Il dottor Luigi DE MAGISTRIS risponde analiticamente ai quesiti posti.

Il deputato Pierluigi COPERCINI chiede se risultino collegamenti fra le ditte che trasportano rifiuti tossici e quelle interessate al trasporto del materiale per la costruzione dei porti calabresi di Schiavonea e Cariati e per lo sbancamento degli invasi dei laghi di Sibari.

Chiede anche di conoscere la ripartizione percentuale dei finanziamenti per i siti destinati al trattamento dei rifiuti solidi urbani in Calabria, quali siano i progettisti e quali le ditte trasportatrici.

Il senatore Giuseppe SPECCHIA chiede, in merito all'indagine giudiziaria connessa al trattamento dei rifiuti solidi urbani in Calabria, di avere notizie sui finanziamenti e sull'individuazione dei siti, e se siano interessati a tale proposito anche i consorzi dei comuni.

Ritiene che, anche in base alle risultanze dei sopralluoghi svolti dalla Commissione in alcune regioni, il perseguimento dei comportamenti illeciti in Calabria potrebbe essere di esempio per analoghe indagini giudiziarie in altre zone del territorio nazionale.

Il senatore Giuseppe FIRRARELLO si dichiara d'accordo con quanto testè detto dal senatore Specchia circa la possibile estensione ad altre regioni delle esperienze avute in Calabria.

Chiede se nel corso delle indagini vi siano stati scambi di notizie e di esperienze con gli uffici delle procure siciliane e se siano emerse notizie in merito all'ipotizzato uso illecito delle miniere di salgemma di Pasquasia, in Sicilia.

Il dottor Luigi DE MAGISTRIS risponde dettagliatamente, precisando che nei prossimi giorni invierà alla Commissione per iscritto le notizie in precedenza richieste.

Il Presidente Massimo SCALIA ringrazia i magistrati intervenuti e li congeda, facendo presente che entro la fine del 1998 la Commissione organizzerà a Napoli un *forum* sulle ecomafie, al quale interverranno tutti i rappresentanti degli organismi pubblici interessati alla materia.

Seguito dell'esame ed approvazione della proposta di relazione relativa alla regione Campania (*relatore Presidente Scalia*)
(A010, 000, B37^a, 0001^o)

Il Presidente Massimo SCALIA ricorda che nelle sedute del 14 maggio e del 1° luglio scorsi è stato illustrato il documento in titolo, di cui è relatore. È stato altresì fissato il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 di ieri, 7 luglio 1998.

Il documento è del seguente tenore:

«RELAZIONE CAMPANIA

PREMESSA.

La Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e le attività illecite ad esso connesse istituita nella XII legislatura dedicò grande attenzione alla situazione nella regione Campania – già in stato di commissariamento per l'emergenza rifiuti dall'11 febbraio 1994 – ed al cosiddetto fenomeno dell'ecomafia. Una delegazione di quella Commissione si recò in missione nelle province di Napoli e Caserta, effettuando sopralluoghi nell'agro aversano e nel giuglianese, visitando alcune delle molte discariche abusive oggetto di sequestro da parte dell'autorità giudiziaria e compiendo anche sorvoli a mezzo di elicotteri.

Da tale attività, e dalle audizioni svoltesi in missione ed in sede, emerse un giudizio molto preoccupato sulla situazione nella regione Campania (vedi relazione conclusiva), e l'area compresa tra le province di Napoli e Caserta venne indicata come "i territori dell'ecomafia" (vedi relazione trimestrale).

Data l'anticipata conclusione di quella legislatura, l'indagine non venne estesa alle emergenze presenti nelle altre province, nè la Commissione poté portare a termine tutte le indagini avviate.

Questa Commissione d'inchiesta, rinnovata e potenziata (da monocomerale in bicamerale), collocandosi, per esplicita volontà del Parlamento, in una linea di continuità con quella operante nella passata legislatura, ha dato nuovo impulso all'attività d'indagine ed effettuato ulteriori approfondimenti, che hanno riguardato, oltre alle province di Napoli e Caserta, anche quella di Salerno, indicata sia dalle forze dell'ordine che da altri soggetti impegnati *in loco* come territorio di nuova emergenza per quanto concerne i traffici e gli smaltimenti illeciti di rifiuti.

1) *L'attività conoscitiva della Commissione.*

1.1) Le audizioni e le missioni riguardanti la Campania.

In data 24 luglio 1997 la Commissione ha proceduto, in sede di adunanza plenaria, all'audizione del dottor Giovanni Melillo, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli; in data 16 dicembre 1997, sempre in sede di adunanza plenaria, la Commissione ha proceduto all'audizione del dottor Federico Cafiero de Raho, sostituto procuratore presso la direzione distrettuale antimafia di Napoli, e del dottor Lucio Di Pietro, sostituto procuratore presso la direzione nazionale antimafia; gli stessi magistrati, unitamente al dottor Agostino Cordova, procuratore della Repubblica di Napoli, sono stati auditi in sede di adunanza plenaria il 12 febbraio 1998. Il 18 febbraio 1998 si è tenuta una riunione congiunta degli Uffici di Presidenza della Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia per una disamina della situazione in provincia di Caserta, con particolare riferimento ai traffici ed agli sversamenti illeciti dei rifiuti, nonchè agli interessi in questo campo della criminalità organizzata. Il 19 febbraio 1998 è stato audito, in sede di adunanza plenaria, il dottor Mariano Maffei, procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere.

Il 30 luglio 1997 una delegazione della Commissione, composta dal presidente Scalia, dal deputato Collavini, dai senatori Lubrano Di Ricco e Mundi, si è recata nella provincia di Caserta per esaminare le problematiche di quell'area relativamente al ciclo dei rifiuti ed allo stato degli illeciti inerenti tale settore. I sopralluoghi hanno riguardato la discarica "La Selva", nel comune di Sessa Aurunca, e due "laghetti" causati dall'attività estrattiva abusiva ed interessati a sversamenti illeciti di ri-

fiuti nel comune di Castel Volturno. Inoltre, la delegazione della Commissione ha effettuato un sorvolo in elicottero dell'area compresa tra Castel Volturno e Caserta, territorio interessato da sversamenti abusivi di rifiuti.

La missione si è poi conclusa con le audizioni, presso la prefettura di Caserta, del prefetto Goffredo Sottile; del sostituto procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dottor Donato Ceglie; del sindaco di Caserta Aldo Bulzoni; del sindaco di Parete Pietro Paolo Giardiello; dell'assessore all'ambiente della provincia di Caserta Vincenzo Letizia; del presidente della sezione di Caserta di Italia Nostra Maria Carmela Caiola; del consigliere nazionale di Italia Nostra Francesco Canestrini; del presidente del circolo di Legambiente di Caserta Leopoldo Coleti; del delegato nazionale della LIPU Matteo Palmisani; del rappresentante del WWF della provincia di Caserta Franco Paoletta; della rappresentante della Legambiente di Sessa Aurunca Maria Antonietta Rozzera; del presidente del consorzio Ce-2 Michele Di Costanza; del presidente-commissario del consorzio Ce-4 Mario Luise; del presidente del consorzio Ce-1 Michele Santoro; ed infine del presidente del consorzio Ce-3 Stefano Tonziello.

Nei giorni 16 e 17 settembre una delegazione della Commissione composta dal presidente Scalia, dai deputati Cappella e Pittella, dai senatori Carcarino, Cozzolino, Iuliano, Lasagna, Lubrano di Ricco e Roberto Napoli si è recata nelle province di Napoli e Salerno per esaminare la situazione concernente il commissariamento della regione Campania sullo stato di emergenza in ordine alla programmazione dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché sulle altre problematiche connesse al ciclo dei rifiuti ed agli illeciti compiuti in questo settore.

Il 16 settembre sono stati compiuti sopralluoghi ad Acerra, in una discarica abusiva sequestrata dalla polizia di Stato, a Tre Ponti di Giugliano, in una discarica abusiva sequestrata dalla Guardia di finanza, e a Qualiano, dove è stata convocata l'autorità giudiziaria per procedere al sequestro di un territorio trasformato in discarica abusiva. Successivamente, la delegazione della Commissione ha compiuto un sorvolo in elicottero dell'area vesuviana, interessata alla creazione di enormi discariche, dove sono giunti in via illegale rifiuti pericolosi provenienti dal nord Italia.

Presso la prefettura di Napoli sono stati auditi il prefetto di Napoli (commissario di Governo per l'emergenza rifiuti in Campania) Giuseppe Romano; il sindaco di Napoli Antonio Bassolino; l'assessore all'ambiente del comune di Napoli Riccardo Di Palma; la dirigente del settore ambiente della provincia di Napoli Giovanna Napolitano; il presidente della regione Campania (commissario di Governo per l'approntamento del piano per lo smaltimento dei rifiuti solidi) Antonio Rastrelli; il comandante della sezione del nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri di Napoli Ciro Scarfato; il dirigente della struttura commissariale

per l'emergenza rifiuti Marcello Postiglione; il presidente regionale della Legambiente Campania Ferdinando Di Mezza; il responsabile del settore rifiuti della Legambiente Campania Giovanni Romano; il componente dell'ufficio legale del WWF Campania Maurizio Balletta; il rappresentante del WWF Campania Luigi Guido; il responsabile del settore rifiuti del WWF Campania Manlio Converti.

Il 17 settembre la delegazione della Commissione ha compiuto sopralluoghi presso le discariche di Castelluccio e di Montecorvino Pugliano. La missione si è conclusa con le audizioni, presso la prefettura di Salerno, del prefetto Natale D'Agostino; del subcommissario per l'emergenza rifiuti in provincia di Salerno Attilio Buonomo; del comandante del gruppo provinciale della Guardia di finanza di Salerno Raffaele D'Angiolella; del commissario prefettizio presso il comune di Battipaglia Achille Lenge; del sindaco di Eboli Gerardo Rosania; del sindaco di Montecorvino Pugliano Giuseppe Palo; del sindaco di Salerno Vincenzo De Luca; dell'assessore all'ambiente della provincia di Salerno Francesco Saverio D'Ambrosio; del presidente della commissione ambiente della provincia di Salerno Alfonso De Nardo; degli ingegneri dell'ENEA Giuseppe Pica e Pietro Francesco Petrunaro; del chimico dell'ENEA Corrado Patimo; del responsabile del centro rilevamento radioattività di Salerno Lucio Bellino; del presidente del nucleo ecologico ambientale di Battipaglia Carmine Gagliardo; ed infine del direttore generale di Legambiente Campania Michele Buonomo.

1.2) Quadro di sintesi delle audizioni relative alla Campania.

La Commissione nel corso delle missioni svolte in questa regione e delle audizioni ad essa dedicate ha inteso incontrare quei soggetti che – per via dei loro incarichi – meglio potevano fornire il quadro dell'attuale situazione. In questa sede si fornisce il quadro di quanto rilevato dalle persone audite, eccezion fatta per i rappresentanti dell'autorità giudiziaria, per i quali si rimanda allo specifico capitolo.

Le audizioni svolte a Caserta hanno mostrato il positivo avvio in quest'ultimo anno di iniziative da parte degli enti locali indirizzate ad una corretta gestione dei rifiuti solidi urbani. Si tratta ancora di segnali assai tenui, perchè la politica gestionale è ancora limitata per quanto concerne lo smaltimento, facendosi un ricorso pressochè totale alla discarica. Il *deficit* di impianti di recupero e di riciclaggio (comune a tutto il territorio nazionale) è amplificato in maniera evidentissima in Campania, impedendo di fatto anche a quelle amministrazioni locali che vorrebbero gestire in maniera più moderna ed efficiente (nonchè rispondente alla legge) i loro rifiuti di farlo. Significative le testimonianze del sindaco di Parete Pietro Paolo Giardiello e del presidente del consorzio Ce3 Stefano Tonziello, i quali hanno manifestato eccezioni e dubbi a proposito della rilevante questione delle bonifiche: il primo ha segnalato il fatto che dette bonifiche dovrebbero essere poste a carico delle stesse persone che hanno deturpato quel territorio con sversamenti abusivi, ri-

chiedendo pertanto un controllo assai efficace delle autorità locali e centrali. Il secondo ha, invece, evidenziato come ancora non esista alcun piano di bonifica, pur esistendo decine di discariche abusive che quotidianamente disperdono il loro carico inquinante: a proposito dei costi, il dottor Tonziello ha voluto segnalare che non è pensabile che ricadano unicamente sui cittadini di una provincia così duramente colpita dagli sversamenti illeciti. Su tale tema la Commissione è particolarmente impegnata e rinvia a quanto dirà nello specifico capitolo sulle bonifiche.

Dall'assessore all'ambiente della provincia di Caserta, dottor Vincenzo Letizia, è venuto un elemento positivo: la segnalazione di una diminuzione degli sversamenti illeciti in quel territorio negli ultimi anni. Va, tuttavia, evidenziato come questi proseguano ad un ritmo che non ha uguali nel resto d'Italia e la Commissione valuta positivamente la decisione – richiesta peraltro dal proprio Ufficio di Presidenza congiuntamente a quello della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia – di aprire in Caserta una sede del nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri.

Un miglioramento nella gestione dei rifiuti solidi urbani è stato segnalato anche nel corso delle audizioni di Napoli e Salerno: in particolare, il prefetto di Napoli (commissario straordinario all'emergenza smaltimento) ha indicato i termini della situazione attuale, mentre i sindaci delle due città hanno segnalato il miglioramento sotto diversi aspetti del servizio di raccolta e smaltimento. Sono diminuiti i costi di gestione, mentre è aumentata in maniera considerevole la quota di rifiuti destinati al recupero ed al riciclaggio, grazie ad una raccolta differenziata che sta vedendo la partecipazione consapevole ed attenta dei cittadini. Manca tuttavia la certezza del futuro, giacchè – come ha segnalato anche il presidente della regione (commissario straordinario alla redazione del piano di smaltimento) – non è prevista in tempi brevi la realizzazione di alcun impianto di recupero e riciclaggio nella regione, mentre nuove discariche ed impianti di termodistruzione vengono duramente contestati dai cittadini dei comuni interessati dalla localizzazione nel loro territorio.

È questo un elemento sottolineato con particolare attenzione da parte delle associazioni ambientaliste, che hanno denunciato l'assenza di collegamenti tra l'azione della struttura commissariale interessata allo smaltimento e quella impegnata alla redazione del piano.

2) *La normativa regionale e lo stato di attuazione. L'azione delle pubbliche amministrazioni.*

2.1) La legislazione d'emergenza ed il piano degli interventi.

La gestione dei rifiuti solidi urbani è stata per la prima volta regolata in Campania con la legge regionale n. 10 del 10 febbraio 1993, che si proponeva di raggiungere nel triennio 1993-1995 una riduzione fino al 50 per cento dell'utilizzo delle discariche, grazie in particolare alla

raccolta differenziata, al riciclo e riuso dei materiali ed alla compattazione dei rifiuti.

Tuttavia, l'11 febbraio 1994, il Governo nazionale nominò, con apposita ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, il prefetto di Napoli quale commissario straordinario per la situazione di emergenza determinatasi nel settore dei rifiuti solidi urbani; al commissario era demandata la gestione quotidiana dei rifiuti, nelle more dell'emanazione da parte della regione Campania di un piano regionale di smaltimento. Una prima stesura di tale piano, approvata dalla giunta regionale il 3 marzo 1995, non venne ratificata dal consiglio e, di conseguenza, non trovò alcuna applicazione a causa della conclusione della legislatura regionale.

Il Governo nazionale ha proceduto, il 18 marzo 1996, ad un secondo commissariamento della regione Campania, nominando il presidente della regione commissario di Governo per la predisposizione di un piano di interventi di emergenza. Tale commissariamento era ed è complementare a quello affidato tuttora al prefetto di Napoli: a questi spetta, infatti, l'individuazione dei siti di smaltimento in attesa dell'entrata in vigore del piano regionale d'emergenza, che in base all'ordinanza del 18 marzo 1996 il presidente della regione doveva preparare. Tale piano, promulgato il 31 dicembre 1996, venne redatto tenendo conto del suddetto piano regionale non ratificato, e di successive revisioni allo stesso operate dall'ENEA. In seguito all'emanazione del decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, recante 'Attuazione delle direttive 91/156/Cee sui rifiuti, 91/689/Cee sui rifiuti pericolosi e 94/62/Cee sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio', il piano regionale è stato rivisto e coordinato con la nuova normativa, e pubblicato definitivamente il 14 luglio 1997.

Nella fase di preparazione del piano, il commissario di Governo avviò anche un'indagine conoscitiva per valutare la situazione esistente nella regione per quanto riguarda lo stato di smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Tale indagine consentì di acquisire elementi poi posti alla base del successivo piano regionale emanato il 14 luglio 1997, dopo l'emanazione del decreto legislativo n. 22 del 1997.

Si riportano, di seguito, i dati e gli elementi estratti dal citato piano.

A) provincia di Avellino.

In tale provincia operano due consorzi. Il consorzio AV1 comprende 44 comuni, con il comune capoluogo.

Lo smaltimento avviene pressochè interamente presso la discarica di Difesa Grande, nel comune di Ariano Irpino. Tale discarica, entrata in esercizio nel novembre 1995, ha ricevuto nel corso di un anno 80.000 mc di rifiuti; nella realizzazione del piano viene considerata una capacità residua di 250.000 mc.

Per quanto riguarda la raccolta differenziata, questa viene effettuata solo nei comuni di Avellino, Cesinali, Forino, Prata Principato Ultra, Altavilla Irpina, Ospedaletto d'Alpinolo, San Mango sul Calore, Montemiletto, Chiusano San Domenico, Montoro Inferiore, unicamente per quanto concerne le batterie al piombo e rifiuti piombosi, grazie ad un'apposita convenzione con il Cobat.

Dalle audizioni del commissario di Governo con i rappresentanti del consorzio AV1 non sono emerse particolari proposte in merito alla redazione del piano regionale.

Il consorzio AV2 comprende 56 comuni.

Anche tale consorzio smaltisce presso la discarica di Difesa Grande, nel comune di Ariano Irpino. Non esiste al momento della redazione del piano regionale del 1996, alcun tipo di raccolta differenziata, nè i rappresentanti del consorzio hanno fornito proposte specifiche in sede di preparazione del testo.

B) provincia di Benevento.

In questa provincia operano tre consorzi.

Il consorzio BN1 comprende 35 comuni, con il comune capoluogo, e due comuni della provincia di Avellino.

Lo smaltimento avviene presso la discarica di Piano Borea, nel comune di Benevento, dove conferiscono anche 13 comuni non consorziati; la discarica, entrata in esercizio il 5 febbraio 1996, riceve circa 5.000 t/mese e pertanto l'esaurimento della stessa viene previsto, alla fine del 1996, in due anni. Tuttavia, diciotto dei comuni consorziati – e precisamente Apice, Apollosa, Buonalbergo, Colle Sannita, Casalduni, Campolattaro, Castelpagano, Castelpoto, Circello, Pagoveiano, Pietrelcina, Ponte, Sassinoro, Fragneto Conforte, S. Arcangelo Trimonte, S. Croce del Sannio, Torrescuso – utilizzano proprie discariche.

Non esiste alcun tipo di raccolta differenziata, nè dal consorzio sono venute proposte in merito alla redazione del piano regionale.

Il consorzio BN2 comprende 33 comuni, e 4 comuni della provincia di Avellino. A proposito di tale consorzio, non si hanno notizie in merito allo smaltimento, nè tanto meno riguardo alla raccolta differenziata ed alle eventuali proposte avanzate.

Il consorzio BN3 comprende 10 comuni.

Per quanto concerne tale consorzio, i dati raccolti in quella sede informano che cinque comuni, non specificati, utilizzano discariche nel proprio territorio, mentre gli altri ricorrono addirittura a 'siti abusivi'. Non esiste alcun tipo di raccolta differenziata ed i rappresentanti del consorzio hanno proposto di realizzare in quel territorio una discarica di I categoria, ed una di categoria IIB.

C) provincia di Caserta.

In tale provincia esistono quattro consorzi di smaltimento.

Il consorzio CE1, comprendente 35 comuni, che scaricano autonomamente nel proprio territorio. Nessuno dei comuni interessati pratica alcuna forma di raccolta differenziata. Dal consorzio, in occasione della redazione del piano 1996, è venuta la proposta di realizzare nel comune di Pietravairano un centro di rottamazione, un centro distruzione gomme ed una piattaforma di stoccaggio dei rifiuti differenziati nel comune di Pratella.

Il consorzio CE2 comprende 26 comuni. Per lo smaltimento dei rifiuti viene utilizzata la discarica consortile della Maruzzella, dove confluiscano anche i rifiuti prodotti in 8 comuni del consorzio CE3: il riempimento del sito è valutato nell'ordine delle 240.000 t/anno ed in area limitrofa è prevista la realizzazione di un impianto di compostaggio della capacità di 51.000 t/anno. Nel territorio del consorzio non viene praticata la raccolta differenziata ed è venuta la proposta di realizzare una nuova discarica di I categoria, un impianto di compostaggio, una piattaforma per il rifiuto secco ed una piattaforma per la produzione di combustibile da rifiuti. Per nessuno di questi impianti è stata fornita un'ipotesi di localizzazione.

Il consorzio CE3, comprendente 23 comuni, compreso il comune capoluogo. Per quanto riguarda lo smaltimento, è indicato come sito finale la discarica consortile della Maruzzella (del consorzio CE2, mentre tale soggetto afferma di ricevere i rifiuti solo di 8 comuni del consorzio CE3). Nessuno dei comuni di tale consorzio effettua la raccolta differenziata, ma si propone di realizzare un impianto di smaltimento e compostaggio a Maddaloni, una piattaforma MPS in località Uttaro (Caserta), un impianto di termoconversione presso l'area della Cementir, un centro di selezione e stoccaggio degli inerti in un sito non specificato.

Il consorzio CE4 comprende 20 comuni. Tutti i rifiuti prodotti nell'area di competenza di questo consorzio vengono smaltiti presso la discarica di Castelvoturno. Non è praticata la raccolta differenziata, nè sono emerse proposte da parte del consorzio.

D) provincia di Napoli.

In questo territorio, al momento della redazione del piano 1996, operavano cinque consorzi di smaltimento.

Il consorzio NA1 comprende 20 comuni, sul quale non si hanno notizie in merito alla gestione dello smaltimento; non è praticata la raccolta differenziata, nè sono state fornite proposte.

Il consorzio NA2 comprende 14 comuni. Neanche per quanto riguarda questo consorzio si hanno informazioni in merito alla destinazione finale dei rifiuti; non viene praticata la raccolta differenziata. Per quanto riguarda le proposte, è emersa la contrarietà al piano ENEA che prevedeva la realizzazione di due discariche 2A nel territorio, per l'assenza di cave da utilizzare e per la vocazione agricola di quest'area.

Il consorzio NA3 comprende 27 comuni, oltre a 13 comuni della provincia di Avellino. Lo smaltimento viene effettuato presso le discariche di Piracchi, nel comune di Palma Campania, e di Schiavi di Tufino. Non è praticata la raccolta differenziata, nè sono emerse proposte concrete per la redazione del piano regionale.

Il consorzio NA4 comprende 30 comuni, per il quale non si hanno informazioni in merito alla situazione dello smaltimento. Non è praticata la raccolta differenziata, mentre in vista della redazione del piano regionale è stato proposto di realizzare sette stazioni di pretrattamento e selezione dei rifiuti; tre sono state localizzate a Gragnano, Torre del Greco e Castellammare di Stabia, mentre per le restanti quattro non è stata fornita alcuna indicazione. La destinazione finale dei rifiuti non inviati al riciclaggio dovrebbe essere un termodistruttore, peraltro non individuato.

Il consorzio NA5, coincidente con la città di Napoli. Per questo consorzio non si hanno notizie in merito alla situazione dello smaltimento, alla raccolta differenziata, nè dallo stesso sono giunte proposte utili alla redazione del piano.

E) provincia di Salerno.

Il territorio provinciale è suddiviso in quattro consorzi di smaltimento.

Il consorzio SA1 comprende 20 comuni, che smaltiscono i loro rifiuti presso la discarica di Montecorvino Pugliano. La raccolta differenziata viene praticata unicamente nel comune di Cava dei Tirreni. Le proposte riguardano la realizzazione di un termodistruttore – non localizzato – insieme al consorzio SA2 e l'attivazione di un impianto di compostaggio localizzato a Pagani-Nocera o a San Marzano.

Il consorzio SA2 comprende 40 comuni, compreso il comune capoluogo. Lo smaltimento avviene presso le discariche di Montecorvino Pugliano e Giffoni Valle Piana, mentre non vi è alcuna forma di raccolta differenziata. Dal consorzio non è emersa alcuna proposta in vista della redazione del piano regionale di smaltimento.

Il consorzio SA3, comprendente 45 comuni, che smaltisce i propri rifiuti nella discarica di Polla. Non è praticata alcuna forma di raccolta differenziata, nè sono state formulate proposte per la redazione del piano.

Il consorzio SA4 comprende 49 comuni. Quaranta di questi smaltiscono in discariche comunali rientranti nell'area del parco del Cilento, e quindi da chiudere e bonificare. Nessuno dei comuni pratica la raccolta differenziata; il consorzio propone di realizzare un impianto di termodistruzione a Battipaglia – e quindi in area non di competenza di questo consorzio – ed un'area di stoccaggio ad Omignano.

2.1.1) *Il nuovo piano regionale d'emergenza e gli ambiti territoriali ottimali di smaltimento.*

Sulla base di queste informazioni, e successivamente all'emanazione del decreto legislativo n. 22 del 1997, il commissario di Governo ha provveduto – come detto – alla stesura di un nuovo piano regionale di emergenza, creando gli ambiti territoriali ottimali di smaltimento (Atos), come previsto dalla nuova normativa nazionale.

Atos 1, coincidente con il bacino del consorzio NA5. La produzione attuale di RSU è pari a 548.535 t/a; secondo il piano regionale, l'Atos 1 dovrebbe raggiungere entro il 31 dicembre 1999 una quota di raccolta differenziata pari al 35 per cento, quindi a 517 t/g.

Nell'Atos 1 il piano prevede la realizzazione di un impianto di pre-selezione dei rifiuti e di pressatura degli imballaggi secondari e terziari, tuttavia non localizzato.

Atos 2, coincidente con i bacini dei consorzi NA1 e NA2. La produzione attuale di RSU è pari a 472.308 t/a; secondo il piano regionale, l'Atos 2 dovrebbe raggiungere entro il 31 dicembre 1999 una quota di raccolta differenziata pari al 35 per cento, quindi a 459 t/g.

Nell'Atos 2 il piano prevede la realizzazione di un impianto di termodistruzione presso l'area di sviluppo industriale di Giugliano, da porre al servizio di Atos 1 ed Atos 2; e di una discarica per inerti, ceneri e scorie provenienti da combustione Rsu, da localizzare presso impianti già esistenti o cave dismesse.

Atos 3, coincidente con i bacini dei consorzi NA3 e NA4. La produzione attuale di RSU è di 349.928 t/a; secondo il piano regionale l'Atos 3 dovrebbe raggiungere entro il 31 dicembre 1999 una quota di raccolta differenziata pari al 35 per cento, quindi a 476 t/g.

Nell'Atos 3 il piano prevede la realizzazione di un impianto di termodistruzione a Nola-Marigliano; la realizzazione di una discarica per inerti, ceneri e scorie provenienti da combustione Rsu da localizzare presso impianti già esistenti o cave dismesse; di tre stazioni di trasferimento, localizzate a S.Giorgio a Cremano, Castellammare di Stabia e Capri.

Atos 4, coincidente con i bacini dei consorzi CE1, CE2, CE3 e CE4. La produzione attuale di RSU è di 349.928 t/a; secondo il piano regionale l'Atos 4 dovrebbe raggiungere entro il 31 dicembre 1999 una quota di raccolta differenziata pari al 35 per cento, e quindi a 340 t/g.

Nell'Atos 4 il piano prevede la realizzazione di un impianto di termodistruzione a Marcianise; di una discarica per inerti, ceneri e scorie provenienti da combustione degli Rsu da localizzare presso impianti già esistenti o cave dismesse; di tre stazioni di trasferimento, pre-selezione e produzione RDF a Gioia Sannitica, Maddaloni, Calvi Risorta; di quattro discariche di supporto ed emergenza a Gioia Sannitica, Villa Literno, S. Marco Evangelista, Calvi Risorta; e di due impianti di compostaggio a Santa Maria Capua Vetere e Maddaloni.

Atos 5, coincidente con i bacini dei consorzi SA1, SA2, SA3 e SA4. Il conferimento annuo di RSU è di 387.285 t/a; secondo il piano

regionale, l'Atos 5 dovrebbe raggiungere entro il 31 dicembre 1999 una quota di raccolta differenziata pari al 35 per cento, e quindi a 377 t/g.

Nell'Atos 5 il piano prevede la realizzazione di un impianto di termodistruzione a Battipaglia; di una discarica per inerti, ceneri e scorie provenienti da combustione Rsu da localizzare presso impianti già esistenti o cave dismesse; di tre stazioni di trasferimento, preselezione e produzione RDF a Cava dei Tirreni, Casalvelino, Polla; e di due impianti di compostaggio a Polla e S. Marzano.

Atos 6, coincidente con i bacini dei consorzi AV1, AV2, BN1, BN2, BN3. Il conferimento annuo di rifiuti è di 208.401 t/a; secondo il piano regionale, l'Atos 2 dovrebbe raggiungere entro il 31 dicembre 1999 una quota di raccolta differenziata pari al 35 per cento, e quindi a 203 t/g.

Nell'Atos 6 il piano prevede la realizzazione di un impianto di termodistruzione, di cui non viene indicata la localizzazione; di una discarica per inerti, ceneri e scorie provenienti da combustione Rsu da localizzare presso impianti già esistenti o cave dismesse; di due discariche di emergenza non localizzate; di tre stazioni di trasferimento per l'area avellinese a Lioni, Grottaminarda, Valle Ufita; di una stazione di trasferimento per l'area beneventana, di cui non viene indicata la localizzazione; di due impianti di compostaggio non localizzati.

3) *La congruità dell'azione dei pubblici poteri e le situazioni di crisi in Campania.*

La regione Campania è stata – come detto – commissariata dal Governo nazionale con due successivi atti, che hanno suddiviso le competenze per quanto concerne la grave situazione di crisi legata a questo settore. L'attività del prefetto di Napoli, commissario di Governo dall'11 febbraio 1994 per lo smaltimento dei rifiuti in Campania, si è concentrata in una prima fase nella requisizione di discariche private, affidate in gestione all'ENEA, per consentire a tutti i comuni campani di utilizzare anche questi impianti per lo smaltimento dei propri rifiuti. In particolare, i provvedimenti riguardarono le discariche Ardolino di Piazzola di Nola e Iovino di Palma Campania, che vennero dissequestrate dalla magistratura per consentire il loro utilizzo da parte della struttura commissariale.

In una seconda fase, con la proroga dello stato d'emergenza al 31 dicembre 1995, venne requisito l'impianto DiFraBi, affidandone la gestione all'ENEA; vennero poi requisite le attrezzature della società Ecologica Meridionale e della SoGeRi per utilizzare le discariche site ad Uttaro e Castelvoturno, in provincia di Caserta, a servizio rispettivamente dei consorzi CE3 e CE4.

Nella predisposizione di nuove discariche, il commissario di Governo ha tenuto in considerazione gli ambiti provinciali di smaltimento, realizzando i seguenti impianti.

Provincia di Napoli: discarica in località Schiavi di Giugliano, entrata in esercizio il 21 febbraio 1995, affidata al consorzio di bacino NA1 e già esaurita; discarica in località Masseria del Pozzo di Giugliano, entrata in esercizio il 26 aprile 1996, affidata al consorzio di bacino NA1, con data presumibile di esaurimento il 31 marzo 1998; discarica in località Pirucchi di Palma Campania, entrata in esercizio il 2 gennaio 1996, affidata al consorzio di bacino NA3 e gestita dall'ENEA, con data presumibile di esaurimento il 31 gennaio 1998; discarica in località Schiava di Tufino, entrata in esercizio il 12 dicembre 1996, affidata al consorzio di bacino NA3 e gestita dall'ENEA, con data presumibile di esaurimento il 28 febbraio 1998.

Provincia di Avellino: discarica in località Difesa Grande di Ariano Irpino, entrata in esercizio il 20 novembre 1995, affidata in gestione al consorzio Asi-Dev, composto dal consorzio Asi di Avellino per il 51 per cento e dalla De Vitia srl; entrata in esercizio il 20 novembre 1995, con data presumibile di esaurimento il 31 agosto 1998.

Provincia di Benevento: discarica in località Piano Borea di Benevento, entrata in esercizio il 5 marzo 1996, affidata in gestione al consorzio BN1, con data presumibile di esaurimento il 30 giugno 1999.

Provincia di Caserta: discarica in località Maruzzella di San Tammaro, entrata in esercizio il 5 marzo 1996, affidata in gestione al consorzio CE2, con data presumibile di esaurimento il 31 marzo 1998; discarica in località Parco Saurino di Santa Maria La Fossa, entrata in esercizio il 26 maggio 1997, affidata in gestione al consorzio CE4, con data presumibile di esaurimento il 31 marzo 1998.

Provincia di Salerno: stoccaggio provvisorio di Giffoni Valle Piana, entrato in esercizio il 30 aprile 1996 ed esaurito il 31 dicembre 1996; discarica in località Parapoti di Montecorvino Pugliano, entrata in esercizio il 30 aprile 1996, affidata in gestione al consorzio SA2, con data presumibile di esaurimento il 31 marzo 1999; discarica in località Costa Cucchiara di Polla, entrata in esercizio il 10 maggio 1996, affidata in gestione al consorzio SA3, con data presumibile di esaurimento il 31 marzo 1999.

Il commissario di Governo ha inoltre previsto la realizzazione di nuove discariche, che consentirebbero l'autonomia di smaltimento della regione, in assenza di una riduzione dei quantitativi di rifiuti, fino al dicembre 1999.

L'attività del prefetto di Napoli nella sua veste di commissario di Governo per l'emergenza rifiuti si intreccia quindi con quella del presidente della regione Campania, nominato il 18 marzo 1996 commissario di Governo per la predisposizione di un piano di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti. L'attività di questo commissario è stata già illustrata nel capitolo precedente di questa relazione, nel quale è stato dato

conto delle ipotesi di smaltimento previste nel piano emanato il 14 luglio 1997, nonché delle localizzazioni degli impianti.

Va rilevato a questo punto che è stato lo stesso prefetto di Napoli, in sede di audizione, ad affermare che “un contributo notevole potrebbe essere fornito nel caso in cui la regione Campania fosse in grado di assicurare certezza in merito ai tempi di realizzazione degli impianti definitivi previsti nel piano regionale di smaltimento dei rifiuti”. Il presidente della regione Campania, commissario di Governo per la redazione di un piano di smaltimento di emergenza, ha assicurato la Commissione sulla realizzazione nel breve periodo unicamente delle piattaforme per la compattazione dei rifiuti, che comunque consentirà di ridurre del 75 per cento i volumi da destinare alle discariche, la cui capacità di ricezione dovrebbe essere quindi prolungata nel tempo.

Tale intervento, di grande utilità dal punto di vista pratico, potrebbe avere tuttavia come unico risultato il rimandare nel tempo il problema dell'individuazione di nuovi siti di smaltimento finale, qualora non dovesse entrare in vigore il piano di emergenza varato dal presidente della regione Campania nella sua qualità di commissario straordinario. A questo proposito, lo stesso presidente della regione Campania ha indicato alla Commissione un periodo temporale di tre anni per l'effettiva vigenza del piano di smaltimento emanato dalla sua struttura.

Il documento commissariale presenta tuttavia aspetti di indeterminazione, che rischiano di inficiarne la messa in atto. Anzitutto, è assente l'aspetto relativo alla riduzione della produzione dei rifiuti, previsto nell'articolo 3 del decreto legislativo n. 22 del 1997: nel piano di smaltimento viene prevista unicamente una riduzione della quantità dei rifiuti da inviare alla discarica, e tale previsione risulta identica nei modi e nelle tipologie per tutti gli ambiti ottimali di smaltimento, apparendo in certa misura un'operazione aritmetica e non già il frutto di interventi mirati.

Ulteriori perplessità emergono a proposito del consenso degli enti locali, spesso difficile da ottenere per quanto concerne la localizzazione sul territorio di impianti per lo smaltimento dei rifiuti. Nella previsione degli impianti a servizio dei diversi ambiti ottimali di smaltimento ciò ha comportato una diffusa indeterminatezza. Non vengono infatti localizzati: l'impianto di preselezione dei rifiuti e pressatura degli imballaggi dell'Atos 1; la discarica per inerti, ceneri e scorie provenienti da combustione Rsu dell'Atos 2; l'impianto di termodistruzione dell'Atos 6; una stazione di trasferimento dell'Atos 6; due impianti di compostaggio dell'Atos 6.

Inoltre, per tutti gli ambiti ottimali di smaltimento, sono previste discariche con la comune indicazione “presso impianti già esistenti o cave dismesse”: una previsione che tuttavia contrasta con le difficoltà

incontrate dal commissario di Governo nel reperimento dei siti di smaltimento.

Infine, alcuni impianti localizzati vedono la netta contrarietà degli enti locali interessati ad ospitarli sul loro territorio. Questa opposizione, in particolare, si manifesta per: l'impianto di termodistruzione dell'Atos 3 previsto a Nola-Marigliano, contro il quale si è espresso il comune di Marigliano; l'impianto di termodistruzione dell'Atos 4 previsto a Marcianise, contro il quale si è espresso il comune di Marcianise; l'impianto di termodistruzione dell'Atos 5 previsto a Battipaglia, contro il quale si è espresso il comune di Battipaglia; la stazione di trasferimento, preselezione e produzione RDF dell'Atos 5 prevista a Polla, contro la quale si è espresso il comune di Polla.

La Commissione non entra nel merito delle opposizioni espresse dagli enti locali, ma sottolinea che tali pareri negativi rischiano di rendere inapplicabile il piano di smaltimento, del quale invece la regione Campania ha urgente necessità, per superare la lunga fase di emergenza in questo settore.

A proposito degli impianti di termodistruzione, va poi rilevato che il ministro dell'ambiente ha affermato davanti a questa Commissione come la previsione di cinque impianti contenuta nel piano regionale sia stata successivamente ridimensionata a due soli impianti; tuttavia le affermazioni del ministro non hanno trovato riscontro nelle parole del presidente della regione, il quale ha confermato la necessità dei cinque impianti indicati nel piano regionale. Si tratta di una questione di rilevante entità – anche per i richiamati pareri negativi degli enti locali interessati – sui quali la Commissione auspica una verifica, valutate anche nel dettaglio le previsioni della raccolta differenziata e del riciclaggio.

La Commissione ha poi avuto modo, nel corso delle missioni svolte in Campania, di approfondire la situazione della gestione dei rifiuti solidi urbani in alcune realtà locali. Nel corso della missione a Caserta sono stati sentiti in audizione i responsabili dei quattro consorzi di smaltimento in cui è suddiviso quel territorio, i quali hanno evidenziato in particolare le difficoltà nel reperire i siti di smaltimento: tuttavia, solo il presidente del consorzio CE2 ha segnalato l'avvio della raccolta differenziata in 22 dei 26 comuni rientranti nella sua area di competenza. Mentre, da questo punto di vista, appare emblematico quanto dichiarato alla Commissione dal sindaco di Caserta, cioè che nella città si attua la raccolta differenziata, ma anche questa frazione viene successivamente inviata in discarica poichè manca la piattaforma per lo stoccaggio delle materie secche.

Il sindaco di Napoli ha invece evidenziato una buona rispondenza della città alla raccolta differenziata (che riguarda vetro, carta, contenitori in plastica per liquidi, farmaci scaduti e batterie esauste): i materiali così raccolti vengono poi inviati al riciclaggio grazie ad accordi che il comune ha raggiunto con i diversi consorzi obbligatori, ed è stata segnalato alla Commissione il positivo andamento della raccolta differenziata, grazie al quale il materiale così raccolto risulta essere di buona qualità. I rappresentanti della provincia hanno segnalato un ritardo da parte degli

altri comuni, comunicando che in alcune realtà è stata constatata addirittura l'assenza di responsabili per tale servizio.

Per quanto riguarda il comune di Salerno, infine, il sindaco ha segnalato un buono stato della raccolta differenziata (che riguarda carta, contenitori in plastica per liquidi, vetro, farmaci scaduti e batterie esauste): anche in questo caso il comune ha sottoscritto appositi accordi con i diversi consorzi obbligatori, inviando quindi il materiale raccolto a un effettivo trattamento. Gli altri comuni della provincia, invece, non si trovano nelle medesime condizioni, ed anzi in alcuni casi inviano in discarica anche i materiali raccolti in maniera differenziata.

4) Il ciclo dei rifiuti.

a) I rifiuti solidi urbani: la produzione.

Le problematiche relative alla gestione dei rifiuti solidi urbani in Campania sono state ampiamente affrontate nei precedenti capitoli di questa relazione. In questa sede è tuttavia opportuno riportare l'attuale situazione relativa alla produzione degli Rsu suddivisa su base provinciale e sulla base dei nuovi ambiti territoriali ottimali di smaltimento, per offrire nel dettaglio un quadro il più completo possibile:

LA PRODUZIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI IN CAMPANIA

(suddivisione per provincia)

PROV.	GEN.	FEB.	MAR.	APR.	MAG.	GIU.	LUG.	AGO.	SET.	OTT.	NOV.	DIC.	TOTALE ton/anno
AV	12.939	10.544	9.936	11.047	12.418	11.519	11.818	13.405	11.444	10.549	13.074	10.788	139.481
BN	7.571	6.338	7.100	7.395	7.586	7.389	7.465	7.853	7.750	7.740	4.689	658	79.534
CE	28.268	25.040	27.360	28.119	29.475	27.163	30.402	33.529	30.256	32.194	28.525	29.597	349.928
NA	122.788	112.716	119.672	125.398	133.711	123.407	125.392	112.523	120.483	133.147	126.717	133.366	1.498.320
SA	31.382	27.954	30.065	32.757	33.872	31.116	34.522	35.694	32.922	34.653	31.210	32.118	388.265

LA PRODUZIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI IN CAMPANIA

(suddivisione per ambiti territoriali ottimali di smaltimento)

Scansione territoriale A.T.O.S.	Popolazione residente. Dati ISTAT 1995	Conferimento annuo (tonnellate)	Conferimento mensile (tonnellate)	Valore medio		Produzione giornaliera (tonnellate)
				Mensile procapite (kg)	Giornaliero procapite (kg)	
ATOS 1 (NA5)	1.050.234	548.535	45.711,25	43,52	1,45	1.524
ATOS 2 (NA1 + NA2)	958.681	472.308	39.359,00	41,06	1,37	1.312
ATOS 3 (NA3 + NA4)	1.128.181	489.071	40.755,92	36,13	1,20	1.359
ATOS 4 (CE1 + CE2 + CE3 + CE4)	840.737	349.928	29.160,67	34,68	1,16	972
ATOS 5 (SA1 + SA2 + SA3 + SA4)	1.080.221	387.285	32.273,75	29,88	1,00	1.076
ATOS 6 (AV1 + AV2 + BN1 + BN2 + BN3)	704.464	208.401	17.366,75	24,65	0,82	579

b) I rifiuti industriali.

In tutte le province della Campania esistono i Consorzi delle aree di sviluppo industriale (Asi). Dalle loro dichiarazioni alla regione si evince quale sia oggi la presenza di imprese in questo territorio, le loro attività, la loro consistenza e quindi il livello di produzione dei rifiuti, argomento oggetto di questa relazione. La situazione, suddivisa su scala provinciale, si presenta in questi termini.

Provincia di Avellino.

Il consorzio Asi di questa provincia ha segnalato l'esistenza di 4 agglomerati industriali: agglomerato di Pianodardine, con 63 aziende in esercizio, 6 aziende in costruzione e 7 aziende in programma; agglomerato di Solofra, con 118 aziende in esercizio, 18 aziende in costruzione e 11 aziende in programma; agglomerato di Valle Ufita, con 8 aziende in esercizio, 3 aziende in costruzione e 6 aziende in programma; agglomerato di Valle Caudina, con 1 azienda in esercizio, 1 azienda in costruzione e 3 in programma.

Provincia di Benevento.

Il consorzio Asi di questa provincia ha segnalato l'esistenza dell'agglomerato industriale: di Ponte Valentino, suddiviso in 5 zone, con 9 aziende in esercizio e 6 aziende in costruzione.

Provincia di Caserta.

Il consorzio Asi di questa provincia ha segnalato l'esistenza di 6 agglomerati industriali, senza fornire però un elenco delle aziende operanti ma solo il consumo annuale di energia elettrica: agglomerato di Volturmo nord, consumo KVA 6,750; agglomerato di Aversa nord, consumo KVA 10,970; agglomerato di Marcianise, consumo KVA 12,110; agglomerato di Marco, consumo KVA 11,070; agglomerato di Ponteselice, consumo KVA 4,500; agglomerato di Nicola, consumo KVA 49,200.

Provincia di Napoli.

Il consorzio Asi di questa provincia ha segnalato l'esistenza di 7 agglomerati industriali: agglomerato di Acerra, con 2 aziende in esercizio e 2 in programma; agglomerato di Caivano, con 39 aziende in esercizio, 29 aziende in programma, 12 aziende non attive e 3 aziende in costruzione; agglomerato di Casoria-Acerra-Frattamaggiore, con 56 aziende in esercizio, 13 aziende in programma, 7 aziende non attive e 4 aziende in costruzione; agglomerato di Foce del Sarno, con 17 aziende in esercizio, 18 aziende in programma, 6 aziende non attive e 2 aziende in costruzione; agglomerato di Giugliano-Qualiano, con 17 aziende in esercizio, 18 aziende in programma, 6 aziende non attive e 3 aziende in costruzione; agglomerato di Nola-Marigliano, con 15 aziende in esercizio, 38 aziende in

programma e 1 azienda non attiva; agglomerato di Pomigliano D'Arco, con 5 aziende in esercizio e 3 aziende in programma.

Provincia di Salerno.

Anche il consorzio Asi di questa provincia ha indicato solo il consumo annuo elettrico dei quattro agglomerati industriali esistenti: agglomerato di Salerno, consumo annuo MW 13; agglomerato di Battipaglia, consumo annuo MW 27; agglomerato di Mercato S. Severino-Fisciano, consumo annuo MW 3,5; agglomerato di Cava dei Tirreni, consumo annuo MW 2,8.

A questi dati vanno aggiunte le aree industriali realizzate con i fondi per la ricostruzione erogati dopo il terremoto dell'Irpinia, collocate nella provincia di Avellino ed in quella di Salerno, tutte di dimensioni più ridotte rispetto a quelle elencate precedentemente.

Per quanto concerne la produzione di rifiuti, la regione Campania nella fase di elaborazione del piano di smaltimento ha fatto riferimento unicamente ad indagini abbastanza datate. La produzione di rifiuti viene presentata nelle tabelle che seguono, dove sono riportati i risultati della ricerca compiuta dall'ENEA nel 1984 e di quella redatta in occasione del primo rapporto sullo stato dell'ambiente pubblicato dal Ministero dell'ambiente nel 1992:

LA PRODUZIONE DI RIFIUTI INDUSTRIALI IN CAMPANIA
(indagine ENEA 1984)

PROVINCIA DI AVELLINO

	Assimilabili	Speciali	Presumibilmente tossici e nocivi	Totale
Solidi	21.676	692	0	22.368
Liquidi	0	688	1.445	2.133
Fangosi	0	14.974	1.277	16.251
Totale	21.676	16.354	2.722	40.752

PROVINCIA DI BENEVENTO

	Assimilabili	Speciali	Presumibilmente tossici e nocivi	Totale
Solidi	5.112	3.459	0	8.571
Liquidi	0	1.042	405	1.447
Fangosi	0	8.047	165	8.212
Totale	5.112	12.548	570	18.230

PROVINCIA DI CASERTA

	Assimilabili	Speciali	Presumibilmente tossici e nocivi	Totale
Solidi	30.538	1.651	181	32.370
Liquidi	0	1.874	2.962	4.836
Fangosi	0	27.309	9.826	37.135
Totale	30.538	30.834	12.969	74.341

PROVINCIA DI NAPOLI

	Assimilabili	Speciali	Presumibilmente tossici e nocivi	Totale
Solidi	330.847	12.063	1.457	344.367
Liquidi	0	29.991	8.564	38.555
Fangosi	0	97.622	58.232	155.854
Totale	330.847	139.676	68.253	538.776

PROVINCIA DI SALERNO

	Assimilabili	Speciali	Presumibilmente tossici e nocivi	Totale
Solidi	100.074	38.109	412	138.595
Liquidi	0	4.644	2.287	6.931
Fangosi	0	26.680	1.908	28.588
Totale	100.074	69.433	4.607	174.114

REGIONE CAMPANIA

	Assimilabili	Speciali	Presumibilmente tossici e nocivi	Totale
Solidi	488.247	55.974	2.050	546.271
Liquidi	0	38.239	15.663	53.902
Fangosi	0	174.632	71.408	246.040
Totale	488.247	268.845	89.121	846.213

Provincia	Assimilabili	Speciali	Presumibilmente tossici o nocivi	Totale
AV	2,6	2	0,4	5
CE	3,6	3,6	1,5	8,7
BN	0,6	1,4	0	2
NA	39,2	16,5	8,1	63,8
SA	11,8	8,2	0,5	20,5
Totale	57,8	31,7	10,5	100

Provincia	Assimilabili	Speciali	Tossici o nocivi	Totale
AV	4.430	2.221	208	6.859
CE	21.178	22.730	5.813	49.721
BN	444	2.127	1	2.572
NA	41.951	200.156	3.522	245.629
SA	60.196	14.698	384	75.278
Totale	128.199	241.932	9.928	380.059

LA PRODUZIONE DI RIFIUTI INDUSTRIALI IN CAMPANIA

(fonte Unioncamere-Ministero ambiente 1992)

PROVINCIA TIPOLOGIA	AV	BN	CE	NA	SA	TOTALE
Inerti	115.000	50.000	107.000	273.000	192.000	737.000
Tossici e nocivi	35.000	11.000	21.000	77.000	20.000	164.000
Speciali A+B	61.000	18.000	59.000	960.000	95.000	1.193.000
Totale per provincia ...	211.000	79.000	187.000	1.310.000	307.000	2.094.000

Il dato più aggiornato è stato riferito dall'Ecocerved di Bologna, sulla base della dichiarazione unica MUD per l'anno 1995, in base alla quale in Campania si ha una produzione di rifiuti industriali pari a 3.333.534 t/anno. Nel piano regionale di smaltimento non sono contenute indicazioni definitive, ma si propone unicamente di realizzare la piattaforma (o le piattaforme) di smaltimento per questa tipologia di rifiuti in una delle aree Asi regionali, con tre possibili localizzazioni: Acerra, Teverola o Avellino. Il presidente della regione Campania e commissario di Governo ha dichiarato a questa Commissione che esiste anche un accordo di massima dell'unione industriali per la realizzazione di un unico impianto di smaltimento, senza però fornire ulteriori specifiche per quanto concerne la localizzazione.

Tale indeterminatezza incide negativamente sul piano di smaltimento, poichè non fornisce le risposte concrete che si attendono da un ente pubblico in una materia tanto delicato come la gestione dei rifiuti, considerando poi che in questa fase si stanno trattando le tipologie più pericolose. A questo proposito è utile riportare i dati contenuti nell'ultimo rapporto sullo stato dell'ambiente, presentato dal Ministero dell'ambiente nel 1997, nel quale si evidenzia per la Campania una produzione annua di rifiuti pericolosi (riferita al periodo 1993-1994) di 164.000 tonnellate, di cui solo 15.000 smaltite in regione, mentre della gestione delle restanti 149.000 tonnellate non viene fornita alcuna indicazione.

c) *I rifiuti ospedalieri.*

Lo stato della produzione dei rifiuti sanitari in Campania è sintetizzato nella tabella che segue, redatta sulla base di un'apposita ricerca effettuata dal commissario di Governo nella fase di realizzazione del piano regionale di smaltimento.

I RIFIUTI OSPEDALIERI PRODOTTI IN CAMPANIA

Provincia	Posti letto	Fattore di produzione (kg/g/letto)	Quantità prodotta (kg/g)	Quantità prodotta (t/a)	Quantità prodotta di rifiuti sanitari non assimilabili agli urbani (t/a)
AV	2.236	0,76	1.699	816	573,65
BN	1.483	0,76	1.127	411	288,93
CE	3.657	0,76	2.779	1.014	712,84
NA	17.524	0,76	13.318	4.861	3417,28
SA	8.151	0,76	6.195	2.261	1589,48
Totale regione ...	33.051	0,76	25.118	9.363	6582,19

Attualmente, i rifiuti ospedalieri della Campania vengono smaltiti presso i seguenti impianti:

impianto di smaltimento presso l'ospedale "San Paolo" (ASL NA1): forno di incenerimento con capacità di 1 t/giorno;

impianto di smaltimento presso l'azienda ospedaliera "G. Rummo" (BN): forno di incenerimento con capacità di 1,2 t/giorno;

impianto di smaltimento presso l'ospedale "D. Cotugno" (NA): due forni di incenerimento con capacità complessiva di 1,6 t/giorno;

impianto di smaltimento presso l'ospedale "Frullone" (NA): due forni di incenerimento con capacità complessiva di 1,2 t/giorno (l'impianto è in attesa di collaudo);

impianto di smaltimento presso l'ospedale "Monaldi" (NA): due forni di incenerimento con capacità complessiva di 2,9 t/giorno (l'impianto non è attivo dal 1992 perchè necessita di lavori di adeguamento);

impianto di smaltimento presso il II Policlinico (NA): un forno di incenerimento con capacità di 0,2 t/giorno (l'impianto non è attivo perchè necessita di lavori di adeguamento);

impianto di smaltimento presso il presidio ospedaliero di Battipaglia: non funzionante e non adeguabile;

impianto di smaltimento presso l'ospedale "G. Moscati": nessuno dei quattro plessi dell'ospedale ha un impianto attivo.

La situazione si presenta quindi largamente deficitaria, e se anche entrassero in funzione gli impianti degli ospedali "D. Cotugno", "Frullone", "Monaldi" e "II Policlinico", la potenzialità complessiva di smaltimento giungerebbe a 2.500 t/anno, vale a dire il 40 per cento dell'intera

produzione di rifiuti ospedalieri della Campania che ammonta a circa 6.500 t/anno. Il presidente della regione Campania e commissario di Governo Antonio Rastrelli ha denunciato a questa Commissione che è stata accertata la presenza di rifiuti ospedalieri anche tra i rifiuti solidi urbani; e che le aziende sanitarie locali “si limitano soltanto ad avere una bolletta di trasporto dello smaltitore che raccoglie i rifiuti: non si sa però cosa avvenga di questi rifiuti”.

A fronte di tale quadro, però, il piano regionale di smaltimento pubblicato il 14 luglio 1997 non fornisce soluzioni concrete ed immediate, ma tre possibili ipotesi di lavoro:

- 1) installazione di un inceneritore di ridotte dimensioni per ogni ASL o per più ASL limitrofe;
- 2) installazione di un inceneritore di dimensioni medio-piccole per ogni ambito territoriale ottimale di smaltimento;
- 3) installazione di un unico inceneritore che serva tutta la regione.

La struttura commissariale mostra preferenza per quest'ultima ipotesi: il presidente della regione Campania e commissario di Governo ha affermato a questa Commissione che è stata individuata l'area di Maddaloni. La Commissione non intende entrare nel merito della scelta, ma sollecita gli organi competenti ad agire in tempi rapidi, vista la situazione di grave difficoltà descritta.

d) *Le bonifiche in corso ed i progetti di risanamento.*

Già la Commissione parlamentare d'inchiesta della XII legislatura aveva avuto modo di segnalare, nella relazione trimestrale e nella relazione conclusiva, la drammaticità della situazione riscontrata in Campania per quanto concerne gli smaltimenti illeciti di rifiuti. Questa Commissione deve purtroppo ribadire quelle preoccupazioni a suo tempo espresse, vista la quantità e la qualità dei sequestri che l'autorità giudiziaria ha effettuato anche nell'ultimo periodo in Campania. La Commissione ha potuto positivamente riscontrare che dai “laghetti” del litorale domizio-flegreo sono stati rimossi i macchinari che consentivano l'attività estrattiva abusiva; ma ha appreso, in sede di audizione, dal sostituto procuratore presso la Pretura circondariale di Santa Maria Capua Vetere, che l'intensità dei traffici non è affatto diminuita negli ultimi mesi. Sulla natura degli illeciti si tornerà in seguito; qui è opportuno rilevare come, anche sulla scorta di tali notizie, trovi conferma il fatto che l'avvelenamento del territorio campano sta tuttora proseguendo.

La Commissione deve però rilevare come la questione delle bonifiche dei siti inquinati – già evidenziata come urgente dalla Commissione parlamentare della XII legislatura – non sia tuttora stata affrontata con la necessaria decisione da parte degli organismi competenti. Il prefetto di Napoli, commissario di Governo all'emergenza smaltimento, in una nota ha comunicato alla Commissione lo stato di attuazione della sola

messa in sicurezza delle discariche esaurite. La situazione si presenta nei termini di seguito riportati.

Provincia di Napoli:

discarica ALMa: approvato il progetto di sistemazione finale, i lavori relativi sono in corso di ultimazione;

discarica Novambiente: approvato il progetto di sistemazione finale, i lavori relativi sono avviati;

discarica Ammendola e Formisano: approvato il progetto di sistemazione finale, i lavori relativi sono in corso di ultimazione;

discarica SaRe: i lavori di sistemazione finale sono ultimati;

discarica Ardolino: i lavori di sistemazione finale sono ultimati;

discarica Iovino: i lavori di sistemazione finale sono ultimati;

discarica DiFraBi: approvato il progetto di sistemazione finale, i lavori relativi sono in corso;

discarica Schiavi di Giugliano: in corso di istruttoria il progetto di sistemazione finale;

discarica CiMeVi: approvato il progetto di sistemazione finale, i lavori relativi sono in corso;

discarica Fungai Monte Somma: approvato il progetto di sistemazione finale, i lavori relativi sono in corso.

Provincia di Caserta:

discarica Ecologica Meridionale: il progetto di sistemazione finale è all'esame della commissione tecnica;

discarica SoGeRi: richiesta l'intesa della regione sullo schema di ordinanza di approvazione del progetto di sistemazione finale.

Per quanto riguarda le discariche abusive, la redazione del relativo piano di intervento è attribuita al presidente della giunta regionale, commissario di Governo per la redazione del piano di smaltimento. Nel piano stesso, però, l'argomento viene affrontato solo nelle linee generali, poichè "è in corso da parte dell'assessorato all'ecologia della regione Campania un apposito studio mirante alla individuazione dei siti inquinati e, solo a seguito delle risultanze di esso, potranno essere valutati i flussi finanziari occorrenti alle attività di bonifica".

A questo proposito, va segnalato che il presidente della Commissione è stato invitato il 21 gennaio 1998 a partecipare a Castel Volturno ad un incontro con i sindaci dell'agro aversano, area ove è prevista la realizzazione di una nuova discarica per Rsu in località Masseria del Pozzo. Da parte degli amministratori locali non è stata contestata in quella sede la localizzazione della discarica, ma è stato richiesto di collegare la realizzazione dell'impianto con l'avvio della fase di monitoraggio, propedeutica a qualsiasi intervento di bonifica. Sulla base di tale argomentazione il presidente ha invitato il prefetto di Napoli a sospendere la localizzazione della discarica in attesa di atti concreti sul versante del recupero del territorio; il prefetto di Napoli ha aderito a tale richiesta.

Nella stessa data, il presidente onorevole Scalia ha incontrato, presso la prefettura di Caserta, la specifica unità di crisi istituita da quella provincia per monitorare la situazione nel territorio, già definito dalla precedente Commissione territorio dell'ecomafia: tra i compiti che l'unità di crisi si propone c'è anche l'avvio della fase di studio prope-deutica all'attività di bonifica, fase che richiede risorse finanziarie non disponibili da parte della provincia.

Per tale motivo la Commissione riformula l'ipotesi, già avanzata nella relazione conclusiva della XII legislatura, di promuovere un impegno statale per il ripristino, la bonifica ed il risanamento ambientale delle aree interessate dagli sversamenti abusivi di rifiuti; tale impegno avrebbe anche natura di "risarcimento" ambientale per aree avvelenate da rifiuti provenienti da tutto il territorio nazionale. Nel corso dello stesso sono state esaminate le sollecitazioni degli amministratori locali che richiedevano l'inserimento degli studi e delle bonifiche tra gli interventi da finanziare con la nuova ordinanza di commissariamento della regione. L'articolo 2 dell'ordinanza 2774 del Ministero dell'interno del 31 marzo 1998 - che proroga lo stato di emergenza in regione - in effetti assegna al commissario delegato specifici compiti in materia.

In quell'occasione l'assessore all'ambiente della provincia di Caserta ha anche reso noto che numerosi ospedali di quel territorio stanno constatando un 'netto' aumento delle neoplasie, in particolare delle leucemie e dei linfomi. Anche dal punto di vista sanitario, pertanto, la situazione presenta profili di forte preoccupazione, che richiedono risposte concrete ed urgenti, anche a livello centrale.

e) *La discarica di Castelluccio.*

Infine, la Commissione ha affrontato in maniera specifica la questione della bonifica della discarica esaurita in località "Castelluccio" nel comune di Eboli, in provincia di Salerno. È opportuno, in questa sede, approfondire la storia di quest'impianto, progettato e gestito in una prima fase dalla società Ismar e successivamente requisito dal prefetto di Napoli, commissario di Governo all'emergenza smaltimento, ed affidato in gestione all'ENEA. Al momento della requisizione esisteva unicamente il solo progetto esecutivo relativo alla realizzazione dell'impianto, mentre la società Ismar ha elaborato il progetto esecutivo di bonifica e i criteri di gestione *post-mortem* successivamente alla derequisizione. La discarica è ubicata a cavallo di altre due discariche in stato di assoluto abbandono, il che configura una situazione ambientale decisamente preoccupante, anche perchè le torce di combustione presenti in questi due ultimi impianti risultano costantemente spente, ad indicare la dispersione del biogas direttamente in atmosfera. La discarica di Castelluccio è stata esaurita il 30 aprile 1996 e da allora è in corso una vertenza legale tra la società Ismar ed il prefetto di Napoli (nella sua veste di commissario di Governo all'emergenza smaltimento): la società denuncia, infatti, una presunta gestione irregolare da parte dell'ENEA che

avrebbe provocato – tra l'altro – copiose fuoriuscite di percolato, e per questo ha richiesto alla prefettura di Napoli una dotazione di mezzi finanziari per i lavori di sistemazione.

Il prefetto di Napoli, il 26 novembre 1996, emette un provvedimento che impone alla società Ismar di avviare i lavori di bonifica; contro tale provvedimento la società Ismar ha presentato ricorso al tribunale amministrativo regionale della Campania che, il 1° luglio 1997, ha decretato l'annullamento dell'atto prefettizio per "l'insussistenza di specifico titolo per accollare al ricorrente tutti i costi richiesti per la bonifica della discarica, dovendosi questi essere supportati ovviamente anche da parte di chi ha gestito la discarica, in misura proporzionata alla gestione svolta". La prefettura di Napoli ha successivamente interessato della questione l'avvocatura dello Stato. A fronte di tale vertenza legale, non è stato avviato alcun intervento di messa in sicurezza dell'area che, è opportuno ricordare, comprende non solo tale impianto ma anche le due discariche preesistenti. La Commissione ritiene opportuno che su tale vicenda vi sia un'accentuata azione delle amministrazioni comunali, così come previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 22 del 1997, che al comma 11 impone ad esse la titolarità d'ufficio delle opere di bonifica, fatto salvo il diritto delle stesse amministrazioni di rivalersi in danno sui responsabili dell'azione inquinante avvenuta sull'intera area.

f) *Osservazioni conclusive sugli impianti.*

La Campania, alla luce di quanto emerso nel corso delle missioni e delle audizioni, dimostra tuttora un grave *deficit* di impianti di smaltimento, peraltro rappresentati in massima parte dalle discariche. La Commissione non può non sottolineare che, in questi anni di commissariamento, la regione non sembra aver compiuto significativi passi in avanti circa la gestione dei rifiuti solidi urbani, restando tuttora ancorata al sistema che ha sostanzialmente determinato l'emergenza. Uno dei pochi elementi potuti riscontrare riguarda la gestione delle discariche, non più prive di qualsiasi regolamentazione. Ciò però non consente alcun tipo di ottimismo sul futuro, poichè tale sistema di smaltimento non è più in linea con quanto previsto dalla legislazione nazionale (per tacere dei notevoli problemi di consumo del territorio da esso provocati).

g) *L'azione e l'attività di controllo delle associazioni ambientaliste.*

La Commissione ha incontrato anche in questa regione i rappresentanti delle associazioni ambientaliste, che hanno avuto modo di esporre il loro punto di vista sulla questione rifiuti e di consegnare la documentazione prodotta in questi anni in materia. Tutte le associazioni audite hanno concordato nell'affermare che il commissariamento della regione Campania non ha prodotto quel salto di qualità che era auspicabile. Anzi, Legambiente e WWF, in particolare, hanno segnalato come la regione sembrerebbe alla vigilia di una nuova emergenza rifiuti. A loro dire, nessun problema è stato risolto e gli interventi «tampone» posti in essere hanno semplicemente rinviato tale nuova fase emergenziale. Hanno denunciato l'assenza, in questi anni, di uno sviluppo organico e coordi-

nato della raccolta differenziata (con la previsione di nuovi impianti di recupero e riciclaggio) ed il continuo ricorso alla discarica come unica forma di smaltimento. Hanno, infine, espresso la convinzione che i traffici illeciti di rifiuti che hanno come mèta finale la Campania non siano affatto diminuiti nel corso degli ultimi anni. Su questo tema i rappresentanti del WWF hanno fornito una dettagliata documentazione degli sversamenti abusivi nell'area di pertinenza del parco del Vesuvio, mentre la Legambiente Campania ha consegnato alla Commissione il rapporto 'Le nuove frontiere dell'ecomafia - Il caso Campania, nel quale viene attentamente descritta la situazione nella regione per quanto concerne i traffici e gli smaltimenti illeciti. Tale documentazione è, attualmente, all'esame della Commissione.

5) Le attività illecite nel ciclo dei rifiuti in Campania.

Sul rapporto intercorrente tra traffico illegale di rifiuti e criminalità organizzata, la Commissione ha ascoltato vari magistrati, che hanno avuto modo di occuparsi della questione nel corso delle inchieste attinenti alle organizzazioni criminali operanti in Campania.

Le inchieste più significative riguardano traffici di rifiuti pericolosi prodotti nel nord Italia, trasportati da aziende vicine alla criminalità organizzata e smaltiti in maniera illecita in discariche abusive distribuite principalmente nella provincia di Caserta, ma distribuite anche su altre aree del territorio nazionale. Altre indagini riguardano il presunto smaltimento di rifiuti di varia tipologia nei cosiddetti 'laghetti' formati dall'attività estrattiva abusiva sul litorale domizio-flegreo. Inoltre la magistratura è impegnata in indagini tese ad accertare l'infiltrazione della criminalità organizzata nel sistema degli appalti per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti sanitari.

Il quadro generale è stato fornito dalla procura nazionale antimafia, organismo che attraverso una banca dati collegata con quelle delle singole procure distrettuali dovrebbe essere in grado di conoscere lo stato delle indagini relative alla criminalità organizzata. Per ciò che riguarda la Campania, è stato riferito che da ampie parti del territorio, adibite a ben altre finalità, in pochissimo tempo sono state ricavate una serie di fosse (in molti casi scavate per l'occasione e ricoperte immediatamente) ove sono stati sversati rifiuti: da tale azione è conseguito l'avvelenamento di falde acquifere, oltre alla distruzione del territorio circostante.

La presenza della criminalità organizzata nello specifico settore dei rifiuti è stata definita, a livello nazionale, episodica, non programmata, nè organica. Nel napoletano, invece, sembra in atto un fenomeno più complesso, nel senso che la "famiglia" o le "famiglie" interessate avrebbero offerto una soluzione al problema mediante acquisizioni di terreni (aree molto ampie destinate all'agricoltura o addirittura ad attività di produzione, ad esempio nel settore dell'al-

levamento ittico), e la loro utilizzazione per lo smaltimento/interramento illegale, e devastante per il territorio, di ingenti quantitativi di rifiuti.

Si tratta di un'analisi sulla quale ha parzialmente concordato l'autorità giudiziaria di Napoli, precisando tuttavia che è forte la preoccupazione circa il ruolo attivo delle organizzazioni camorristiche, di quelle casertane in particolare, in un settore come quello dei rifiuti, nel quale svolgono un ruolo trainante.

5.1) *L'imprenditoria mafiosa.*

Appare in tale contesto evidente il ruolo preminente delle organizzazioni camorristiche nel settore del trasporto e dello smaltimento illecito dei rifiuti, facendo anche riferimento alla presenza quasi monopolistica imposta nel settore della commercializzazione del calcestruzzo, attraverso la formazione di due società consortili, corrispondenti alle aree di influenza delle due principali organizzazioni camorristiche operanti in Campania: Procal operante nella zona vesuviana, nolana e della città di Napoli, area di influenza del clan Alfieri, e Cedec, operante nel casertano, area di influenza del clan dei casalesi. Questa attività (finalizzata anche al riparto interno delle quote spettanti alle varie organizzazioni criminali) viene riprodotta dalla camorra anche nel settore dei rifiuti, ove le organizzazioni criminali più importanti assolvono ad un ruolo catalizzatore degli interessi riconducibili ad organizzazioni di minore importanza. Quanto alle imprese, le indagini in corso hanno consentito di ricondurre direttamente la loro attività alle organizzazioni camorristiche. Alcune imprese sono società di particolare rilevanza nel settore dell'intermediazione, del trasporto e dello smaltimento di rifiuti, e dispongono di notevoli mezzi finanziari, possono imporre tariffe controllate per la trattazione di materiali ed hanno la capacità di gestire i traffici con efficienza e mobilità sull'intero territorio nazionale. Ancora, secondo l'autorità giudiziaria napoletana, il ruolo assunto dalle organizzazioni camorristiche napoletane e casertane nel settore del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti, anche tossici e nocivi, ha rappresentato, all'inizio di questo decennio, un fatto del tutto nuovo per gli stessi inquirenti che si occupavano di criminalità organizzata; le conoscenze formatesi in questi anni hanno confermato che il settore d'impresa relativo all'attività di trasporto e di smaltimento dei rifiuti è segnato da una presenza massiva e pervasiva delle organizzazioni di tipo mafioso, ed in particolare di quelle camorristiche operanti in Campania.

Su tali dichiarazioni la Commissione non può che esprimere perplessità, in quanto i giudizi ed i dati riferiti dalla procura nazionale antimafia e dalla magistratura napoletana non coincidono. A questo proposito, occorre prendere atto che, a tutt'oggi, non è stato dato seguito alla richiesta formulata dalla Commissione alla procura nazionale antimafia per la resa delle notizie sui procedimenti penali accesi sul problema rifiuti. Il procuratore aggiunto presso la procura nazionale antimafia ha riferito di un monitoraggio del suo ufficio sul problema rifiuti, ma tale

documentazione – benchè richiesta in più occasioni – non è mai stata trasmessa alla Commissione.

Va segnalato che i trafficanti di rifiuti spesso utilizzano quali discariche le cave, per lo più abusive, dalle quali vengono estratti gli inerti necessari alla produzione del calcestruzzo, le cui forniture sono storicamente controllate dalle organizzazioni camorristiche; in Campania la situazione è tale che le organizzazioni camorristiche controllano persino la formazione di consorzi per il controllo della commercializzazione del calcestruzzo, consorzi che sono stati sanzionati dall'autorità *antitrust* proprio per le posizioni di monopolio conquistate nel settore. Tale attività produce effetti devastanti, a volte irreversibili, sul piano ambientale, come ha dimostrato l'indagine "Adelphi", che ha fatto registrare un fenomeno di smaltimento abusivo per milioni di tonnellate di rifiuti di ogni tipologia, nonché denunce di gravissimi casi di occultamento di rifiuti tossici; da allora (le inchieste lo confermano) la situazione si è persino aggravata e si è consolidata la vocazione della Campania a fungere da "pattumiera d'Italia". Il territorio campano oggi sembra essere saturo, al punto da non poter più assolvere a tale "vocazione". Per questo aumentano i casi che coinvolgono altre regioni, come il Lazio, la Basilicata e soprattutto l'Abruzzo.

Un ulteriore esempio sulla cosiddetta "circolarità" di cicli d'impresa apparentemente diversificati emerge dall'attività di estrazione della sabbia – materiale che, insieme agli inerti, è uno degli elementi impiegati nella produzione del calcestruzzo – attività regolata da normative e potestà amministrative regionali: per evitare tali controlli e sostituirli con quelli di competenza delle amministrazioni comunali, giudicati più facilmente condizionabili, si è diffusa la pratica di impiantare attività di allevamento di pesci che mascherino le attività di estrazione della sabbia e quelle di successivo occultamento dei rifiuti nei vuoti provocati dalle pratiche estrattive. In alcune zone si sono diffuse vasche ittiche nelle quali sono presenti pochissimi pesci e le stesse vasche segnano i luoghi in cui, a seguito dell'estrazione incontrollata di sabbia, si sono determinate fratture tali da provocare l'abbassamento del livello del suolo in aree piuttosto estese del casertano e nella zona di Villa Literno: questi vuoti vengono colmati attraverso lo sversamento abusivo di rifiuti, in modo da «saldare» le fratture precedentemente provocate: le verifiche investigative fin qui effettuate, ed inserite nel contesto di un'inchiesta tuttora in corso, hanno dato risultati allarmanti anche per la rilevazione di segnali di radioattività anomala.

Altri filoni di indagine confermano ulteriormente il ruolo svolto dalle organizzazioni mafiose in Campania: tale è quello costituito dalla registrata posizione di monopolio di imprese ritenute espressione di ambienti criminali campani nel traffico illegale di alcune tipologie di rifiuti tossici e nocivi, traffico realizzato in maniera assai più sofisticata di quello finora registrato del mero sversamento in luoghi sottratti a possibilità di controllo e sui quali si rimanda a quanto

riferito alla Commissione dal dottor Federico Cafiero De Raho, titolare di un'importante inchiesta su tale aspetto.

È stato poi posto in evidenza il ruolo assunto da molti centri di stoccaggio, che si vanno configurando come il nodo nevralgico in cui si realizza l'operazione illegale, luogo in cui operano i soggetti d'impresa maggiormente coinvolti, anche se livelli di coinvolgimento analoghi si ritrovano sia nella fase di produzione del rifiuto, sia in quella di utilizzazione illecita.

Le audizioni dei collaboratori di giustizia hanno confermato lo scenario disegnato dalla magistratura inquirente, scenario che è stato delineato nei suoi termini più compiuti dalla direzione distrettuale antimafia di Napoli che, nel corso di due distinti incontri, ha portato a conoscenza lo stato delle indagini in materia di traffici illeciti di rifiuti. In particolare, dall'indagine sul clan dei casalesi capeggiato da Francesco Schiavone soprannominato "Sandokan", emerge che il traffico dei rifiuti – provenienti in gran parte dal nord Italia e costituiti principalmente da scorie di natura tossico-nociva – si muove lungo la dorsale tirrenica per fermarsi nel territorio casertano: il traffico si avvale di società di stoccaggio, in luoghi ove i rifiuti cambiano tipologia divenendo rifiuti normali. Vengono poi immessi nel casertano, mediante certificazioni false, soprattutto nelle zone di Villa Literno e Baia Verde. In queste località è stato reperito un considerevole numero di bidoni contenenti rifiuti di natura tossica, di difficile recupero. Le indagini svolte dal nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri hanno confermato la gestione monopolistica dei rifiuti da parte del clan dei casalesi, all'interno del quale alcuni esponenti avevano creato una vera e propria rete attraverso società di intermediazione, di stoccaggio e di trasporto: con questo sistema, ha aggiunto, riuscivano a gestire direttamente e con costi minimali l'intero traffico.

Da parte della direzione distrettuale antimafia di Napoli è stata posta anche in evidenza la preziosa opera di *intelligence* del nucleo operativo ecologico dei carabinieri, che ha accertato (in un'inchiesta ancora coperta dal segreto istruttorio) come, seguendo le localizzazioni delle discariche e le attività del gruppo camorristico, sia stato possibile individuare quando ed in che modo le discariche venivano trasformate in depositi di materiali pericolosi. Tra i primi mesi del 1995 e la fine del 1996 sono state sequestrate numerose discariche e, in occasione di ogni sequestro, è stato acceso un procedimento penale presso la procura circondariale territorialmente competente. Dopo ogni sequestro l'organizzazione normalmente provvede ad individuare un nuovo sito di smaltimento, per svolgervi le medesime attività illecite.

L'indagine, condotta in collaborazione tra il NOE e il raggruppamento operativo speciale dell'Arma dei carabinieri, ha consentito di ricostruire le varie fasi attraversate dal rifiuto tossico-nocivo e/o speciale, da quando viene prodotto fino allo smaltimento finale. Le industrie di lavorazione dei metalli, in particolare dell'alluminio, ottengono quale materiale di scarto le polveri di macinazione, le schiumature di alluminio e le polveri di abbattimento dei fumi, che non possono essere riciclate e reinserite nel ciclo produttivo a causa dell'elevato costo di lavo-

razione e dell'esigua quantità di alluminio ricavabile, per cui questo materiale di scarto deve essere smaltito tramite terze società. Il prodotto residuo è un rifiuto speciale o tossico-nocivo per via della presenza, anche in percentuali elevate, di ammoniaca ed ossidi di varia natura; pertanto, è necessario adottare accorgimenti perchè l'esposizione agli agenti atmosferici innesca pericolose ed incontrollabili reazioni chimiche, con trasformazione del materiale in miscela liquido-gassosa letale per ogni forma di vita.

Sul punto la Commissione osserva che, sebbene sia economicamente più conveniente smaltire che reimpiegare, le industrie devono comunque farsi carico dei costi in considerazione del fatto che, con la lavorazione del prodotto, si ottiene il 50-60 per cento di materiali di scarto, e le discariche attrezzate ed autorizzate al particolare trattamento sono, sull'intero territorio nazionale, in numero assai esiguo. Invece le inchieste di forze dell'ordine e magistratura stanno facendo emergere che da parte di alcune imprese, per abbattere i costi, è stata adottata la strategia della declassificazione fittizia dei rifiuti, che vengono fatti passare per residui riutilizzabili, modificati nella loro natura tramite la documentazione di accompagnamento prodotta all'origine presso i produttori o lungo il tragitto verso i luoghi di smaltimento (il cosiddetto 'giro di bolla'); per ridurre ulteriormente i costi, i rifiuti sarebbero infine smaltiti in discariche abusive, costituite essenzialmente da semplici buchi nel terreno.

L'inchiesta della direzione distrettuale antimafia, in particolare, ha approfondito le attività dell'Ecologia Ambientale di Napoli di Pasquale Di Giovanni; della Certezza Ecologia di Massa di Cesare Laffi e della Siveco di Bologna: tre società commerciali che inizialmente avevano individuato come primo luogo di smaltimento finale (in senso improprio) la società Italbeton di Rodolfo Statuto, personaggio inserito organicamente nell'organizzazione camorristica dei casalesi e raggiunto da ordinanza di custodia in carcere del 25 novembre 1995 (emessa nei confronti di 146 appartenenti al medesimo clan). Tale filone di indagine presenta profili di estremo interesse per le interconnessioni tra imprenditoria deviata e criminalità organizzata. Lo Statuto, infatti, è un soggetto che, pur se legato organicamente alla camorra, ha compiti prettamente imprenditoriali interessandosi, per conto dell'organizzazione, di vari settori della finanza. Peraltro, è l'esponente di maggior rilievo attraverso cui avviene l'intera gestione del ciclo dei rifiuti tossici; circostanza, questa, confermata dal fatto che presso la ditta dello Statuto risultano depositate ingenti quantità di rifiuti tossici e nocivi. Il condurre tale attività in siti ben individuati (come la Italbeton di Santa Maria Capua Vetere), in luoghi abitati e non molto lontani dal centro, dimostra la possibilità di operare indisturbato. Ed infatti, anche nel settore rifiuti, il terreno di coltura della criminalità organizzata è rappresentato dal controllo del territorio, ivi compreso il controllo sulle rappresentanze politiche. Tale è l'esempio di Villa Literno - luogo di costanti rinvenimenti di rifiuti tossici e nocivi - ove, almeno negli anni passati, si sono succeduti sindaci come Riccardi e Vincenzo Tavoleta, legati all'organizzazione camorristica; ed

ancora il caso di Casal di Principe, comune nel quale, per anni, è stato imposto con i voti controllati dalla camorra un sindaco della stessa: cioè una vera e propria immedesimazione tra politica e criminalità organizzata.

La Italbeton di Rodolfo Statuto venne individuata come uno dei primi siti in cui venivano depositati i rifiuti tossico nocivi fin dagli inizi del 1994, tanto che nel settembre di quell'anno l'area venne sottoposta a sequestro parziale; con il sequestro dell'impianto è stata successivamente individuata la ex Fonderie Castelli di Tortona come luogo ove venivano stoccati temporaneamente i materiali, in attesa del dissequestro dell'area di Serre – altro sito di proprietà della ecologia Ambientale del quale disponeva Pasquale Di Giovanni –, un'area temporaneamente sequestrata ma che, da un momento all'altro, si aspettava dovesse essere restituita. La ex Fonderie, ha precisato il magistrato, si è prestata a fornire soltanto una copertura per l'organizzazione, lasciando apparire una produzione di residui riutilizzabili e venendo, così, a soddisfare le necessità delle società suindicate e, in particolare, del Di Giovanni; lo stoccaggio presso la ex Fonderie è proseguita fino al febbraio 1995, periodo in cui è stata sequestrata e, in attesa dell'imminente dissequestro della discarica di Serre, ha avuto inizio la ricerca di una serie di altre località attraverso le quali poter garantire lo stoccaggio delle sostanze.

I successivi siti furono localizzati nelle società Marsid di Capalbio, Busisi Rottami di Grosseto, Trenta Vizi di Orvieto, Ecoliner di Capranica (Viterbo), Raffinerie Metalli Quartaccio di Fabrica di Roma, in provincia di Viterbo; i siti di queste società sono stati utilizzati come centri di stoccaggio intermedio tra le ditte produttrici del rifiuto e quella che sarebbe dovuta essere la discarica finale. Il pubblico ministero ha raccontato che, presso il centro di stoccaggio Trenta Vizi, sono addirittura giunte direttamente le polveri di abbattimento fumi, sostanze con una tossicità così elevata che il titolare, per non detenerle in grosse quantità, ad un certo momento ne ha rifiutato una parte. Il meccanismo di continue nuove individuazioni di siti di smaltimento abusivo è proseguito per tutto il 1996, interessando diverse parti del territorio nazionale e coinvolgendo aziende operanti sia nell'Italia settentrionale che in quella meridionale.

5.2) Lo stato dei controlli ed i rapporti tra politica e criminalità organizzata.

Riferendosi all'esperienza della prima inchiesta nel settore (nota come "Adelphi"), è stato ricordato che proprio da quell'indagine occorre prendere le mosse per fissare alcuni punti che, pur senza costituire riferimenti cristallizzati o ripetitivi, sono premessa necessaria per definire un quadro delle situazione alla luce delle conoscenze acquisite ed alle difficoltà d'intervento incontrate. La propensione – spesso di tipo corruttiva – alla caduta dei livelli di controllo amministrativo si moltiplica se l'atteggiamento del soggetto imprenditoriale con il quale l'amministrazione pubblica entra in contatto ha non solo i connotati tipici di chi

vuole concludere l'affare ma è anche alimentata dalla forza delle organizzazioni criminali: sotto tale profilo, in Campania si registra una situazione di particolare gravità e potrebbe essere la chiave di lettura della rilevanza tutta speciale della camorra nel controllo di questi traffici. La crescita degli interessi mafiosi nel settore appare in connessione con altri cicli imprenditoriali, nei quali è tradizionalmente consolidata la presenza mafiosa, quali la produzione dei materiali inerti, del cemento, del calcestruzzo: tutti settori nei quali – secondo documenti processuali affidabili – la presenza delle organizzazioni camorristiche è assolutamente predominante.

L'intreccio economico-culturale tra camorra e politica è altresì presente in altre realtà ricordate nel corso dell'audizione con la magistratura campana. Così, per il comune di San Tammaro, il cui sindaco è stato arrestato per collegamenti con l'organizzazione che operava estorsioni ai cantieri dell'alta velocità; così per il sindaco di Mondragone, arrestato per favoreggiamento aggravato in relazione ad una serie di estorsioni poste in essere in danno di imprenditori; così per il sindaco di Parete, presidente di un consorzio che ha versato ripetutamente alla camorra somme di denaro a titolo di tangenti legate ad appalti.

Peraltro, lo stesso procuratore della Repubblica di Napoli, dottor Agostino Cordova, sollecitato a rendere ostensive le ragioni che impediscono di catturare latitanti di cui è di pubblico dominio la loro permanenza nelle zone di origine ha osservato che il territorio casertano è una sorta di zona *off-limits*, con vedette della camorra poste all'ingresso di ciascun centro abitato e con comportamenti omertosi degli abitanti del circondario, per cui l'assenza dello Stato nel controllo di questi territori rende tale compito estremamente arduo. A tale ragione, secondo la Commissione, va ricondotto anche il fatto che la sola pretura di Santa Maria Capua Vetere ha disposto negli ultimi quattro anni circa mille sequestri di altrettanti siti inquinati: un numero elevatissimo di interventi, che rende in maniera evidente lo stato di degrado di quel territorio.

5.3) *L'azione di contrasto.*

Sul coordinamento tra uffici del pubblico ministero, la magistratura campana ritiene che lo scambio di informazioni tra procure circondariali, ordinarie e distrettuali costituisce un'utile fonte per acquisire informazioni che consentano una maggiore conoscenza ed una più efficace azione di contrasto.

La magistratura ha in più occasioni sottolineato l'impossibilità di procedere penalmente per i semplici reati di natura ambientale: tuttavia la stessa autorità giudiziaria, a fronte della possibilità prospettata di contestare diverse fattispecie penali (quali la truffa o il falso in bilancio), ha singolarmente affermato che per configurare un falso in bilancio è necessario acquisire la documentazione e, successivamente, effettuare accertamenti ed approfondimenti. La Commissione, a questo proposito, non può non osservare che – prevedendo la normativa italiana sanzioni

unicamente amministrative – la magistratura ha tuttavia a disposizione fattispecie penali immediatamente utilizzabili, come dimostrano inchieste condotte da diverse procure: nè può valere come giustificazione l'eventuale maggiore difficoltà delle indagini.

L'autorità giudiziaria di Napoli ha invece sostenuto di trovare utilissimo il sistema di controlli all'origine della produzione dei rifiuti, come avviene al nord, mentre i controlli riferiti allo smaltimento avvengono *a posteriori*, con tutte le difficoltà che derivano per l'identificazione dei gestori dei depositi abusivi: a tale proposito, è senz'altro da segnalare positivamente l'iniziativa del comandante della polizia stradale di Napoli, che ha predisposto una serie di controlli lungo le autostrade mediante personale specializzato ed addestrato allo scopo.

Va senz'altro ricordata l'attuale situazione della procura napoletana ove, a fronte di un organico di ventidue sostituti procuratori in servizio presso la direzione distrettuale antimafia, ben sette magistrati si occupano a tempo pieno delle indagini sul casertano; secondo il titolare dell'ufficio, tuttavia, occorrerebbero almeno dieci sostituti procuratori da impiegare esclusivamente nelle indagini sul casertano, tenendo anche presente il fatto che la necessaria presenza ai dibattimenti riduce di circa due terzi il tempo da dedicare alle indagini da parte dei magistrati. È stato inoltre affermato che la procura di Napoli è un ufficio giudiziario ai limiti della paralisi funzionale, con organici ridotti e personale costretto a rinunciare, per mancanza di fondi, all'effettuazione di prestazioni straordinarie: una situazione di grave dissesto che si aggiunge all'inquinamento presente non solo nel campo della pubblica amministrazione in senso lato ma anche in quello della polizia giudiziaria, come testimoniato dall'arresto, nell'ambito dell'operazione "Spartacus", di sette comandanti di stazione dei carabinieri del casertano, accusati di collusione con la camorra.

Se, come detto, l'attuale situazione della procura di Napoli appare senz'altro difficile, addirittura peggiore risulta quella degli uffici giudiziari di Santa Maria Capua Vetere, che soffre dello sciopero degli avvocati che dura praticamente senza interruzioni da cinque anni: ciò ha determinato da quella data il blocco pressochè totale delle udienze e la prescrizione di numerosissimi reati, tra i quali quelli previsti dall'attuale normativa in materia di rifiuti.

5.4) Il sistema sanzionatorio: limiti e proposte.

Le audizioni hanno anche fatto emergere la crisi di razionalità delle misure di prevenzione. In tale materia si registrerebbero gravi carenze legislative, che non consentirebbero – nonostante l'individuazione di precisi interessi economici e patrimoniali direttamente riconducibili alle organizzazioni camorristiche – di spogliare l'impresa camorristica della sua complessiva capacità di reinvestire, di continuare ad essere presente. In questo modo, secondo la magistratura, gli enormi patrimoni mafiosi che si formano attraverso lo sfruttamento dei rifiuti vengono sostanzialmente sottratti ad un'efficace azione giudiziaria; tale situazione si sarebbe paradossalmente accentuata con l'istituzione delle direzioni distret-

tuali antimafia, le quali hanno competenza a svolgere indagini in tutto il distretto della corte d'appello, ma hanno competenza a proporre l'applicazione di misure di prevenzione soltanto per i soggetti che risiedono nel circondario, ambito territoriale originario delle procure della Repubblica con sede nel capoluogo del distretto. Ne consegue l'impossibilità, da parte delle procure distrettuali antimafia, di riversare nei procedimenti di prevenzione le conoscenze processuali acquisite in materia di criminalità organizzata, perchè per i soggetti e le imprese operanti negli altri circondari del distretto gli atti devono essere trasmessi alle rispettive procure di competenza: queste ultime, spogliate della competenza in materia di indagini antimafia, conservano la competenza nelle misure di prevenzione pur non avendo, oramai da anni, più conoscenze in termini di indagini.

La situazione di sostanziale crisi del sistema delle misure di prevenzione risulterebbe poi aggravata dal fatto che il procuratore nazionale antimafia – che potrebbe intervenire in via surrogatoria – ha competenza a proporre l'applicazione di misure di prevenzione personali ma non anche di misure di prevenzione patrimoniali, così che il contrasto alla criminalità mafiosa dal versante del fondamento della sua forza, cioè della sua dimensione economica ed imprenditoriale, è complessivamente inefficiente. Tale regime giuridico si ripercuote sull'efficacia di molti interventi giudiziari, anche di quelli attinenti alle indagini in materia di imprese operanti nel settore del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti. Su tale delicata tematica la Commissione rinnova il proprio impegno a rivisitare il problema dell'adeguatezza degli interventi di tipo sanzionatorio (la materia dei rifiuti è, per lo più, governata da previsioni contravvenzionali) e di riconsiderare l'opportunità di approfondire i temi concernenti lo schema associativo, sì da poter ricomprendere nell'articolo 416-*bis* anche i reati che derivano da distinte attività di soggetti che concorrono allo stesso risultato illecito.

Va ad esempio ricordata la scelta processuale fatta da uno degli uffici operanti nel distretto della corte d'appello di Napoli, la procura di Nola, la quale ha posto sotto sequestro una discarica di rifiuti speciali, configurando l'ipotesi del reato di cui agli articoli 434 e 440 del codice penale, riguardanti l'adulterazione di sostanze alimentari; in questo caso lo smaltimento di rifiuti nocivi aveva provocato l'inquinamento di una falda acquifera sottostante le acque stesse, per cui il reato contemplato dall'articolo 434 del codice penale è stato contestato perchè, nel dettato delle ipotesi di condotte tese a provocare la distruzione ed il crollo di edifici ovvero altri disastri, l'espressione "altri disastri" è stata interpretata come comprensiva di qualsivoglia situazione di pericolo concreto per l'incolumità pubblica e per gli interessi di una massa indeterminata di soggetti. Lo sforzo effettuato nell'utilizzazione normativa non può, tuttavia, surrogare l'esigenza di una norma precisa per ciò che attiene alle prassi applicative ed investigative; la semplificazione normativa e l'individuazione di meccanismi sanzionatori semplici, chiari ed efficaci, farebbero accrescere, a suo giudizio, sia i livelli di deterrenza nei confronti dei soggetti destinatari delle norme che i livelli di efficacia dell'azione degli uffici requirenti e di polizia.

A giudizio della Commissione, non può, tuttavia, sottacersi che lo strumento processuale è sì importante, ma non decisivo, perchè ciò su cui fare affidamento è soprattutto l'effettività dei controlli amministrativi preventivi. Per tale profilo la situazione della Campania appare estremamente grave, perchè gli interessi illeciti che si muovono nel settore rifiuti non appaiono accompagnati da adeguati contrasti sul piano dell'azione di controllo della pubblica amministrazione.

Peraltro, la stessa imprenditoria locale appare fortemente condizionata dalla camorra, che favorisce situazioni monopolistiche di fatto. Sotto altro profilo, un'eccessiva attenzione penale sul settore rischia paradossalmente di deresponsabilizzare l'attività di controllo amministrativo, costringendo la magistratura ad un ruolo di supplenza, spesso inadeguato. A parere della Commissione, è pertanto opportuno che misure preventive e sanzioni incidano, più che sulla gravità delle misure personali, sul ripristino e sul risanamento ambientali.

6) *Conclusioni.*

L'insieme delle problematiche affrontate sin qui offrono un quadro sicuramente grave per i diversi profili: programmatico, gestionale, sanitario e criminale. La Campania è tuttora in una fase emergenziale per quanto concerne lo smaltimento dei propri rifiuti, e gli interventi attuati sinora non hanno le caratteristiche necessarie per poter superare tale fase. Certo, si dà atto che il prefetto di Napoli, commissario di Governo per l'emergenza smaltimento, sta effettivamente ricercando siti idonei per poter coprire le necessità di smaltimento dei rifiuti prodotti nella regione; tale attività tuttavia – nonostante corrisponda a ciò che viene a lui richiesto dalle ordinanze della Presidenza del Consiglio dei ministri – non può però essere che provvisoria, nell'attesa di una nuova politica dei rifiuti. Inoltre, le scelte operative commissariali si scontrano con l'indisponibilità di alcune amministrazioni comunali ad accogliere l'insediamento di nuove discariche sul proprio territorio.

Ma, al momento, questa sembra essere l'unica strada possibile per i rifiuti solidi urbani prodotti in Campania, giacchè – come si è visto – la raccolta differenziata da destinare al riciclaggio è attualmente limitata a pochi comuni, anche se di rilevanti dimensioni come Napoli e Salerno. Il piano regionale di smaltimento – emanato dal presidente della regione Campania, commissario di Governo alla predisposizione del piano – non sembra offrire quelle soluzioni concrete e di forte impatto che la situazione richiede. Com'è stato già evidenziato, il piano regionale manca di individuare numerosi impianti di smaltimento e fornisce elementi di previsione in materia di raccolta differenziata che non risultano basati su alcuna politica effettiva. Il discorso, peraltro, riguarda anche altre tipologie di rifiuti – come gli industriali e gli ospedalieri – per le quali non è dato rinvenire alcuna concreta previsione di realizzazione di impianti di smaltimento. La Commissione esprime viva preoccupazione per tale stato di cose, che potrebbe determinare il protrarsi della situazione di

emergenza senza però offrire concretamente soluzioni operative. Ritiene, pertanto, opportuno richiedere al presidente della regione Campania, commissario di Governo alla predisposizione del piano di smaltimento, un'attivazione straordinaria perchè in tempi rapidi si possano riempire i vuoti di programmazione, per offrire un futuro certo alle necessità di smaltimento dei rifiuti in Campania.

Altrettanta preoccupazione si nutre per l'emergenza ambientale derivante dalla creazione di un numero imprecisabile di discariche abusive nel territorio campano, con continui fenomeni di sversamento illecito di rifiuti, solidi e liquidi, sul territorio. È stato accertato che analisi compiute su alcune colture di Villa Literno hanno evidenziato una concentrazione di metalli pesanti assai superiore ai limiti previsti dalla legge, determinando l'incenerimento degli ortaggi ed aumenti di neoplasie, soprattutto nella provincia di Caserta. Si tratta di una situazione da tenere sotto stretto controllo, adottando idonee misure e promuovendo indagini epidemiologiche specifiche, per accertare eventualmente la connessione tra tali episodi e gli smaltimenti illeciti di rifiuti nel territorio.

Anche a prescindere dai risultati di tali indagini, in ogni caso assume carattere prioritario la questione del recupero ambientale di questo territorio, in particolare dell'area domizio-flegrea e dell'agro aversano: sono, infatti, queste due le aree maggiormente interessate dalle attività di illecito smaltimento. Per tali compiti la Commissione ritiene possa svolgere un'utile azione l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente di recente istituzione, per il ruolo di coordinamento che tale istituto potrà rivestire in questa fase.

Peraltro, le acquisizioni assunte dalla Commissione portando ad affermare come gli enti di ricerca italiani abbiano dotazioni di strumenti di rilevamento all'avanguardia a livello internazionale: tali strutture potrebbero essere utilizzate nelle aree interessate, per le operazioni di monitoraggio propedeutiche agli interventi di bonifica. Si potrebbe in questo modo avere un quadro dettagliato delle componenti inquinanti presenti nel terreno ed una localizzazione precisa degli sversatoi abusivi.

L'avvio di questa fase conoscitiva, supportata dagli enti di ricerca scientifica, starebbe a significare un'importante inversione di tendenza verso la fine dell'emergenza, fornendo anche prime positive risposte alle domande delle popolazioni e degli enti locali interessati, che richiedono effettivi recuperi ambientali del territorio. Si tratta, evidentemente, di operazioni di rilevanti dimensioni, anche dal punto di vista economico. È bene ripetere, però, che un intervento del Governo nazionale diretto a finanziare i recuperi avrebbe un valore di 'risarcimento' a favore di un'area avvelenata da rifiuti prodotti prevalentemente in altre zone del Paese.

Sull'azione di contrasto contro la criminalità organizzata la Commissione non può non rilevare come l'attività di indagine abbia compiuto un salto di qualità rispetto a quanto rilevato dalla precedente Commissione. Tuttavia, emerge come la magistratura si debba confrontare

con una normativa inadeguata rispetto ai traffici illeciti in argomento (1), anche se alcuni strumenti offerti dal codice penale possono già oggi essere utilizzati con risultati positivi, come dimostrato dall'attività di uffici giudiziari di altre regioni.

Riguardo alle risorse da impiegare, trattandosi di indagini complesse, la Commissione si impegna a sollecitare gli organi competenti affinché le procure e la direzione distrettuale antimafia vengano potenziati con personale e strumenti in grado di consentire una più idonea distribuzione del lavoro. In ogni caso, la Commissione assicura all'autorità giudiziaria della regione Campania la sua costante attenzione sull'evolversi delle situazioni e delle indagini in corso».

A tale testo non sono stati presentati emendamenti.

Passa quindi alla votazione del documento nel suo complesso.

Il deputato Pierluigi COPERCINI, premesso di non dover formulare osservazioni sul documento testè illustrato, osserva che in esso emerge il disagio per un'attività criminale continua svolta sul territorio campano: per questo motivo, invita la Commissione a mantenere in futuro assai vigile l'attenzione in materia, affinché questa parte del territorio non continui a soffrire come è successo sino ad oggi.

Il Presidente Massimo SCALIA assicura che non è certamente conclusa con l'approvazione del documento l'attenzione della Commissione sulla Campania.

Il senatore Giuseppe SPECCHIA ringrazia innanzitutto il Presidente Scalia, la segreteria ed i consulenti della Commissione, che hanno concorso alla predisposizione della relazione, del tutto esaustiva e comprendente ogni aspetto della difficile situazione presente in Campania in ordine alla gestione dei rifiuti.

Premesso che la relazione non può non essere condivisa da tutti i gruppi presenti in Commissione, si limita a svolgere alcune valutazioni, affermando in particolare che il «modello Campania» non può essere esportato in altre realtà e che si è rivelata errata la decisione relativa alla nomina di due commissari per affrontare l'emergenza rifiuti nella regione.

Dopo aver auspicato una concreta attuazione del piano regionale di smaltimento, ritiene che sia centrale il problema della bonifica delle aree inquinate: a tale proposito, sono necessari e non più rinviabili interventi dello Stato che destinino gli opportuni finanziamenti per l'avvio delle procedure di bonifica.

Il Presidente Massimo SCALIA ricorda al senatore Specchia che, presso la Camera dei deputati, sono in corso di esame due progetti di

(1) A questo proposito, la Commissione ha approvato un documento con il quale riferisce alle Camere sull'esito di uno studio in tema di reati ambientali, che si conclude con la richiesta dell'introduzione nel codice penale della nozione di «delitto ambientale», con una proposta di articolato in materia.

legge che si occupano delle bonifiche dei siti inquinati, uno a firma del deputato Sospiri e l'altro che si occupa della normativa generale nel settore ambientale.

Non essendovi altre richieste di intervento, pone in votazione la proposta di relazione in precedenza illustrata.

Essa viene approvata.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

(A007, 000, B37^a, 0010^o)

Il Presidente Massimo SCALIA avverte che è disponibile negli uffici di segreteria la bozza del programma della missione in Calabria e Basilicata prevista per il 20, 21 e 22 luglio prossimi.

Avverte inoltre che mercoledì prossimo, 15 luglio 1998, alle ore 14, è prevista una riunione congiunta degli Uffici di Presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione sul ciclo dei rifiuti e della Commissione antimafia.

Avverte infine che fra breve, alle ore 16, si svolgerà nei locali della Commissione una conferenza stampa in merito al coinvolgimento della criminalità organizzata nel ciclo dei rifiuti, in relazione all'operazione condotta ieri dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo. Sarà questa l'occasione per fare il punto sulle attività della Commissione in materia.

La seduta termina alle ore 15,40.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

MERCOLEDÌ 8 LUGLIO 1998

17ª Seduta

Presidenza del Presidente
MANTICA

La seduta inizia alle ore 14.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sui rapporti tra Ministro delle finanze e società concessionaria dei servizi informatici (SOGEI): audizione del dottor Gilberto Ricci amministratore delegato della SOGEI e dell'ingegnere Nicola Caiano direttore generale della stessa società
(R048, 000, B62ª, 0001°)

In apertura di seduta il Presidente Mantica ricorda che questa audizione conclude una prima fase di incontri destinata alla ricognizione dei punti di vista dei soggetti che sono coinvolti a vario titolo nel sistema dell'anagrafe tributaria.

La SOGEI viene audita una seconda volta perchè sarebbe interessante conoscere l'opinione di questa società in ordine alle modifiche che vengono progettate.

L'amministratore delegato della SOGEI dottor Ricci ricorda come, sempre nell'ambito della riforma fiscale, la società concessionaria stia realizzando (attraverso il versamento unificato) il sistema integrato pubblico delle entrate, che è già operativo dal maggio 1998. La società è inoltre impegnata nell'obiettivo di realizzare, a partire dall'ottobre 1998, la trasmissione telematica delle dichiarazioni unificate, il che implicherebbe la connessione in rete di oltre 100 mila soggetti (CAAF, grandi aziende, banche, poste, commercialisti eccetera).

Il sistema integrato delle entrate ha già consentito di riscuotere 91 mila miliardi di lire con sette milioni di operazioni, mentre le informazioni relative alle operazioni sono state trasmesse alla struttura di gestione, costituita dal Ministero delle finanze e dalla SOGEI. La struttura di gestione ha quindi provveduto a ripartire

i fondi per le regioni e l'INPS, a distanza di soli 5 giorni dal versamento, e per l'erario ad 8 giorni dal versamento.

Sempre in tema di risultati connessi al sistema integrato delle entrate, il dottor Ricci comunica che i dati sui pagamenti IRAP dovuti da imprese, professionisti, arricchiti con altri dati su attività, natura giuridica e localizzazioni delle unità produttive sono stati resi immediatamente disponibili agli enti regionali per i loro compiti istituzionali.

La struttura di gestione può essere utilizzata a costi marginali per la riscossione di *qualsiasi* entrata che ogni cittadino o impresa versa a *qualsivoglia* organismo pubblico e pertanto può costituire lo strumento istituzionale a disposizione di *tutti* gli enti per razionalizzare e ottimizzare i flussi di entrata.

I risultati appena evidenziati sono stati possibili, sempre a giudizio del dottor Ricci, perchè la riforma basata sulla telematizzazione degli adempimenti ha innescato una forte spinta innovativa su tutti i soggetti coinvolti. La SOGEI ha operato quale partner strategico dell'Amministrazione finanziaria nella ideazione e progettazione delle nuove soluzioni ed in questa ottica ha introdotto nuove tecnologie e coordinato l'integrazione tra i diversi soggetti coinvolti.

Dopo essersi soffermato sui principi ispiratori della riforma fiscale che costituiscono ovviamente la premessa del nuovo sistema informativo, il dottor Ricci sottolinea come si tratti di un cambiamento radicale, e non di un miglioramento incrementale, dal momento che per l'Amministrazione finanziaria mutano il modo di lavorare, gli strumenti, il ruolo degli addetti, gli obiettivi e l'organizzazione. Il cambiamento consiste quindi nel trasferimento delle prestazioni dal campo delle attività operative a quelle di intelligence, con l'impiego di tecnologia innovativa, diffusa e di facile uso, in un'ottica che viene centrata non più sulle procedure ma sui risultati e che vede le nuove tecnologie come parte integrante della riprogettazione riorganizzativa dell'Amministrazione finanziaria.

Il cambiamento della SOGEI ovviamente deve consentire di liberare risorse per concentrare le funzioni sugli obiettivi strategici ed attivare un sistema integrato di *customer care* che prevede la costituzione di filiali SOGEI sul territorio e la più stretta integrazione tra SOGEI e Amministrazione per un continuo miglioramento delle prestazioni – riallineamento alle *best practices* – e progressiva attuazione del Piano strategico di evoluzione delle tecnologie, dell'organizzazione e dei processi.

Il Presidente Mantica chiede quale siano i margini di manovra per il Ministero delle finanze, dal momento che la SOGEI ha tecnicamente il dominio del flusso delle informazioni.

Il dottor Ricci risponde che il problema dei rapporti tra società concessionaria ed amministrazione delle finanze si pone anche per altri paesi e non costituisce pertanto un interrogativo specifico che abbia a che vedere con una anomalia del sistema Italia. La SOGEI indubbiamente ha riempito dei vuoti lasciati aperti dall'Amministrazione, che si è ritratta verso il disegno di obiettivi strategici, ma proprio per questo

ritiene che non sia ipotizzabile in controtendenza un processo di riappropriazione delle funzioni che porti il Ministero ad assumere direttamente i costi sopportati dalla SOGEI.

Il Presidente Mantica, facendo riferimento alla recente audizione del segretario generale Roxas, chiede se la Costituzione in seno all'Amministrazione di un gruppo di monitoraggio costituito da 30 persone costituisca un passo in avanti sulla via di più chiari rapporti tra società concessionaria e Ministero delle finanze.

Il dottor Ricci risponde che il gruppo di monitoraggio istituito presso il Ministero costituisce un adempimento della legge sull'AIPA. Resta comunque il fatto che il monitoraggio non comporta per definizione la individuazione di obiettivi strategici anche se ovviamente è interesse generale che il controllo non venga svolto con criteri burocratici.

Rispondendo ad un'altra domanda sempre del Presidente Mantica, che aveva chiesto se fosse condivisibile la richiesta del garante per la tutela dei dati personali di un atto formale e ministeriale che definisse con precisione la titolarità della responsabilità, il dottor Ricci risponde che la logica in cui si muove l'atto di concessione è quello di corresponsabilizzare i due soggetti nel perseguimento di determinati obiettivi.

Il Presidente Mantica rileva come si scontrano due concezioni che rimandano l'una ad una cultura efficientista che guarda al risultato; l'altra ad una cultura perequativa che guarda ad obiettivi di giustizia sociale.

Il vicepresidente Vannoni sostiene che il tempo costituisce parte integrante di un progetto che investendo la filosofia, il programma e gli obiettivi del sistema informatico ha la necessità di incontrare il largo favore da parte dei dipendenti pubblici, tanto più che il processo di rinnovamento coinvolge tendenzialmente anche le altre strutture ministeriali. A questo proposito sarebbe auspicabile raccogliere l'opinione diretta dei lavoratori e dei loro rappresentanti sindacali; esigenza sulla quale concorda il Presidente Mantica.

Il dottor Ricci ritiene che non sia proprio compito affrontare il problema del rinnovo della concessione, salvo far presente la necessità di nuove regole contrattuali che associno la SOGEI ai risultati, comportino la semplificazione delle regole, diffondano la presenza dei servizi informatici sul territorio e consentano l'acquisizione di beni e servizi in tempo reale, tutto questo nel quadro del continuo monitoraggio del sistema informativo e del suo posizionamento tecnologico.

La seduta termina alle ore 15,15.

SOTTOCOMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 8 LUGLIO 1998

65^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Senese, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 1^a Commissione:

(2912) BESOSTRI ed altri. – Disposizioni di attuazione della direttiva 89/665/CEE e degli articoli 1 e 2 della direttiva 92/13/CEE, in materia di ricorsi relativi ad appalti: parere favorevole con osservazioni.

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 8 LUGLIO 1998

133^a Seduta*Presidenza del Presidente*
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Cavazzuti.

La seduta inizia alle ore 14,55.

(64, 149, 422-A) NAPOLI ROBERTO ed altri: Disciplina della valutazione di impatto ambientale (n. 64)

GIOVANELLI ed altri: Disciplina della valutazione di impatto ambientale (n. 149)

BORTOLOTTI ed altri: Disciplina della valutazione di impatto ambientale (n. 422)

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti: in parte favorevole, in parte contrario sul testo; in parte favorevole, in parte favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario ai sensi della medesima norma costituzionale sugli emendamenti)

Il relatore MORANDO ricorda che la Sottocommissione ha già espresso parere di nulla osta sul disegno di legge recante la disciplina della valutazione di impatto ambientale a condizione che fossero apportate alcune modificazioni al testo. Perviene dall'Assemblea la richiesta di parere sul testo approvato dalla Commissione di merito e su alcuni emendamenti. Per quanto di competenza, segnala che non appaiono soddisfatte le condizioni poste sull'articolo 3, in quanto non è stato soppresso il comma 3 e non è stato modificato il comma 2 nel senso indicato dal parere.

Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi, segnala gli emendamenti 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 7.7, 7.8, 7.9 e 7.10, che sopprimendo le autorizzazioni e le concessioni edilizie potrebbero comportare minori entrate per i Comuni: si potrebbe quindi condizionare il parere di nulla

osta alla indicazione esplicita che dalla sostituzione delle concessioni e altri atti con un provvedimento amministrativo unico non derivano minori entrate. Segnala, altresì, gli emendamenti 9.3 e 18.2, che sembrano comportare maggiori oneri non quantificati e non coperti.

Il sottosegretario CAVAZZUTI concorda con le osservazioni del relatore, sia in ordine al testo del disegno di legge, sia in relazione agli emendamenti.

La Sottocommissione su proposta del relatore conferma il parere di nulla osta sul disegno di legge, a condizione che all'articolo 3 sia soppresso il comma 3 e sia modificato il comma 2 sopprimendo le parole «o all'unificazione» e coordinando di conseguenza l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 19. Esprime altresì parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 7.7, 7.8, 7.9 e 7.10, per i quali il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'esplicita indicazione che dalla semplificazione amministrativa non derivino minori entrate per i comuni; formula, inoltre, parere contrario ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti 9.3 e 18.2.

(3387) Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1998, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di partecipazione militare italiana a missioni internazionali

(Parere alla 4ª Commissione: favorevole)

Il relatore MORANDO rileva che si tratta di un decreto-legge recante disposizioni in materia di partecipazione italiana a missioni internazionali. Per quanto di competenza, segnala che la copertura degli oneri finanziari previsti è assicurata dalla utilizzazione del Fondo speciale di parte corrente della Presidenza del Consiglio, del Ministero del Tesoro e del Ministero degli Esteri. Occorrerebbe valutare se procedere alla richiesta di parere sull'utilizzo in difformità alle competenti commissioni. In parte, per la copertura viene anche previsto il ricorso alla procedura di cui all'articolo 1 comma 63 della legge n. 549 del 1995: al riguardo, sarebbe opportuno avere conferma dal Tesoro del rispetto delle previsioni ivi contenute relativamente al trattamento economico accessorio.

In ordine alla quantificazione degli oneri, fa presente che il contingente di cui all'articolo 2 viene considerato, ai fini della quantificazione, non in ragione della autorizzazione di spesa, ma limitatamente alla attuale utilizzazione. Osserva, inoltre, che taluni oneri, sempre relativi all'articolo 2, vengono posti a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Il sottosegretario CAVAZZUTI conferma che il trattamento economico accessorio previsto a favore del personale è attribuito nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge n. 549 del 1995; sottolinea, inoltre,

che l'articolo 2 autorizza la partecipazione di un nuovo contingente di personale dell'Arma dei Carabinieri aggiuntivo rispetto a quello la cui permanenza è prorogata all'articolo 1. Pertanto il numero complessivo delle unità impiegate in tale operazione risulta superiore rispetto a quello riferito alla sola missione prorogata dall'articolo 1.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime quindi parere di nulla osta.

(3388) Disposizioni urgenti in materia di partecipazione militare italiana a missioni internazionali

(Parere alla 4ª Commissione: favorevole)

Il relatore MORANDO rileva che il disegno di legge in titolo è di contenuto identico al decreto-legge n. 200, precedentemente esaminato, e propone, quindi, di esprimere parere di nulla osta anche su di esso.

La Sottocommissione accoglie la proposta formulata dal relatore.

(3398) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 maggio 1998, n. 158, recante misure urgenti per l'autotrasporto, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore MORANDO osserva che si tratta di un decreto-legge recante misure per l'autotrasporto, già approvato dalla Camera dei Deputati. Segnala che esso autorizza spese di natura corrente, la cui copertura viene effettuata mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui di una unità previsionale di parte capitale del Ministero dei trasporti; sul punto occorrerebbe acquisire l'avviso del Tesoro. L'articolo 3 prevede, inoltre, la riduzione della autorizzazione di spesa e il versamento delle disponibilità all'entrata del bilancio dello Stato.

Il sottosegretario CAVAZZUTI osserva che i rilievi formulati dal relatore sono in parte superati da una modifica apportata dalla Camera dei Deputati, in base alla quale una quota delle spese autorizzate all'articolo 2 deve essere destinata a interventi per la sicurezza della circolazione, qualificabili come interventi in conto capitale.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime quindi parere di nulla osta, osservando che, pur tenuto conto delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, non appare opportuno utilizzare quale copertura di spese correnti la riduzione di spese in conto capitale.

La seduta termina alle ore 15,10.

LAVORO (11^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 8 LUGLIO 1998

31^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la Presidenza del presidente Smuraglia, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 8^a Commissione:

(3398) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 maggio 1998, n. 158, recante misure urgenti per l'autotrasporto, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 9 luglio 1998, ore 14

*Insindacabilità ai sensi dell'articolo 68,
primo comma, della Costituzione*

Esame della seguente richiesta di deliberazione:

- Richiesta avanzata dal senatore Francesco Cossiga in relazione all'invito a comparire per testimoniare rivoltagli dalla Corte d'Assise di Caltanissetta.

Seguito dell'esame di questioni concernenti i senatori Francesco Speroni e Vito Gnutti.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 9 luglio 1998, ore 8,30 e 15

In sede consultiva

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 12 giugno 1998, n. 181, recante proroga di termini per il versamento di somme dovute in base alle dichiarazioni relative all'anno 1997 (3416) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputati GASPERONI ed altri. - Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni (3090) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MARINI. - Modifica dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di sospensione e decadenza degli amministratori locali (134).
- UCCHIELLI ed altri. - Modifica dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di ineleggibilità alle cariche negli enti locali (576).
- DIANA Lino ed altri. - Modifica della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali (866).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di giustizia amministrativa (2934).
- BESOSTRI ed altri. - Disposizione di attuazione della direttiva 89/665/CEE e degli articoli 1 e 2 della direttiva 92/13/CEE, in materia di ricorsi relativi ad appalti (2912).
- LO CURZIO ed altri - Nuove norme sul processo amministrativo (3179).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
- PASSIGLI ed altri - Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSTA. - Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIANA Lino. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GERMANÀ ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PEDRIZZI ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PIERONI. - Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3312).
- COSTA ed altri. - Nuove norme relative all'inquadramento in ruolo del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (1110).
- MANFREDI. - Reclutamento e avanzamento del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3000).
- PIERONI ed altri. - Nuovo ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3273).

VI. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri*).
- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1998 (3234).

VII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (1388-ter) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- DEBENEDETTI. - Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale (3295).

VIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche allo Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca (3308) (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Zeller ed altri; Detomas ed altri; Boato ed altri; Detomas ed altri e del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE. - Modifiche allo Statuto di autonomia, ai sensi degli articoli 35 e 103 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente la valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca del Trentino (2073).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TAROLLI. - Modifica dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, a favore delle minoranze di lingua ladina delle provincie di Trento e di Bolzano e della minoranza di lingua tedesca della provincia di Trento (2440).

IX. Esame dei disegni di legge:

- MAGNALBÒ ed altri. - Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di istituzione di nuove provincie (1315).
- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana (2853).
- BERTONI. - Misure per la prevenzione della corruzione e di altri delitti contro la pubblica amministrazione (3339).
- Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione del nuovo Statuto della regione Toscana (3107).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri*).

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Norme in materia di attività produttive (3369).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni concernenti gli stranieri (n. 275).
- Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, in attuazione delle direttive 93/36/CEE del Consiglio e della direttiva 97/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (n. 285).
- Schema di documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato (n. 292).

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 9 luglio 1998, ore 15

Procedure informative

Interrogazioni.

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).
- VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).
- LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).
- CIRAMI ed altri. - Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia (2843).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- VALENTINO ed altri. - Modifica dell'articolo 599 del codice di procedura penale (3006).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Norme per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari (72).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Norme in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari (159).
- Misure contro la violenza nelle relazioni familiari (2675).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Deputati PISAPIA e SAPONARA. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e all'articolo 678 del codice di procedura penale, in materia di liberazione anticipata (3183) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 9 luglio 1998, ore 8,30

In sede consultiva

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il nuovo ordinamento dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza (2793-ter) (*Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea, il 18 novembre 1997, dell'articolo 18 del testo proposto dalle Commissioni 5^a e 6^a riunite*).
- CUSIMANO ed altri. - Equiparazione delle carriere e dei gradi dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato (282).
- FIRRARELLO e RONCONI. - Unificazione dei limiti di età pensionabile per gli ufficiali, gli ispettori, i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonché per gli appuntati, i carabinieri ed i finanziari (1181).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizione per facilitare la locazione o l'acquisto dell'abitazione da parte delle giovani coppie e delle famiglie monoparentali (3142) (*Ap-*

provato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pepe Antonio ed altri, e Rodeghiero ed altri).

- SERENA. – Norme per la tutela delle esigenze abitative dei giovani che intendono contrarre matrimonio (2174).
- SPECCHIA. – Norme per l'attuazione del diritto alla casa per le giovani coppie (3166).

(Rimessi, il 7 aprile 1998, alla discussione e alla votazione dell'Assemblea, a norma dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento)

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria (3158) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- PIERONI ed altri. – Norme per il riordino della disciplina civilistica e fiscale delle fondazioni bancarie e per la regolamentazione della finanza etica (2588).
- DEBENEDETTI. – Privatizzazione delle banche controllate da fondazioni/associazioni (863).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CAMO ed altri. – Adeguamento economico e normativo delle pensioni dei grandi invalidi di guerra plurimutilati (605).
- CASTELLANI Pierluigi. – Nuovi criteri di valutazione del danno anatomo-funzionale ai fini dell'attribuzione della pensione di guerra (683).
- VALLETTA. – Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra con riassetto dell'indennità di assistenza e di superinvalidità (1098).
- VEGAS ed altri. – Interventi urgenti in favore dei grandi invalidi di guerra e dei loro superstiti (1153).
- BEDIN ed altri. – Interventi urgenti in favore dei grandi invalidi di guerra e dei loro superstiti (1361).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione (3288) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante adeguamento dell'Ufficio italiano dei cambi alle disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Europea (n. 281).

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 9 luglio 1998, ore 15,30

In sede consultiva su atti del Governo

I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Piano di riparto del capitolo 1207 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione (n. 288).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Istituzione del Centro per lo sviluppo delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonché modifiche alla normativa sui beni culturali (3167).
- Finanziamento del terzo piano annuale di attuazione dei piani triennali di edilizia scolastica, di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23, e successive modificazioni (3274).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- TERRACINI. - Contributo straordinario in favore dell'Ente autonomo del teatro comunale dell'Opera di Genova (234).
- ROGNONI ed altri. - Interventi a sostegno dell'attività del teatro «Carlo Felice» di Genova e dell'Accademia nazionale Santa Cecilia di Roma (3136).

III. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- MANZI ed altri. - Provvidenze a favore dell'Istituto nazionale per la storia del Movimento di Liberazione (3007).

- ROGNONI ed altri. – Provvidenze a favore dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia (3191).

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- RUSSO SPENA ed altri. – Nuove norme sull'uso degli animali in circhi e spettacoli viaggianti (1703).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 9 luglio 1998, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di regolamento concernente attuazione della direttiva 95/18/CE, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie, e della direttiva 95/19/CE, riguardante la ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e la riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura (n. 286).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Piano triennale per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato (3237).

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 maggio 1998, n. 158, recante misure urgenti per l'autotrasporto (3398) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Giovedì 9 luglio 1998, ore 15

In sede deliberante

- I. Seguito della discussione del disegno di legge:
- Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima (3358) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
- UCCHIELLI. - Disciplina delle «strade del vino» italiano (570).
 - FERRANTE ed altri. - Disciplina delle «strade del vino italiano» (2084).
 - Disciplina delle «strade del vino» (3246) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tattarini ed altri; Poli Bortone ed altri; Simeone; Peretti; Malagnino ed altri*).

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi alla detenzione e alla commercializzazione di sostanze zuccherine (n. 289).

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RUSSO SPENA e CARCARINO. - Norme per la salvaguardia economica e biogenetica della razza canina del lupo italiano e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità (811).
- TAPPARO ed altri. - Norme per la salvaguardia biogenetica della razza canina «lupo italiano» e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità (1083).
- ASCIUTTI e BALDINI. - Norme per la salvaguardia biogenetica della razza canina «lupo italiano» e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità (1450).

- MONTELEONE ed altri. – Norme per la salvaguardia economica e biogenetica della razza canina del lupo italiano e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità (1631).
-

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 9 luglio 1998, ore 15,30

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Norme in materia di attività produttive (3369).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 9 luglio 1998, ore 14

Procedure informative

Indagine conoscitiva sulla situazione della Centrale dell'Enel di Montalto di Castro: audizione del Direttore generale dell'Azienda sanitaria locale di Viterbo e di una rappresentanza dell'ENEL.

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- MURINEDDU ed altri. – Nuove disposizioni in materia di prestazioni economiche di malattia a favore delle persone addette ai servizi domestici e familiari e deducibilità ai fini dell'IRPEF delle retribuzioni loro corrisposte (2966).
- PREIONI. – Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141 (400).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale (2819).
- PELELLA ed altri. - Riforma degli istituti di patronato e di assistenza sociale (2877).
- MANFROI ed altri. - Riforma degli istituti di patronato (2940).
- MINARDO. - Norme per la costituzione, il riconoscimento e la valorizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale (2950).
- BONATESTA ed altri. - Norme regolanti gli istituti di patronato ed assistenza sociale (2957).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE CAROLIS e DUVA. - Disconoscimento della qualifica di imprenditore artigiano con effetto retroattivo e conseguente annullamento della posizione assicurativa del titolare e dei soci dell'impresa reinquadrata. Trasformazione dei contributi IVS-artigiani obbligatori annullati in contributi IVS-artigiani volontari (2397).
- BONATESTA e MULAS. - Interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 433, in materia di efficacia dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane (3098).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 9 luglio 1998, ore 8,30

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GIOVANELLI ed altri. - Legge quadro in materia di contabilità ambientale (3116).
 - SPECCHIA ed altri. - Norme in materia di contabilità ambientale nella Pubblica amministrazione (3294).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul sistema sanitario

Giovedì 9 luglio 1998, ore 8,30 e 15

Audizione di rappresentanti della Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani (AAROI), della Associazione ostetrici ginecologici ospedalieri italiani (AOGOI), nonché della UIL-medici.

Audizione del professor Luciano Gattinoni, direttore scientifico del policlinico di Milano; del dottor Ivo Spagnoli, primario del reparto radiologia Istituto tumori di Milano; del professor Enrico Solcia, direttore scientifico del policlinico di Pavia; del professor Carlo Caltagirone, direttore scientifico dell'Istituto S. Lucia di Roma.

GIUNTA per gli affari delle Comunità europee

Giovedì 9 luglio 1998, ore 8,30

Osservazioni e proposte su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di regolamento concernente attuazione della direttiva 95/18/CE, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie, e della direttiva 95/19/CE, riguardante la ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e la riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura (n. 286).
- Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, in attuazione della direttiva 93/36/CEE del Consiglio e della direttiva 97/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (n. 285).

In sede consultiva

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RUSSO SPENA ed altri. - Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo (1667).

- BEDIN ed altri. – Disciplina del volontariato internazionale (2205).
- PROVERA e SPERONI. – Nuova normativa per la cooperazione nei Paesi in via di sviluppo (2281).
- BOCO ed altri. – Riforma della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo (2494).
- ELIA ed altri. – Nuova disciplina della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (2781).
- Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (2989).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GIOVANELLI ed altri. – Legge quadro in materia di contabilità ambientale (3116).
- SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di contabilità ambientale nella Pubblica amministrazione (3294).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- ASCIUTTI ed altri. – Norme per la disciplina sul *franchising* (2093).

IV. Esame dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (1388-ter) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- DEBENEDETTI. – Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale (3295).
- Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima (3358) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Affari assegnati

Seguito dell'esame del seguente atto:

- Comunicazione della Commissione delle Comunità europee del 15 luglio 1997 su «Agenda 2000 – Per un'Unione più forte e più ampia».

In sede referente

Esame del seguente documento:

- Relazione sull'attività dell'Unione europea per l'anno 1997 (*Doc. XIX, n. 3*).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Giovedì 9 luglio 1998, ore 13,30

Seguito dell'esame del Piano per la Nuova Raitre, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della legge n. 249 del 1997, nonché dei piani aziendali coordinati, e discussione sullo stato di attuazione dell'articolo 37, comma 4, del contratto di servizio:

- Audizione del Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, del Presidente dell'ANCI, e del Presidente dell'UPI.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza
e assistenza sociale

Giovedì 9 luglio 1998, ore 8,30

Seguito dell'esame dell'attività svolta dagli enti di previdenza ed assistenza sociale dal 1994 al 1997.

Relatori alla Commissione:

- sull'attività generale, sen. Michele DE LUCA;
- su Opera nazionale assistenza organi sanitari italiani, dep. CANGEMI;
- su Cassa ragionieri periti commerciali, dep. GASPERONI;
- su Cassa dottori commercialisti, dep. PAGLIUCA;
- su Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense, sen. PASTORE;
- su Cassa nazionale del notariato, sen. DONDEYNAZ;
- su Cassa di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti, sen. Roberto NAPOLI;
- su Ente nazionale di previdenza ed assistenza consulenti del lavoro, dep. STELLUTI;

- su Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio, dep. STELLUTI.
- su Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dep. DUILIO.
- su Istituto nazionale di previdenza per i seguenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), sen. Roberto NAPOLI.
- su Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), dep. DUILIO.
- su Istituto postelegrafonici (IPOST), sen. PEDRIZZI.
- su Istituto nazionale di previdenza dirigenti aziende industriali (IN-
PDAI), sen. MANFROI.
- su Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali (FSD), dep. COLOMBINI.
- su Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), dep. PAMPO;
- su Ente nazionale assistenza magistrale (ENAM), dep. MARENCO;
- su Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (SPOR-
TASS), sen. MACONI;
- su Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (ENPAF),
sen. DE LUCA Michele.

COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in materia di riforma fiscale ai sensi
della legge 23 dicembre 1996, n. 662

Giovedì 9 luglio 1998, ore 14

Audizione ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati del Prof. Mario Monti, Commissario Europeo sui criteri di tassazione del risparmio ed i problemi di armonizzazione.

